

MASSIMARIO 2021

RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI
ADOTTATI NEL 2020

a cura di

ELIO DONNO

prefazione di

CARLO VERNA



ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

MASSIMARIO

2 0 2 1

R A C C O L T A DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL 2020

a cura di
Elio Donno

prefazione di
Carlo Verna



ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

Si ringraziano gli autori **Laura Trovellesi Cesana, Mario Gallucci, Alessandra Torchia e Maria Annunziata Zegarelli.**

Ulteriori ringraziamenti per la ricerca documentale ad **Alessandro Maffei e a Mariolina Ruggio.**

PREFAZIONE

Vite sospese a causa della pandemia ma nonostante un anno di sostanziale blocco l'Ordine nazionale dei giornalisti, usando sempre più moderni strumenti telematici, è riuscito a svolgere la gran parte delle funzioni che gli sono assegnate dalla legge e persino in alcuni casi a implementarle.

Il Massimario 2021 si arricchisce pertanto anche delle nuove norme che sono state prodotte, con uno sforzo straordinario in un periodo di straordinarie difficoltà.

In particolare ci sono state modifiche al Testo unico dei doveri del giornalista la cui codificazione viene qui riproposta mentre sulla base di una specifica sollecitazione del Legislatore che ha introdotto la possibilità del voto telematico, è stato predisposto un regolamento per il rinnovo degli organismi dell'Ordine in modalità mista, che costituisce una svolta storica in termini di ampliamento della partecipazione al voto, dal momento che per quanto riguarda le nostre articolazioni territoriali la legge prevede la possibilità di istituire non più di due seggi elettorali in sedi diverse da quella dell'Ordine regionale (art. 6 DPR 4/2/1965).

Il Cnog è stato anche riconosciuto come parte dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata con un'ordinanza, che qui pubblichiamo, sull'eccezione di legittimità riguardante il tema dell'inaccettabile carcere ai giornalisti dando un termine al Parlamento di provvedere, prima di pronunciarsi eventualmente in maniera definitiva.

Questa pubblicazione voluta per la prima volta l'anno scorso in un'edizione più ampia del Massimario che il Cnog dà alle stampe con diverse formule ormai da 16 anni, vuole rappresentare il punto di riferimento più completo per chi voglia essere attento a tutte le regole della professione, tenendole a portata di mano.

E anche quest'anno, come nel precedente, il ringraziamento va a Elio Donno, motore primo da tempo dell'iniziativa che riproponiamo, così come si è consolidato il fondamentale apporto relativamente all'attività del Consiglio di disciplina nazionale, di Laura Trollesesi Cesana e di Maria Annunziata Zegarelli.

L'articolazione del lavoro è tale da aver prospettato l'esigenza di un coordinamento editoriale. Questo e non solo hanno fatto i preziosi dirigenti della

struttura dell'Ordine nazionale dei giornalisti Alessandra Torchia e Mario Gallucci integrando la pubblicazione con una sezione dedicata a Diritto e deontologia e una rassegna giurisprudenziale.

Nell'era delle fake news implementate dalle velocità così il giornalista diventa caregiver di democrazia: formandosi per informare e riconoscendosi in un quadro di regole che costituiscono garanzia per il cittadino.

Carlo Verna

PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

INTRODUZIONE

Nel 'licenziare' il Massimario dell'anno scorso, richiamai lo straordinario impegno col quale gli organi collegiali centrali e periferici dell'Ordine dei Giornalisti avevano continuato a svolgere la propria attività con i limiti imposti dalla pandemia e formulai l'augurio che questo flagello universale esaurisse presto la sua carica.

Anche questa edizione del Massimario riassume l'impegno del Consiglio Nazionale e delle Commissioni Consultive e del Consiglio di Disciplina Nazionale svolto ancora sotto l'imperversare della pandemia, che ha costretto a rivoluzionare metodologie di lavoro, di incontri e di dibattiti.

Ma l'attività degli organismi non si è fermata e lo testimonia quanto riassunto in questa edizione puntualmente data alle stampe per il sedicesimo anno consecutivo.

Vi troverete infatti norme regolamentari adeguate rispetto ad una legge professionale la cui approvazione risale al lontanissimo anno 1963; decisioni, anche importanti e interpretative delle norme, assunte dal Consiglio di Disciplina su ricorsi di iscritti contro sanzioni per violazione dei doveri professionali; articolate decisioni del Consiglio Nazionale su controversie seguite a decisioni degli Ordini Regionali su iscrizioni e cancellazioni dall'Albo; una scrupolosa ricerca di Massime Giurisprudenziali attinenti al lavoro giornalistico.

Nel presentare il Massimario con la sintesi del lavoro svolto nel 2020 e riassunto grazie al generoso impegno e alla straordinaria professionalità e competenza dei dirigenti Mario Gallucci ed Alessandra Torchia, nonché delle autrici Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli, desidero quindi sottolineare il fatto che, nonostante la pandemia, l'Ordine abbia assolto puntualmente e con efficacia ai compiti previsti dalla legge istitutiva ed in primo luogo di tutela della dignità professionale, e di tenuta dell'Albo, oltre ad essere punto di riferimento per il rispetto della professione.

Naturalmente, la sempre mutevole evoluzione tecnologica accompagnata alle nuove, svariate e diverse forme di comunicazione ed informazione, che spesso inducono l'ascoltatore e il lettore a chiedersi cosa sia vero e cosa falso, pongono nuove domande su alcune modalità di fare giornalismo col rischio di travolgere quei canoni deontologici che restano le fondamenta della libertà

di informare e di essere correttamente informati, perché su di esse si misura la democrazia di ogni società. In questo l'Ordine professionale deve poter continuare il proprio impegno nel modo più efficace possibile.

Ed è questo l'augurio che formulo al giornalismo italiano nel momento in cui, con un pizzico di orgoglio, annoto il classico "si stampi" con la firma che ho potuto apporre per il tredicesimo anno sul Massimario 2021, grazie alla rinnovata fiducia del Presidente Verna, dell'Esecutivo e del Consiglio Nazionale.

Elio Donno

I DIRITTO E DEONTOLOGIA

a cura di
Alessandra Torchia

Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Ordinamento della professione di giornalista

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.
Ordine dei giornalisti

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2.
Diritti e doveri

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3.
Composizione dei Consigli regionali o interregionali

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

Elezione dei Consigli dell'Ordine

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

Votazioni

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Art. 6.

Scrutinio e proclamazione degli eletti

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7.

Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8.

Reclamo contro le operazioni elettorali

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9.

Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicitari, e reciprocamente.

Art. 10.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g) dispone la convocazione dell'assemblea;
- h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

Assemblea straordinaria

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

Norme comuni per le assemblee

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

Consiglio nazionale: composizione

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.

Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17.

Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

Art. 18.

Incompatibilità

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

Cariche

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
- f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
- g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

Art. 20-bis.**Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione**

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) promuove, coordina e autorizza l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
- b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli Albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia;
- c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
- d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
- e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
- f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonché quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:

- a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
- b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
- c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
- d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
- e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
- f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
- g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.

Art. 21.

Attribuzioni al Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

Attribuzioni del Presidente

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24.

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25.

Ineleggibilità

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.

Albo: istituzione

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.

Art. 27.

Albo: contenuto

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.

A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

Art. 28.

Elenchi speciali

All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29.

Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo.

L'iscrizione è deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente

può ricorrere. Al procedimento per l'iscrizione nell'Albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE^{1/2}.

Art. 30.

Rigetto della domanda

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

¹ Art. 54, comma 3, lett. b), d. lgs. 59/2010: al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".

² Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 31-bis

Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicitari

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicitari di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.

Art. 32.

Prova di idoneità professionale

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

Art. 33.

Registro dei praticanti

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

Art. 34.

Pratica giornalistica

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

Art. 35.

Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

Art. 36.

Giornalisti stranieri

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

CAPO II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37.

Trasferimenti

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.

Art. 38.

Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

Art. 39.

Condanna penale

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

Art. 40.

Cessazione dell'attività professionale

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

Art. 41.

Inattività

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa.

Art. 42.

Reiscrizione

Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Art. 44.

Comunicazioni

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 45.

Esercizio della professione

1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'Albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave³.

Art. 46.

Direzione dei giornali

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47.⁴

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

³ La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

⁴ La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".

Art. 47.**Direzione affidata a persone non iscritta nell'Albo**

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'Albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicitari se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicitari, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'Albo.⁵

TITOLO III**DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI****Art. 48.****Procedimento disciplinare**

Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 49.**Competenza**

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 50.**Astensione o ricsuzione dei membri del Consiglio dell'Ordine**

L'astensione e la ricsuzione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricsuzione decide lo stesso Consiglio.

⁵ La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicitari ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".

Se a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

Art. 52.

Avvertimento

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

Censura

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

Sospensione

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55.

Radiazione

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

Procedimento

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 57.

Provvedimenti disciplinari: notificazione

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 58.

Prescrizione

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 59.

Reiscrizione dei radiati

Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 60.

Ricorso al Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

Art. 61.

Procedimenti disciplinari

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

Art. 62.

Deliberazioni del Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Art. 63.

Azione giudiziaria

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150⁶.

(Comma abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Art. 64.

(Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

⁶ Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicitista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicitista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

Art. 65.

(Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

Costituzione dei primi Consigli

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

Art. 67.

Commissione unica – Devoluzione

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale il quale, al fine, darà notizia della propria costituzione alla

Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

Art. 68.

Ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

Art. 69.

Termini di decadenza

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

Art. 70.

Azione giudiziaria

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

Art. 71.

Anzianità

I giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicitari vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

Art. 72.

Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 73.

Norme regolamentari

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

Art. 74.

Abrogazione

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 75.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
**Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963,
n.69, sull'ordinamento della professione di giornalista**

TITOLO I

ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.

Circoscrizioni territoriali

Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:

- 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
- 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
- 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
- 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
- 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
- 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
- 7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
- 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
- 9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
- 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
- 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
- 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
- 13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
- 14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
- 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
- 16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
- 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
- 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
- 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
- 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.

Art. 2.

Modifica delle circoscrizioni territoriali

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

Art. 3.**Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali**

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.

Art. 4.**Fusione di Ordini**

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

Art. 5.**Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - Durata**

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto.

Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione.

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

Art. 6.**Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede**

Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato.

Art. 7.

Elettorato passivo

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Art. 8.

Schede di votazione

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

Art. 9.

Seggio elettorale

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

Art. 10.

Identificazione dell'elettore

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli 11, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 11.

Votazione

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate e, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio.

Art. 12.

Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Art. 13.

Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 14.

Elezione del Collegio dei revisori dei conti

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 15.

Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.

L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 17.**Reclamo contro le operazioni elettorali**

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 18.**Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 19.**Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

Art. 20.

Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 20-bis.

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

- a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;
- b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con Università, Facoltà o Scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali.

Art. 20-ter.

Commissioni del Consiglio nazionale

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:

- a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
- b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;
- c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;
- d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti.

Il termine triennale previsto dagli articoli 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

Art. 22.

Riunione del Consiglio regionale o interregionale per la elezione delle cariche

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dall'art. 19 del presente regolamento, il commissario straordinario, convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge. La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta. Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

Art. 23.

Dichiarazione delle cause di ineleggibilità

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 24.

Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 25.

Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge sono designati due professionisti ed un pubblicista, iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 26.

Verbale delle sedute

Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

Art. 27.

Quote annuali - Contributi

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni.

Art. 28.

Quote annuali - Riduzione

Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20 lettera f) della legge, ai Consigli regionali o interregionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Art. 29.

Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali previste dagli articoli 11 lettera h) e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lettera f) della legge, i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

TITOLO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 30.

Albo - Revisione - Comunicazione

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.

Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma della legge, e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

Art. 31.

Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lettera h) della legge.

Art. 32.

Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

Art. 33.

Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

Art. 34.

Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti – Documentazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

Art. 35.

Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

Art. 36.

Iscrizione nel registro dei praticanti

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 31 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33

della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

Art. 37.

Esame di cultura generale

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33 quarto comma, della legge, per la iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte e orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica. Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare, è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;
- f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
- g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
- h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
- i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi.

Art. 38.

Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 39.

Ammissione all'esame di cultura generale

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma. Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36 la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data. Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

Art. 40.

Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

Per lo svolgimento dell'esame di cultura, generale si osservano le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.

Art. 41.

Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge. Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 42.

Divieto di iscrizione in più registri

Trasferimenti - Comunicazioni

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli articoli 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a questo ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 43.

Dichiarazione di compiuta pratica

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività. Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni.

È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge.

Art. 44.

Prova di idoneità professionale

1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:

- a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

- b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;
 - c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi;
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare, è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:
- a) elementi di storia del giornalismo;
 - b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
 - c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
 - d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
 - e) etica professionale;
 - f) i media nel sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.

Art. 44-bis.

Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo

di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16.

Art. 45.

Sessioni e commissioni

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

4. Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai consiglieri nazionali.

6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i Consigli regionali o interregionali.

13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.

Art. 46.

Ammissione alla prova di idoneità professionale

1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.

2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.

4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.

5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.

Art. 47.**Identificazione dei candidati**

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

Art. 48.**Svolgimento della prova scritta**

1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria.
- 6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.
- 6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.
- 6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità

previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.

7. È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.

Art. 49.

Termine della prova e consegna dei lavori

1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.

2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.

4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.

Art. 50.

Valutazione dei lavori

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario

e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Art. 51.

Ammissione alla prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.

2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.

Art. 52.

Svolgimento della prova orale. Giudizio finale

1. La prova orale è pubblica.

2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.

Art. 53.

Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

Art. 54.

Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE

1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.

Art. 55.

Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31, primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegherà prima eventualmente svolta. Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 56.

Modalità per il trasferimento di iscrizione

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'art. 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

Art. 57.

Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per la iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reinscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 58.

Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

La domanda per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vicedirettore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei commi precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

TITOLO III

DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 59.

Ricorso al Consiglio nazionale

Le impugnazioni previste dagli articoli 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 60.

Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dalla ricevuta del versamento della somma di L. 800 stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

Art. 61.

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegare tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 62.

Trattazione del ricorso

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine,

tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione. La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune.

Art. 63.

Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 64.

Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 65.

Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni. Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 66.

Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 67.

Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica

La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

- a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;
- b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:
 - a) predispose le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;
 - b) trasmette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai commi precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

Art. 68.

Convocazione delle assemblee elettorali

Trasmissione delle schede

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento; a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge. L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previsto nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

Art. 69.

Nomina del presidente dell'assemblea

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica. La cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione a medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

Art. 70.

Adempimenti del presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge, altresì gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Art. 71.

Norme regolatrici delle prime elezioni

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 72.

Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale trasmette al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fini della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Art. 73.

Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e delle elezioni delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Art. 74.

Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

Art. 75.

Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali

Le persone iscritte alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, all'art 7, ultimo comma del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 334, sono iscritte dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 alla legge; esse conservano la precedente anzianità.

Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

*Testo adottato dal Consiglio Nazionale il 16 ottobre 2019
e pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2020*

CAPO I INSEDIAMENTO ED ELEZIONI

Art. 1. Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma alla L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2. Insediamento

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.
2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere nonché le candidature a componente del Comitato esecutivo.
3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere o per il ruolo di componente dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

Art. 3. Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.
2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.
4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.
5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 4.

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei cinque membri che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da attribuire.
3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
4. Le votazioni per i membri che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Art. 5.

Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.
2. Nelle elezioni di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.
3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

Art. 6.

Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e con i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento in quanto compatibili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.
3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 7.

Elezione del Consiglio di disciplina nazionale

1. Terminata l'elezione delle cariche di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, si procede agli adempimenti relativi all'elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012, che si compone di quattro consiglieri nazionali e tre membri esterni.
2. I consiglieri che intendono candidarsi per il Consiglio di disciplina nazionale lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei quattro componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene esprimendo un massimo di tre preferenze, non tutte dello stesso genere, su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
3. I componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere.
4. Successivamente qualsiasi consigliere nazionale può comunicare al presidente la disponibilità di un massimo di tre membri esterni di diverso genere e il presidente ne informa il Consiglio. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei tre membri esterni esprimendo un massimo di due preferenze di diverso genere.
5. I componenti esterni del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere, cioè in un rapporto di 2 a 1.
6. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari assume nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne abbia i requisiti.
7. Dopo la loro proclamazione, i consiglieri eletti quali componenti del Consiglio di disciplina nazionale cessano automaticamente dalla funzione di consiglieri del Consiglio nazionale, abbandonano i lavori del Consiglio nazionale e non vengono più computati per qualsiasi ulteriore elezione in seno al Consiglio nazionale.

Art. 8.

Il presidente

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.
2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 9.

Il segretario

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.
3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

Il tesoriere

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Commissioni permanenti

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.
2. Trattano gli argomenti trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.
3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.
4. Le votazioni per le Commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
5. Per le Commissioni ricorsi, giuridica e culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.
6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio.
7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Ogni consigliere può far parte soltanto di una delle Commissioni permanenti.

Art. 12.

Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.
2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti

possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro con l'eventuale integrazione di membri esterni il cui numero deve essere inferiore rispetto a quello dei consiglieri nazionali designati. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo con obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio nazionale.

4. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti o compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

Art. 13.

Funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.

2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicitari, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.

5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché agli uffici per gli adempimenti di competenza.

7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni all'organo che ne ha fatto richiesta o che è competente ad esaminarle.

9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

Art. 14.

Decadenza

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.
3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

Art. 15.

Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti dei Consigli regionali

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.
2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.
3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

CAPO II

PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16.

Convocazione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.
2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

Art. 17.

Validità delle sedute

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.
2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di quindici minuti. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di trenta minuti oppure la toglie.

Art. 18.**Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale**

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, messo a disposizione almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.
2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire per farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.
3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato ad uso degli uffici.
4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal presidente. Se tiene un atteggiamento e un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine, il presidente invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.
5. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione. Il presidente chiede al Consiglio nazionale di decidere per alzata di mano. Il presidente può sottoporre al Consiglio nazionale eventuali altre proposte di inversione che dovessero emergere nel corso della seduta.
7. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.
8. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.
9. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.
10. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.
11. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.
12. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non si possono proporre emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.
13. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 19.**Disciplina degli interventi**

1. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti, tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

2. Il presidente decide se concedere la parola dopo la richiesta del consigliere in merito al fatto personale.
3. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti.
4. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 20.

Disciplina delle votazioni

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno sei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.
6. Nelle questioni riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.
8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.
9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale convocato per l'approvazione dell'esercizio.
10. Le decisioni del Consiglio nazionale vengono pubblicate per estratto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo che per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.
2. Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale vengono verbalizzati i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e di quelli che si sono astenuti.

Art. 22.

Mozioni di fiducia e di sfiducia

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dodici consiglieri.

CAPO III

RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 23.

Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del D.P.R. 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato, corredato da contributi e tasse, presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dall'Albo, dagli elenchi e dal registro hanno effetto sospensivo.

3. In caso di accoglimento del ricorso il Consiglio nazionale delibera anche in merito alla restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio, dedotte le spese di notifica.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorso il termine di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Una volta pervenuto al Consiglio nazionale il ricorso è messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. Il consigliere istruttore ha a disposizione tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o a emettere un provvedimento istruttorio.

Art. 24.

Istruttoria dei ricorsi

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.
2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.
3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.
4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, la Commissione, senza entrare nel merito, redige una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.
5. Il Consiglio decide se:
 - a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;
 - b) rinviare gli atti alla Commissione in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronunci sul merito.
6. Le relazioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dalla Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale che, almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, le mette a disposizione dei consiglieri.
7. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

Art. 25.

Convocazione delle parti

1. La Commissione istruttoria per i ricorsi o il Consiglio nazionale possono sentire le parti che lo abbiano richiesto ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.
2. L'eventuale convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione. Nella convocazione debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta.
3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
4. Nell'assenza non motivata del soggetto convocato, la Commissione o il Consiglio nazionale possono procedere sulla base degli atti in loro possesso.
5. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.
6. Il ricorrente o il suo legale rappresentante possono essere interrogati soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.
7. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente o al suo legale rappresentante possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti all'argomento di discussione.

Art. 26.

Trattazione dei ricorsi

1. La segreteria del Consiglio nazionale invia per posta elettronica l'elenco dei ricorsi a tutti i componenti del Consiglio, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione. La segreteria mette a loro disposizione, almeno 5 giorni prima, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, gli atti relativi, nonché la proposta della Commissione, se già disponibile.
2. Ai sensi della normativa vigente i consiglieri hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale.
3. Entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti.
4. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.
5. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.
6. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione, della relazione e delle conclusioni della Commissione.
7. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.
8. Qualora la proposta sia formulata dalla Commissione istruttoria all'unanimità, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.
9. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

Art. 27.

Decisioni sui ricorsi

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.
2. La decisione del ricorso è redatta dal consigliere istruttore a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.
3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi di ricorso.
4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, e vale come

dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

CAPO IV ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 28.

Funzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:
 - a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;
 - b) le modalità e i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua e per l'assolvimento del medesimo obbligo da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;
 - c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia.
2. Il Consiglio nazionale provvede:
 - a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie ritenuti necessari;
 - b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;
 - c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
 - d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati nell'esercizio della professione;
 - e) alla raccolta sistematica dei provvedimenti professionali in materia deontologica;
 - f) alla segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
 - g) a far osservare ai Consigli regionali dell'Ordine l'obbligo di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti conformemente alla normativa vigente e di trasmettere in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale;
 - h) a determinare ai sensi dell'art. 20-bis della legge 69/1963 il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato nelle strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;
 - i) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti;
 - l) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o gestiti da pubbliche amministrazioni;
 - m) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.
3. Restano ferme le ulteriori attribuzioni del Consiglio nazionale stabilite dalle norme vigenti.

Art. 29.

Indennità e rimborsi

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti in sede di verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato l'assenza al segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 30.

Quote annuali e diritti di segreteria

1. Il Consiglio nazionale stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva nonché determina la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione.

Art. 31.

Modifiche al regolamento

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.

Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti

*Testo adottato dal Consiglio Nazionale il 16 ottobre 2019
e pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2020*

CAPO I

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

CAPO II

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di sette membri. Quattro debbono essere consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Tre componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regolamento, sono individuati tra soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento dell'elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale

*Approvato dal Consiglio nazionale il 21.01.2014 - D.M. del 21 febbraio 2014
pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 6 del 31.03.2014*

1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

2. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

- a) indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- b) indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- c) documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- d) attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- e) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

3. Astensione e ricazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale

I consiglieri di disciplina nazionali hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo. All'originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico. La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore generale ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all'incolpato tramite raccomandata *a/r* ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all'incolpato un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei cinque giorni successivi alla nomina.

Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione. Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata e la relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all'accesso di terzi.

Analoga procedura è seguita per l'audizione di testi.

Il relatore formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige il provvedimento finale.

6. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con la posta elettronica certificata spedite almeno 10 giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante o dei testimoni citati, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

7. Elenco dei ricorsi

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi, e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno.

Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmessa a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

8. Sospensiva

Il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

9. Ordine di trattazione dei ricorsi

I ricorsi sono posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;
- c) pregiudizio per l'Ordine;
- d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

10. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio.

11. Decisione del ricorso

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può confermare, annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel ricorso.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

12. Vizi procedurali

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione, decide di:

- a) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio, se le irregolarità riscontrate sono insanabili, quali i vizi del contraddittorio ovvero la violazione del diritto di difesa;
- b) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito, se il provvedimento è affetto da irregolarità diverse da quelle indicate nella lettera a) e sono riferite a soli vizi formali.

13. Divieto di *reformatio in peius*

Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale competente può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

Se il ricorso è proposto solo dall'interessato, vale il divieto di *reformatio in peius* delle sanzioni di primo grado.

14. Deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale

La deliberazione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La deliberazione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dal deposito, al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi; al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione; al procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato. Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impuginate davanti all'Autorità Giudiziaria.

15. Azione giudiziaria

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente possono essere impugnate sia dall'interessato sia dal Procuratore Generale competente, con ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, da proporre, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ovvero sessanta se il ricorrente risiede all'estero. Il procedimento è disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs 1° settembre 2011, n. 150.

16. Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

17. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

18. Decorrenza

Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data, si applica il regolamento precedente.

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

In vigore dal 1° gennaio 2021

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine. Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I

PRINCIPI E DOVERI

Articolo 1

Libertà d'informazione e di critica

L'attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2

Fondamenti deontologici

Il giornalista:

- a) difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
- b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
- c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;

- d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
- e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
- f) rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
- g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
- h) cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

2. Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l'accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l'applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

TITOLO II

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3

Identità personale e diritto all'oblio

Il giornalista:

- a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;
- b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
- c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
- d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
- f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso

in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;

- g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5

Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 5-bis

Rispetto delle differenze di genere

Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista:

- a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
- b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla contenenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
- c) assicura, valutato l'interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

Articolo 6

Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria

Il giornalista:

- a) rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
- b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v'è certezza

relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;

- c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
- d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute

Articolo 7

Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

- a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (**ALLEGATO 3**), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
- b) tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8

Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

- a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
- b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
- e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9

Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

- a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
- b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
- c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
- d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;
- e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network;
- f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
- g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10

Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

1. Il giornalista:

- a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
- b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

2. Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e) il numero delle domande rivolte;
- f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11

Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. **(ALLEGATO 4)**

Articolo 12

Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

- a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
- b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
- c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV

LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13

Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata **(ALLEGATO 5)**.

Articolo 14

Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

- a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
- b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico;
- c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V

SANZIONI

Articolo 15

Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16

Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

ALLEGATO 1

**REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
GIORNALISTICA**

Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2019

Art. 1.

Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2.

Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3.

Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4.

Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6.

Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7.

Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8.

Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9.

Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10.

Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.

Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
- (1) L'art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

Art. 13.

Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

ALLEGATO 2**CARTA DI TREVISO**

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
- 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato

del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

- 7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- 8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
- 4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona. I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre

– il Comitato Nazionale di Garanzia a:

- a) diffondere la normativa esistente;
- b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
- c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
- d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;
- e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
- f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
- g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.

– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:

- a) prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
- b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;
- c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

ALLEGATO 3

GLOSSARIO DELLA CARTA DI ROMA

Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.

Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Un migrante irregolare è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

ALLEGATO 4

CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Documento approvato dal Consiglio Nazionale il 6 giugno 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2018

- 1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modificano il vero significato, le informazioni di cui dispone. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguarda il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di informazione.
- 2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
- 3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.

4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.

5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.

I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate. E' tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di "esperto", come ivi definita all'art. 1.

9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.

11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

ALLEGATO 5**CARTA DI FIRENZE DELLA DEONTOLOGIA SULLA
PRECARIETÀ NEL LAVORO GIORNALISTICO APPROVATA
DAL CONSIGLIO NAZIONALE L' 8 NOVEMBRE 2011
IN MEMORIA DI PIERPAOLO FAGGIANO****PREMESSA – Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo**

Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansivo, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l'informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

- Art. 1, comma 1: *L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.*
- Art. 21, commi 1 e 2: *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*
- Art. 35, commi 1-3: *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.*
- Art. 36: *Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.*
- Art. 41: *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.*

Nell'enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 69/1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti: *Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;*
- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):

Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

- sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;
- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.

– Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000): I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

– Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:

[...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1 – Politiche attive contro la precarietà

L'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell'ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

- sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un'equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;
- vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
- vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
- siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
- vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l'impiego di stagisti o tirocinanti;

- sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l'indipendenza dell'informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all'articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all'Ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

- a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
- b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
- c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
- d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
- e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore.
- f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
- g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti" legato alle presenti e future dinamiche dell'informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.

L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III, citata legge.

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti ex art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Testo pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020

Art. 1

Attività di formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutti gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati dall'Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (CNOG).
3. La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 2

Periodo formativo e assolvimento dell'obbligo

1. Il periodo di FPC si articola in trienni. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo. Il credito formativo triennale e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d'anno.
2. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per l'assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 ora = 1 CFP. Al fine dell'attribuzione dei crediti (CFP) devono essere osservati i criteri indicati nell'ALLEGATO. Gli eventi interamente dedicati alla deontologia sono erogati a titolo gratuito e beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
3. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
4. Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
5. Fermo restando l'art. 13 del presente Regolamento, sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
6. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
7. Il primo triennio di FPC si computa dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi

1. Ai sensi degli artt. 20, 1° comma, lett. b) e 20-bis, 1° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i corsi formativi proposti devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
2. I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
3. Non sono riconosciuti corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dal giornalista.
4. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.
5. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
6. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.
7. Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.
8. I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento

1. I programmi degli eventi inviati al CNOG devono indicare:
 - a) denominazione del Consiglio regionale dell'Ordine/Ente proponente;
 - b) data di svolgimento;
 - c) luogo di svolgimento (città e indirizzo della sede dell'evento);
 - d) tipologia dell'evento;
 - e) enti cooperanti;
 - f) titolo dell'evento;
 - g) argomenti oggetto di trattazione;
 - h) qualifica e curriculum dei relatori;
 - i) durata in ore (minimo due);
 - j) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire l'adeguata qualità della formazione;
 - k) eventuali costi della quota di partecipazione;
 - l) eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
 - m) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'ALLEGATO.

Art. 5

Attribuzioni e compiti del CNOG

1. Il CNOG, ai sensi degli artt. 20, lett. b) e 20-bis della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

2. In particolare il CNOG:
 - a) esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi dei Consigli regionali dell'Ordine e attribuisce o revoca i relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale;
 - b) valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte formative e attribuisce o revoca i relativi crediti;
 - c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
 - d) individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi professionali interdisciplinari;
 - e) verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di rilevazione del gradimento.
3. Inoltre il CNOG può:
 - a) promuovere e organizzare proprie attività formative; tali iniziative possono svolgersi anche all'estero e di concerto con enti o istituzioni;
 - b) stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
 - c) valutare proposte formative di alta specializzazione, su base individuale, che l'iscritto formula al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza.
4. Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale del proprio Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
5. Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei Piani di Offerta Formativa (POF).
6. Quando sussistono giusti motivi, il Consiglio nazionale può riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all'approvazione del programma dell'offerta formativa, purché il Consiglio dell'Ordine regionale o i soggetti terzi formatori ne abbiano inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento.

Art. 6

Attribuzioni e compiti dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali dell'Ordine:
 - a) organizzano eventi di formazione della durata minima di due ore, assicurando che i docenti giornalisti siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, e che i docenti non giornalisti non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi;
 - b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
 - c) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi anche con strumenti elettronici;
 - d) verificano l'assolvimento dell'obbligo della FPC dei propri iscritti;
 - e) inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i piani di offerta formativa (POF);
 - f) prevedono un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione.

Art. 7

**Attribuzione e compiti dei soggetti terzi.
Autorizzazione. Accredimento degli eventi**

1. Ai sensi dell'art. 20-bis, lett. b) della legge 69/1963, il CNOG stabilisce che per ottenere l'autorizzazione i soggetti terzi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo e/o statuto;
 - b) codice fiscale e/o partita IVA;
 - c) certificazione di abilitazione/accredimento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
 - d) certificazione comprovante l'esperienza almeno triennale nella formazione;
 - e) curriculum aggiornato dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; se non giornalisti non devono aver riportato condanne penali per reati non colposi;
 - f) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti;
 - g) strumentazione appropriata.
2. La domanda di autorizzazione va presentata al CNOG. Essa, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale.
3. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio.
4. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria, pena l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d), e) – i soggetti terzi presentano, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, una specifica richiesta al Consiglio nazionale, accompagnata da una relazione dettagliata sull'attività autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo.
6. Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l'interessato deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.
7. È causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l'annullamento per qualsiasi motivo dei corsi proposti e autorizzati in misura pari o superiore al 50% o l'assenza totale di proposte formative nel corso del triennio.
8. Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante.
9. Fermi restando gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ogni evento deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
 - b) prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione;
 - c) indicare il numero massimo di posti.
10. Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.

11. Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
- a) comunicare al Consiglio dell'Ordine regionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
 - b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;
 - c) inviare al Cnog i fogli presenza recanti le firme dei partecipanti in entrata e uscita (con l'indicazione degli orari) ovvero forme di attestazione e/o di rilevazione digitale definite dal Cnog;
 - d) prevedere tra i docenti dei corsi almeno un giornalista il quale deve essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. Nel caso di docenti non giornalisti assenza di condanne penali per reati non colposi.

Art. 8

Revoca autorizzazione soggetti terzi

1. Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui all'art. 7 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti di cui al medesimo articolo, il CNOG può sospendere l'autorizzazione a svolgere attività di formazione, dandone comunicazione all'ente interessato.
2. Entro un periodo massimo di 30 giorni dalla comunicazione di cui al 1° comma, il soggetto terzo può presentare opposizione alle contestazioni. Se le argomentazioni sono ritenute insufficienti, il CNOG - previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante - revoca l'autorizzazione concessa.

Art. 9

La formazione aziendale

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate ai propri dipendenti, previo accreditamento del Cnog.
2. La domanda di accreditamento va presentata, per il tramite dei Consigli dell'Ordine regionale in cui hanno luogo gli eventi, al Consiglio nazionale.
3. La domanda di accreditamento di corsi rivolti ai propri dipendenti giornalisti deve contenere:
 - a) Il titolo del corso;
 - b) L'articolazione e l'organizzazione dello stesso;
 - c) Il numero dei giornalisti interessati;
 - d) Date, orari e luogo di svolgimento;
 - e) Nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei docenti;
 - f) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso;
 - g) Il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
4. Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale e per conoscenza all'azienda il numero di crediti attribuiti all'evento.
5. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) con lettore ottico e/o in forma cartacea.

6. L'azienda trasmette un file formato Excel contenente i seguenti dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine regionale di appartenenza.
7. Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili.

Art. 10

Sostegno alle attività formative

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

Art. 11 - Proposta

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell'Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati.
2. Qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell'Ordine accerti l'inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 12

Incompatibilità e divieti

1. Il ruolo di componente del CNOG è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
2. È fatto divieto a tutti i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG.

Art. 13

Esenzioni temporanee

1. Su richiesta dell'iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
 - a) maternità o congedo parentale;
 - b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
 - c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
2. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

ALLEGATO - Conseguimento dei CFP

TIPOLOGIA FPC	CREDITI CFP
Eventi formativi accreditati dal CNOG	<p>1 credito l'ora fino a un massimo di 8 crediti per evento.</p> <p>Gli eventi gratuiti interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.</p> <p>Non è consentito attribuire più di 16 crediti nel caso di un evento organizzato in più giorni anche se con durata complessiva superiore a 16 ore.</p>
Eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG	<p>1 credito l'ora</p> <p>per un massimo di 7 crediti per evento</p> <p>per un massimo di 30 nel triennio</p>
Insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciuti dal CNOG	<p>1 credito l'ora</p> <p>per un massimo di 16 crediti nel triennio</p>
Eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG	<p>massimo 6 crediti nel triennio</p>

Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti

Testo pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021

CAPO I – PROCEDURA ELETTORALE MISTA

Art. 1 – Determinazione della modalità elettorale

1. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza di cui alla L. 69/1963, oppure sostituendola solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile l'affluenza ai seggi.
2. In casi straordinari, almeno sette giorni prima dell'apertura del seggio il Presidente regionale, sentiti il Consiglio regionale e il Presidente nazionale, dichiara sotto la propria responsabilità e con idonea motivazione, l'impossibilità di aprire il seggio fisico. Il Presidente regionale provvederà ad avvisare immediatamente gli iscritti via pec e attraverso il sito dell'Ordine regionale.
3. Il voto telematico precede il voto in presenza ed è espresso attraverso una piattaforma informatica.
4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'art. 4 della legge 69/1963 e all'art. 16, secondo comma, del D.P.R. 115/1965 riportano anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica e le procedure che garantiscono la segretezza e sicurezza del voto.

Art. 2 – Collegi regionali e nazionale

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Consigli regionali dell'Ordine si svolgono in ciascun collegio regionale.
2. Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale si svolgono in ciascuno dei venti collegi regionali e, per quanto concerne i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, in un Collegio unico nazionale.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo elezioni ordinarie

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti iscritti nell'Albo, in regola con il pagamento delle quote dovute all'Ordine.
2. Sono esclusi i giornalisti sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono titolari del diritto di elettorato passivo al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali e che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.
4. Per calcolare l'anzianità di iscrizione si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.
5. Per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna inoltre essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
6. Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, in ragione di 2 professionisti e un pubblicista, gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

Art. 4 – Ulteriori condizioni per il voto telematico

1. Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio regionale prova dell'avvenuto pagamento.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute presso il Collegio unico nazionale (CUN)

1. In sede di prima applicazione dell'art. 16 della Legge n. 69/1963, e comunque fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dallo stesso articolo, sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti in regola con il pagamento delle quote appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano richiesta entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 6 – Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Art. 7 – Avviso di convocazione delle elezioni: modalità e oggetto

1. La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal Presidente del Consiglio regionale utilizzando il domicilio digitale.

2. Della convocazione deve essere dato altresì avviso, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei Consigli regionali.
3. L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza;
 - b) i giorni e gli orari per l'esercizio del voto telematico;
 - c) il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
 - d) l'indicazione del seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
 - e) l'eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione;
 - f) per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l'avviso deve contenere l'invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione; per l'esercizio del voto telematico il richiamo all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Costituzione dell'Ufficio elettorale centrale

1. È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l'Ufficio elettorale centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto.
2. Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale sono pubbliche.
3. Presso l'Ufficio elettorale centrale i Consigli regionali rendono disponibili gli elenchi degli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche, fermo restando che essi non potranno partecipare alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale.
4. L'Ufficio elettorale centrale è composto da un notaio e quattro scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio nazionale con determina ex art. 16 D.P.R. 115/1965.

Art. 9 – Costituzione dei seggi elettorali regionali

1. Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione telematica il Presidente del Consiglio regionale sceglie, negli elenchi degli elettori, cinque scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote e che non siano sospesi.
2. Il più anziano per iscrizione fra i cinque scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
3. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
4. Il seggio sovrintende alle operazioni telematiche, in collegamento con l'Ufficio elettorale centrale di cui all'art. 8, e quindi a quelle del voto in presenza.

Art. 10 – Sostituzioni

1. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 11 – Periodo di esercizio del voto telematico

1. Nell'avviso di convocazione sono indicati i giorni in cui è possibile esercitare il voto telematico.
2. Il voto telematico si esercita per 10 ore, dalle 10 alle 20, in due giornate antecedenti la data della prima convocazione e quella della seconda convocazione.
3. Il voto telematico è esercitabile con le stesse modalità anche nelle due giornate antecedenti l'eventuale ballottaggio.
4. I voti espressi sono computati ai fini del quorum della prima assemblea.
5. Chiusa la singola votazione telematica, il sistema esclude dall'elenco dei votanti coloro che hanno esercitato il voto telematico.
6. Nel rispetto del principio di unicità del voto, il voto espresso in modalità telematica esclude il voto presso il seggio nella tornata elettorale di riferimento.

Art. 12 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del Consiglio regionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento delle quote.

Art. 13 - Validità dell'assemblea in prima e in seconda convocazione

1. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, tenendo conto di coloro che hanno votato telematicamente.
2. Qualora in prima convocazione la somma dei votanti professionisti e pubblicisti in modalità telematica e in presenza risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede e dichiara non valida l'assemblea, rinviando le operazioni elettorali in seconda convocazione.
3. Si applicano i principi di cui all'art. 12 del D.P.R. 115/1965.

Art. 14 - Adempimenti elettorali in materia di CUN

1. I Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via pec al CUN, in formato aperto, entro quindici giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell'assemblea elettiva, i nominativi degli iscritti che abbiano autocertificato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, che siano in regola con il pagamento delle quote dovute e che non risultino sospesi dall'esercizio della professione. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato l'elenco di appartenenza, la data di prima iscrizione all'Albo e la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI.
2. Per quanto riguarda l'elenco degli aventi diritto appartenenti alle minoranze linguistiche, entro 10 giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell'assemblea elettiva, il CUN provvederà a trasmettere ai Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti gli elenchi, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica, degli iscritti titolari dell'elettorato passivo.

CAPO III - VOTAZIONI

Art. 15 – Votazioni in modalità telematica

1. Il voto telematico è espresso accedendo alla piattaforma informatica elettorale con una modalità protetta nelle giornate indicate negli avvisi di convocazione.
2. Per accedere alla piattaforma telematica elettorale l'avente diritto deve:
 - a) far parte dell'anagrafica regionale degli iscritti (Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti);
 - b) accedere mediante le credenziali personali, secondo sistemi multipli di identificazione e autenticazione;
 - c) esprimere il voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata.
3. Per la votazione del CUN il votante accederà ai rispettivi elenchi formati dal Collegio unico nazionale.

Art. 16 – Certificazione della votazione telematica

1. Al termine di ogni giorno di voto telematico, la piattaforma restituisce la percentuale degli aventi diritto al voto, che ha già votato, e la rende pubblica sul sito di ogni Consiglio regionale.
2. I voti espressi sono raccolti in un database criptato che garantisce la segretezza, l'integrità e l'immodificabilità dei dati.
3. L'elenco degli iscritti aventi diritto al voto, esclusi i nominativi di quanti hanno già votato, viene inviato in modalità telematica dall'Ufficio elettorale centrale ai presidenti dei seggi elettorali regionali all'atto dell'apertura del seggio fisico.
4. Il notaio dell'Ufficio elettorale centrale riceve dalla piattaforma in modalità sicura la password che, inserita nel sistema, può consentire ai presidenti dei seggi regionali l'accesso al database al momento dello spoglio.

Art. 17 – Operazioni di verifica della validità dell'assemblea

1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione, ai sensi dell'art. 13, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi, tenendo conto anche dei votanti in modalità telematica e di quelli espressi in eventuali seggi periferici.
2. Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato.
3. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinviata le operazioni elettorali in seconda convocazione. Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede.
4. Per gli iscritti nell'altro elenco rinviata la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Art. 18 - Scrutinio

1. Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.
2. I voti espressi presso il seggio elettorale vanno sommati a quelli presenti sulla piattaforma telematica.
3. Il presidente del seggio proclama i risultati e dichiara eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza di cui all'art. 6 della L. 69/1963.

Art. 19 – Ballottaggio

1. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede a convocare, con le stesse modalità delle precedenti convocazioni, un'ulteriore votazione e, entro otto giorni, un'assemblea successiva per la votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quelli ancora da eleggere.

Art. 20 – Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
2. Procede inoltre alla proclamazione del/dei professionista/i eletto/i e alla proclamazione con riserva del giornalista pubblicista eletto al Consiglio nazionale.

Art. 21 – Comunicazioni

1. Il presidente dell'assemblea della sede dell'Ordine, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione con riserva delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale.

Art. 22 – Norma transitoria e finale

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di disponibilità del sistema informatico.
2. Nel caso in cui le elezioni si svolgano nei mesi di gennaio e febbraio sono ammessi alla votazione telematica i giornalisti in regola con il pagamento delle quote il giorno della convocazione delle elezioni.



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

a cura di

Laura Trollesì Cesana - Maria Annunziata Zegarelli

ricerche e annotazioni sui precedenti a cura di

Elio Donno

II. 1

QUESTIONI PROCEDURALI - MASSIME

N. 1/2020 Si concede la sospensiva quando l'esecuzione del provvedimento impugnato può provocare al giornalista un danno grave ed irreparabile

Condizione essenziale perché sia adottato un provvedimento di sospensiva presentata unitamente al ricorso avverso una sanzione disciplinare, in base all'articolo 8 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale (D.M. 21 febbraio 2014), è che l'esecuzione della delibera, nelle more dell'esame di merito del provvedimento impugnato, determini un grave e irreparabile danno al giornalista coinvolto nel procedimento disciplinare. Pertanto, quando, da un sommario esame della delibera di sospensione dall'attività professionale ravvisa le condizioni del 'fumus boni iuris' e del 'periculum in mora', il Consiglio concede la sospensiva

C.D.N. 21 gennaio 2020, n. 1 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi – Accolta la richiesta di sospensiva presentata unitamente al ricorso avverso decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Sicilia (sanzione: 12 mesi di sospensione).

CONFORME: C.D.N. 16 luglio 2020, n. 18 – Vice Presidente/Relatrice Laura Trovellesi Cesana – Accolta la richiesta di sospensiva presentata unitamente al ricorso avverso decisione del Consiglio di disciplina territoriale del Piemonte (sanzione: radiazione). C.D.N. 10 dicembre 2020, n. 31 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Accolta la richiesta di sospensiva presentata unitamente al ricorso avverso decisione del Consiglio di disciplina territoriale del Veneto (sanzione: radiazione).

* * *

N. 2/2020 Diritto di difesa. L'incolpato può rinunciare all'audizione davanti al Consiglio di disciplina territoriale avendo la facoltà di decidere nel corso del procedimento la sua linea difensiva

Nel corso del procedimento disciplinare l'incolpato ha la facoltà di decidere la propria linea difensiva. La partecipazione all'audizione davanti ai Consigli di disciplina non rappresenta un obbligo. Pertanto il giornalista può anche rinunciarvi. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva ritenuto, in buona fede, che la presentazione di una memoria difensiva, prima della data fissata per l'audizione davanti al Consiglio di disciplina territoriale, superasse la necessità di presentarsi davanti al Collegio. Una valutazione non erranea in sé ma risultata fallace perché l'organismo territoriale ha erroneamente ritenuto di non acquisire agli atti la memoria difensiva in quanto non presentata, come da Regolamento, nei 30 giorni successivi alla prima convocazione. Ora, è vero che la legge si limita a fissare per il giornalista un "termine non minore di 30 giorni per essere sentito nelle sue discolpe" consentendogli di organizzare al meglio l'esercizio del diritto di difesa ma è anche vero che nessuna norma espressamen-

te prevede una decadenza dal potere di presentare atti difensivi fino alla conclusione del procedimento. In ogni caso, non presentarsi a un'audizione, avendo peraltro comunicato preventivamente la propria assenza, non può costituire una motivazione per sanzionare deontologicamente un giornalista essendo la condotta rivelatasi nel merito non censurabile.

C.D.N. 21 gennaio 2020, n. 2 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana. – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Lazio (annullata censura).

* * *

N. 11/2020 Il Cdt deve sempre garantire la terzietà del giudizio. Quando ciò non è possibile deve astenersi e chiedere al Cdn la designazione di altro Cdt

Quando oggetto del procedimento disciplinare nei confronti di un giornalista è la presunta offesa dell'onorabilità del Consiglio di disciplina territoriale, per garantire la terzietà del giudizio il Cdt interessato deve astenersi dal pronunciamento e chiedere al Cdn la designazione di altro Cdt. L'art. 5 del Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti stabilisce, infatti, che i consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere recusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili. In particolare, poi, l'art. 51 c.p.c. recita: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi . . . se ha interesse nella causa". Nel caso specifico preso in esame dal Cdn un giornalista è stato sanzionato dal Cdt con la sospensione di due mesi per aver offeso l'onorabilità dell'ex presidente del Cdt. Il Cdn ha, quindi, annullato la sanzione della sospensione per violazione del principio di imparzialità nell'esercizio della funzione disciplinare di diretta derivazione costituzionale (art. 97). Essendo un vizio rilevabile d'ufficio la sanzione impugnata è stata annullata senza valutazioni di merito.

C.D.N. 11 giugno 2010 n. 11 - Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi – Annullata la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Sardegna.

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 12/2020 Vizi insanabili. I contenuti di una informativa dell'autorità inquirente su condotte di giornalisti ritenute non deontologicamente corrette non possono sostituire l'attività istruttoria del Cdt che deve verificare i presunti addebiti nel rispetto delle norme che regolano il procedimento

Un'informativa redatta da autorità inquirenti, sebbene risulti agli atti di un procedimento giudiziario e segnali fatti dai quali gli estensori possano aver rilevato comportamenti ritenuti non deontologicamente corretti riferibili a giornalisti, non può esimere il Consiglio di disciplina territoriale, che legittimamente acquisisce l'atto, dall'accertamento delle circostanze denunciate. Il Consiglio di disciplina territoriale, infatti, avendo avuto cognizione di quanto raccolto nel corso dell'indagine dell'autorità giudiziaria - anche se i rilievi a carico dei giornalisti elencati nell'informativa non sono penalmente rilevanti - non solo ha il dovere

insopprimibile di attivarsi per accertare le condotte eventualmente violate ma, nel farlo, ha anche l'obbligo di agire all'interno delle norme che regolano il procedimento deontologico. Le informative, infatti, alla stregua di esposti e finanche delle impugnative alle deliberazioni dei Consigli di disciplina territoriali promossi dal PG dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale, hanno il carattere di mera denuncia. I fatti in esse segnalate devono essere, dunque, valutati dal titolare del potere disciplinare per l'eventuale apertura d'ufficio di un procedimento e la formazione di un autonomo convincimento di archiviazione o di colpevolezza del giornalista. Non basta, dunque, come avvenuto nel caso esaminato, far generico riferimento nell'atto di incolpazione all'informativa acquisita per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto. Non può essere assunto un richiamo deontologico formulato da altri organismi come un sottinteso capo di incolpazione. Quest'ultimo, infatti, come costantemente richiamato dalla giurisprudenza domestica, pena l'annullamento del provvedimento impugnato, non può contenere una generica contestazione. L'atto di avvio del procedimento disciplinare deve comprendere una precisa enunciazione dei fatti contestati e delle regole deontologiche presumibilmente violate. L'incolpato, infatti, deve essere messo nelle condizioni di esercitare il suo legittimo diritto di difesa e, pertanto, deve poter rispondere solo su fatti specifici e circostanziati.

Il Collegio, agendo come nel caso esaminato, da una parte non ha ritenuto di proteggere il procedimento dai vizi insanabili che poi emergeranno, dall'altra ha anche impedito di far luce sulla vicenda, optando, in luogo della rinuncia a svolgere la dovuta istruttoria per l'adozione *tout court* di quanto contenuto negli atti acquisiti. In tal modo l'organo disciplinare è venuto meno al suo principale obiettivo, quello cioè di porsi al servizio della professione accertando cioè i fatti attraverso il corretto e autonomo esercizio della giurisdizione domestica a tutela dell'Ordine e dei suoi iscritti.

C.D.N. 11 giugno 2020 n. 12 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Annullata con rinvio al Consiglio di disciplina territoriale del Veneto la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Sicilia.

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 11 febbraio 2015 n. 3

* * *

N. 13/2020 Vizi insanabili. La fase di acquisizione di sommarie informazioni non può coincidere con la fase di avvio del procedimento disciplinare contrassegnata dall'invio del capo di incolpazione pena l'annullamento dell'atto. Va sempre garantito il diritto di difesa

Il procedimento in seno ai Consigli di disciplina territoriali può registrare due fasi: quella delle sommarie informazioni caratterizzata da una valutazione sintetica degli elementi immediatamente a disposizione e finalizzata alla definizione di eventuali addebiti non manifestamente infondati da contestare all'iscritto, e quella istruttoria successiva all'avvio del procedimento, che prende forma con la notifica all'interessato dell'atto di incolpazione. Nel caso esaminato le modalità procedurali adottate dal Collegio territoriale non hanno permesso di distinguere nettamente la fase dell'acquisizione delle sommarie informazioni che sarebbe stata coerente con l'atto di convocazione inviato al giornalista – che non doveva però assumere la forma di un atto di avvio del procedimento disciplinare – con quanto avvenuto nel corso della trattazione, avendo il Consiglio di disciplina territoriale interessato deliberato

dopo aver ascoltato il giornalista senza aver provveduto alla formalizzazione dell'avvio del procedimento e senza peraltro aver tenuto conto alcun conto di quanto rappresentato dal giornalista e dalla sua difesa nel corso dell'interlocuzione informale sia per le questioni di rito sia per le discolpe nel merito.

Il Collegio territoriale avrebbe potuto/dovuto, infatti anche successivamente all'audizione, acquisiti tutti gli elementi - ivi comprese le discolpe del giornalista - formulare un atto contenente il/i capo/i di incolpazione (c.d. lettera di contestazione con la specificazione dei fatti ascritti e delle norme violate) con l'invito a comparire ex art. 56, 1° comma, Legge n. 69/1963, da comunicare con plico postale raccomandato o con pec al giornalista interessato, dando così il via a un corretto svolgimento del procedimento disciplinare garantendo l'esercizio del diritto di difesa risultato così facendo palesemente violato. Addirittura in alternativa, il Collegio, alla luce di tutte le evidenze acquisite, se non avesse riscontrato condotte non deontologicamente corrette a carico del cronista, avrebbe addirittura dovuto deliberare l'archiviazione del caso. Infine se ci fosse stata una contestazione penalmente rilevante - che nel caso esaminato non è emersa - e la definizione del procedimento giudiziario avesse costituito l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale doveva dipendere la decisione in merito alla condotta deontologica, il giudizio disciplinare, come già ribadito nella giurisprudenza domestica - andava addirittura arrestato.

C.D.N. 11 giugno 2020 n. 13 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Annullata con rinvio al Consiglio di disciplina territoriale del Veneto la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Sicilia.

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 3

* * *

N. 14/2020 Vizi insanabili. L'entità della sanzione non può essere stabilita senza la dovuta istruttoria da parte del Consiglio di disciplina territoriale che deve accertare i fatti riconducibili alle condotte ritenute non deontologicamente corrette a carico dell'incolpato. La sua determinazione ha precisi riferimenti ordinamentali e giurisprudenziali e non può essere altrimenti comminata

L'entità della sanzione eventualmente comminata trova precisi riferimenti nell'impianto ordinamentale e nella consolidata giurisprudenza domestica e non può, dunque, essere stabilita senza il doveroso e irrinunciabile accertamento dei fatti e non può certo non scaturire dal libero e autonomo convincimento dell'organo disciplinare. Libero e autonomo convincimento che può dispiegarsi solo dopo lo svolgimento di un'istruttoria dalla quale lasciar emergere gli elementi indispensabili per determinare l'entità della sanzione che deve risultare congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati e accertati e all'impianto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Nel caso analizzato, la rinuncia da parte del Consiglio di disciplina territoriale all'accertamento dei fatti segnalati da soggetti terzi insieme alle generiche contestazioni contenute nell'atto di avvio del procedimento - generiche contestazioni che hanno precluso all'incolpato l'esercizio legittimo del diritto di difesa - non hanno impedito la comminazione di una sanzione la cui entità peraltro non è stata argomentata né sostenuta da riferimenti riscontrati.

C.D.N. 11 giugno 2020 n. 14 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Annullata con rinvio al Consiglio di disciplina territoriale del Veneto la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Sicilia.

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

- C.D.N. 26 maggio 2015 n. 9
- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 5
- C.D.N. 12 marzo 2019 n. 13

* * *

N. 15/2020 Non può essere sanzionato un giornalista se, quando si apre un procedimento disciplinare nei suoi confronti, non si contestano i fatti specifici per cui è incolpato

Quando nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata, il provvedimento sanzionatorio è nullo perché deve essere sempre garantito il diritto di difesa dell'incolpato (C.D.N. n. 48/2016 e C.D.N. n. 20/2019). L'incolpato, come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte, C. Cass. Sez. Un. 2197/2005), deve essere messo in condizione di rispondere su solo fatti specificatamente indicati. Nel ricorso preso in esame dal Cdn si è verificata l'assoluta genericità della contestazione e l'impossibilità di definire il comportamento contrario ai doveri deontologici. Quindi la sanzione è stata annullata.

C.D.N. 11 giugno 2020 n. 15 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti – Annullata con rinvio la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Valle D'Aosta.

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59
- C.D.N. 26 maggio 2015 n. 8
- C.D.N. 28 maggio 2019 n. 20

* * *

N. 17/2020 Non si può procedere al pronunciamento di più sanzioni nei confronti di più giornalisti nell'ambito di uno stesso procedimento

Ogni procedimento disciplinare dev'essere avviato, istruito e deciso autonomamente anche se il fatto materiale contestato a più incolpati, è identico. L'asserita connessione oggettiva tra soggetti coinvolti a vario titolo di responsabilità, posta a motivo della riunione dei procedimenti effettuata da un Consiglio di disciplina Territoriale, non è infatti contemplata dalle norme che regolano la giustizia domestica. La legge istitutiva della professione di giornalista n. 69/63 non richiama la relativa norma del codice di procedura civile che prevede l'istituto della connessione. Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un. - 18/11/2010, n. 23287) hanno chiarito il principio generale che non è possibile procedere all'applicazione di norme relative al processo civile e a maggior ragione di norme del procedimento penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche. Per queste ragioni il Cdn ha annullato d'ufficio, a seguito di impugnazione, una delibera che concludeva un unico procedimento a carico di tre giornalisti incolpati di uno stesso fatto materiale, e che erano stati sanzionati con due censure e un avvertimento.

C.D.N. 16 luglio 2020 n. 17 – Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Annullata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia.

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 32/2020 Giornalista condannato con la pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici. È inammissibile l'impugnazione della delibera del Cdt

Non è ammissibile l'impugnazione presentata da un giornalista avverso la delibera di radiazione dall'Albo, il quale abbia subito una condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso in esame, il giornalista non poteva in ogni caso restare iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 69/63 ("debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penale che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici") e pertanto la richiesta di gravame contro la delibera del Cdt è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse essendo impedito per legge all'interessato di poter essere riscritto all'Albo.

C.D.N. 10 dicembre 2020, n. 32 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Segretaria Maria Annunziata Zegarelli – Dichiaro inammissibile il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Emilia Romagna.

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II. 2

QUESTIONI PROCEDURALI – DECISIONI RICHIAMATE

N. 11/2020 Il Cdt deve sempre garantire la terzietà del giudizio. Quando ciò non è possibile deve astenersi e chiedere al Cdn la designazione di altro Cdt

Il fatto

La vicenda parte dall'esposto presentato il 20 luglio 2015 dall'on. (...) al Consiglio di disciplina territoriale della Sardegna, in relazione a una serie di articoli a firma (...), pubblicati sulla testata (...) tra il maggio e il luglio 2015 (2 maggio, (...); 3 luglio, (...); 4 luglio, (...). Il Consiglio di disciplina territoriale della Sardegna, allora presieduto da (...), nella seduta del 2 febbraio 2016, infligge a (...) la sanzione dell'avvertimento orale. (...) comunica telefonicamente a (...) l'avvertimento orale "a ridosso del provvedimento": non si conosce la data esatta della telefonata.

Successivamente, (...) continua a seguire le vicende politiche di (...): quest'ultimo, sulla sua pagina Facebook, continua a commentare negativamente l'operato del ricorrente e ad attaccarlo personalmente, come già in precedenza (3 maggio 2015 "questo individuo che – dietro la maschera del "giornalista" – rigurgita frustrazione e invidie e vomita veleno. Occhio al fegato, però, che è un organo delicato"). In particolare, in riferimento a un articolo del ricorrente sul caso dell'assunzione in Comune di una candidata (...), posta il 20 maggio 2016 "individui che senza veleno e volgarità proprio non ce la fanno (...), certa (sedicente) stampa (sedicente) libera". Il 21 maggio 2016 (...), coordinatore di (...) in Alghero, commenta: "può anche succedere che un sedicente giornalista incontra uno sconosciuto che gliene dà tante da lasciarlo sull'asfalto. . . si può fare" e il candidato (...) alle comunali cagliaritanee dell'epoca, (...): "se uno rompe divento cattivo ... spero che il giudice non lo faccia scrivere più, brutto pezzo di ...", tanto che (...) il 22 maggio 2016 sporge denuncia per minacce alla questura di Cagliari. A quanto gli consta le indagini sono ancora in corso alla data del ricorso.

Anche il direttore della testata (...), denuncia le minacce e chiede l'intervento dell'Odg della Sardegna, che prende posizione in un documento (...) condannando le minacce.

Nel frattempo, il 20 maggio 2016 (...) pubblica un post sulla sua pagina Facebook ad accesso riservato e non pubblico, dove si legge: "Mi dispiace deludere l'on. (...) l'Ordine dei Giornalisti ha rigettato il suo ridicolo esposto, perché non era fondato e non c'era alcun elemento per procedere. Parole testuali del presidente: (...), fottitene altamente, glielo abbiamo respinto, non c'erano elementi di nessun tipo".

Il procedimento

Il 27 novembre 2018 il presidente del Cdt sardo, (...), affida la segnalazione "Post pagina Facebook (...)" al collegio composto dai colleghi (...).

Con delibera del 26 luglio 2019 il Cdt Sardegna avvia il procedimento disciplinare nei confronti di (...) per verificare se con la frase riportata del post del 20 maggio 2016 abbia violato gli artt. 1 e 2 del Testo unico dei doveri del giornalista. Nell'atto di incolpazione del 5 agosto 2019 (...) lo convoca per l'audizione del 18 settembre. (...) trasmette una memoria in cui afferma: "In nessun modo intendevo non rispettare il prestigio e il decoro dell'Ordine"; spiega che all'epoca si trovava "in uno stato emotivo eccezionale" a motivo delle minacce ricevute, che lo spinsero a rispondere, per spiegare che le accuse ricevute erano ingiustificate, con un post "rivolto solo ai miei amici, che oggi non ripeterei", riferendo di un colloquio "che doveva rimanere riservato". Dice inoltre che "il termine "fottitene" era però inteso come "fregatene" o "stai tranquillo".

L'audizione

Il 18 settembre, prima di (...), viene audito (...), all'epoca dei fatti presidente del Cdt per il secondo mandato. Questi afferma di avere comunicato telefonicamente a (...), con il quale aveva "una certa confidenza" (era stato suo caposervizio (...), l'avvertimento orale, confermandogli che non sarebbe stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti - "tranquillo, il collegio non ha ravvisato gli estremi di una sanzione pesante nei tuoi confronti", si legge nell'audizione - e ammonendolo a conformarsi a principi di continenza. Quanto alle parole riportate su Facebook da (...), dice: "il collega ha interpretato a modo suo la comunicazione che invece era tecnica. Non è testuale". Viene poi audito (...) il quale afferma che ci furono diverse telefonate tra lui e (...), nelle quali gli avrebbe comunicato che non ci sarebbe stato un procedimento nei suoi confronti e di stare tranquillo, da qui il termine "fottitene". Richiesto di fornire documentazione che quelle siano state le testuali parole, risponde che non può farlo non avendo registrato le telefonate ma che il senso era quello. Ribadisce che non voleva mancare di rispetto a nessuno, tantomeno all'Ordine ma era in uno stato emotivo particolare a causa delle minacce, come già scritto nella memoria.

La delibera

Con delibera (...) del 15 ottobre 2019 il Cdt sanziona (...) con 2 mesi di sospensione, per aver "pregiudicato l'onorabilità del presidente del Cdt attribuendogli su un social network una frase in realtà da lui mai pronunciata" e per aver "con la sua condotta leso il prestigio e il decoro dell'Ordine di cui fa parte".

Il ricorso

Nel ricorso dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale dell'11 novembre 2019 con cui si impugna la delibera sanzionatoria, si sostiene, riprendendo le audizioni di (...) e (...), che "il post non attribuisce al (...), come ritenuto dal Cdt, contenuti estranei alla sua comunicazione ma li rappresenta in una forma espressiva, per quanto non letterale, sintetica e gergale". In particolare, "l'espressione "fottitene" non rappresenta una pura invenzione del ricorrente giacché questa, in senso lato, è (ed è comunque stata usata come) sinonimo di "stai tranquillo" che è quanto il (...) ha dichiarato di aver più volte detto al ricorrente. Il post incriminato non appare pertanto lesivo della dignità dell'Ordine". Si chiede quindi l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione.

Nel ricorso si chiede la sospensiva del provvedimento, che viene accordata dal Consiglio di disciplina nazionale alla prima riunione utile del 3 dicembre 2019 (...).

Il parere del PG

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, il 3 dicembre, esprime "parere favorevole all'accoglimento della richiesta presentata in via subordinata dal ricorrente" (...). Il parere è stato trasmesso a (...), a mezzo pec, il (...) e non sono pervenute controdeduzioni.

Considerazioni

Il procedimento del Cdt Sardegna nei confronti di (...), ad avviso di questo Consiglio di disciplina nazionale, è viziato da un'insanabile irregolarità procedurale rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale (D.M. 21 febbraio 2014). Si tratta della mancata ottemperanza al dovere di astensione obbligatoria dalla trattazione della vicenda (...), da parte dell'allora presidente Cdt, (...), e da parte di tutto il Consiglio di disciplina, considerato il coinvolgimento nell'episodio contestato. Infatti, il ricorrente è accusato proprio di avere travisato le parole dell'ex presidente (...), scrivendo nel suo profilo Facebook, il 20 maggio 2016, a proposito dell'esposto presentato dell'on. (...), *parole testuali del presidente*: "(...), *fottitene altamente, glielo abbiamo respinto, non c'erano elementi di nessun tipo.*

Il riferimento è al cosiddetto "avvertimento orale", comminato a (...) dal Cdt nella seduta del 2 febbraio 2016, relativamente agli articoli sull'on. (...) e comunicatogli proprio con la telefonata in questione (quindi nemmeno *de visu*), dall'allora presidente (...).

Con riferimento a tale circostanza, questo Consiglio di disciplina nazionale non può che ribadire quanto già affermato in precedenza ossia che *il c.d. "avvertimento orale del presidente" era un richiamo che l'art. 52 della legge professionale 69/1963 demandava soltanto al Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine, ponendolo in alternativa al giudizio disciplinare che l'incolpato poteva richiedere. Con l'entrata in vigore dei decreti che hanno via via riformato le professioni regolamentate tra cui quella giornalistica, l'avvertimento orale, così come era disciplinato dalla legge 69/1963, è stato implicitamente abrogato proprio perché non è espressione dell'esercizio di una funzione disciplinare. Il Consiglio di disciplina ha, infatti, solo competenza a conoscere delle questioni deontologiche ragion per cui può infliggere una sanzione o può archiviare ma non ha più a disposizione una terza via che in passato era percorribile dal presidente dell'Ordine regionale (il c.d. "buffetto"). Pertanto l'avvertimento orale non è più compatibile con l'attuale impianto regolamentare che ha separato la funzione disciplinare da quella amministrativa*" (Cdn n. 15/2015).

Il Cdt non avrebbe potuto, pertanto, infliggere un avvertimento orale a (...) dal momento che l'art. 52 citato non può trovare applicazione ai Consigli di disciplina territoriale alla luce del principio di cui all'art. 8, comma 11, del D.P.R. 37/2012 («Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina»).

Si evidenzia, in ogni caso, che trattasi di provvedimento non disciplinare che non incide minimamente sull'esercizio della professione né del quale esiste menzione sull'Albo dei giornalisti. Fermo restando quanto ciò evidenziato, venendo ai fatti, l'avvertimento orale a carico di (...) si riduce quindi a una semplice telefonata di cui peraltro non si conosce neppure la data esatta

né tanto meno il contenuto testuale non esistendo testimoni né registrazione del colloquio telefonico in cui, secondo il ricorrente, il presidente del Cdt avrebbe pronunciato quella frase. Non è, quindi, possibile accertare la realtà dei fatti indipendentemente dalle dichiarazioni, contrapposte, dei due interlocutori: (...) afferma la veridicità del colloquio riportato e (...) la nega, come dimostra l'audizione di entrambi davanti al Cdt. In altri termini, è la parola di (...) contro quella di (...), accusato di averne "pregiudicato l'onorabilità" con il suo post sulla sua bacheca Facebook (non pubblica ossia accessibile a tutti).

Ora, appare evidente che (...) è soggetto direttamente interessato al giudizio disciplinare riguardante (...) poiché il commento sul social network fatto dal ricorrente consiste proprio nelle presunte affermazioni riferite all'allora presidente del Cdt Sardegna.

Ciononostante quest'ultimo, pur essendo coinvolto nella vicenda che ha originato il procedimento, non ha ritenuto doveroso astenersi da qualunque decisione in merito ivi compresa quella relativa all'assegnazione della segnalazione, per garantire la terzietà dell'azione disciplinare. Allo stesso modo, i componenti nominati successivamente nel Cdt sardo, che hanno proceduto a istruire e decidere il caso, non hanno ritenuto di doversi astenere, in considerazione della violazione disciplinare ritenuta commessa ("pregiudizio all'onorabilità dell'ex presidente del Consiglio di disciplina territoriale" ossia ad un "collega" di Cdt).

A tal proposito, questo Consiglio nazionale richiama l'art. 5 del Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti che stabilisce che i *consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere recusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili*. In particolare, poi, l'art. 51 c.p.c. recita: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi . . . se ha interesse nella causa".

Ora, non vi è dubbio che (...) avesse interesse morale nella vicenda e che i consiglieri che hanno esercitato la funzione disciplinare dopo di lui – stante la fine del mandato di (...) – abbiano dimostrato di avere avuto un altrettanto interesse considerato che, come si evince dalla delibera impugnata, hanno dato per vera la versione dei fatti dell'ex presidente e non quella di (...) che pure ha riferito di un rapporto personale con (...) – ammesso anche da (...) – che avrebbe potuto giustificare l'uso di un linguaggio informale. Né il primo né il secondo racconto sono suffragati da elementi probatori e tuttavia si dà per vera la versione dell'ex presidente.

Ciò detto, ferma restando la raccomandazione ad utilizzare la massima cautela nelle pubblicazione sui *social*, questo Consiglio di disciplina nazionale non può non rilevare che il mancato rispetto dell'astensione obbligatoria da parte prima di (...) e poi del Cdt Sardegna, abbia violato il principio di imparzialità nell'esercizio della funzione disciplinare di diretta derivazione costituzionale (art. 97) e immediatamente precettivo, di cui l'art. 51 c.p.c. richiamato nei regolamenti interni di categoria, rappresenta un corollario esemplificativo e non un insieme di ipotesi tassative (così Consiglio di Stato, II Sez., N. 1654/2020), non estensibili per analogia in considerazione del caso concreto.

L'esercizio di un potere discrezionale, come quello attivato in ambito deontologico, detto in altri termini, implica il rispetto di un principio di terzietà del soggetto che adotta il provvedimento finale che può essere anche a carattere sanzionatorio laddove si ravvisi una responsabilità del giornalista.

Tale presupposto di imparzialità, nel caso di specie, non è stato osservato.

Pertanto, trattandosi di un vizio rilevabile d'ufficio e considerato che all'interno della giurisprudenza domestica "costituisce motivo di nullità insanabile la mancata astensione del

giudice obbligato a farlo” (Cdn 12 giugno 2014 n. 18), il provvedimento disciplinare impugnato da (...) dev’essere annullato, preclusa ogni valutazione sulle questioni di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Sardegna (...), annullando la sanzione di due mesi di sospensione inflitta a (...).

* * *

N. 15/2020 Non può essere sanzionato un giornalista se, quando si apre un procedimento disciplinare nei suoi confronti, non si contestano i fatti specifici per cui è incolpato

I fatti

A seguito della segnalazione del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta, il Cdt (...) avviava l’azione disciplinare a carico del giornalista pubblicista (...) comunicando all’interessato di aver deliberato (...) l’apertura del procedimento disciplinare ex art. 48 legge 69/1963 a suo carico, a seguito della segnalazione del Consiglio regionale dell’Ordine, “per verificare se, con sua condotta, abbia violato la legge professionale e, in particolare l’art. 7 del Testo unico dei doveri del giornalista”, convocandolo per l’audizione del 30/9/2019.

Il procedimento del Cdt

(...) non si presentava all’audizione, come annunciato dal suo legale né depositava memorie difensive e il Collegio decideva di procedere all’esame delle dettagliate e documentate contestazioni contenute nella segnalazione dell’Ordine dei giornalisti.

Il Collegio rilevava così all’incolpato di aver usato in due post sulla sua pagina di Facebook il termine “clandestini” per indicare impropriamente persone richiedenti protezione internazionale.

Nel primo scrive - a commento di un articolo del Corriere della sera intitolato “La Corte UE: no all’espulsione del rifugiato anche se commette reati” - “Cioè vi rendete conto? La Corte UE ci dice che dobbiamo tenerci i clandestini che delinquono, ma vi rendete conto di che livello di follia è stato raggiunto?”.

Nel secondo scrive - a commento di un comunicato di Ansa Aosta dal titolo “Tagli gara migranti, 300 posti a 18 euro” - “Clandestini in Val d’Aosta? Si taglia! Posti dimezzati e i bandi partono da 18 euro a persona, tagliati del 50% rispetto a prima, e alcune cooperative hanno già annunciato che rinunceranno. Chissà come mai, visto che lo facevano per il loro buon cuore e non per soldi...”.

Il Cdt richiamava il fatto che il giornalista è tenuto a rispettare la disciplina deontologica anche nell’utilizzo dei social media. In particolare, si sottolinea che il (...) ha utilizzato ripetutamente il termine “clandestino” impropriamente, diffondendo così notizie imprecise e sommarie, in grado di suscitare allarmi ingiustificati. Detta terminologia, viene ricordato che

è definita impropria dalla Carta di Roma e dall'allegato glossario, parti integranti del Testo unico dei doveri del giornalista. L'art. 7 Testo unico (Doveri nei confronti degli stranieri) recepisce la carta di Roma e così recita "il giornalista nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del glossario, evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo i richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti". Violando questa norma, si lede e compromette la dignità e il decoro professionale.

Il collegio ricordava infine che l'incolpato era già stato sanzionato per analoghe violazioni in via definitiva dal Cdn (...) con la sospensione di due mesi.

Concludeva il collegio con la decisione di infliggere la sanzione di mesi tre di sospensione ai sensi dell'art 51, comma 2 lettera c) e art. 54 della legge 69/1963 per la violazione dell'art. 7 del Testo unico dei doveri del giornalista (ex Carta di Roma).

Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il ricorso al Cdn del (...), difeso dall'Avv. (...), denuncia:

- inesistenza/carenza assoluta e/o nullità del capo di incolpazione, in particolare denuncia l'assenza dei fatti alla base del procedimento disciplinare, citando soltanto l'art. 7 del Testo Unico. Al riguardo cita una decisione del Cdn (n.16 del 2014) sulla carenza di motivazione;
- infondatezza nel merito: i contenuti contestati attengono l'attività politica svolta dal medesimo, non quella giornalistica;
- eccessività della sanzione: ritiene sproporzionata, comunque, la sanzione e, in via subordinata all'annullamento della delibera del Cdt, chiede un'attenuazione della sanzione.

Il parere della Procura Generale di Torino

La Procura di Torino in una lunga e dettagliata relazione contesta, punto per punto, le argomentazioni della difesa di (...) partendo dai capi di imputazione motivati dal CDT della Valle D'Aosta. In particolare, ritiene adeguate le motivazioni che hanno portato all'apertura del procedimento e alla sua conclusione riguardo all'uso improprio del termine "clandestino" e ribadisce che il giornalista è tenuto al rispetto della deontologia professionale anche nell'utilizzo dei social media. Conclude esprimendo parere di "integrale reiezione" del ricorso.

Considerazioni

Senza entrare nel merito delle violazioni contestate all'incolpato, occorre valutare la prima eccezione del ricorso di (...) con cui si contesta "l'inesistenza/carenza assoluta e/o nullità del capo di incolpazione, in particolare l'assenza dei fatti alla base del procedimento disciplinare". In effetti, come riportato in narrazione, la nota inviata dal Cdt per comunicare l'avvio del procedimento disciplinare non contiene la descrizione dei fatti alla base dell'incolpazione, bensì solo il riferimento alla norma deontologica di cui all'art. 7 del Testo unico (Doveri nei confronti degli stranieri). Il (...), non presentandosi all'audizione, né inviando alcuna memoria difensiva, formalmente non era stato edotto dei rilievi mossi. Condizione che, per consolidata giurisprudenza anche del Cdn, comporta la nullità del procedimento e dunque della decisione della sospensione.

Ciò detto, appare che formalmente il Cdt abbia ommesso di trasmettere a (...) i capi di incolpazione e pertanto la delibera con la quale è stato sanzionato con mesi tre di sospensione, essendo viziata, è da ritenersi annullabile.

Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di disciplina nazionale, quando nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata, il provvedimento sanzionatorio è nullo perché deve essere sempre garantito il diritto di difesa dell'incolpato (...) e (...). L'incolpato, come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte, C. Cass. Sez. Un. 2197/2005), deve essere messo in condizione di rispondere solo su fatti specificatamente indicati, cosa che nel caso in questione non si è verificata stante l'assoluta genericità della contestazione e l'impossibilità di definire il comportamento contrario ai doveri deontologici.

Tra l'altro nel parere della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino del 2/2/2020, di rigetto del ricorso, si sostiene che tale carenza sia stata sanata prima del procedimento con la trasmissione di una memoria difensiva che, in realtà, non esiste agli atti, come sottolineato anche nelle controdeduzioni al parere della Procura del legale del (...) dell'11 marzo 2020. Ciò esposto, questo Consiglio di Disciplina Nazionale ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 12, lett. a), del D. M. 21 febbraio 2014, vada accolto considerato che la contestazione della condotta deontologicamente scorretta contenga vizi procedurali insanabili che hanno pregiudicato il diritto di difesa, che la delibera impugnata vada annullata con rinvio degli atti a un collegio in diversa composizione del Consiglio di disciplina territoriale naturalmente competente.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore delibera di annullare la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Valle d'Aosta del (...) e la relativa sanzione di tre mesi di sospensione inflitta a (...), rinviando ad altro collegio dello stesso Consiglio di disciplina territoriale della Valle d'Aosta il procedimento a carico dello stesso (...)

N. 17/2020 Non si può procedere al pronunciamento di più sanzioni nei confronti di più giornalisti nell'ambito di uno stesso procedimento

I fatti

Con ricorso del 9 gennaio 2020, i giornalisti (...), a titolo di direttore di (...); (...) (a titolo di conduttore della trasmissione ...); e (...) (a titolo di responsabile della parte organizzativa) impugnavano dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale la decisione meglio specificata in epigrafe con cui si concludevano i procedimenti disciplinari n. (...) (a carico di ...), n. (...) (a carico di ...), n. (...) (a carico di ...), n. (...) (a carico di (...)), avviati dal Cdt dell'Ordine della Lombardia e riuniti in data 12 febbraio 2019 rilevando una connessione oggettiva (identità del fatto). (...) e (...) venivano sanzionati con una censura, a (...) veniva inflitto un avvertimento mentre (...) veniva assolto.

Ai quattro giornalisti coinvolti erano stati contestati l'art. 1; l'art. 2, commi 2, 3 e 7; l'art. 8 commi 4 e 5 del Testo Unico dei doveri del giornalista, per aver: *(a) invitato un collaboratore, incaricato di contribuire al programma (...) con un servizio da svolgere in (...) in data 9*

ottobre 2017, a “trovare persone che possano intervenire in diretta facendo trasparire la paura e il timore che tra i tanti sbarchi si possano annidare persone legate a cellule terroristiche o persone, se non controllate a dovere dalle istituzioni, possano essere adescate dalla rete jihadista; (b) mandato in onda il conseguente servizio in data 9 ottobre 2017, con l’intervento del giornalista (...) e le caratteristiche indicate sub a), in tal modo contravvenendo ai doveri di buona fede, imparzialità nonché rispetto dell’immagine e dei diritti fondamentali di gruppi di persone, specificatamente stranieri, di cui il programma si occupava.

La delibera sanzionatoria resa dal Cdt lombardo se da un lato dava atto di non poter attribuire ai giornalisti incolpati la responsabilità di aver *invitato* il collaboratore a seguire le indicazioni riportate nel su indicato capo a) ossia organizzare una presenza di pubblico con una precisa opinione preconstituita (mancata prova che travolgeva anche la contestazione di cui al capo b), riconosceva invece a loro carico una *responsabilità omissiva per non aver esercitato, ciascuno nel suo ruolo, un adeguato controllo* per evitare il verificarsi di un siffatto episodio. Nel ricorso davanti al Cdn la difesa dei tre giornalisti sanzionati eccepeva la violazione del principio di contestazione per difetto di corrispondenza tra fatto “addebitato” e fatto “ritenuto” nella decisione disciplinare; l’erroneità dell’affermazione di una responsabilità disciplinare da “omesso controllo” degli assistiti; l’eccessiva severità delle sanzioni inflitte.

Considerazioni

Questo Consiglio di disciplina nazionale, dopo un’attenta lettura degli atti, alla luce delle norme che regolamentano il procedimento disciplinare a carico dei giornalisti e della prassi applicativa, senza entrare nel merito della vicenda ritiene che la delibera impugnata debba essere annullata.

L’asserita connessione oggettiva tra soggetti coinvolti a vario titolo di responsabilità, posta a motivo della riunione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giornalisti ricorrenti, non è infatti contemplata dalle norme che regolano la giustizia domestica.

L’istituto della connessione espressamente previsto dal codice di procedura civile non è richiamato infatti dalla legge istitutiva della professione di giornalista n. 69/1963 che rinvia invece - laddove il legislatore abbia ritenuto farlo - a taluni articoli del codice di procedura civile considerati applicabili al procedimento disciplinare a carico degli iscritti all’Ordine dei giornalisti (si pensi all’art. 50 rubricato “Astensione e ricusazione del giudice” in cui è presente un espresso rinvio agli artt. 51 e 52 del c.p.c.). Altrettanto dicasi per la completa assenza di rinvii nella legge istitutiva della professione di giornalista al criterio della connessione di cui all’art. 12 del codice di procedura penale. L’assenza di un rinvio espresso all’interno di una *lex specialis* (come appunto la L. 69/1963) che per definizione regola particolari situazioni e deroga alla normativa generale, rende inapplicabile l’istituto richiamato e la riunione operata dal Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Lombardia. In tale senso anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un. - 18/11/2010, n. 23287) hanno chiarito il principio generale che non è possibile procedere all’applicazione di norme relative al processo civile ed a maggior ragione di norme del procedimento penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche. In assenza di tali rinvii nella legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e nella normativa attuativa e integrativa, ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati.

Ciò si comprende ancora di più evidenziando la circostanza che la responsabilità disciplinare è di tipo individuale e che ciascun iscritto risponde dinanzi al proprio Consiglio di disciplina territoriale di uno scorretto esercizio personale della professione.

Ciò detto, considerato

- che l'art. 12 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, nel 1° comma stabilisce che in casi di vizi procedurali rilevati d'ufficio il relatore, senza entrare nel merito, riferisce al presidente del Consiglio di disciplina perché ponga la questione alla prima riunione utile;
- che il su indicato art. 12, al 2° comma indica i casi in cui si possa procedere ad un annullamento con rinvio o ad una pronuncia nel merito della vicenda nel caso di soli vizi formali;
- che il vizio riscontrato d'ufficio non è formale ma di carattere procedurale e sostanziale

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice, senza entrare nel merito delibera di annullare la delibera (...) del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (...) impugnata dai giornalisti (...), (...) e (...).

* * *

N. 32/2020 Giornalista condannato con la pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici. È inammissibile l'impugnazione della delibera del Cdt

Il Consiglio di disciplina nazionale

- Esaminato il ricorso presentato in data 22 ottobre 2020 da (...), rappresentato e difeso dall'avv. (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. (...), (...), (...), avverso la delibera (...) resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Emilia Romagna, con cui è stata comminata la sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 55 della L. 69/1963;
- Rilevato che nel ricorso si chiede che venga disposta la sospensione del provvedimento sanzionatorio su indicato;

Considerato

- quanto attestato dalla Banca dati del Casellario giudiziario (...) ossia *12/09/2017 sentenza della Corte d'appello di Bologna irrevocabile il 24/10/2018; (...) pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena; interdizione legale per la durata della pena;*
- l'art. 39 della Legge professionale n. 69/1963 secondo cui *debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penale che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;*
- il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui "l'azione giurisdizionale amministrativa è ammessa per la tutela non tanto dell'interesse oggettivo alla legittimità degli atti amministrativi, bensì delle situazioni giuridiche soggettive incise dal provvedimento amministrativo del quale si deduce l'illegittimità; pertanto, l'interesse

- a ricorrere sussiste in relazione alla compresenza di tre elementi costituiti dall'interesse legittimo, cioè dalla titolarità di una posizione sostanziale e personale (tale da differenziare il soggetto agente dalla generalità dei consociati), dalla lesione diretta, immediata e attuale concretamente subita, e dal vantaggio sperato, ricavabile dalla richiesta rimozione dell'atto giurisdizionale impugnato" (Cons. di Stato, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2439), con la conseguenza che il ricorso "deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente" (ex multis: Cons. di Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2010, n. 7270 e Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398);
- che nel caso in esame, l'annullamento della delibera di radiazione, chiesto dal ricorrente, non può arrecare nessuna utilità concreta all'interessato essendo il medesimo interdetto dai pubblici uffici e, quindi, nella posizione giuridica di chi è impossibilitato ad iscriversi all'Albo dei giornalisti;
 - ritenuto pertanto che alla luce delle considerazioni svolte il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse

PQM

Delibera di dichiarare inammissibile il ricorso a firma di (...) e di confermare la delibera (...) resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Emilia Romagna, con cui è stata comminata la sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 55 della L. 69/1963.

II. 3

QUESTIONI DI MERITO – MASSIME

N. 3/2020 Il diritto di critica deve sempre trovare un bilanciamento con il rispetto dovuto ai soggetti cui si riferisce

Un commento o un editoriale possono legittimamente esprimere l'opinione e il punto di vista del giornalista ma, fermo restando che «il profilo della continenza, intesa come correttezza espositiva e lessicale, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata, laddove si tratti di esercizio del diritto di critica, deve trovare una interpretazione meno rigida» (Corte Cass. Pen. Sez. V 21-06-2006, n. 24509) è altrettanto acclarato (Corte Cass., Sez. civ. Sent. 18-101984 n. 5929) che lo stesso concetto si può sviluppare scegliendo con cura le parole da usare avendo come faro la continenza. Il diritto di critica che può anche manifestarsi con un linguaggio colorito, deve sempre trovare un bilanciamento con il rispetto dovuto ai soggetti cui ci si riferisce. Questo bilanciamento, secondo la giurisprudenza, si trova stabilendo che il diritto di critica deve attenersi comunque alla correttezza di espressione che fa sì che il biasimo si esprima in forma misurata e tale da non scadere nell'attacco personale tanto da colpire sul piano morale il soggetto criticato (Tribunale Milano sez. I, 21/08/2018, n. 8738). Il diritto di critica deve poter essere, altresì, uno spunto di riflessione per chi legge il commento, deve poter avere una utilità sociale e a tal fine deve esprimersi nel rispetto delle libertà altrui, altrettanto tutelate dalla nostra Costituzione. Il Cdn ha quindi confermato la sanzione della censura nei confronti di un collega che in un commento sul terrorismo islamico aveva esteso il suo giudizio negativo a tutta la comunità islamica presente nel territorio italiano, esprimendosi con termini offensivi anche verso la religione da questi praticata.

C.D.N. 21 gennaio 2020, n. 3 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana - Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Lombardia (sanzione: censura).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 10 ottobre 2013 n.60

C.D.N. 16 febbraio 2016 n.2

C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 57

C.D.N. 22 gennaio 2018 n. 3

C.D.N. 12 giugno 2018 n. 17

C.D.N. 3 dicembre 2019 n. 36

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

N. 4/2020 Doveri del direttore. Obbligo di sorveglianza e controllo a fini disciplinari sulle direttive da lui impartite. È responsabile delle condotte del coordinatore della redazione (figura prevista nel contratto Aeranti-Corallo) che non può sostituirsi al direttore responsabile esercitando in sua vece le sue funzioni

Al direttore responsabile va ricondotto anche l'obbligo di sorveglianza e controllo a fini disciplinari sulle condotte tenute dai giornalisti della redazione della quale è responsabile. Da ciò discende la necessità che tale controllo si estrinsechi in una costante opera di vigilanza sull'osservanza delle direttive da lui impartite. Non è sufficiente, dunque, come nel caso analizzato, interessarsi all'attività della redazione; promuovere innovazioni tecnologiche; essere perfettamente a conoscenza dei servizi giornalistici che vengono realizzati per assolvere ai compiti riconducibili alla figura del direttore, se, in particolare, si prende le distanze da provati comportamenti vessatori e degradanti messi in atto ai danni dei giornalisti dal coordinatore della redazione (figura prevista nel contratto Aeranti-Corallo) nel dare seguito proprio alle direttive impartite dal direttore. Nella fattispecie, inoltre, l'esistenza di una sola figura di coordinatore di redazione quale unico corpo intermedio tra la redazione composta per lo più da giovani (aspiranti) giornalisti e il direttore responsabile (a sua volta anche editore di un articolato gruppo televisivo) impone a quest'ultimo il dovere di esercitare con carattere di continuità le funzioni di direttore al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività della testata. Dovere che non può dirsi ottemperato con il ricorso all'istituto della delega (peraltro non formalizzata) affidata al coordinatore di redazione. Nel caso esaminato, infine, la riduzione della sanzione è stata determinata dalla mancanza dei mezzi di prova circa un'altra violazione deontologica contestata all'incolpato in tema di commistione tra informazione e pubblicità.

C.D.N. 19 febbraio 2020, n. 4 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana. – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine del Veneto (ridotta sanzione: da sette a tre mesi di sospensione).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66

C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29

C.D.N. 23 novembre 2016 n. 46

C.D.N.13 novembre 2016 n. 66

C.D.N.22 febbraio 2019 n. 7

* * *

N. 5/2020 Diritto di cronaca. Non è sanzionabile il giornalista che raccoglie e pubblica un'esternazione spontanea resa da un soggetto nell'esercizio della sua funzione professionale in un contesto pubblico alla presenza di altre persone

Il giornalista che riporta nel suo servizio quanto pubblicamente affermato da un soggetto nell'esercizio delle sue funzioni professionali davanti ad altre persone non commette alcuna violazione deontologica. La scelta del cronista di non qualificarsi, seppur presente insieme ad altri nel momento della spontanea esternazione, se non compromette, come nel caso esaminato, la possibilità di acquisire gli elementi per una completa e, dunque, corretta informazione sull'accaduto, come previsto dall'art. 2, lett. b) del Testo Unico dei doveri, non è sanzionabile. Nella fattispecie il giornalista non aveva origliato una conversazione privata, ma aveva rac-

colto, registrando per poi riportare pedissequamente, quanto un responsabile comunale aveva riferito, in un contesto aperto al pubblico, circa un fatto di interesse rilevante per i cittadini ossia i rapporti tra il Comune al centro della vicenda e un gruppo di nomadi abitanti nei pressi di una spiaggia fluviale gestita dalla stessa amministrazione. Peraltro la veridicità di tali dichiarazioni non era stata messa in discussione dal soggetto autore dell'esternazione – non sollecitata dal cronista – non avendo lo stesso mai chiesto la rettifica in termini di legge e avendo addirittura utilizzato la registrazione effettuata dal cronista nell'udienza penale, in cui era coinvolto, proprio sulla vicenda dei rapporti fra il Comune e i nomadi. Il giornalista ha agito rispettando le condizioni previste dal diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico alla loro diffusione e continenza espressiva.

C.D.N. 19 febbraio 2020, n. 5 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana. – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine del Lazio (annullato avvertimento).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8

C.D.N. 17 luglio 2018 n. 22

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 6/2020 Il direttore è responsabile di quanto pubblicato sul quotidiano anche quando l'articolo è scritto da soggetto non appartenente all'Ordine dei giornalisti

Il direttore responsabile è sempre tenuto al controllo di quanto viene pubblicato ed è sempre chiamato a rispondere del contenuto degli articoli se questi sono scritti da soggetto non appartenente all'Ordine dei giornalisti. Il Cdn ha confermato la sanzione emessa in primo grado a un direttore di un quotidiano che giustificava i toni – in contrasto con l'art. 9 del Codice di deontologia e con la Carta di Roma recepita nell'art. 7 del Testo unico dei doveri del giornalista – usati da un ex magistrato per giustificare la richiesta dell'allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, di censire tutti i rom, come il voler essere “fuori dal coro” e nell'ambito della libertà di espressione e del diritto di critica, necessariamente dunque con toni decisi, anche shockanti, inquietanti. Il direttore si era giustificato dicendo di aver letto l'articolo solo dopo la pubblicazione conoscendo l'autorevolezza di chi lo aveva scritto.

C.D.N. 19 febbraio 2020, n. 6 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Emilia Romagna (sanzione: censura).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 22 febbraio 2017 n. 2

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 7/2020 Condotta del direttore. Tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco. La funzione apicale non giustifica eccezioni.

Tutti i giornalisti hanno il dovere di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e dallo stesso articolo 2 della Legge n. 69/1963, dal quale questo precetto è espressamente

indicato, discende anche che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco. Ciò vale per di più per il direttore responsabile che, anche per il suo ruolo di garanzia tra redazione ed editore, ha precise responsabilità proprio in forza di quei poteri che la funzione gli attribuisce. Facoltà legittime ma che non possono superare il limite del rispetto reciproco dovuto tra colleghi pur all'interno di una realtà gerarchicamente ordinata, non potendo considerarsi certamente neutre le modalità attraverso le quali il direttore esercita le sue prerogative. Nel caso esaminato, il direttore di un settimanale aveva convocato, senza preavviso, una riunione di redazione per dare pubblica lettura di parti di una sentenza con la quale il giudice del lavoro aveva dato torto alla redattrice che aveva intentato la causa contro l'editore per dequalificazione professionale e anche mobbing. Redattrice che fu chiamata ad assistere alla riunione. La legittimità di chi ricorre a un'autorità altra, in questo caso il giudice del lavoro, perché ritiene di aver subito la violazione di un proprio diritto, non può essere considerato un gesto tale da giustificare la decisione del direttore. Nell'adire la giustizia ordinaria la redattrice ha accettato il rischio di poter vedere il suo ricorso rigettato, ma tra gli ulteriori effetti non può esservi certo contemplato quello di ritrovarsi per volontà del suo direttore ad incarnare pubblicamente il torto davanti ai colleghi.

C.D.N. 19 febbraio 2020, n. 7 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Lombardia (sanzione: censura).

* * *

N. 8/2020 Le eccezioni previste dalla Carta di Treviso. L'interesse al ritrovamento di un minore scomparso è prioritario rispetto alla tutela della privacy

La Carta di Treviso impone la tutela del minore anche a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori ma sono previste alcune eccezioni. Tra queste, se «nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti» (punto 8). Se un giornalista, dunque, pubblica i dati personali di un minore e la sua foto, non commette violazione deontologica. Nel caso preso in esame dal Cdn, il giornalista autore dell'articolo aveva ricevuto il consenso dei genitori alla pubblicazione, genitori che si erano rivolti a lui per lanciare un appello sul quotidiano per coadiuvare le ricerche degli investigatori.

C.D.N. 19 febbraio 2020, n. 8 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale del Trentino Alto Adige (annullato avvertimento).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 9/2020 Non viola alcun dovere deontologico il giornalista incaricato dal diretto vertice redazionale di elaborare un articolo relativo ad un evento a cui partecipa a titolo personale

Non viola alcun principio deontologico il giornalista che è stato incaricato dal proprio caposervizio o caporedattore di scrivere un articolo relativo ad un evento mondano a cui

partecipa a titolo personale, per via di attività di volontariato che lo portano in contatto con le istituzioni e i suoi rappresentanti. Nel caso preso in esame il Cdn ha ritenuto non sussistessero i presupposti per la violazione degli articoli 2 e 48 della legge professionale in relazione ai principi di cui al Testo Unico dei doveri del giornalista del 27 gennaio 2016 (art. 1: doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; art. 2, lett. e): divieto di accettare elargizioni sotto qualsiasi forma per non condizionare l'autonomia e la credibilità; art 10, lett. a): informazione corretta e sempre distinta dal messaggio pubblicitario). Svolgere attività di volontariato e avere contatti con rappresentanti istituzionali non può impedire a un giornalista di scrivere articoli di cronaca – nella fattispecie il compleanno del sindaco - tanto più se questi vengono chiesti da un capo servizio o da un caporedattore, all'improvviso e nel corso della serata stessa, annunciando la pubblicazione immediata sul giornale.

C.D.N. 19 febbraio 2020, n. 9 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale del Veneto (annullato avvertimento)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 10/2020 Non può essere sanzionato per provocato allarme sanitario il direttore che pubblica un articolo o un'intervista su un tema eticamente sensibile

Non può essere sanzionato il direttore che titola, anche in maniera provocatoria, un articolo o un'intervista di cronaca su un argomento che può creare discussione dal punto di vista etico-morale ma - non essendo un argomento di natura sanitaria - non provoca allarme sociale. Nel caso preso in esame dal Cdn il direttore di un quotidiano era stato sanzionato per aver titolato in maniera provocatoria un'intervista che trattava l'uso di feti umani da parte delle multinazionali farmaceutiche per i vaccini. Il soggetto intervistato, se scienziato che esprime una posizione di minoranza, ha dunque diritto di esprimersi e il direttore non è responsabile delle opinioni scientifiche riferite dell'esperto. Sarebbe, però, buona prassi deontologica che per completezza dell'informazione si fornisse al lettore anche un punto di vista diverso sullo stesso argomento.

C.D.N. 11 giugno 2010 n. 10 - Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia (annullato avvertimento).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N 13 aprile 2016 n. 14

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

n. 16/2020 Il giornalista è tenuto a rispettare le regole deontologiche anche quando scrive sul blog. Lo strumento utilizzato non condiziona il suo diritto di cronaca e di critica che trova il suo bilanciamento nel rispetto delle norme ordinamentali e professionali

Il giornalista è chiamato dalla deontologia a rispondere del suo comportamento anche quando si esprime attraverso un blog. Quanto contenuto nella lettera g) dell'art. 2 del Testo Unico dei

doveri, che estende l'applicazione dei principi deontologici a tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network, tiene conto dell'insopprimibile diritto di cronaca e di critica del giornalista al di là del mezzo utilizzato. Non tollerando riserve - non può un mezzo condizionare la sua libertà di espressione - il giornalista è tenuto in ogni circostanza al rispetto delle norme che regolano la professione. Pertanto, nel caso esaminato, ha avuto rilevanza deontologica quanto pubblicato in un post apparso su un blog facente capo al ricorrente, che inizialmente conteneva l'erronea attribuzione di un rapporto di parentela inesistente, corretta tuttavia nel giro di poche ore, e che era corredato di una fotografia (di un privato) attinta da un profilo social e utilizzata senza autorizzazione. Considerata quindi la condotta complessivamente tenuta e l'infondatezza della contestazione legata alla violazione della L. 150/2000, la sanzione è stata rimodulata.

C.D.N. 16 luglio 2020, n. 16 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia (ridotta sanzione: da tre mesi di sospensione a censura).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 13 giugno 2018 n.18

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 19/2020 Pubblicazione delle foto. Non può essere attribuita al giornalista autore dell'articolo la responsabilità deontologica nella divulgazione di un'immagine (privata) a corredo se la decisione viene assunta dai vertici redazionali

Non può essere attribuita al giornalista la responsabilità deontologica (prima ancora che giuridica) della pubblicazione di una foto se la decisione viene assunta dai responsabili della catena di comando della testata. Nel caso esaminato, l'immagine che ritraeva la stessa incolpata insieme al soggetto intervistato, era apparsa a corredo dell'articolo firmato dalla giornalista senza che la professionista fosse stata avvertita. La foto, infatti, era stata inviata dalla cronista, non ai fini della pubblicazione e dunque non attraverso il sistema editoriale ma sulla chat interna riservata tra colleghi. La responsabilità della pubblicazione della foto va, dunque, ricondotta esclusivamente a chi ha assunto la decisione. Scelta peraltro documentalmente contestata dalla stessa cronista la quale, in ragione di tale determinazione, è stata esposta, oltre a danno reputazionale, al rischio di un'azione legale da parte della persona intervistata che nell'immagine risultava ritratta nella stanza di un ospedale. La trasmissione della foto - un selfie autorizzato in un determinato contesto e destinato a rimanere privato - in una chat privata afferisce una sfera diversa da quella deontologica (il trattamento di un dato personale ossia la trasmissione della foto a terzi) mentre la sua pubblicazione a mezzo stampa ricade su chi ha deciso di pubblicarla in questo caso, i responsabili della catena di comando chiamati direttamente in causa dalla cronista nel corso del procedimento.

C.D.N. 16 settembre 2020, n. 19 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lazio del 16 dicembre 2019 (annullata censura).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia

C.D.N. 11 marzo 2016 n. 13

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

N. 20/2020 Il direttore di una testata giornalistica risponde dei contenuti di una trasmissione registrata anche quando è trasmessa su piattaforme web collegate all'emittente di cui è responsabile

Il direttore responsabile di una testata giornalistica televisiva è responsabile di ciò che viene trasmesso anche se registrato. Il fatto che la puntata "non in diretta" sia stata diffusa anche attraverso piattaforme web collegate all'emittente televisiva - di cui il direttore è responsabile - non lo esonera da responsabilità sui contenuti. Secondo il contratto nazionale del lavoro giornalistico è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari (di lavoro).

Nel caso preso in esame dal Cdn è stata sanzionata la direttrice di un'emittente tv che ha mandato in onda un programma registrato nel corso del quale uno degli ospiti in studio usava per oltre dieci minuti, ad inizio puntata, parole scurrili, toni offensivi e sessisti senza che la giornalista alla conduzione lo fermasse o prendesse le distanze da quanto stava accadendo. La direttrice non ha offerto nessuna prova di quanto da lei sostenuto in difesa in ordine alle modifiche - con bip - della puntata trasmessa, segnalata da moltissimi telespettatori all'Ordine anche a seguito della diffusione tramite piattaforme web.

C.D.N. 16 settembre 2020 n. 20 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale delle Marche (sanzione: 2 mesi di sospensione).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 23 novembre 2016 n.46

C.D.N.13 novembre 2016 n.66

C.D.N.29 gennaio 2019 n. 6

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 21/2020 Un giornalista è sempre responsabile di quello che dice e fa durante una trasmissione destinata alla messa in onda, anche se si tratta di puntata registrata

Un giornalista risponde del suo comportamento deontologico quando registra una trasmissione. Nella conduzione del programma deve tenere sempre presente il dettato normativo che regola la professione, sia nella gestione degli ospiti sia nel comportamento che questi tengono e prenderne le distanze se le loro dichiarazioni sono offensive della personalità altrui, sessiste e irrispettose dei telespettatori. Non si può sostenere che tale responsabilità viene meno se i filmati o la trasmissione vanno in onda su reti o siti di cui non si è dipendenti, in quanto un giornalista risponde del suo comportamento deontologico ogni volta che è nell'esercizio delle sue funzioni, tantopiù se è consapevole del fatto che sta conducendo una trasmissione destinata alla messa in onda. Ha però la possibilità di chiedere il ritiro della propria firma o la non messa in onda di una trasmissione se ritiene che questo sia lesivo della sua dignità, della dignità della categoria cui appartiene, sia offensivo nei confronti dei

telespettatori e della dignità della persona, così come prevede il Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016, nella parte in cui recita che il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità (...) e non discriminare mai nessuno per (...) sesso e accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale o lo stesso articolo 2 della legge che regola la professione.

C.D.N. 16 settembre 2020, n. 21 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale delle Marche (sanzione: 2 mesi di sospensione).

* * *

N. 22/2020 Essenzialità della notizia. Il giornalista non rende noti particolari superflui perché non determinanti al fine dell'interesse pubblico

Il giornalista, pur dando conto di una vicenda giudiziaria, non deve inserire nel suo resoconto elementi non essenziali al fine dell'interesse pubblico. Nel caso esaminato il cronista riportando la notizia di un tragico incidente domestico, nel quale aveva perso la vita un bimbo di pochi mesi, ha indicato particolari non essenziali, quali il nome del neonato peraltro associato alla sua condizione di fratello di altri minori; nome e professione dei genitori, indirizzo dell'abitazione dove vive la famiglia e, perfino, i nomi e fatti riguardanti i congiunti del padre del bimbo morto. Una scelta, secondo l'incolpato, motivata dalla notorietà cittadina della famiglia coinvolta e dal fatto che il padre del bimbo morto avesse ricevuto come atto dovuto, come accertato e riferito dallo stesso cronista nell'articolo, un avviso di garanzia. Né la notorietà della quale può godere una persona o una famiglia nella comunità nella quale vive né tantomeno il ricevimento di un avviso di garanzia all'indirizzo del padre della vittima coinvolto nell'incidente, possono giustificare la rivelazione di particolari che nulla aggiungono al resoconto di un fatto divenuto notiziabile, essendo stato a esso riconosciuto quell'interesse pubblico che ne ha legittimato la sua divulgazione.

C.D.N. 16 settembre 2020, n. 22 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (sanzione: censura).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 20 marzo 2018 n. 8

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 23/2020 Un giornalista non può essere sanzionato deontologicamente per decisioni che assume nell'ambito di incarichi o ruoli che ricopre in settori completamente diversi

Non è sanzionabile un giornalista che esprime opinioni in quanto presidente o rappresentante di un'associazione circa le scelte che compie in virtù di quell'incarico. Nel caso preso in esame dal Consiglio di disciplina nazionale un giornalista era stato sanzionato dai giudici di primo grado in quanto – nel corso di una conferenza stampa e durante alcune interviste che aveva rilasciato a suoi colleghi – aveva spiegato che l'associazione sportiva di cui era presidente e per la quale si impegnava gratuitamente, aveva deciso di escludere da una mezza

maratona i concorrenti africani perché le loro associazioni sportive non li pagavano come i colleghi di altre nazionalità e anzi spesso li sfruttavano. Il giornalista era stato così sottoposto ad un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 2, comma 1, della L. 69/63 e dell'art. 2 del T.U. per dichiarazioni discriminatorie. Il Cdn ha annullato la decisione del giudice territoriale motivando che nessuna condotta deontologicamente scorretta può essere attribuita a chi agisce nell'ambito di attività completamente diversa da quella giornalista. Le dichiarazioni espresse, infatti, non avevano rilevanza disciplinare rientrando nel campo della libera espressione di opinioni.

C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 23 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia (annullato avvertimento).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 24/2020 Pubblicazione delle foto. Il consenso dell'interessato non esime il giornalista dal dovere deontologico di non divulgare immagini che ritraggono soggetti in condizioni di evidente sofferenza a maggior ragione quando lo scatto non è essenziale ai fini dell'interesse pubblico della notizia rappresentata nella cronaca

L'autorizzazione alla divulgazione di una foto non esime il giornalista dalla valutazione circa la sua pubblicazione che deve sempre avvenire nel rispetto delle regole deontologiche. Nel caso esaminato, il consenso accordato da una anziana, vittima di una aggressione, ritratta sul letto di un ospedale, in stato sofferente, con il volto stravolto dal recentissimo trauma, appare decisamente estranea all'essenzialità dell'informazione, alla tutela delle persone deboli, alla loro dignità e alla privacy in generale. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza domestica, il giornalista è chiamato da regole etiche a valutare l'impatto delle immagini sui lettori e più in generale sull'opinione pubblica; pertanto non tutto ciò che è nella disponibilità del cronista è notiziabile. A maggior ragione se le foto pubblicate, per di più con ampio risalto, non concorrono alla completezza dell'informazione circa la ricostruzione del fatto al centro della cronaca, anzi ne rappresentano un elemento superfluo piuttosto volto al sensazionalismo. La responsabilità deontologica della pubblicazione delle foto tuttavia non può essere attribuita al cronista autore dell'articolo correlato se la decisione viene assunta dai responsabili della catena di comando della testata.

C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 24 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (sanzione: avvertimento).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 30 marzo 2017 n.4

C.D.N. 15 maggio 2018 n. 15

C.D.N.12 marzo 2019 n.14

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 25/2020 Pubblicazione delle foto. Non viola le norme deontologiche il giornalista che pubblica un'immagine indicando il nickname che identifica l'autore dello scatto e la fonte di attingimento.

Non viola le norme deontologiche il giornalista che pubblica un'immagine citando la fonte di attingimento e il nickname dell'autore dello scatto rendendolo identificabile. Nel caso esaminato al direttore responsabile della testata non poteva essere contestata la condotta non conforme al decoro e alla dignità professionale per aver pubblicato "senza la previa autorizzazione e senza indicazione dell'autore, ledendo il diritto morale del fotografo, occorrendo l'espressa indicazione del suo nominativo ...", in quanto l'autore dello scatto non solo non è stato privato del suo diritto ad essere pubblicamente identificato come l'artefice dell'immagine, ma all'indomani della pubblicazione ha anche potuto legittimamente invocare il diritto al compenso, che non gli è stato negato. Inoltre, nel caso di specie, non può essere invocata la Carta di Firenze in quanto le norme in essa contenute circa lo sfruttamento del lavoro giornalistico e la lesione dell'equo compenso trovano applicazione tramite l'indicazione di una responsabilità deontologica solo per gli iscritti all'Albo. In questo caso l'autore dell'immagine, ancorché noto fotografo, non figura nell'elenco né dei professionisti né dei pubblicitari. *C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 25 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (annullata censura).*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 26/2020 Non può permanere nell'Ordine dei giornalisti chi usa i media e i social media per denigrare pesantemente colleghi o cittadini per il loro aspetto fisico o il loro lavoro, usando un linguaggio sessista e violento

Il giornalista rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico e applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network. Denigrare il lavoro dei colleghi, attaccarli sui social anche per il loro aspetto fisico, offendendoli personalmente, mette di fatto il giornalista fuori dall'Ordine e dalla stessa professione. Un giornalista può esercitare il suo diritto di critica, anche confutare una tesi sostenuta da altri, ma deve farlo con documenti, prove, argomentazioni, rispettando sempre la verità sostanziale dei fatti e la continenza. Se si deroga da questi principi su cui si incardina la stessa correttezza professionale si mina alle fondamenta quel rapporto di fiducia che il lettore deve avere nei confronti del giornalista. Usare i social media come armi verso i colleghi per denigrare il loro lavoro, usando termini offensivi legati all'aspetto fisico, non può essere un comportamento tollerato dall'Ordine dei giornalisti. Nel caso in esame il Cdn ha confermato la radiazione di un giornalista resosi responsabile di tali gravissime condotte.

C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 26 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia (sanzione: radiazione).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 7 luglio 2016 n. 27

C.D.N.15 dicembre 2016 n.57

C.D.N.15 maggio 2018 n.14

C.D.N. 29 gennaio 2019 n.8

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 27/2020 Il direttore responsabile non può riferire a una parte terza e interessata i contenuti di una interlocuzione avuta con un giornalista che, in ragione del suo ruolo professionale, gli aveva illustrato quanto ricostruito su una particolare vicenda, al fine di conseguire la pubblicazione di un articolo

Il direttore responsabile non può riferire a una parte terza e interessata i contenuti di una proposta avanzatagli da un giornalista al fine di conseguire la pubblicazione di un articolo. Nel caso esaminato il direttore di un periodico dopo aver ricevuto la proposta da un collega aveva riferito alla persona al centro della ricostruzione svolta dal giornalista, prima per le vie brevi e successivamente in forma scritta, quanto rappresentatogli dal free lance. Sebbene nel corso del procedimento non è stata raggiunta la prova che il direttore responsabile abbia rivelato alla persona interessata il nome del giornalista, l'iniziativa di informare una parte altra (e per di più direttamente interessata) al di fuori del rapporto di interlocuzione tra direttore - che decide se pubblicare o no un articolo - e il giornalista che lo propone, non può definirsi deontologicamente corretta perché mina il rapporto di fiducia tra giornalisti e provoca effetti nei contesti nei quali si riflette. Il direttore che decide e il giornalista che gli si affida sottoponendogli la sua proposta, non sono certo nelle stesse condizioni di forza. Ammettere che un direttore possa rivelare a un soggetto interessato quello che un giornalista ha acquisito nell'ambito dell'esercizio della sua professione, essendone entrato in possesso in ragione della funzione svolta, significherebbe derogare a un principio, quello della leale collaborazione tra colleghi, che al contrario non può ammettere eccezioni. Con il di più che un direttore, figura nella quale i giornalisti ripongono la loro fiducia, ha obblighi di riservatezza e responsabilità tanto più grandi quanto sono ampi i poteri che gli vengono riconosciuti. Obblighi di riservatezza che valgono anche per i free lance sebbene tali professionisti non appartengano al corpo redazionale. Va precisato che il collaboratore esterno prima di essere fonte, è un giornalista e, in forza di questa prerogativa, si muove all'interno di un apparato deontologico che certamente deve rispettare e deve essere rispettato. Dunque non può essere accettabile iscrivere il giornalista freelance come un soggetto privo di qualsivoglia tutela tanto da dover esplicitamente richiedere la riservatezza. Al contrario se il direttore responsabile avesse rilevato nella condotta del free lance delle opacità avrebbe potuto segnalare la circostanza agli organi competenti.

C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 27 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (sanzione: censura).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 22 ottobre 2019 n. 30

* * *

N. 28/2020 Ai fini della valutazione deontologica dell'operato di un giornalista non può essere sottovalutata la gerarchia redazionale. Se è un caposervizio o un caporedattore a decidere sulla pubblicazione di dati sensibili, la responsabilità non può ricadere solo sul redattore

Quando si dà notizia di fatti di cronaca per reati minori il giornalista evita di rendere noti nome e generalità del soggetto incriminato, soprattutto se i fatti si svolgono in una piccola comunità dove è più facile risalire all'identità della persona oggetto della contestazione. Comportarsi in modo contrario pone l'agire del giornalista in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 del Testo Unico, laddove si prevede, appunto, che «il giornalista osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori... salvo i casi di particolare rilevanza sociale». Nel caso in esame una giornalista aveva scritto nome e cognome di un insegnante che si era reso responsabile di piccoli furti nella scuola dove insegnava, arrestato in flagranza di reato e suicidatosi dopo aver confessato il suo reato. Il Cdn nel valutare deontologicamente la collega, ha derubricato la sanzione iniziale (sospensione di due mesi) ad avvertimento ribadendo, peraltro, l'orientamento della giustizia domestica nella valutazione delle circostanze in cui emergano significativi elementi di corresponsabilità della gerarchia redazionale (cfr. Cdn n. 7/2015), dato che furono i suoi superiori a decidere di pubblicare il nome dell'insegnante.

C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 28 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi – Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta sanzione: da sospensione per due mesi ad avvertimento).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 11 marzo 2016 n. 13

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 29/2020 Colpa in vigilando. Non vi è responsabilità oggettiva del direttore di una testata solo se le funzioni di controllo vengono delegate in modo preciso ad altre figure della catena di comando rendendole immediatamente identificabili

Il direttore di un quotidiano che non delega in modo chiaro le proprie funzioni ad altre figure della propria catena di comando rendendole immediatamente identificabili è comunque responsabile della pubblicazione degli articoli sebbene visti da altri. Nel caso esaminato, il ricorrente nel corso del procedimento deontologico, non ha dimostrato concretamente che le pagine di cronaca cittadine fossero affidate alla vigilanza della vicedirezione o dell'ufficio centrale. Né lui né prima di lui l'autore dell'articolo – sanzionato dal Collegio territoriale competente - avevano descritto la catena di comando, indicando i colleghi responsabili del servizio cui chiedere conto di eventuali omissioni sul compito di vigilanza. Sarebbe impensabile che un direttore responsabile possa licenziare quotidianamente l'intera edizione, tuttavia tale impossibilità non può tradursi in una irresponsabilità generalizzata per quanto pubblicato nelle pagine non viste direttamente. Pertanto è dovere del direttore delegare le sue funzioni in modo preciso in linea con la consolidata giurisprudenza domestica che nel tempo ha affermato come

al direttore responsabile non possano essere ascritte colpe in vigilando, in presenza di una precisa e acclarata delega affidata a figure intermedie nella gerarchia redazionale.
C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 29 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (sanzione: avvertimento).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 24 luglio 2019 n. 28

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

* * *

N. 30/2020 Il direttore è sempre responsabile per la mancata pubblicazione di una rettifica anche quando è causata da un’organizzazione del lavoro (in particolare della segreteria) non adeguata alle esigenze della redazione

La responsabilità del direttore non può considerarsi inesistente sulla base di una mancata comunicazione della richiesta di rettifica dovuta al fatto che la stessa sia stata recapitata all’indirizzo del sito web e non a quello della redazione giornalistica. È infatti lo stesso direttore, anche alla luce dell’articolo 34 del Contratto di lavoro, a dover fissare e impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari (di lavoro). Principio ribadito più volte dalla giurisprudenza perché se è vero che «il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista» è pur vero che «può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell’azienda giornalistica per dispiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere» (Trib. Roma, 17 aprile 1987; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1987, 98).

C.D.N. 21 ottobre 2020, n. 30 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (sanzione: avvertimento).

Precedenti decisioni sulla stessa o analoga materia:

C.D.N. 10 aprile 2018 n. 9

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II. 4

QUESTIONI DI MERITO – DECISIONI RICHIAMATE

N. 3/2020 Il diritto di critica deve sempre trovare un bilanciamento con il rispetto dovuto ai soggetti cui si riferisce

Il fatto

L'associazione Carta di Roma presenta al Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia una segnalazione di un titolo e di un articolo comparsi in prima pagina sul quotidiano (...) del 2-11-2017, che recitava "Fuori dai piedi gli islamici", firmato da (...). L'esponente chiede al Cdt di verificare se ci siano state violazioni delle norme deontologiche contenute nel Testo Unico dell'Ordine dei Giornalisti, in particolare dell'articolo 2 del TU, "Fondamenti deontologici", comma 1 e 2; e dell'articolo 4 che rinvia alle regole sulla protezione dei dati personali il cui art. 9, "Tutela del diritto alla non discriminazione", stabilisce: "Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto alla persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali". Il Cdt della Lombardia, con decisione del 17 gennaio 2019, decide l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di (...) contestandogli titolo e testo dell'articolo su richiamato, e lo convoca per il giorno 4 marzo 2019.

Durante l'audizione, (...), assistito dall'avvocata (...), prende le distanze dal titolo (...). Rispetto alle contestazioni relative al contenuto dell'articolo (...) spiega: "Per me no, non è esplosivo. Dico che non tutti gli islamici evidentemente sono dei delinquenti, ma guarda caso tutti i terroristi sono islamici. E questo mi pare un dato di fatto molto esplosivo, nel senso che loro buttano le bombe e ammazzano la gente".

La linea di difesa di (...), nella sostanza, è che nell'articolo si riferisce "solo" agli islamici violenti. L'avvocata aggiunge che l'articolo parte da un fatto di cronaca, la presa di posizione di Donald Trump rispetto ai terroristi islamici. È quella "l'architrate" su cui poggia il resto del ragionamento sviluppato nell'articolo mentre sul titolo, rivestendo la qualità di direttore editoriale, (...) respinge l'addebito.

Il 15 marzo 2019 il Cdt delibera la sanzione della censura così motivando: «Non vi è dubbio che il titolo a tutta pagina comparso sul quotidiano (...), riferendosi genericamente ai cittadini di fede islamica, colpisca per la gravità dell'affermazione e l'evidente discriminazione. (...) infatti, sembra essere un diktat rivolto a tutti gli islamici presenti sul territorio italiano molti dei quali cittadini regolari del nostro Paese. (...) Tuttavia, il direttore editoriale (...), dinnanzi al Collegio, ha preso chiaramente le distanze dal suddetto titolo attribuendolo all'esclusiva volontà del direttore responsabile (...). Ciò nonostante, a parere del Collegio, il titolo rispecchia abbastanza fedelmente i contenuti dell'articolo, questo inequivocabilmente scritto da (...) che ne ha rivendicato il senso».

«Nella sua difesa – continua il Cdt – il giornalista ha spiegato che la premessa del suo pezzo giustificava passaggi ardui e apparentemente discriminatori dell'articolo. Laddove in particolare, facendo riferimento alla decisione del presidente Usa Donald Trump di espellere gli "islamici sospetti", chiariva che "non tutti sono bastardi inclini a uccidere". A parere del Collegio però, la chiave per comprendere la gravità delle affermazioni contenute nell'articolo di (...) va cercata nell'inciso immediatamente successivo all'affermazione di cui sopra, quando si scrive "ma è altrettanto assodato che la minaccia alla nostra incolumità proviene dal loro fetido ambiente", riferito quindi non soltanto ai terroristi quanto alla generalità "dell'ambiente" musulmano».

Per il Collegio di primo grado, contrariamente alla linea difensiva, la lettura di titolo e articolo evidenziano come ci sia stato "talvolta" il travalicamento nella forma e nella continenza più volte raccomandata dalla Cassazione (Sez. Civ. Sent. 18.10.1984, n. 5259) oltre al mancato rispetto dovuto a ogni religione e alla libertà di culto, come previsto dalla nostra Costituzione. Soprattutto nel passaggio in cui (...) scrive: «Non ce ne frega un tubo delle moschee e di coloro che si piegano al ramadan e pregano per strada col culo per aria. Rientrano nei loro paesi orrendi e non ci scoccino più». Il Cdt sottolinea che, pur considerando quello di (...) un commento, la Cassazione – nella sentenza citata – afferma: «La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza» e aggiunge: «Come nel caso in esame dove presunti terroristi e la semplice appartenenza alla religione musulmana vengono in realtà messi sullo stesso piano e riassunti, non a caso, efficacemente nel titolo da cui (...) in realtà non prende mai davvero le distanze: "cosa me ne frega a me se (...) fa una cappelata?"».

Il ricorso al CDN

Il 10 maggio 2019 l'avvocata (...) presenta per conto di (...) ricorso al Cdn sostenendo che alla base della decisione del Cdt ci sia «un'erronea valutazione relativamente a una presunta violazione delle norme di legge "dettate a tutela della personalità altrui" e del principio di non discriminazione, secondo cui "nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali"». Si respinge qualunque responsabilità di (...) circa il titolo, si respinge la tesi secondo cui non avrebbe preso le distanze dallo stesso, e si ribadisce la piena legittimità dell'autore dell'articolo nell'esprimere le proprie posizioni critiche rispetto alla politica italiana «di accoglienza indiscriminata e il proprio giudizio favorevole rispetto alla linea programmatica statunitense di espulsione di coloro che sono sospettati di appartenere a gruppi terroristici di impronta islamica». Secondo la difesa è da questa premessa che si deve partire, dall'assunto che (...) ce l'ha con i terroristi islamici, pur allargando le sue considerazioni per una speculazione di più ampio respiro. La difesa chiede quindi l'annullamento della decisione del Cdt.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con parere espresso in data 26-06-2019, visti gli atti, chiede di rigettare il ricorso presentato da (...). Al parere, trasmesso con nota pec del 09.07.2019 all'avvocato del ricorrente, non è stata formulata alcuna osservazione.

Conclusioni

Questo Cdn condivide l'eccezione della difesa in merito all'impossibilità di muovere al direttore editoriale (...) un addebito con riferimento al titolo del suo articolo: di esso ne può rispondere, infatti, solo ed esclusivamente il direttore responsabile del quotidiano come più volte ribadito dal ricorrente in sede di audizione dinnanzi al Cdt Lombardia. Con riferimento al contenuto dell'articolo per il quale (...) è chiamato a rispondere, questo Cdn, invece, non può che dissentire da quanto sostenuto dalla difesa per i seguenti motivi.

Un commento o un editoriale possono legittimamente esprimere l'opinione e il punto di vista del giornalista che lo firma e se è pur vero – come scrive la difesa nel ricorso di (...) innanzi al Cdn – che «il profilo della continenza, intesa come correttezza espositiva e lessicale, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata, laddove si tratti di esercizio del diritto di critica, deve trovare una interpretazione meno rigida» (Corte Cass. Pen. Sez V 21-06-2006, n. 24509) è altrettanto acclarato (Corte Cassazione, sez. civ. Sent. 18-101984 n. 5929) che lo stesso concetto si può sviluppare scegliendo con cura le parole da usare avendo come faro la continenza. Lo stesso concetto, infatti, può essere espresso nel rispetto di tutte le norme che regolano la professione del giornalista, in particolare – come nel caso specifico – dell'articolo 2 del TU, “Fondamenti deontologici”, comma 1 e 2; e dell'articolo 4 dello stesso TU, che rinvia alle regole sulla protezione dei dati personali il cui art. 9 stabilisce la “Tutela del diritto alla non discriminazione” e il rispetto, previsto dalla Carta Costituzionale, dovuto ad ogni credo religioso e alla libertà di culto.

(...) sceglie di usare la definizione «fetido ambiente» riferendosi alla comunità islamica e scrive: «Non ce ne frega un tubo delle moschee e di coloro che si piegano al Ramadan e pregano per strada col culo per aria. Rientrano nei loro paesi orrendi e non ci scoccino più» scegliendo, anche in questo caso, che cosa dire e come dirlo.

Il diritto di critica che può anche manifestarsi con un linguaggio “colorito”, deve sempre trovare un bilanciamento con il rispetto dovuto ai soggetti cui ci si riferisce. Questo bilanciamento, secondo la giurisprudenza, si trova stabilendo che il diritto di critica deve attenersi comunque alla correttezza di espressione che fa sì che il biasimo si esprima in forma misurata e tale da non scadere nell'attacco personale tanto da colpire sul piano morale il soggetto criticato (Tribunale Milano sez. I, 21/08/2018, n. 8738).

Nel caso specifico (...) non sembra aver cercato questo equilibrio, soprattutto laddove scrive: «È ingenuo pensare che gli islamici siano disposti a integrarsi: contestano i nostri costumi e cercano di imporci i propri, convinti di avere in tasca la verità. Il risultato è un disastro: essi sono arroganti e violenti, programmano di sterminarci, sono ospiti poco graditi nelle nostre città, e invece di ringraziarci perché li accogliamo... si dannano per sterminarci e ci riescono pure».

È questa una generalizzazione che colpisce tutti gli islamici, non soltanto quelli che (...) definisce «terroristi» e che non sembra tener conto dell'altro pilastro su cui poggia il bilanciamento di cui sopra: il diritto di critica deve poter essere uno spunto di riflessione per chi legge il commento, deve poter avere una utilità sociale e a tal fine deve esprimersi nel rispetto delle libertà altrui, altrettanto tutelate dalla nostra Costituzione. Il diritto di critica – che mai può scadere nell'offesa anche generalizzata – è tutelato come lo è il credo religioso. Ciò detto, ritenendo comunque proporzionata la sanzione della censura anche alla luce delle decisioni in materia assunte da questo Cdn (cfr. ex multis CDN n. 17/2018), il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice, delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Lombardia confermando la decisione (...) con la quale viene comminata la sanzione disciplinare della censura.

* * *

N. 5/2020 Diritto di cronaca. Non è sanzionabile il giornalista che raccoglie e pubblica un'esternazione spontanea resa da un soggetto nell'esercizio della sua funzione professionale in un contesto pubblico alla presenza di altre persone**Il fatto**

Il procedimento prende avvio dall'esposto presentato al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Lazio il 3 dicembre 2018 da (...), architetto del Comune di Roma (...) a proposito degli articoli (...), del 6 agosto 2018, (...) del 7 agosto, (...) del successivo 8 agosto e (...), tutti a firma (...) e pubblicati dal quotidiano (...).

L'architetto biasima la (...) per aver utilizzato una conversazione informale ("i toni a tratti erano anche spiritosi"), senza qualificarsi quale giornalista e aver su di essa formulato nei suoi articoli l'accusa di una trattativa in essere fra il Comune di Roma e un gruppo di rom (circostanza smentita dal Campidoglio), di essersi procurata la registrazione della conversazione e di averla utilizzata attribuendole dichiarazioni che lei non avrebbe mai fatto.

Il Cdt contesta alla (...), professionista, la violazione dell'art. 2 della legge 69/63 e dell'art. 2, lett. b) del T.U. ("il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia"), convocandola per il 13 maggio 2019.

La memoria

(...) invia il 12 aprile al Cdt una memoria difensiva in cui ricostruisce i fatti. "Trovandosi al cospetto di funzionari di Roma Capitale che colloquiavano in pubblico sul tema della funzionalità, dei ritardi, dei permessi, dei costi dello stabilimento, senza alcun dolo nell'occultarlo appositamente, decise di accendere il registratore del cellulare per avere poi il resoconto e la prova certa di quanto stesse accadendo. Chiese, dunque, in che modo l'amministrazione avrebbe garantito la sicurezza dell'area soprattutto nelle ore notturne e l'architetto, con tono appunto ironico, rispose – senza chiedere chi fosse l'autrice della domanda e per quale motivo fosse interessata a quell'aspetto – che si sarebbero "affidati a (...)": alla domanda su chi fosse spiegò che si trattava di un nomade della zona, che prima della bonifica gestiva le baracche abusive e ora si era interessato al progetto, specificando altresì, ancora replicando ad una domanda diretta, che l'uomo non prendeva denaro per questa operazione. Vero è, dunque, che una funzionaria di Roma Capitale, nel pieno esercizio delle sue funzioni ed in un ampio contesto pubblico, qualificandosi progettista dello stabilimento (...), senza preoccuparsi di chi fossero i presenti, parlava con totale tranquillità della possibilità che un nomade potesse gratuitamente controllare la spiaggia evitando possibili atti vandalici o occupazioni da parte di altri nomadi. La giornalista si recò poi nella zona indicata (...) per cercare (...) e chiedergli conferma, puntualmente fornita, di quanto narrato. I servizi a firma della (...)

raccontavano pedissequamente quanto sopra esposto, con virgolettati fedeli e testuali rispetto alla registrazione” (il file audio è tuttora disponibile in rete e corrisponde a quanto scritto). La difesa pertanto osservava: “1) Genericità della contestazione, che si configura quale mera indicazione di norme che si assumono violate senza che a tali norme vengano collegati specifici fatti e/o contenuti giornalistici che, in concreto, avrebbero dato vita alla predetta violazione; 2) Insufficienza degli elementi idonei a giustificare l’adozione di un provvedimento disciplinare. La notizia contenuta negli articoli oggetto del procedimento, quale fatto storico, di indubbio interesse pubblico, è vera e rispetto alla stessa nessuna richiesta di rettifica è stata mai avanzata da (...). Alla giornalista non si contesta il contenuto dell’articolo quanto piuttosto il metodo acquisitivo delle notizie, senza peraltro nemmeno indicare quali sarebbero le frasi distorte o i contenuti artificiosi che in concreto vizierebbero le cronache riportate dalla (...). Si omette però di considerare che la giornalista è stata diretta testimone, in un luogo pubblico, di un fatto accaduto in sua presenza e dal quale deriva pacificamente un dovere di cronaca che l’ha indotta a documentarlo per poi riferirlo”.

Si chiedeva quindi l’archiviazione del procedimento o in subordine la sanzione più lieve ossia l’avvertimento.

L’audizione dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Nell’audizione del 13 maggio (...), assistita dal suo legale, respinge ogni addebito, dichiarando di “avere scritto un articolo in cui ho riportato fedelmente quanto avevo scritto e registrato” e che l’esponente “ha risposto alle mie domande sulla sicurezza della spiaggia, sorridendo solo sul nome (...), per il resto in maniera assolutamente seria e tranquilla. In conclusione io credo di avere svolto solo il mio lavoro e di avere esercitato in maniera corretta il mio diritto di cronaca”.

L’avvocato sottolineava: “Non si tratta di una notizia carpita con l’inganno o per caso. La giornalista è già lì quando arriva l’architetto, un pubblico funzionario che racconta liberamente di (...). La giornalista ha fatto il suo lavoro, acquisendo una dichiarazione su un fatto di interesse pubblico. Che il fatto sia accaduto non ci sono dubbi. (..) non ha mai parlato di diffamazione”.

La delibera del Consiglio di disciplina territoriale

Nella delibera del 13 maggio 2019 “pur comprendendo l’impegno e la buona volontà della collega nello svolgere il suo lavoro, il Collegio non può tuttavia non sottolineare che, nel momento in cui nella conversazione informale con l’architetto (...) e le altre persone presenti, sorgeva il sospetto di una inammissibile trattativa tra il Comune e il gruppo rom, sarebbe stato doveroso da parte della giornalista qualificarsi come tale, al fine di acquisire completa e corretta informazione sull’accaduto, come richiesto dall’art. 2, lett. B) del T.U. (Il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia)”. (...) viene quindi sanzionata con l’avvertimento.

Il ricorso davanti dal Consiglio di disciplina nazionale

Nel ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale del 14 giugno 2019 si eccepisce anzitutto che “la decisione sanziona la giornalista solo per l’asserita violazione dell’art. 2,

lett. b), del T.U. Risulta decaduta, pertanto, l'altra contestazione, sulla cui base pure era stato avviato il procedimento disciplinare, e relativa all'altrettanto inesistente violazione dell'obbligo di rettifica, il che conferma che il fatto narrato, inteso come le dichiarazioni rese in pubblico da (...) è vero, documentato e non ulteriormente contestabile", acquisito solo ed esclusivamente a garanzia dell'autenticità delle fonti, dalla giornalista che ben avrebbe potuto scrivere il suo articolo senza averlo registrato.

Secondo il Cdt, nel momento in cui sorgeva "il sospetto di una inammissibile trattativa fra il Comune e il gruppo rom" la giornalista avrebbe dovuto qualificarsi. Ma non esiste un dovere di qualificarsi del giornalista se si è in un contesto pubblico, in presenza di un nutrito gruppo di persone che sta colloquiando su un tema attinente al luogo dove ci si trova, già da giorni al centro delle cronache e presso il quale spontaneamente si reca un funzionario pubblico che di sua iniziativa rilascia dichiarazioni. Né può tacersi il fatto che, in circostanze del genere, il qualificarsi potrebbe mettere a repentaglio l'acquisizione della notizia".

Si richiedeva la convocazione della ricorrente e l'annullamento della sanzione.

Il parere del Procuratore generale della Repubblica e la memoria di replica

Il Procuratore generale della Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo parere del 9 settembre 2019, chiede che il reclamo venga accolto, ritenendo che la motivazione della sanzione non sia sufficiente, in quanto la conversazione "avvenuta in pubblico, non sembra dover impegnare il giornalista a *qualificarsi*".

Nelle controdeduzioni del 18 settembre 2019 si ripropongono le conclusioni del PG, sottolineando che "il fatto narrato è vero, documentato, mai da alcuno contestato, e soprattutto appreso in una sede del tutto *aperta* che in alcun modo imponeva alla giornalista di qualificarsi".

L'audizione della ricorrente

Nell'audizione del 3 dicembre 2019 (...), a domanda, conferma che non c'è mai stata una richiesta di rettifica – né altri sviluppi giudiziari - da parte dell'esponente rispetto a quanto aveva dichiarato nell'intervista, che è stata registrata ed è tuttora visibile sul sito del (...). Il suo legale aggiunge che proprio (...) ha utilizzato tale registrazione in sede di indagini penali aperte dalla Procura della Repubblica sulla vicenda dei rapporti tra il Comune e il citato (...), con ciò implicitamente ammettendone la veridicità. Infine, ribadisce che si tratta di un "fatto appreso da una giornalista in un contesto pubblico, al quale ha fatto accesso un personaggio pubblico, per rilasciare dichiarazioni, che sono state registrate e mai smentite".

Considerazioni

È evidente, sia dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che dalla sua audizione al Cdn, che le dichiarazioni dell'architetto (...) siano state raccolte senza alcun sotterfugio: in altri termini, la giornalista non ha origliato una conversazione privata ma era presente quando un responsabile comunale riferiva, in un contesto aperto al pubblico, un fatto di interesse rilevante per i cittadini ossia i rapporti tra il Comune e un gruppo di nomadi abitanti nei pressi di una spiaggia fluviale gestita dal Comune stesso, registrando le sue parole per poi riportarle pedissequamente.

La veridicità di tali dichiarazioni non è in discussione, dal momento che la stessa (...) non solo non ne ha mai chiesto la rettifica in termini di legge ma ha addirittura utilizzato la registrazione stessa nell'udienza penale, in cui era coinvolta, sulla vicenda dei rapporti fra il Comune e i nomadi.

(...), nei suoi articoli, ha dunque rispettato le condizioni previste dal diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico alla loro diffusione e continenza espressiva. Tuttavia, secondo il Consiglio disciplinare territoriale di primo grado, la giornalista ha sbagliato non essendosi qualificata come tale, "al fine di acquisire completa e corretta informazione sull'accaduto", e per questo l'ha sanzionata con l'avvertimento per violazione dell'art. 2, lett. b) del T.U.

Condividendo quanto sostenuto dal Procuratore generale, si evidenzia che la norma contestata alla (...) stabilisce un generale principio di rispetto dei diritti fondamentali delle persone che nel caso in esame non è stato violato nella misura in cui la ricorrente ha diffuso i contenuti di un'esternazione spontanea, resa in pubblico da un soggetto "qualificato" del Comune di Roma. Detto in altri termini, non può essere addebitata alla ricorrente una colpa deontologica nell'esercizio della professione di giornalista avendo cioè informato i lettori di un fatto accaduto. Infatti la (...) si è limitata a riportare quanto era stato raccontato in presenza di altre persone e, a giudizio di questo Consiglio, non aveva alcun dovere deontologico di qualificarsi, trattandosi di un contesto pubblico, nel quale (...) ha preso la parola di sua iniziativa, ben sapendo che si trattava di un tema "caldo", senza preoccuparsi di chi la stesse ascoltando e accettando pertanto che ci potesse essere chiunque di fronte a lei.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata la ricorrente e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere il ricorso presentato da (...) annullando la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio del 13.05.2019, contenente un avvertimento.

* * *

N. 6/2020 Il direttore è responsabile di quanto pubblicato sul quotidiano anche quando l'articolo è scritto da soggetto non appartenente all'Ordine dei giornalisti

I fatti

Con decisione del 23.11.2018, il Collegio di disciplina dell'Ordine dell'Emilia Romagna esaminava la segnalazione dell'Associazione (...), osservatorio nazionale che si occupa di monitorare, attraverso una costante attività di controllo, quanto pubblicato su giornali, blog e siti web relativamente all'incitamento all'odio razziale e alle discriminazioni. L'associazione ravvisava nell'articolo apparso sul quotidiano (...) del 26 giugno 2018 dal titolo (...) a firma (...), non iscritto all'Ordine, "congetture di carattere discriminatorio perché fondate su base etnica", che fornivano al lettore "un'immagine stereotipata e criminosa di un intero gruppo di persone", e riteneva, pertanto, che contenesse estremi di violazioni deontologiche.

Il Collegio, verificato che l'autore dell'articolo non risultava iscritto all'Ordine, apriva il procedimento disciplinare nei confronti del direttore responsabile (...) per omesso controllo di un articolo che "in alcuni passaggi poteva risultare discriminante per una intera etnia", in

contrasto con l'art. 9 del Codice di deontologia e con la Carta di Roma recepita nell'art. 7 del Testo unico dei doveri del giornalista e lo convocava per il 15 gennaio 2019, audizione spostata al 18 febbraio 2019.

Il procedimento del Cdt dell'Emilia Romagna

Il direttore (...), sia nell'audizione sia nella memoria difensiva del suo legale, invocava una lettura contestualizzata dell'articolo con fatti accaduti in quel periodo, riportati ampiamente dalla stampa, come il furto in casa del sindaco (...) ad opera di tre giovani donne nomadi, a seguito del quale il ministro Salvini aveva lanciato la proposta del censimento della popolazione rom suscitando reazioni negative da parte della maggior parte dei quotidiani e delle forze politiche di opposizione. Si aggiungeva che nell'ottica di essere "fuori dal coro" e nell'ambito della libertà di espressione e del diritto di critica, necessariamente dunque con toni decisi, anche shockanti, inquietanti, l'articolo dell'ex magistrato (...) riteneva giusta la proposta di Salvini. La memoria difensiva in particolare precisava che la discriminazione per motivi razziali è solo "quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non – invece – sui suoi comportamenti".

Quanto alla continenza, si affermava che la giurisprudenza ha riconosciuto che "va tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri". Nella fattispecie, si riteneva che (...) auspicasse provvedimenti amministrativi utili ad evitare reati e non incitava all'odio etnico o razziale. Nel corso dell'audizione, (...) affermava che nelle intenzioni del (...), espresse quando gli aveva proposto l'articolo, c'era quella di "capire come riuscire a dare un futuro dignitoso ai figli delle ragazze rom dediti al borseggio". Si diceva, dunque, sicuro che l'intento dell'articolo del (...) sarebbe stato utile nella ricerca di soluzioni a favore dei figli dei rom. Ammetteva però di "aver letto l'articolo attentamente solo dopo la sua pubblicazione non riscontrando in esso elementi di razzismo" e che, comunque, si era fidato del (...), ex magistrato, dal curriculum ricco anche di attenzione ai diritti delle minoranze. Ricordava che la stessa Procura di Milano, in quel periodo, aveva manifestato interesse non solo per evitare i furti dei rom ma proprio per capire come dare un futuro dignitoso ai loro figli.

Il legale concludeva dunque che il suo assistito non poteva essere incolpato per aver ospitato una voce "fuori dal coro" rispetto al dibattito in essere, ricordando anche i meriti del giornale proprio riguardo ai rom sterminati dai nazisti.

Il Consiglio di disciplina territoriale, pur apprezzando l'intenzione dell'autore dell'articolo di proporre una soluzione al problema dei rom che, certo, esiste, riteneva che detto intento fosse stato poi "disatteso da un'esposizione non proprio in linea con le intenzioni".

L'articolo, certo non di cronaca – che richiede il massimo dell'obiettività – ma di commento, di critica, non poteva contenere gratuite aggressioni alla dimensione morale delle persone e doveva rispettare il limite della continenza, come affermato in diverse sentenze della Casazione, richiamate in delibera. Rilevava, in particolare, il Consiglio di disciplina territoriale nell'articolo in questione ripetuti giudizi di disvalore su un'etnia in generale, attribuendo a tutti gli appartenenti a tale gruppo generalizzati comportamenti delinquenziali, tali da ingenerare disprezzo e odio sociale fondato sulla razza.

In conclusione, il Consiglio di disciplina territoriale, (...) pur ritenendo che l'intento manifestato dall'autore dell'articolo potesse essere scevro da violazioni deontologiche, anzi positivo, ha rilevato che le intenzioni sono state disattese nella stesura dell'articolo. Il pur

sacrosanto diritto di critica non consente aggressioni alla dimensione morale delle persone, come quelle contenute nell'articolo in questione, rivolgendosi a tutti gli appartenenti a quella etnia, attribuendo ai suoi appartenenti, dall'infanzia all'età adulta, un'attitudine e un destino delinquenziale, dovendo il giornalista rispettare il limite della continenza, così come sancito dalle numerose sentenze della Cassazione citate in delibera.

Riteneva infine che il direttore (...) abbia omesso il controllo preventivo dell'articolo, come in realtà ammesso nell'audizione, deliberando di sanzionarlo con la sanzione della censura.

Il ricorso davanti al Consiglio nazionale di disciplina

Avverso la suindicata delibera, (...) si appellava al Consiglio di disciplina nazionale con ricorso del 29.07.2019.

A sua difesa dettaglia a lungo i motivi alla base dell'impugnazione, premettendo informazioni volte a presentare la figura insospettabile di razzismo dell'autore dell'articolo (...), ex magistrato, docente universitario, collaboratore saltuario di (...). Come già argomentato in occasione del procedimento dinnanzi al Consiglio territoriale, sottolinea la necessità di leggere l'articolo nel contesto anche temporale in cui si collocava, citando in particolare la larga eco della notizia del furto nell'abitazione del sindaco (...) ad opera di tre ragazze rom, a seguito del quale il (...) pubblicava tre servizi lamentando l'uso strumentale dei minori da parte dei rom scrivendo "si può tollerare che un numero pur ridotto di bambini sia regolarmente e costantemente cresciuto seguendo un'educazione criminale?". In questo clima sarebbe nata la proposta di (...) di censire anagraficamente la popolazione rom anche per tutelare i bambini che non frequentano le scuole perché si preferisce indurli alla delinquenza. Argomenta che detta proposta suscitò "un vespaio di polemiche pressoché unanimi" delle quali dà conto con numerose citazioni.

L'articolo di (...), precisa, voleva allora uscire dal coro delle contestazioni alla proposta di (...). L'atto di impugnazione si sofferma poi sulla libertà di espressione sottolineando che i commenti e le opinioni ne sono elementi fondamentali nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, quest'ultimo più complesso e portatore di possibile maggior "acutezza espressiva". La critica – aggiunge – per essere efficace non poteva essere asettica ma dotata di una buona dose di verve polemica.

Si insiste allora sul fatto che l'articolo non andava giudicato in base a una mera lettura atomistica delle singole espressioni ma nella portata complessiva; dunque l'intento era quello di esercitare il legittimo esercizio del diritto di critica (positiva) su una proposta di rilevanza sociale volta a regolare amministrativamente i rom, a conoscerne l'esistenza, quale deterrente alla utilizzazione a fini criminali dei minori. Scopo del censimento era proprio quello di sapere "chi sono e dove abitano" per cercare di contenerli e garantire ai loro bambini una vita più o meno civile.

Aggiunge che "spesso si tratta di soggetti che vivono di espedienti e a volte di furti senza che si sappia nulla della loro identità". Quanto agli apprezzamenti del (...) sui rom, secondo il difensore non ci sarebbe generalizzazione di una condizione criminosa ma una valutazione probabilistica sulla fine che sarebbe loro toccata. Né ci sarebbero nell'articolo discriminazioni etniche o razziali perché le critiche vengono mosse ai comportamenti. Nell'ennesimo riassunto degli errori nei quali sarebbe incorso il Consiglio di disciplina, stigmatizza il rilievo che nell'articolo si siano espressi stereotipi senza titubanza e contestualizzazione, affermando che la critica non può essere titubante. Critica e non cronaca, insiste, distinzione che non

sarebbe stata colta. Stigmatizza poi il rilievo che il direttore responsabile avrebbe potuto far precedere l'articolo da un suo testo di inquadramento e di distacco dai contenuti dell'articolo del (...) e insiste che l'autore proponeva di "trovare/suggerire una modalità di integrazione per una parte della popolazione".

L'articolo del (...), conclude, non è altro che una valutazione della linea politica dell'attuale Governo plaudendo alla proposta di (...) che mirava a contribuire a salvare i bambini rom per evitare che diventassero ladri.

Denuncia, in definitiva, l'erroneità della delibera del Consiglio di disciplina che avrebbe ignorato il contesto e l'intento di contribuire al dibattito con una critica fuori dal coro.

Conclude definitivamente col chiedere in via principale l'insussistenza degli addebiti, riformando la delibera del Consiglio di disciplina, in via di stretto subordine di riformare la delibera comminando la sanzione disciplinare meno grave.

Il parere del PG di Bologna

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, con nota del 06.09.2019, "chiede di respingere il ricorso" presentato da (...) e di confermare la delibera del Cdt dell'Emilia Romagna.

A seguito del parere del PG, il legale di (...) presentava una memoria ex art. 65 del Regolamento Esecuzione L. 69/1963 riassumendo i punti oggetto del ricorso presentato al Consiglio di disciplina nazionale.

Conclusioni

Per ammissione del ricorrente in sede di audizione al Consiglio di disciplina territoriale del 18 febbraio 2019, il direttore (...) secondo la verbalizzazione affermava di "aver letto attentamente il testo solo una volta pubblicato". Di per sé questa dichiarazione - una volta accertate violazioni al codice deontologico dei giornalisti nell'articolo oggetto del presente procedimento apparso sul quotidiano (...) del 26 giugno 2018 dal titolo (...) a firma (...), non iscritto all'Ordine - è motivo ineludibile di censura a carico del direttore responsabile della testata per omissione di vigilanza.

Nel merito dei contenuti dell'articolo in questione, si rileva che l'intento dell'articolo del (...), esplicito fin dal titolo, è finalizzato ad appoggiare la proposta del Ministro (...) di "schedare" i rom, a fronte di un coro di disapprovazione da parte della maggior parte delle forze politiche e della stampa nel suo complesso. Per sostenere detta proposta, sulla quale nessuna censura può essere esercitata, l'autore fa una denuncia generalizzata contro i rom nel loro complesso con conclusioni apodittiche sulla loro condizione e su quella dei loro bambini destinati a delinquere.

Si denuncia una situazione di delinquenza che riguarda la generalità dei rom e una condizione di sfruttamento dei minori che vengono instradati e dunque destinati anche loro a delinquere. Il difensore del (...) giustifica la valutazione drastica sulla sorte che toccherà a tutti i bambini rom con una "valutazione probabilistica" dell'autore. Teoria del tutto opinabile che non giustifica definizioni e apprezzamenti generalizzati di comportamenti criminosi attuali e futuri dei minori di un gruppo etnico. Aggiunge il difensore che le accuse vengono mosse ai comportamenti ma se detti comportamenti sono ritenuti "probabilisticamente" a carico di tutti, non inserendo termini dubitativi, si configura una decisa discriminazione. Da questo

vaticinio non viene salvato nessuno: tutti i rom sono ladri, incivili, e tutti i loro figli sono destinati a diventare ladri. Solo la loro schedatura potrà arginare il fenomeno.

Ad aggravare i giudizi sui Rom, nell'articolo si afferma, sempre in modo generalizzato che "le loro abitudini igieniche restano quelle di nomadi primitivi: sporczia ovunque". Quanto ai bambini, come accennato, li si descrive "al seguito di zingare elemosinanti e ladre professioniste, questa è la loro vita fino a quando diventano maturi per fare gli zingari a tempo pieno; cioè i ladri".

È palese allora, generalizzando, non salvando nessuno e non auspicando altro che la schedatura, una discriminazione di etnia.

Il difensore, in contraddizione con quanto sopra, e con quanto scritto nell'articolo, tenta di attenuare il portato discriminatorio affermando che il testo conterrebbe proposte per "trovare/suggerire una modalità di integrazione per una parte della popolazione". Ma di tali modalità di integrazione non si rinviene traccia alcuna nell'articolo in questione.

Si invoca poi ancora la contestualizzazione dell'articolo con il dibattito in corso e con le notizie che la Procura di Milano, in quel periodo, aveva manifestato interesse non solo per la repressione dei furti perpetrati dai rom ma anche per capire come dare un futuro dignitoso ai figli dei rom.

Si invoca ancora allora la libertà d'opinione dell'essere il (...) "fuori dal coro" rispetto alla presa di posizione della maggioranza dei partiti politici e degli organi di stampa, posizione assolutamente lecita, ma si dimentica, come riportato nella stessa memoria difensiva, a proposito della proposta di (...) di censire i rom come panacea del loro delinquere, che a Milano il censimento dei rom era già in atto per decisione del Comune, come ricordato da un amministratore di Milano in un intervento sulla stampa riportato, appunto, nella stessa memoria difensiva.

In tutto ciò si ravvisano evidenti violazioni del Codice deontologico che all'art. 9 tutela il "diritto alla non discriminazione per razza, religione... condizioni personali" così come contestato nel capo di incolpazione.

Il ruolo del direttore responsabile in questa vicenda, come già specificato in premessa, è molto chiaro. Ha ammesso, nell'audizione avanti al Consiglio di disciplina territoriale, appunto, di aver letto attentamente l'articolo solo una volta pubblicato, quindi ammette la mancanza di vigilanza, leggerezza giustificata dal fatto di avere stima consolidata per il (...) e, soprattutto, di aver ritenuto – questo è l'elemento decisivo – quando l'autore gli propose l'articolo, che i contenuti e lo spirito del pezzo fossero rivolti a "trovare/suggerire una modalità di integrazione per una parte della popolazione", concetti del tutto assenti nell'articolo.

Pur ammettendo che sia stata tradita la buona fede del (...), non si può giustificare il mancato controllo, oltretutto per un articolo non redatto da un iscritto all'Ordine che, dunque, non era responsabile deontologicamente di quanto scritto.

Per tutti questi motivi la decisione del Consiglio di disciplina territoriale, di comminare la censura, appare dunque commisurata alla violazione deontologica e anche per le conseguenze mediatiche di pesante denigrazione di una etnia.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso di (...) e di confermare la decisione del Consiglio di disciplina dell'Emilia Romagna (...) del 06 maggio 2019.

N. 8/2020 Eccezioni previste dalla Carta di Treviso. L'interesse al ritrovamento di un minore scomparso è prioritario rispetto alla tutela della privacy**Il fatto**

Il 1° aprile 2019 l'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige segnala al Consiglio di disciplina territoriale gli articoli (...) e (...), relativi alla scomparsa e al successivo ritrovamento di un minore, entrambi pubblicati sulla testata online (...) a firma di (...), pubblicista, il 5 marzo 2019. Entrambi gli articoli riportano nome e cognome del ragazzo, il primo anche la fotografia.

Il procedimento

Il Cdt, ritenendo che nella pubblicazione potesse configurarsi la violazione dell'art. 2 (punto 2) e dell'art. 5 (Doveri nei confronti dei minori) del Testo unico dei doveri del giornalista, in quanto sono stati pubblicati nome, cognome e foto di un minore, delibera l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di (...), invitandolo a presentarsi il 6 maggio. Il 24 aprile (...) presenta una memoria difensiva al Cdt richiamandosi al Codice di deontologia art. 7, comma 3°, secondo cui l'identificazione del minore è permessa quando "la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso" che a sua volta cita l'esempio proprio del bambino rapito o scomparso. "Il sottoscritto – si legge – ha agito con cautela e ha provveduto alla pubblicazione solo previo espresso consenso del padre del ragazzo scomparso. Sono quindi stato autorizzato ad utilizzare l'immagine (quella che già circolava sui social pubblicata dalla famiglia del giovane) e a specificare nome e cognome (nel caso che qualcuno lo fermasse e gli chiedesse come si chiamava), come risulta dalla dichiarazione del (...) padre del ragazzo (...). Poi è arrivata la notizia che (...) era stato ritrovato, quindi ho richiamato il papà per felicitarmi e avere qualche informazione sul ritrovamento: in quest'ultimo caso la foto non era più necessaria e quindi non l'abbiamo riportata".

Si chiede quindi l'archiviazione della segnalazione. Nella dichiarazione allegata il padre scrive "avevo dato l'autorizzazione, in quanto genitore, al trattamento dei dati riguardanti mio figlio (...). Il giornalista, con cui ci siamo sentiti telefonicamente, ha infatti atteso che fossimo noi della famiglia a ricontattarlo dopo avere fatto le verifiche del caso con le forze dell'ordine e dopo aver riflettuto sull'opportunità o meno di diffondere l'appello a mezzo giornale. Riguardo alla foto che era stata diffusa su Facebook da mio cognato per facilitare le ricerche, ho dato l'ok personalmente ad utilizzarla, per aiutare realmente le operazioni di ricerca".

La delibera

Nella delibera del 6 maggio il Cdt riepiloga anzitutto l'audizione in cui sono stati richiamati dal collegio i fatti al centro del procedimento e le norme contenute nella Carta di Treviso, in particolare il punto 8: "Se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali o la divul-

gazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti”.

(...), riassumendo quanto scritto nella memoria, ricorda “di avere agito nell’esclusivo interesse del minore scomparso, che la notizia era già stata pubblicata su Facebook dalla famiglia e che lui stesso aveva richiesto l’autorizzazione del padre del ragazzo il quale non solo si era detto d’accordo per la pubblicazione della notizia sul sito, ma aveva ringraziato il giornalista per la sensibilità e la disponibilità”.

Il Collegio ha opposto una duplice obiezione: “In primo luogo, i post su Facebook, nella mediazione giornalistica che porta alla pubblicazione della notizia, non esimono gli iscritti all’Ordine dal rispetto delle norme deontologiche. In secondo luogo, proprio il citato punto 8 della carta di Treviso prevede che siano tenuti in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti. L’autorizzazione del genitore, pur necessaria, non può essere considerata sufficiente. Ma tale disposizione, se può essere richiamata per il primo articolo, non può essere certo invocata per il secondo, in quanto, con il ritorno a casa del ragazzo, era senz’altro venuto meno l’interesse del minore”.

Anche nel secondo articolo veniva indicato il nome del minore, il nome e il cognome del genitore e il luogo di residenza (...) aggiunta del nome del ragazzo superflua rispetto al diritto di cronaca in quanto: “Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca” (art. 7 Codice deontologia). (...), nella sua veste di direttore de (...) si è impegnato a rimuovere dalla rete gli articoli in questione. È stato comunque sanzionato con l’avvertimento per aver violato l’art. 5 del T.U. (“Doveri nei confronti dei minori”) e l’art. 7 del Codice deontologia.

Il ricorso

Nel ricorso del 27 giugno 2019 (...) ha impugnato il provvedimento del Cdt per i seguenti motivi:

- Erronea applicazione della Carta di Treviso. “Ci riferiamo al punto 8 (...) che nella specie sussistesse il consenso dei genitori è fuori dubbio. A fronte di detto consenso non era necessario, diversamente da quanto sostiene il provvedimento impugnato, acquisire “il parere delle autorità competenti”. La norma non prevede alcuna obbligatorietà in tal senso ma che detto parere deve essere “tenuto in considerazione”. Dal momento che alcun “parere” sussisteva, non può addebitarsi al giornalista di non averlo considerato. Fermo che il padre del ragazzo, come da memoria difensiva, aveva chiarito con il giornalista che solo dopo un consulto con le forze dell’ordine ha chiesto di procedere con la pubblicazione. Anche la previa pubblicazione sui social non è fattore irrilevante, diversamente da quanto sostenuto dal Cdt. Gli stessi dati contenuti nell’articolo (foto, nome e cognome) erano già stati pubblicati dalla famiglia del giovane sui social con precisa richiesta di aiuto. Si ribadisce che è stata la famiglia del ragazzo a contattare il giornalista, spiegando la situazione e chiedendo un aiuto. All’esito, il giornalista è stato autorizzato ad utilizzare l’immagine e a specificare nome e cognome”.
- Erronea valutazione del secondo articolo. “Il Cdt, dopo aver evidenziato (contraddittoriamente rispetto a quanto motivato qualche riga prima) che le esigenze di ricerca del ragazzo potevano essere motivate per il primo articolo, censura il secondo (. . .) poiché anche in tal caso venivano divulgati dati asseritamente sensibili. Il Consiglio non ha tenuto conto che (. . .) l’articolo in cui si dava atto del ritrovamento era un atto doveroso, per evitare che i

potenziali interessati proseguissero in inutili ricerche. Il giornalista non ha pubblicato la foto, non essendo più necessaria, lasciando solo il nome e cognome per mettere fine alle ricerche". Si citano inoltre vari precedenti (anche Rai) in cui, in caso di minori scomparsi, vengono pubblicati immagini e dati. Quindi si chiede l'annullamento del provvedimento.

Il parere del PG

Nel parere dell'11 ottobre (...) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento "ritenuto nel merito che i motivi di ricorso appaiono fondati" chiede di "riformare la decisione impugnata". Nelle controdeduzione dell'11 novembre l'avvocato di (...) osserva che "nel ricorso (e prima ancora avanti al Consiglio territoriale) abbiamo evidenziato che quando si verificano gravi episodi come quello che ci occupa gli organi di informazione hanno non solo il diritto, bensì il "dovere" di svolgere la loro funzione di ausilio per le ricerche" e a supporto si citano ulteriori esempi di pubblicazione di generalità, foto e altri particolari di minori scomparsi sul quotidiano Alto Adige e su alcune testate del Bellunese (tutti documenti allegati agli atti).

Si conclude che "nella fattispecie (ribadito e fuori discussione che sussisteva l'autorizzazione dei genitori) non è stata pubblicata alcuna informazione che non fosse strettamente utile ai fini del ritrovamento del ragazzo".

Considerazioni

La Carta di Treviso impone la tutela del minore anche a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori, come più volte affermato anche nelle delibere del Cdn.

Tuttavia, sono previste alcune eccezioni tra le quali il caso in esame: "se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti" (punto 8).

Nel caso di cui si tratta, la prima condizione, ossia l'interesse del minore, è indubbiamente soddisfatta: la pubblicazione dei dati personali del ragazzo scomparso era considerata necessaria per la sua identificazione, così come la foto nel primo articolo. Nel secondo, a ritrovamento concluso, mancava la foto, in quanto non più necessaria mentre i dati personali erano indicati solo per comunicare che le ricerche erano terminate.

La seconda condizione da verificare è l'esistenza del parere favorevole dei genitori e delle autorità. Ora, il consenso della famiglia alla pubblicazione è accertato, sia dalle dichiarazioni del ricorrente (memoria e audizione), sia dalla dichiarazione del padre del ragazzo allegata alla memoria. In quest'ultima si legge anche "Il giornalista, con cui ci siamo sentiti telefonicamente, ha infatti atteso che fossimo noi della famiglia a ricontattarlo dopo avere fatto le verifiche del caso con le forze dell'ordine e dopo aver riflettuto sull'opportunità o meno di diffondere l'appello a mezzo giornale", quindi si può considerare acquisito il parere favorevole delle autorità alla pubblicazione dei dati da parte del ricorrente.

Tutto ciò porta a ricondurre la pubblicazione in questione nell'alveo delle notizie consentite dalla Carta di Treviso "nell'interesse del minore".

Il ricorrente non ha quindi commesso alcuna violazione deontologica.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relattrice delibera di annullare l'avvertimento deliberato dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

* * *

N. 9/2020 Non viola alcun dovere deontologico il giornalista incaricato dal diretto vertice redazionale di elaborare un articolo relativo a un evento a cui partecipa a titolo personale

I fatti

Il 21 settembre 2017 la giornalista pubblicitista (...) presenta un esposto presso l'Ordine dei giornalisti del Veneto nei confronti del collega (...) per un post pubblicato su Facebook ritenuto offensivo nei suoi confronti, in quanto nel riportare l'articolo scritto da (...), (...), pubblicato su (...) il 14 settembre 2017, (...) sosteneva che si era trattato di un "pom... giornalistico".

Chiamato a chiarire il perché di quelle affermazioni (...) segnala che (...) è legata al sindaco di (...), (...), da un "lungo sodalizio" in quanto il sindaco (...), prima di assumere la carica di primo cittadino, era presidente di (...), che risulta tra gli sponsor della pubblicazione (...) dell'associazione (...) di cui (...) è responsabile.

Sempre (...) (quando (...) è già in carica come sindaco e non ha ancora dato il via all'operazione di blind trust) figura tra i soggetti che hanno dato il proprio contributo alla pubblicazione del libro (...).

Dunque, sostiene (...) quel post nasce da qui, dal fatto che (...) scrive un articolo raccontando la festa del sindaco che finanzia le sue attività anche se queste sono legate alla difesa dei diritti umani, dell'accoglienza e dell'uguaglianza. (...) sottolinea anche, facendo riferimento a un resoconto di (...), che la collega (...) si è recata a (...), nell'ambito «della nobile azione mirata a creare ponti di amicizia e legame tra bambini di differenti culture e religione tramite il disegno». In quell'occasione la collega ha consegnato al sindaco di (...) una lettera del suo omologo veneziano (...) che lo invita in laguna».

Richiama, quindi, l'articolo 2 del Testo Unico dei doveri del giornalista laddove stabilisce che "il giornalista non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità".

(...) riporta anche le spiegazioni che (...) dà in risposta al post su Facebook: era alla festa di compleanno del sindaco perché invitata, ma dato che il giornalista de (...) non aveva accreditato e dunque non era stato fatto entrare all'evento, il caporedattore l'aveva chiamata al telefono dicendole di fare lei l'articolo.

Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Veneto, (...), chiede alla giornalista chiarimenti: chiarimenti che arrivano con lettera dell'avvocato difensore il quale spiega "(...) è giornalista che ben conosce la differenza tra pubblicità e notizia e non ha inteso favorire o sfavorire alcuno: era presente a un evento mondano, ricevette una richiesta dal giornale con cui collabora e scrisse un pezzo. Punto. Non ricevette in cambio alcunché".

Il Cdt, (...), vista la segnalazione, visti gli atti, e accertato che in passato c'è stata collaborazione tra l'Associazione di cui "l'attinta è responsabile e la società (...), della quale, all'epoca dei fatti, era presidente l'attuale sindaco pro tempore di (...), (...)", apre un procedimento nei confronti di (...).

Nel capo di incolpazione si legge: «L'aver scritto un articolo pubblicato in data 14-9-2017 su (...) dal titolo (...), dove si racconta della festa di compleanno del sindaco di (...) tenutasi al (...) (alla quale era stata peraltro personalmente invitata) pur essendo la stessa responsabile (...), più volte oggetto di sponsorizzazioni da parte di (...), il cui presidente all'epoca dei fatti, era l'attuale sindaco pro-tempore di (...), (...), contemporaneamente, questo, che pone la giornalista in una condizione di conflitto di interessi in violazione degli articoli 2 e 48 della legge professionale in relazione ai principi di cui al Testo Unico dei doveri del giornalista del 27/1/2016 (art. 1: doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; art 2 lett. E): divieto di accettare elargizioni sotto qualsiasi forma per non condizionare l'autonomia e la credibilità; art 10 lett. a): informazione corretta e sempre distinta dal messaggio pubblicitario), minando in questo modo anche il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori, così da generare grave discredito per la dignità del giornalista e per l'immagine della professione».

(...) viene convocata per il 26 settembre 2018 ma l'avvocata impegnata in altro procedimento chiede il rinvio. L'audizione viene rinviata al 22 ottobre, in data 3 ottobre l'avvocata presenta una memoria difensiva ribadendo la dinamica dei fatti e sottolineando che la sua assistita non ha mai inteso fare pubblicità, che non aveva conflitto di interessi perché ha scritto un articolo di cronaca rosa così come le aveva chiesto di fare il caporedattore.

Nella memoria la difesa chiede anche l'astensione-ricusazione per due componenti il Cdt per «gravi ragioni di convenienza ed ancora prima in quanto asseritamente sussistente in capo agli stessi "un interesse nel procedimento (...) compreso (...) quello politico e ideologico"». Secondo il legale, infatti, il presidente e il segretario del collegio di disciplina giudicante nonché lo stesso esponente avversano la linea politica del sindaco.

Il Cdt respinge la richiesta di astensione-ricusazione sottolineando come non ci siano interessi diretti dei primi giudici «in questo procedimento o in altro vertente su identica questione di diritto» né gradi parentela o inimicizie con l'incolpata.

Con delibera (...) il Cdt delibera la sanzione dell'avvertimento a carico di (...).

In data 13 marzo 2019, (...), attraverso il suo legale, presenta ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti dichiarando la sussistenza di una causa di ricusazione di due componenti il Cdt di Venezia: chiedendo di annullare la delibera per insussistenza della violazione deontologica.

A sostegno della ricusazione l'avvocato adduce ancora una volta le motivazioni di carattere ideologico che vedono i due componenti il Cdt di cui sopra e il giornalista esponente, oppositori della politica del sindaco oltre che della denuncia di contrasti legati alla gestione dei rapporti tra Amministrazione comunale e cittadini. L'avvocato riporta comunicati, dichiarazioni e post a dimostrazione dell'opposizione dei membri del Cdt succitati, verso l'attività del sindaco.

Nel merito della contestazione a (...), invece, l'avvocato ritiene infondata la violazione. L'accusa avanzata dall'esponente di aver fatto «un pom... giornalistico» è un'offesa sottolinea l'avvocato, «soprattutto laddove, come in questo frangente, viene usata nell'ambito di una piattaforma social nella piena consapevolezza di ciò che comporta in sé e dell'effetto domino che - inevitabilmente - si sa, andrà a scatenare. E, va detto, a prescindere dalla qualità dei

commenti, vuoi di accoglienza vuoi di distanza: il tema introdotto, invero se (...) abbia fatto o meno “un pomp... giornalistico” al sindaco (...), proprio per i termini in cui è posto, non pare davvero faccia onore alla professione di giornalista. (...) (...) ha sempre fatto volontariato – si legge nel ricorso – si è presa un impegno, una responsabilità: ha, nella propria quotidianità, ritagliato ore per dedicarle agli altri. (...) La società (...), poi, ha finanziato la stampa dei volumi distribuiti ai bambini dall’associazione (...) e, gestendo i rapporti con la tipografia e pagando il corrispettivo direttamente alla stamperia che ne aveva curato la pubblicazione: nulla è passato per le tasche della giornalista. Nel tempo (...) ha ricevuto due prestigiosi premi dalla città (...)”.

La linea della difesa tende a dimostrare, nella sostanza, che (...) non ha tratto un tornaconto personale nel contributo che il sindaco ha dato per la stampa dei volumi di disegni, in quanto quel lavoro è frutto di volontariato teso a creare “ponti” tra bambini di culture diverse. Inoltre, l’articolo di cronaca è stato scritto come da richiesta del caporedattore e non su iniziativa della giornalista. Nella memoria si sottolinea che (...) ha ricevuto contributi per la sua attività di volontariato anche dai precedenti sindaci (...). Attività che nel dicembre 2001 lo stesso (...) raccontò sottolineandone il valore culturale.

In data 13 maggio 2019 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia (...) esprime parere contrario all’accoglimento del ricorso sottolineando «l’evidente conflittualità tra la presenza alla festa a titolo privato ed il ruolo dell’ospite di finanziatore a sostegno di attività sia pure di tipo volontaristico» e dunque (...) non avrebbe dovuto «cumulare altresì la figura di inviato del giornale, da parte della giornalista medesima, provvedendo, sia pure su sollecitazione del direttore, alla stesura dell’articolo oggetto di doglianze». Il Cdn chiede la convocazione del caposervizio de (...) e (...), (...) che però comunica di non poter essere presente. Vengono dunque inviate delle domande per sapere chi chiese a (...), la sera della festa di compleanno del sindaco, di scrivere l’articolo. (...) nelle sue risposte, in data 4 ottobre 2019, conferma «di aver chiesto d’accordo con il caporedattore alla nostra collaboratrice se poteva scrivere» in quanto un altro collaboratore era stato bloccato all’ingresso. Il caposervizio conferma inoltre che per il quotidiano quella era una notizia perché all’evento erano presenti autorità, cantanti e campioni della (...).

In data 3 dicembre 2019 (...) viene audita dal Cdn. Nel corso dell’audizione la giornalista ribadisce quanto sostenuto già nel giudizio di primo grado: quella sera era alla festa come invitata quando fu raggiunta dalla telefonata del caposervizio che le chiedeva di scrivere un articolo perché il collaboratore era rimasto bloccato. «Era tardi, stavo per iniziare a cenare quando mi ha chiamato il caposervizio. Ho provato a dire che non avevo nulla con me, mi ha detto di scrivere come potevo e al limite avrei dettato (...) io non potevo dire no perché un attimo dopo “Grazie (...), non abbiamo più bisogno di te”».

Conclusioni

Circa la richiesta di ricusazione di due componenti del Cdt avanzata dal legale di (...) questo Consiglio di disciplina nazionale conferma che non sussistono i presupposti per la ricusazione dei due componenti come sostenuto dal Collegio territoriale. Non sono ravvisabili, infatti, motivi per i quali il segretario e il presidente del Collegio giudicante si sarebbero dovuto astenere obbligatoriamente ex art. 51 c.p.c. La circostanza che i due membri del Cdt oggetto delle doglianze, nell’esercizio delle proprie funzioni di giornalisti, esprimano critiche verso l’operato del sindaco rientra infatti nel diritto di cronaca e di critica e non è annoverabile

tra le ipotesi di astensione obbligatoria su cui può essere avanzata la richiesta ricasazione (art. 52 c.p.c.), come costantemente evidenziato nelle decisioni di questo Consiglio (cfr. *ex multis* Cdn n. 8/2019). Non avendo, inoltre, alcun rapporto con (...) né alcun pregresso di attriti declinati nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c., il loro giudizio è svincolato da qualunque condizionamento che avrebbe potuto giustificare un'ipotesi di astensione obbligatoria.

Quanto al merito del ricorso questo Consiglio di disciplina nazionale, visti gli atti, acquisito il parere del Procuratore generale, audita la ricorrente (...), ritiene che non sussistano i presupposti di un conflitto di interesse, come sostenuto dai giudici di primo grado, in quanto la sua attività di volontariato ha portato per anni (...) in contatto con le istituzioni e i suoi rappresentanti. Dunque, non sussiste, a parere del Consiglio di disciplina nazionale, la violazione degli articoli 2 e 48 della legge professionale in relazione ai principi di cui al Testo Unico dei doveri del giornalista del 27 gennaio 2016 (art. 1: doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; art. 2, lett. e): divieto di accettare elargizioni sotto qualsiasi forma per non condizionare l'autonomia e la credibilità; art 10, lett. a): informazione corretta e sempre distinta dal messaggio pubblicitario), che ha minato anche il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori, così da generare grave discredito per la dignità del giornalista e per l'immagine della professione. (...) non ha accettato per se stessa alcuna elargizione che è invece andata all'associazione di cui è presidente. Elargizioni destinate alla pubblicazione di volumi che poi vengono consegnati ai bambini che hanno partecipato all'iniziativa (...) di pace. Ciò detto, è evidente che la finalità del principio deontologico di cui all'art. 2, lett. e) del Testo Unico, contestato alla ricorrente, è quella di tutelare l'indipendenza e l'affidabilità della categoria, attraverso il divieto di comportamenti volti a determinare ingiustificati benefici di natura economico e non, a favore di un giornalista. Nel caso esaminato, invece, emerge che non è ravvisabile il comportamento perseguito dalla norma dal momento che l'attività pubblicistica della giornalista (...) non ha determinato vantaggi, privilegi, premi sotto qualsiasi forma essendosi limitata a redigere un pezzo "di colore" su un evento mondano a cui partecipava a titolo di invitata. Naturale corollario del suddetto principio a difesa dell'autonomia e della credibilità del giornalista, è il divieto di pubblicità anch'esso contestato alla (...) ma anch'esso non provato dagli atti.

L'articolo di cronaca a firma della (...) nel quale si descrive la festa di compleanno del sindaco di (...), fornisce un'informazione corretta sull'evento mondano e, a parere del Cdn, non può certo essere definito un «pom... giornalistico», termine peraltro offensivo soprattutto se rivolto ad un lavoro svolto da una collega donna (aspetto forse sottovalutato dai giudici di primo grado che non hanno ritenuto di dover procedere contro l'esponente ...).

Inoltre, aspetto non secondario, come hanno confermato sia davanti ai giudici di primo grado sia allo stesso Cdn, sono stati caporedattore e caposervizio a chiedere a (...) (che è soltanto una collaboratrice e quindi in una condizione di precarietà) di scrivere l'articolo facendo cadere l'accusa di essersi comportata slealmente nei confronti del collega, ex art. 1 del Testo unico. Come è noto, chi collabora con un quotidiano o con un mezzo di comunicazione in generale, non si trova in una situazione di tutela sindacale di alcun tipo. Rifutarsi di scrivere un articolo può comportare anche la perdita della stessa collaborazione, come ha sottolineato anche (...) in audizione, aggiungendo che quell'articolo le è stato pagato 7,00 Euro. (...) in audizione ha spiegato: «Non c'è stato tempo di ragionare, a quell'ora lì, alle otto e tre quarti. Alle nove e mezza chiudevano il giornale. Mi ha detto (il caporedattore, ndr) "tu girati un po' intorno, spicciati anche, fai questo articolo. E io l'ho fatto, mi son guardata intorno, ho fatto quello che ho potuto». Ha fatto ciò che dalla redazione le chiedevano.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata l'incolpata e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Veneto annullando la sanzione dell'avvertimento.

* * *

N.10/2020 Non può essere sanzionato per provocato allarme sanitario il direttore che pubblica un articolo o un'intervista su un tema eticamente sensibile

I fatti

Il 19 ottobre 2017 (...) presenta una segnalazione all'Ordine regionale dei giornalisti segnalando un'intervista e il relativo titolo pubblicati sul giornale (...), diretto da (...) e pubblicata sul quotidiano il 19 ottobre 2017. Si tratta di un'intervista a (...), a firma di (...), che in prima pagina annuncia con il titolo (...) e pubblicata a pagina 15, con il titolo (...).

Il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, su parere del Consiglio regionale dell'Ordine espresso nella seduta dell'8 maggio 2018, avvia in data 17 dicembre 2018 un procedimento disciplinare nei confronti del direttore (...) per verificare se vi sia violazione delle norme deontologiche di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del Testo Unico dei doveri del giornalista.

Il 12 febbraio 2019, in presenza dell'avv. (...), il direttore (...) viene audito dal Cdt e respinge ogni addebito sottolineando che nell'articolo oggetto della segnalazione era stato semplicemente intervistato il dottor (...), ricercatore universitario, il quale aveva espresso opinioni personali, non necessariamente condivisibili ma certamente di pubblico interesse, sulla produzione di vaccini e sull'utilizzo dei feti umani a tale scopo. «Quel ricercatore – sostiene (...) durante l'audizione – ha dei titoli scientifici non è una persona che passa per strada o che si è fatto, così, delle idee leggendo qualche articolo su internet. È un ricercatore, lo fa di mestiere, studioso, e si è fatto delle sue convinzioni». “Io personalmente – dice lui, da ricercatore – ho visto dei contratti di vendita di parti di feti umani, fatti da società americane”. Segnala che vi sono delle indagini in corso da parte delle Autorità americane e del (...) cioè dell'Fbi. “Credo che sia un'intervista di un certo interesse, visto il dibattito intorno ai vaccini” sostiene.

Nel corso dell'audizione (...) deposita anche documenti, soprattutto articoli che trattano l'argomento oggetto dell'intervista, “Sostanze non segnalate nel vaccino esavalente. Indaga la procura di Torino” apparso (...).

Nella riunione del 9 luglio 2019 il Cdt delibera la sanzione dell'avvertimento spiegando che non «è in discussione il diritto del giornalista e, per quanto attiene al caso di specie, del direttore del giornale, di informare il pubblico, con adeguato rilievo, di questioni di natura scientifica, tanto più se presentino una rilevanza politica come la questione delle vaccinazioni, a lungo discussa con toni particolarmente accesi precisamente nel periodo corrispondente alla pubblicazione dell'articolo-intervista in argomento» né si può criticare, aggiunge il Cdt, la scelta di dare spazio a posizioni minoritarie, come quella in oggetto. Tuttavia «l'articolo-in-

intervista apparso su (...) del 19 ottobre 2017 non si sottrae a censure sotto profili diversi da quelli appena considerati. Infatti se si analizza il contenuto dell'articolo-intervista è facile costatare che l'argomento "strillato" nel titolo e nell'occhiello, e preannunciato con rilievo ancora maggiore in prima pagina, non è altro che una versione sensazionalizzata di uno dei temi trattati dal dott. (...), ovvero l'utilizzo di feti umani per la produzione di vaccini e, specialmente, la circostanza che, a tal fine, le donne sarebbero incitate ad abortire in cambio di denaro. Di questa circostanza, il dott. (...) riferisce in breve, dichiarando di "aver visto" negli Stati Uniti fatture inerenti alla vendita di feti, o pezzi di feti, alle società farmaceutiche». Il Cdt sottolinea come non ci siano evidenze e prove che il fenomeno sia diffuso anche nel nostro Paese, come invece viene affermato nell'occhiello ("Il fenomeno è diffuso anche in Italia") attribuendo tale dichiarazione al medico intervistato, il quale non lo dice mai. Alla luce di queste e altre considerazioni il Cdt delibera la sanzione ai sensi dei punti b) e c) dell'articolo 6 del testo Unico dei doveri del giornalista, che recitano "il giornalista (...) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici su sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate, c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche".

Il 2 ottobre 2019 (...), attraverso il suo legale, l'avvocata (...) presenta ricorso davanti a questo Consiglio di disciplina nazionale.

Nel ricorso l'avvocata sostiene che la sanzione è «conseguenza di un'erronea e contraddittoria valutazione relativamente a una presunta violazione da parte del direttore responsabile stabiliti dall'articolo 6 del Testo Unico dei doveri del giornalista». Nella memoria difensiva la legale argomenta come non possa definirsi un titolo sensazionalista in grado di determinare tra i lettori paure o speranze immotivate; che non tratta di argomenti scientifici e che non avendo natura sanitaria non deve essere riscontrata con autorevoli fonti scientifiche.

Si tratta, piuttosto, «di una notizia di cronaca di particolare interesse per l'opinione pubblica, sia per il dibattito politico sorto in tema di vaccinazioni sia, soprattutto, perché dà atto delle questioni morali e religiose che possono derivarne, questioni di cui la comunità ha il diritto di essere informata e che solo un atteggiamento censorio e paternalistico può considerare come determinante nel lettore illogiche paure».

L'avvocata elenca riviste e articoli che nel tempo hanno trattato l'argomento e sottolinea come «il dibattito, sul piano etico-morale, sul tema della utilizzazione di cellule fetali per la produzione di vaccini, pare dunque di sicura rilevanza». Da qui, la conclusione per cui «l'articolo e relativi occhiello e sottotitoli rappresentino, in realtà, il legittimo esercizio da parte del giornalista e del direttore responsabile del fondamentale diritto di cronaca e di critica, espletato nel completo rispetto di quei limiti di verità, continenza e pertinenza enucleati dalla giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo».

La difesa chiede dunque di annullare la decisione del Consiglio di disciplina territoriale.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, con parere espresso il 13 dicembre 2019, (...) scrive: «Pur prendendo atto della cautela dimostrata dal Cdt, ritiene che, in questo specifico caso nessuna violazione possa ascriversi al direttore del giornale. Il Collegio innanzitutto ha affermato la legittimità, nel caso di specie del direttore del giornale, "di informare il pubblico, con adeguato rilievo, di questioni di natura scientifica, tanto più se presentino una rilevanza politica come la questione delle vaccinazioni" così come "non si può censurare la scelta di dare ampio spazio a posizioni scientifiche minoritarie, come quella del Dott. (...), ricercatore universitario e autore di pubblicazioni apparse, come quella prodotta

in giudizio, su riviste accademiche di altri Paesi”. Lo stesso (...) ha definito “opinabili” le convinzioni scientifiche del Dott. (...). Non si ravvisano le violazioni contestate in quanto l’argomento fulcro dell’articolo in contestazione è il commercio di feti umani da parte delle multinazionali farmaceutiche che può far sorgere una questione morale e religiosa, non scientifica, questione di cui il pubblico ha diritto di essere informato e non appare notizia foriera di “timori o speranze infondate”. Non può neanche considerarsi una “notizia sanitaria” in quanto il commercio di feti abortiti non ha attinenza con la tutela della salute ma può generare questioni di natura etico-religiosa. L’impugnazione deve, quindi, essere accolta».

Conclusioni

Il Consiglio di disciplina nazionale come il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia ritiene che nel caso specifico non sia in discussione il diritto del giornalista e del direttore di informare l’opinione pubblica, di questioni di natura scientifica o etico-morale, né si discute la libertà di pubblicare posizioni minoritarie, come quelle del dottor (...). (...) avrebbe potuto – ma questo attiene alla sensibilità di chi dirige un organo di informazione – chiedere nello stesso giorno un’intervista ad un esponente del mondo della ricerca e della medicina che rispetto allo stesso tema potesse offrire anche un diverso punto di vista. Altra osservazione è che, pur non volendo entrare in una discussione etico-morale che non compete a questo Cdn, ma solo fermandosi ai fatti, sarebbe sempre opportuno, usare i termini giusti quando si scrive un articolo che affronta temi medici ma anche etici: usare il termine «bambino» riferito a un feto non è esatto in quanto il feto diventa «bambino», cioè soggetto anche giuridico, al momento della nascita.

Altra annotazione è che se è vero, come afferma la difesa, che l’intento era quello di informare su un caso su cui indaga anche l’Fbi, allora una corretta e completa informazione avrebbe dovuto centrare l’attenzione sulle indagini in corso negli Stati Uniti e verificare se ne esistessero analoghe e per le stesse ipotesi di reato anche in Italia.

Tuttavia questo Consiglio di disciplina nazionale, rispetto alle violazioni deontologiche contestate al direttore (...), accoglie e fa proprie le osservazioni esplicitate dal Procuratore generale di Milano ritenendo che quella in oggetto non possa ritenersi una «notizia sanitaria» tale dunque da indurre ad un allarme pubblico per le informazioni in essa contenute, essendo – invece – un argomento più di cronaca e in questo contesto oggetto di discussione di carattere etico-morale. Non è ravvisabile, pertanto, nel comportamento del ricorrente una condotta deontologicamente in violazione al Testo Unico dei doveri del giornalista.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relattrice delibera di accogliere il ricorso di (...) e, pertanto, annullare la sanzione dell’avvertimento inflitta con delibera (...) dal Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia.

* * *

N. 16/2020 Il giornalista è tenuto a rispettare le regole deontologiche anche quando scrive sul blog. Lo strumento utilizzato non condiziona il suo diritto di cronaca e di critica che trova il suo bilanciamento nel rispetto delle norme ordinamentali e professionali

I fatti

Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia (...) “decide di riportare ad unità, affidandoli ad un unico Collegio all'uopo formato, la trattazione dei 15 esposti pervenuti nei mesi precedenti nei confronti del giornalista pubblicitista (...), avverso la sua attività professionale privata, quale titolare del blog (...) e di un profilo Facebook, e pubblica, quale addetto stampa del Comune di (...), talora con sovrapposizione illegittima delle due attività”.

In particolare, poi, il (...) il presidente-relatore illustra al Collegio l'esposto presentato da (...). il 19 novembre 2018, con il quale ha segnalato all'Ordine dei Giornalisti, al Cdt - e per conoscenza al Corecom FVG - di essere stata oggetto di una presunta diffamazione da parte di (...), che il 17 ottobre 2018 “ha pubblicato sul proprio blog (...) due articoli con informazioni false: in particolare un articolo in cui la stessa, (...), viene citata come cognata dell'ex assessore del Comune di (...) e per aver partecipato ad un concorso pubblico per la copertura di un posto di (...) il cui presidente è compagno di partito della (...), in qualche modo ingenerando nel lettore l'ipotesi di una qualche raccomandazione politica per la copertura del ruolo a concorso, fattispecie confermata da numerosi commenti postati sotto l'articolo; che alle doglianze poste immediatamente dalla stessa a (...) ha fatto seguito una modifica dell'articolo, omettendo di dar seguito alla richiesta di rettifica pervenuta, nella quale l'esponente rileva il venir meno del riferimento al grado di parentela mentre persiste l'accostamento del nome dell'ex assessore (...) quello di (...); che a fronte di un'ulteriore richiesta privata (...)(...) non ha dato corso a quanto richiesto e ha dichiarato “verificherò all'Ordine dei medici se il suo comportamento sia eticamente corretto”, affermazione a detta (...) di natura strumentale ed intimidatoria; che il (...) ha utilizzato fotografie tratte dal profilo Fb della (...), senza chiederne né averne l'autorizzazione, coinvolgendo così terze persone estranee ai fatti, con loro documento personale; che (...) risponde ai commenti postati su (...) dal proprio profilo personale FB, ingenerando il sospetto che la sua partecipazione all'attività se non alla direzione del blog continui pur essendo egli dall'agosto 2018 dipendente a tempo determinato come giornalista addetto stampa del Comune di (...) e ciò in palese violazione di quanto previsto in materia dalla legge 150/2000, e che a parere dell'esponente il tutto ha tratto origine da un commento critico postato circa la presenza di errori di sintassi nella pagina FB istituzionale del Comune di (...), gestita dallo stesso (...) in qualità di addetto stampa”.

Il procedimento

Il Collegio avvia un procedimento disciplinare nei confronti di (...) con delibera (...) “per violazione della deontologia professionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 c. 1 della L.69/1963 e del T.U. dei doveri del giornalista art. 2 per gli articoli e post pubblicati il 17 ottobre 2018 e giorni seguenti nel blog (...) e nel suo profilo Facebook e per la sovrapposizione della sua attività professionale privata con quella pubblica svolta nell'ambito dell'Ufficio Stampa del Comune di (...) in violazione della legge 150/2000, fissando per il

giorno 15 aprile 2019 alle 12 l'audizione dello stesso, che verrà comunicata a (...) mediante apposito atto di citazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno”.

Il Cdt non procede a trasmettere un apposito “atto di citazione” ma è la stessa delibera ad essere inviata a (...) il 7 marzo 2019, con raccomandata (...), peraltro restituita il 15 aprile “al mittente per compiuta giacenza”, non essendo stata ritirata. (...) non aveva comunicato la Pec. Successivamente risulta nel fascicolo una richiesta di informazioni datata 15 marzo 2019 (...), inviata a (...) per raccomandata (...), in cui si fa seguito alle precedenti note “con le quali è stata comunicata l'apertura dei procedimenti disciplinari derivanti dagli esposti presentati da” e qui seguono i nomi dei firmatari/esponenti (...) per ricordare il diritto di assistenza legale, presentazione di memorie ecc. ossia tutte le facoltà in capo all'incolpato per esercitare il diritto di difesa.

Il (...) il Cdt invia al Comune di (...) una richiesta di informazioni (...) “necessarie a definire le mansioni affidate e le funzioni svolte dal dipendente comunale (...) e l'eventuale esistenza di accordi derogatori all'art. 9 della legge 150/2000”. Il Segretario generale del Comune risponde il 21 marzo precisando che “il sig. (...) è stato assunto, con decorrenza 20 agosto 2018, ed assegnato agli uffici di staff con funzioni di supporto agli organi di direzione politica costituito ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000, quale unità di categoria C con profilo di istruttore amministrativo contabile e mansioni di giornalista, per il supporto al funzionario giornalista della diffusione delle notizie riguardanti l'attività di governo del sindaco e della giunta comunale attraverso l'utilizzo dei media (...), conferenze stampa e comunicazioni anche all'interno dei social”.

È stato quindi applicato il “contratto collettivo del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione FVG e non il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Conseguentemente, per la disciplina riguardante incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs.165/2000”. Si precisa inoltre che al dott. (...) assunto come funzionario cat. D (...) in qualità di responsabile dell'ufficio stampa del Comune, è stato attribuito il compito di “coordinare le varie tipologie di interventi richiesti nell'ambito della diffusione delle notizie riguardanti l'attività politica, anche all'interno dei social network”.

(...) viene sentito dal Collegio il 4 aprile 2019 come persona informata dei fatti, in particolare “relativamente alla sovrapposizione dell'attività professionale privata del giornalista pubblicista (...) con quella pubblica svolta nell'ambito del Comune di (...) in violazione della legge 150/2000”.

Nel verbale dell'audizione si legge che (...) dichiara: “tutti conoscevano la sua attività di blogger di inchiesta. Al punto che svolgeva tale attività anche in ufficio come in Consiglio Comunale, in orario di lavoro (. . .) era noto che il (...) facesse capo a lui, che girava con la spilletta del blog ben in vista”. Conferma poi che (...) è stato licenziato il (...) e che lui stesso ha assunto le sue funzioni.

Il 15 aprile 2019 (...) non si presenta all'audizione e non dà alcuna notizia di sé.

La delibera

Nella delibera del 6 maggio 2019 (...) il Cdt commina la sospensione di tre mesi a (...) “per aver compromesso con la propria condotta la dignità professionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge 69/63 e dell'art. 2 del T.U. doveri del giornalista mediante la pubblicazione sul blog (...), di cui al tempo risultava titolare, un post in cui la dott.ssa

(...) coniugata (...), viene citata come cognata dell'ex assessore del Comune di (...) contemporaneamente alla notizia di aver la stessa partecipato ad un concorso pubblico per la copertura di un posto di (...) il cui presidente è compagno di partito della (...) costruito ad arte in modo da ingenerare nel lettore l'ipotesi di una qualche "raccomandazione" politica per la copertura del ruolo a concorso, fattispecie confermata dai commenti postati sotto l'articolo. Comportamento aggravato dal fatto che la modifica dell'articolo a seguito delle doglianze poste immediatamente dalla stessa a (...) è stata apportata senza citare la richiesta di rettifica pervenuta, togliendo il riferimento esplicito all'inesistente parentela con l'ex assessore (...) ma continuando ad accostare il nome di questa a quello del marito (...) e ad ingenerare quindi nel lettore l'ipotesi di una qualche "raccomandazione" politica per il ruolo a concorso, fattispecie confermata da altri commenti postati sotto l'articolo modificato; e per aver violato la legge 150/2000, art. 9, commi 4 e 5 per la sovrapposizione della sua attività professionale privata con quella pubblica svolta nell'ambito dell'ufficio di staff con funzioni di supporto agli organi di direzione politica del Comune di (...).

Il ricorso

Nel ricorso del 19 giugno 2019 dinanzi a questo Consiglio di disciplina nazionale si chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio per i seguenti motivi:

- 1) Insussistenza della contestata violazione art. 9 legge 150/2000, travisamento e carenza di istruttoria, non potendosi configurare l'attività di titolare di blog e di profilo Facebook come "attività professionale nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche". Inoltre si afferma che né in sede disciplinare né in sede penale è stata acquisita conferma del ruolo di (...) come gestore del blog e del profilo Facebook, e neppure di un suo ruolo diretto nell'immissione online dei post contestati. Dopo la sua assunzione presso il Comune di (...) infatti, il blog (...) e il correlato profilo Facebook "sono stati affidati - si legge - alla gestione di soggetto terzo come espressamente annunciato nel blog con post del 10/9/2018 (...). Quanto alle dichiarazioni del sig. (...) sono "illazioni ampiamente smentite" dalla risposta ufficiale del Comune di (...) inviata il 3 giugno dove si legge "agli atti di questo Servizio (Gestione Risorse Umane) non vi sono documenti e/o segnalazioni effettuate dagli uffici comunali circa lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte del signor (...) in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di (...)".
- 2) Insussistenza della violazione dell'art. 2 legge 69/63, travisamento, carenza di istruttoria, eccessività della sanzione. (...), che non ha ritirato le raccomandate di convocazione e "non è stato in grado di partecipare al procedimento disciplinare di cui ignorava l'esistenza", contesta al Cdt di essersi "limitato all'acquisizione dello screenshot dei post contestati e delle dichiarazioni della parte interessata, dando altresì per scontato che lo scrivente fosse titolare del blog e autore della immissione online del post medesimo senza ulteriore riscontro". Si riprende qui la tesi della mancata prova che (...) sia l'autore del post e della sua immissione online, "anzi le stesse interrogazioni consiliari formulate dagli autori degli esposti disciplinari hanno determinato la replica del competente assessore che ha escluso che risultasse una attuale gestione del blog da parte dello scrivente", che il blog e il profilo Facebook non sono considerati stampa e quindi ad essi non è applicabile la normativa sulla stampa, sono invece "attività privata e non giornalistica di espressione e di critica ed opinione del tutto legittima e costituzionalmente garantita anche per l'iscritto

all'Ordine"; inoltre i post contestati contengono "circostanze effettivamente rispondenti al vero (l'unica non vera, cioè la parentela fra l'assessore (...) e l'omonimo marito della sig.ra (...) è stata immediatamente rettificata)": infine, in via subordinata, "la sanzione comminata appare del tutto eccessiva e sproporzionata, risultando a tutto concedere e al massimo applicabile la sanzione della censura o dell'avvertimento".

Nel ricorso veniva altresì richiesta la sospensione della delibera impugnata, concessa dal Cdn con decisione n. 24 del 25 giugno 2019.

Il parere del PG

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste l'11 luglio 2019 esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso (...) "considerata la correttezza dell'applicazione fatta dal Collegio dell'art. 9 della legge 150/2000 (...) invero, il blog in questione si presenta come attività giornalistica (...) viene avvertita come professionale anche da parte dei lettori, considerando la struttura dei media odierni (...) le argomentazioni addotte circa il mancato ritiro delle raccomandate e la conseguente assenza alle audizioni risultano prive di fondamento (...) la gestione del sito da parte di terzi non rileva in relazione al post in questione in quanto, all'epoca della sua pubblicazione, nella testata del blog (...) compariva il nome del giornalista stesso: risulta evidente che sia stata compromessa la dignità professionale per avere il sig. (...) ingenerato nei lettori del suo blog la presenza di una raccomandazione politica a favore della dott.ssa (...) e che vi sia stata sovrapposizione fra la sua attività professionale privata con quella pubblica in piena violazione dell'art. 9 legge 150/2000".

Le controdeduzioni

Nelle controdeduzioni presentate il 18 ottobre 2019 (...) si legge:

- "1) Erra il Procuratore allorché ritiene di applicare all'attività del blogger parametri normativi o interpretativi di esclusiva pertinenza della stampa. Per pacifica e costante giurisprudenza infatti un blog non è equiparabile in nessun caso alla stampa né conseguentemente sono ad esso applicabili le relative disciplina e normativa.
- 2) La vicenda affrontata nel post è certamente di pubblico interesse. Che poi sia stato erroneamente ipotizzato un rapporto di parentela fra l'assessore (...) e l'omonimo marito della sig.ra (...) risulta da un lato scusabile (e in ogni caso tempestivamente corretto), dall'altro del tutto irrilevante, posto che non è in discussione che fra (...) e la sig.ra (...) esistesse – ed esista – un forte rapporto di amicizia, che la stessa (...) avesse espresso personali posizioni a supporto del Pd e che il presidente dell'ente interessato fosse espressione del medesimo partito. Rapporti dunque che ben potevano ingenerare nel cittadino i legittimi dubbi e interrogativi espressi nel post. Che poi il titolare del blog non debba rispondere dei commenti di terzi è principio parimenti sancito da prevalente giurisprudenza.
- 3) Erra il procuratore nel ritenere che l'attività di un blogger debba intendersi di per sé sola "attività professionale nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche", dovendosi invece comprovare che da tale attività il blogger ricavi anche un reddito ovvero un guadagno. Cosa non solo non provata in atti ma nemmeno sussistente. Che poi vi sia una percezione esterna di professionalità è irrilevante.

- 4) Inoltre risulta assai rilevante chi gestisse il blog all'epoca dello svolgimento dell'incarico di addetto stampa presso il Comune di (...). Che vi fosse in capo allo scrivente un'attività professionale ulteriore rispetto a quella pubblica non può certo ritenersi confermato dalla mera presenza nel sito del nome dello scrivente posto che in detto periodo il blog e i relativi post venivano gestiti da terze persone.
- 5) Il sottoscritto non è mai venuto a conoscenza della convocazione posto che le raccomandate risultano restituite al mittente e mai consegnate, e dunque non sussiste di certo il "disinteressamento" citato dal PG.
- 6) I dubbi sollevati nel post sono del tutto legittimi, riguardano un argomento di pubblico interesse, non sono espressi con linguaggio meno che lecito, pertinente e continente, e pertanto non ledono minimamente il decoro della professione e la dignità professionale come erroneamente opinato dal Procuratore. Si insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso".

I chiarimenti chiesti al ricorrente

(...) è invitato due volte dal Cdn a presentarsi in audizione, allo scopo di chiarire una volta per tutte la sua posizione all'interno del blog all'epoca dei fatti, in quanto il suo nome risulta da approfondimenti istruttori del 24 settembre 2019 (ripetuti il 3 marzo 2020), quale creatore, amministratore e referente tecnico de (...), e non risultano altri responsabili. Inoltre si vogliono conoscere le ragioni per cui non ha ritirato le raccomandate con le comunicazioni dell'Ordine FVG. Ogni volta (...) dichiara la sua impossibilità a presentarsi.

Gli vengono quindi inviate il 4 febbraio 2020 alcune domande scritte. Risponde il 10 febbraio (...) ribadendo che il blog non è una testata giornalistica, quindi non necessita di un direttore, e che "per correttezza" ne aveva lasciato a terzi la gestione in concomitanza con l'incarico presso il Comune di (...), anche se sito e pagina Facebook risultavano ancora a lui intestate. Su questo e sulle altre domande aggiunge di "non poter essere più preciso essendo pendente, per i fatti in oggetto, procedimento penale per diffamazione, fatto questo che dovrebbe far sospendere il procedimento disciplinare".

Quanto al mancato ritiro, dichiara di essersi trasferito a casa della madre e di non andare regolarmente a controllare la posta al suo indirizzo anagrafico; quanto alla Pec, riteneva erroneamente che non fosse obbligatoria.

Dato che del procedimento penale non vi è alcuna traccia negli atti, il 26 febbraio 2020 viene inviata ulteriore richiesta a (...) (...), in cui: "Ferma restando l'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, si chiede la produzione della documentazione relativa al procedimento penale per diffamazione" e si ripropongono le domande a cui non ha risposto. (...) risponde il 3 marzo (...), inviando copia del decreto di citazione a giudizio da parte della Procura di Udine (datato 18 febbraio 2019), in cui è imputato "perché offendeva la reputazione di (...) scrivendo e pubblicando sul sito e sulla pagina Facebook de (...) e sul proprio profilo Facebook personale", gli stessi articoli costituenti il fatto nel procedimento disciplinare, tutti del 17 ottobre 2018, e altri sempre riguardanti la (...) ma non oggetto della sanzione disciplinare.

Inoltre, invia copia del documento che fissa l'udienza per il 19 novembre 2019. Infine, ribadisce che non si occupava personalmente dei contenuti del blog nel periodo in cui rivestiva funzioni di addetto stampa, che la sua gestione materiale era stata affidata in quel periodo ad altri, documentandolo con i post sul cambio di direzione già allegati al ricorso,

e che non intende in ogni caso fornire informazioni che possano poi essere utilizzate nel procedimento penale in corso e prima che sia svolta l'istruttoria.

La Procura della Repubblica di Udine su richiesta di maggiori informazioni in merito al giudizio, in data 2 luglio 2020 ha risposto che "il procedimento penale è a giudizio presso il tribunale di Udine, con udienza fissata per il 23 febbraio 2021". In data 10 luglio u.s. (...) ha comunicato la medesima informazione relativa alla prossima udienza anche la sezione dibattimento del Tribunale di Udine presso cui per scrupolo era stata inoltrata la medesima richiesta di notizie sullo stato del procedimento.

Considerazioni

Premesso che non ha alcun valore l'eccezione circa la mancata partecipazione del ricorrente all'audizione presso il Consiglio di disciplina territoriale, non avendo ritirato le raccomandate per negligenza imputabile a lui solo, il punto chiave della questione è la possibilità di attribuire a (...) i contenuti apparsi sul blog (...) all'epoca dei fatti e di conseguenza una responsabilità in capo a lui.

Il ricorrente sostiene, sia nel ricorso che nelle risposte a domande scritte, di avere ceduto la gestione del blog a terzi, nel periodo in cui rivestiva il ruolo di addetto stampa, quindi anche all'epoca della pubblicazione dei post per i quali è stato sanzionato.

Tuttavia non ritiene di fornire al proprio Ordine di appartenenza dettagli su questo cambio di gestione, ad esempio indicando il nominativo della persona che si occupava del blog in quel periodo, in quanto è pendente dinanzi al Tribunale di Udine il processo per diffamazione originato da quegli stessi post.

Ci si chiede tuttavia come mai, all'epoca del procedimento presso il Cdt del Friuli Venezia Giulia, il ricorrente non abbia segnalato la pendenza di tale processo (il cui RGNR risale al 2018) per chiedere che il Cdt valutasse una sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale e lo stesso non abbia fatto neppure nel ricorso dinanzi al Cdn.

Il richiamo alla pregiudiziale penale è stato eccepito, infatti, solo incidentalmente nelle risposte alle prime domande inviate dal Cdn, correttamente preceduto da un condizionale ("fatto questo che dovrebbe nel frattempo far sospendere il procedimento disciplinare"). Solo su ulteriore sollecitazione da parte del Consiglio ha inviato documentazione probatoria del giudizio dinanzi al Tribunale di Udine.

Ora, la pretesa pregiudizialità penale non è applicabile automaticamente e necessariamente come enunciato dalle Sezioni Unite della Corte Cass. Set. N. 11987/2017 e men che meno può essere eccepita incidentalmente dal giornalista sanzionato solo a seguito di approfondimenti istruttori del giudice di seconde cure.

Evidenziato, infatti, che la legge istitutiva (art. 58, Legge 69/1963) fa riferimento solo alla sospensione del termine prescrizione per esercitare l'azione e non prevede alcun obbligo di sospensione del procedimento disciplinare, secondo la Suprema Corte è necessario valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente fra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione.

Non esiste, quindi, un meccanico sillogismo ma bisogna effettuare un'attenta indagine sulla effettiva identità delle condotte, che non può tener conto dei diversi contesti, dei differenti obbiettivi, dei beni tutelati.

Nel caso in questione, di fatto tale preliminare valutazione sull'eventuale applicazione della pregiudiziale è stata compiuta dall'incolpato ritenendo di non dover partecipare all'organismo disciplinare l'esistenza di un processo penale a suo carico, evidentemente non ritenendolo incidente sulla sua vicenda disciplinare. Tecnicamente non ha formulato alcuna eccezione negli atti principali nella sua disponibilità (ricorso, memorie) ma l'ha accennata - partecipando (correttamente) poca convinzione - tra le risposte inviate al Cdn.

Ed in effetti stando così le cose, questo Consiglio di disciplina nazionale non ritiene quindi di dover sospendere il giudizio, dal momento che (...) non ha informato tempestivamente il suo Ordine di appartenenza dell'esistenza del procedimento penale, non l'ha invocato come causa di sospensione di quello disciplinare nel ricorso dinanzi al CDN né tanto meno lo ha eccepito nei termini di presentazione dei motivi aggiunti.

Tale comportamento, fra l'altro, configge con il principio generale di autoresponsabilità e inoltre con la regola che disciplina specificamente i rapporti tra iscritto ed Ordine e che è fondata sull'obbligo di "promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi" sancito dall'art. 2 della legge 69/63 dal momento che la ratio della c.d. pregiudiziale è quella di consentire all'organo amministrativo di utilizzare le risultanze probatorie del processo penale, assunte con strumenti più pregnanti rispetto a quelli nella disponibilità di un Consiglio di disciplina ordinistico.

Di conseguenza, non si ritiene neanche giustificato il rifiuto del ricorrente di fornire le informazioni richieste su chi fosse il responsabile del (...) all'epoca della pubblicazione dei post e della foto relativa a (...).

Pertanto, in mancanza dell'indicazione di altri responsabili (all'infuori dei generici e insufficienti post sopra citati in merito all'arrivo di "una donna" alla guida del blog), si dà per acquisito che la gestione del blog fosse in capo a (...) all'epoca dei fatti per i quali è stato sanzionato.

Ne deriva che vadano attribuiti a lui la redazione o quanto meno la supervisione, dei post relativi alla (...) e l'utilizzo della foto senza permesso.

(...) era dunque responsabile del blog: ma questo non significa che si trattasse di un'attività professionale, in quanto tale configgente con il suo incarico presso il Comune di (...), come sostenuto nella delibera e dal Procuratore Generale.

Infatti un blog, quale è appunto (...), non è una testata giornalistica, come ribadisce la giurisprudenza (cfr. Tribunale sez. VI - Torino, 14/02/2019, n. 5009 "Diffamazione su blog non può dirsi posta in essere col mezzo della stampa, non essendo il blog destinato ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico"; Cassazione penale sez. V - 13/12/2017, n. 21521 "Ai blog e ai social network non si applicano le garanzie in tema di sequestro della stampa"). Le forme di comunicazione telematica come i blog, i social network come Facebook, le mailing list, le newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero garantito dall'art 21 della Costituzione ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma online, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono soggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa. In essi, infatti, chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale".

Pertanto, anche se lo stesso (...) era responsabile del blog all'epoca della pubblicazione, questo non comporta alcuna violazione della legge 150/2000: infatti non si tratta di una testata

giornalistica, quindi di un'attività professionale, ma di un blog che rientra nel campo della libera espressione di opinioni.

Il giornalista però è chiamato dalla deontologia a rispondere anche del suo comportamento sui social: infatti, in base all'art. 2 lettera g) del T.U. "applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network". Pertanto, non è indifferente il contenuto dei post in questione, che inizialmente contenevano un errore – l'attribuzione di un rapporto di parentela inesistente –, sia pure corretto nel giro di poche ore, e tantomeno l'aver utilizzato senza autorizzazione foto prese da un profilo Facebook.

È vero, infatti, che si tratta di una fotografia volutamente inserita in un social network, quindi con l'intento di essere condivisa. Correttezza, tuttavia, avrebbe voluto che venisse chiesta l'autorizzazione alla titolare del profilo prima di usarla in un contesto diverso, tanto più che oltre all'interessata vi figurano altre persone, estranee alla vicenda.

Alla luce di questi fatti si conferma la violazione dell'art. 2 lettera g) del T.U. da parte del ricorrente, per quanto attenuata dalla tempestiva rettifica dell'informazione errata. Viene invece a cadere, per le ragioni sopra esposte, la violazione della Legge 150/2000 con conseguente degradazione della sanzione inflitta alla luce di un principio di proporzionalità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relattrice delibera di respingere il ricorso a firma di (...) e tuttavia di rideterminare la sanzione decisa con la delibera (...) che dispone la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 3 (tre) dall'esercizio della professione di giornalista, adottata dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, infliggendogli una censura.

* * *

N. 19/2020 Pubblicazione delle foto. Non può essere attribuita al giornalista autore dell'articolo la responsabilità deontologica nella divulgazione di un'immagine (privata) a corredo se la decisione viene assunta dai vertici redazionali

Il fatto

L'11 febbraio 2019 viene pubblicato su (...) l'articolo (...), a firma di (...), professionista, in cui si descrive l'incontro, avvenuto il giorno prima, tra la giornalista e il giovane nuotatore (...), allorchè si trovava ricoverato presso (...), dopo essere stato vittima di (...). In esso si legge "Consegno il libro a un'infermiera che entra nella stanza dove è ricoverato (...). Lui lo prende, mi saluta e mi fa cenno di entrare (...). Conosce la mia storia e le denunce che ho fatto contro (...) La madre di (...) legge la dedica sul libro, si commuove e mi stringe a lei". A corredo dell'articolo viene pubblicata una foto che ritrae (...) insieme alla (...), nel letto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale, con le cannule nasali per la respirazione. Subito dopo, sull'account Facebook (...) – che pubblica messaggi di sostegno per (...), – compare un post che accusa la giornalista di "sciaccallaggio mediatico e violazione della privacy", affermando che si fosse introdotta nella stanza senza autorizzazione, "scattando foto e registrando immagini".

Successivamente i genitori di (...), sulla stessa pagina postano un messaggio nel quale si afferma che la giornalista avrebbe ottenuto l'autorizzazione a entrare nella stanza del figlio da un'infermiera, alla quale avrebbe mentito sostenendo di essere un'amica del ragazzo. La madre aggiunge: "Sono entrata successivamente in stanza, ho chiesto alla signora chi fosse e si è qualificata dell'antimafia. (...) non è uno scoop, non è trofeo da esibire, né un selfie da pubblicare sulle pagine di un giornale".

Il procedimento

L'Odg Lazio, a seguito delle dichiarazioni citate, trasmette una segnalazione al Cdt che acquisisce il post della madre del nuotatore e ascolta (...). Questi, nell'audizione del 5 giugno 2019 (...), dichiara di aver visto il 10 febbraio una sconosciuta uscire dalla stanza e salutare la madre di (...). Quando ha saputo da altri giornalisti che era (...) di (...) "l'ho raggiunta e le ho chiesto come era entrata e perché, diffidandola dal pubblicare articoli o foto sul ragazzo: la tizia mi ha chiesto come mi permettevo di rivolgermi a lei con quelle parole e se ne è andata, dicendomi che se ne fregava delle mie rimostranze. Ho chiamato la direzione di (...), diffidando anche il direttore facente funzione a pubblicare interviste o foto: mezz'ora dopo, d'accordo con la (...), abbiamo denunciato sul sito e sulle pagine social della Federazione il grave comportamento della giornalista. Poi il ragazzo mi ha raccontato di essersi trovato nella stanza questa persona che dichiarava di essere accompagnata da una sua guardia del corpo, sottolineando che non la conosceva e che non si era assolutamente qualificata come giornalista. Al termine del colloquio la giornalista ha chiesto all'ignaro (...) di farsi un selfie, che lui ha accettato, non conoscendone l'utilizzo, tantomeno che sarebbe stato poi pubblicato sul giornale, unitamente alla chiacchiera trasformata in intervista".

Riporta poi la dichiarazione della madre di (...), che "non ha assolutamente compreso chi fosse l'intrusa, tantomeno che fosse una giornalista, cosa che la (...) non ha mai dichiarato". Il Consiglio di disciplina territoriale del Lazio contesta quindi alla (...), con comunicazione (...), datata (...), "per quanto riguarda il comportamento da lei tenuto nella sua visita del 10 febbraio a (...) e per quanto ha riportato nell'articolo pubblicato su (...) l'11 febbraio", la violazione dell'art. 2 della legge 69/63, dell'art. 2 lettera b) del T.U. dei doveri del giornalista, dell'art. 8 e dell'art. 10 dell'Allegato I al Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali, convocandola in audizione dinanzi al primo collegio per il 4 novembre scorso. Nella convocazione si citano le dichiarazioni di (...) e dei genitori di (...) secondo cui lei si sarebbe introdotta nella stanza del ragazzo senza chiedere la necessaria autorizzazione e senza qualificarsi come giornalista, contrastanti con quanto riportato nell'articolo in cui "la giornalista afferma di essersi qualificata, di essere stata addirittura invitata dal ragazzo stesso ad entrare e di avere avuto un colloquio con lui, cui era presente anche la madre" nonché di avere "consegnato al suo giornale perché lo pubblicasse un selfie scattato col ragazzo (sul letto d'ospedale e con i tubi nel naso) che, come abbiamo visto, ha accettato di farlo senza sapere di avere a che fare con una giornalista e nemmeno che quella foto sarebbe stata pubblicata sul giornale".

La memoria

(...) deposita una memoria difensiva il 4 dicembre (...). In premessa si afferma che il procedimento è stato avviato sulla base del solo resoconto fornito in fase istruttoria da (...),

che non era presente all'incontro della giornalista con (...), e del post della madre di (...), mentre sarebbe stato opportuno ascoltare la (...) in sede di assunzione di informazioni "visto che tale fase ha proprio la finalità di realizzare una preliminare (ma essenziale) comparazione tra le opposte posizioni e non può quindi limitarsi all'interpello di una sola parte".

Si fa presente poi la non veritiera ricostruzione dei fatti dedotta dal presidente (...) e si illustra la corretta ricostruzione dell'incontro della (...) con (...). Si ripercorre la vicenda che ha portato (...) a vivere sotto scorta, (...). "(...), dunque, è una persona nota e conosciuta dalla gente, che non può "occultarsi" dietro false identità, non si nasconde, non ricorre a sotterfugi (...) non ha mai nascosto (né avrebbe potuto farlo, per quanto sopra dedotto) né a (...), né al personale dell'ospedale, né alla famiglia (...), né ad altri la propria identità e attività professionale".

Si ricostruisce poi l'incontro: la famiglia (...) – e nello specifico il padre, (...) – era stato contattato dalla (...) per valutare la possibilità di un incontro per un'intervista – con il padre e non con il figlio – e consegnare a lui il proprio libro con una dedica, da consegnare poi a (...). Il 10 febbraio la giornalista si è recata con la propria scorta all'ospedale San Camillo per incontrare il padre del ragazzo e consegnargli il libro. Quindi ha inviato un messaggio a (...) (di cui aveva il numero di cellulare) per avvertirlo di essere arrivata, lui si è scusato di non poter essere presente perché impegnato in un'intervista tv, a quel punto la giornalista ha deciso di salire in reparto per consegnare il libro al personale sanitario, da far recapitare al ragazzo. Si è quindi qualificata con la caposala, con nome, cognome e testata per cui lavora, e le ha consegnato il libro: l'infermiera le ha detto di seguirla fino alla stanza di (...), gli ha consegnato il libro, e le ha fatto segno di entrare, perché autorizzata da (...), il quale faceva anche lui segno di entrare in direzione della giornalista.

"Il colloquio è stato sereno ed affettuoso, così come narrato nell'articolo, e (...) non solo ha ringraziato del libro, ma ha dato manifestazione di conoscere perfettamente l'identità della giornalista e la sua storia personale. Nel frattempo è sopraggiunta la madre di (...), alla quale la giornalista si è presentata come (...) di (...) e autrice del libro, sul quale è riportato in copertina il volto dell'autrice nonché la sua storia personale e professionale; la signora l'ha sfogliato e si è rivolta alla giornalista dando piena evidenza di sapere chi avesse davanti. A questo punto la giornalista ha chiesto alla madre del ragazzo, seppure fosse maggiorenne, di poter porre qualche domanda a (...): solo a fronte dell'autorizzazione congiunta rilasciata sia dal giovane che dalla madre, ha intrattenuto con (...) un breve colloquio sull'aggressione di cui era stato vittima. È stato (...) - e non la giornalista - a proporre di farsi una foto insieme e infatti lo scatto li ritrae sorridenti, a dimostrazione che non è stato rubato né estorto. Alla fine si sono salutati tutti". All'uscita la (...) è stata intercettata da (...), il quale l'ha "letteralmente aggredita, rivolgendole minacce verbali e diffidandola dal pubblicare alcunché atteso che non era stato preso alcun accordo preventivo con lui".

Poi sono usciti i post di (...) e della famiglia (...), a cui la (...) ha risposto sul proprio account Facebook: "Sono stupefatta e allibita (...) hanno dato la stura ai peggiori insulti verso una giornalista che come tale, in maniera del tutto trasparente, ha dichiarato le proprie generalità e il proprio intento di raccogliere la storia di (...) dalla sua voce ... le prove che ho di come è andata questa storia le porterò nelle sedi opportune".

Per quanto riguarda la foto: "a fronte di tali inveritiere affermazioni e a riprova della correttezza del proprio operato professionale, la giornalista è stata costretta a disvelare alla redazione l'esistenza del "selfie", proprio per dimostrare la propria buona fede e il fatto che

non si era introdotta furtivamente nella stanza per rubare immagini di nascosto ma che di quell'incontro era stata scattata una sola immagine e su specifica richiesta di (...). . . la responsabilità di far pubblicare sul quotidiano quell'immagine non può essere fatta ricadere sulla giornalista, essendo peraltro documentato che la stessa si sia fortemente opposta a tale scelta redazionale". A prova di ciò esibisce trascrizione di messaggio inviato al vicedirettore (...) alle 18.57 del 10 febbraio 2019, "(...), secondo me la foto col ragazzo in ospedale è fuori luogo".

L'audizione

L'audizione si svolge il 4 dicembre 2019 (...). (...) ricostruisce la vicenda come nella memoria - "Non è stata un'intervista, ripeto, solo un colloquio" dice - ribadendo che tanto (...) quanto la madre sapevano chi era e che nessuno le aveva detto che la foto sarebbe stata pubblicata. "L'ho scoperto alle 20, ho ripetuto la mia richiesta di toglierla ai capi (...) e (...), che mi hanno però detto che era l'allora direttore (...) a volerla. Il giorno seguente ho chiesto invano al giornale di ammettere pubblicamente che la decisione era stata loro e non mia".

La delibera

Nella delibera del 16 dicembre 2019 si replica anzitutto alla premessa della memoria difensiva relativa alla mancata audizione della (...) in fase istruttoria, "rilievo infondato in quanto qualora come nel presente caso l'istruttoria si riferisca a sommarie informazioni, il giornalista non ha alcun titolo per essere sentito (sentenza Corte Costituzionale n. 505 del 14/12/1995)". Quanto alla vicenda, "risulta evidente in entrambe le ricostruzioni dei fatti (come riportati dal sig. (...) e dalla madre di (...) e come descritti dalla giornalista) che la (...) si sia presentata in terapia intensiva per consegnare il suo libro a (...) e testimoniare il proprio impegno nella lotta alla criminalità organizzata (...) Attraverso il libro la giornalista ha ottenuto un colloquio privato col ragazzo (...) Ma un colloquio privato, ottenuto sotto il segno dell'antimafia e della lotta alla criminalità, non può in alcun modo essere trasformato in un'intervista, riportando persino dichiarazioni virgolettate delle persone coinvolte. Anche per quanto riguarda la foto, è vero che la giornalista ha chiesto di non pubblicarla sul giornale, ma è anche vero che lei non avrebbe dovuto trasmetterla al giornale stesso, essendo, come già detto dalla stessa (...), uno scatto privato, che la ritrae peraltro con una persona in gravi condizioni fisiche".

(...) ha dunque violato l'art. 2 della legge ordinamentale (tutela della personalità altrui), l'art. 2 lettera b) (rispetto dei diritti fondamentali delle persone) e l'art. 10 (tutela delle persone malate) del T.U. e l'art. 8 dell'Allegato I al Codice deontologico (divieto di fornire notizie o pubblicare immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona). Pertanto viene sanzionata con la censura.

Il ricorso dinanzi al Cdn

Nel ricorso presentato il 27 febbraio 2020, si afferma anzitutto che la delibera è viziata, come già quella di apertura del procedimento, per non aver coinvolto la (...) nella fase istruttoria, pur avendo sentito in audizione il sig. (...) e addirittura - da quanto appreso dalla (...) in sede di audizione ma non nella comunicazione di addebito - aver assunto informazioni presso altri giornalisti che quel giorno erano presenti nel reparto. I verbali di tali audizioni

non sono stati resi noti alla (...), alla quale invece è stata negata l'audizione di testimoni a sua discolpa, quali il carabiniere addetto alla scorta e i colleghi di redazione, per quanto riguarda l'opposizione alla pubblicazione della foto, come richiesto nella memoria difensiva. Perciò la delibera è invalida e inammissibile.

Nel merito, si ripropone la ricostruzione delle modalità, "del tutto trasparenti e lecite", con cui ha avuto luogo l'incontro e il colloquio con (...), come già descritte nella memoria e nell'audizione, sottolineando di aver espressamente richiesto il consenso al ragazzo e alla madre prima di porre le domande. "Non v'erano, dunque, ragioni preclusive di alcun genere alla narrazione di quell'incontro e di quel colloquio in un articolo di giornale", tanto più che (...) ha conversato in quella giornata con altri giornalisti come (...) del (...).

La foto è stata scattata su specifica richiesta di (...) ed è stata mostrata alla redazione, solo ad alcuni colleghi e superiori, per difendersi dall'accusa di essersi introdotta furtivamente nella stanza per rubare immagini di nascosto. Quando è venuta a sapere dell'intenzione di pubblicarla, si è opposta fermamente – come documentato nella memoria – ma tale opposizione non ha avuto alcun effetto sulle decisioni della direzione.

Quindi si chiede, in via preliminare, di dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità della convocazione da parte del Cdt (...) e, per l'effetto, della delibera, in accoglimento del primo motivo. Nel merito, annullare il provvedimento o, in via subordinata, ridurre l'entità della sanzione, in accoglimento del secondo e terzo motivo. In via istruttoria, si chiede la sospensione e di ascoltare i testimoni (...) (carabiniere), (...) e (...) (colleghi) e la ricorrente.

Il parere del Procuratore generale di Roma e controdeduzioni

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenendo il provvedimento fondato e motivato (...). Il parere viene notificato alla ricorrente con comunicazione del 23 aprile. Nelle controdeduzioni (...) si rileva anzitutto che il PG non ha motivato in alcun modo la sua decisione. Si ripropongono poi le affermazioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento.

L'audizione

L'audizione davanti al Cdn si svolge il 16 luglio 2020. La ricorrente ricostruisce l'incontro con (...), così come già descritto nella memoria. In particolare sottolinea che è stata la caposala, alla quale si era qualificata come (...) di (...), a farla entrare nella stanza durante l'orario di visita dopo che lo stesso ragazzo, avendo ricevuto il libro e vedendola, le aveva fatto cenno, quindi non c'è stato alcun ingresso di straforo né tentativo di spacciarsi per qualcun altro.

I due hanno chiacchierato, poi è arrivata la madre a cui si è presentata come (...) di (...) mentre è stato (...) a dire alla madre che si trattava della persona impegnata contro la mafia che era venuta a parlare al liceo della sua fidanzata. (...) chiede alla madre "posso fare qualche domanda a suo figlio?"; poi si fanno il selfie su richiesta del ragazzo. All'uscita c'è lo scontro con (...) che "aveva un'antipatia pregressa con il quotidiano (...)", a cui seguono gli attacchi sulla pagina "Tutti con (...)" anche da parte dei genitori di quest'ultimo. Da qui la decisione della (...) di inviare la foto al caporedattore, (...), sulla chat aziendale per mostrare che il ragazzo era d'accordo e non stava dormendo come aveva scritto (...).

La foto è poi stata pubblicata sul giornale nonostante l'opposizione della (...) che cita a questo proposito le telefonate e i messaggi interscambiati tra lei e la direzione, già citati nella

memoria. Alla domanda "(...) era maggiorenne, quindi aveva dato il suo consenso, però non si è mai espresso per dire sì, ero d'accordo di essere coinvolto o no", (...) risponde di no, aggiungendo "non mi sarei mai sognata di metterlo in mezzo, perché (...) gli ha pagato la riabilitazione, per questo non ho voluto inferire neanche sui genitori". Alla domanda se durante il colloquio avesse detto chiaramente "questa è un'intervista che sarà pubblicata", la risposta è "no, così esplicito no, comunque mi sono qualificata, sono certa che lui e la madre fossero consapevoli che sarebbe stato pubblicato".

Per quanto riguarda la foto, alla domanda "non ha pensato di ritirare la firma per indicare il disaccordo alla pubblicazione della foto", risponde di no, e di ritenere che non sia possibile: comunque "Io ho commesso lo sbaglio, evidentemente, e non lo farò mai più, di mandare una foto a un caporedattore in una chat interna, non nel sistema di (...), ma io non posso prendermi la responsabilità di una scelta del direttore".

Considerazioni

La ricostruzione della vicenda presentata dalla ricorrente (...) appare a questo Consiglio di disciplina nazionale credibile e corretta.

La giornalista dichiara di essersi qualificata come tale anzitutto con la caposala: quest'ultima le ha consentito di entrare nella stanza del ragazzo, cosa impossibile in una terapia intensiva senza l'assenso del personale sanitario.

Successivamente, la (...) afferma di essersi qualificata anche con (...) - che quindi l'ha riconosciuta - come la persona impegnata contro la mafia, intervenuta al liceo della fidanzata, e con la madre di quest'ultimo.

Si sarebbe poi svolto un colloquio cordiale, culminato con lo scatto del famoso selfie, che ritrae la giornalista e il ragazzo sorridenti. Una ricostruzione che contrasta con quanto dichiarato da (...) e dai genitori di (...), secondo i quali la (...) si sarebbe introdotta senza autorizzazione nella stanza del ragazzo, che non si sarebbe reso conto di avere a che fare con una giornalista. Non esiste invece alcuna dichiarazione, in un senso o nell'altro, dello stesso (...).

Ora, il ragazzo, maggiorenne, era di fatto l'unica persona che avesse il diritto di autorizzare o meno il colloquio con la giornalista e la sua successiva pubblicazione. Il coinvolgimento della madre da parte della (...), chiedendo il permesso di fare delle domande, è stato un atto di cortesia ma non ce n'era alcun obbligo. Tanto meno esisteva un obbligo di chiedere autorizzazioni a (...) che non aveva alcun titolo nella questione. In effetti, lascia perplessi la decisione del Consiglio territoriale di assumere sommarie informazioni sulla vicenda soltanto da (...), peraltro neppure presente al colloquio, anziché dai testimoni diretti, quali lo stesso (...), la madre ed eventualmente - come richiesto dalla (...) nel corso dell'istruttoria di primo grado - il carabiniere di scorta e la caposala.

In ogni caso, va rilevato che non c'è stata, neppure in seguito, alcuna richiesta di rettifica su quanto riportato dalla giornalista nell'articolo pubblicato su (...), da parte del diretto interessato cioè (...).

Pertanto il testo corrisponde alla verità dei fatti, così come accaduti cioè un colloquio avuto col pieno consenso dell'intervistato a conoscenza della professione esercitata dalla sua interlocutrice (...) di (...) e autrice del volume consegnatogli. La ricorrente non ha nascosto la propria identità e la propria professione né ha specificato di essere lì a titolo personale.

Ciò detto, nessun rimprovero può esserle mosso in merito ad una sua inosservanza ai doveri deontologici ex art. 2 della Legge istitutiva con riferimento al mancato rispetto della verità sostanziale dei fatti, così come contestatole dal Cdt del Lazio.

Diversa è invece la questione per quanto riguarda la pubblicazione del selfie sul quotidiano, a corredo del racconto a firma della ricorrente, di cui alle restanti contestazioni (art. 2, lett. b) del TU e art. 8 dell'Allegato 1 al TU).

Si trattava, infatti, di un'immagine privata, fatta in un particolare contesto per il quale era stato prestato il consenso e per la quale non era stato preso alcun accordo sulla pubblicazione né avrebbe potuto esservi dato che ritrae una persona in un letto d'ospedale, cosa contraria alla deontologia professionale.

Ciò detto, vero è che non si può attribuire alla (...) la responsabilità deontologica (prima ancora che giuridica) di tale pubblicazione: la scelta infatti è stata fatta dai vertici del quotidiano senza avvertirla, utilizzando la foto inviata sulla chat interna tra i colleghi e non tramite il sistema editoriale. Nel momento in cui si è resa conto che la foto era in pagina, la (...) ha espresso chiaramente la sua contrarietà alla pubblicazione, come documentato dai messaggi allegati al ricorso, e dalla sua telefonata di protesta al direttore, a pubblicazione avvenuta, richiamata durante l'audizione.

Ciò considerato, la responsabilità della pubblicazione della foto ricade esclusivamente sulla direzione responsabile de (...), che ha ignorato la motivata opposizione della giornalista, strumentalizzando l'immagine della ricorrente ed esponendola al rischio di un'azione legale da parte di (...). Tuttavia, non si può non notare che inviare un selfie - autorizzato in un determinato contesto e destinato a rimanere privato - a colleghi responsabili nella gerarchia redazionale attraverso una chat privata con gli stessi, sia stato quanto meno imprudente da parte della ricorrente. Non spetta, tuttavia all'Ordine dei giornalisti giudicare questa azione afferendo ad una sfera diversa da quella deontologica (il trattamento di un dato personale ossia la trasmissione della foto a terzi). (...), quale esperta cronista, non poteva ignorare che è impossibile mantenere il controllo di un'immagine una volta che è stata pubblicata in rete, anche su una chat privata. Non a caso, la stessa giornalista riconosce di aver commesso un errore, sia pure in buona fede, pur affermando, giustamente, di non potersi prendere la responsabilità della scelta editoriale fatta dal direttore.

Ciò spiegato, emerge dai fatti, incontestabilmente, la pubblicazione di una fotografia di un soggetto in ospedale che non avrebbe mai dovuto apparire su un giornale i cui contenuti quali le fotografie sono stabiliti dal direttore responsabile (all'epoca (...), iscritto all'Ordine della Lombardia) o da un suo delegato che in questo caso era - stando all'audizione della ricorrente - il caporedattore della cronaca nazionale, (...), iscritto all'Ordine del Lazio, a cui era stata inviata privatamente la foto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata la ricorrente e udita la consigliera relatrice, delibera di accogliere il ricorso presentato da (...) annullando la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio del 16 dicembre 2019, contenente una censura.

N. 20/2020 Il direttore di una testata giornalistica risponde dei contenuti di una trasmissione registrata anche quando è trasmessa su piattaforme web collegate all'emittente di cui è responsabile**I fatti**

Il 22 luglio 2019 il Cdt delle Marche, con notifica pec, (...) comunica alla giornalista (...), di aver avviato un procedimento disciplinare ex art. 48 legge n. 69/1963 per violazioni deontologiche, desunte da una segnalazione trasmessa dal Presidente del Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo. Nel merito, i fatti contestati a (...), riguardano l'omesso controllo e la vigilanza. In qualità di direttore responsabile di (...), di una puntata del programma (...) dal titolo (...), condotta in studio dalla giornalista (...), consentendone la messa in onda dopo che la registrazione era intervenuta nei giorni precedenti. Nel corso della trasmissione uno degli ospiti, (...), in studio si è espresso in modo volgare, pesante e spesso poco rispettoso anche delle donne in studio, esprimendo frasi scurrili e facendo gesti ritenuti molto volgari. Alla direttrice viene inoltre contestato di aver contribuito – mediante la pubblicazione del relativo video sul sito internet della medesima testata giornalistica – alla sua ulteriore diffusione nonostante il contenuto, così svilendo la funzione informativa del giornalismo e della trasmissione medesima.

A (...) il Cdt contesta la violazione dell'art 2 della legge 69/63 nella parte in cui obbliga il giornalista a limitare la propria libertà d'informazione "all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela delle personalità altrui"; il T.U. Dei doveri del giornalista laddove recita: "La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra, ... non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore" (...) "Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità ... e non discriminare mai nessuno per ... sesso..."; l'art.- 48 della legge 69/63 per aver messo in atto, con il suo comportamento omissivo nella funzione di vigilanza e controllo sulla trasmissione (...), trasmessa su (...) di cui è direttrice responsabile e con la pubblicazione del video della predetta trasmissione sul sito internet della stessa testata giornalistica, una condotta non conforme al decoro e alla dignità professionale, compromettendo la propria reputazione e la dignità dell'Ordine cui appartiene.

Il Cdt, durante l'istruttoria, accerta che: il video alla data di visione da parte del Cdt risulta visibile soltanto su uno dei link indicati nella segnalazione – attualmente non più disponibile, come da verifica del Cdn –; la trasmissione oggetto della contestazione è stata registrata negli studi di (...) a (...) ed è andata in onda nei primi giorni di dicembre 2018 (probabilmente sabato 1° alle ore 21 – con replica alle 23,59 – e domenica 2 alle 14.40, alle 17 e alle 20, secondo il palinsesto della programmazione dell'emittente) e nei giorni 4 e 5 è stata anche pubblicata sul sito internet dell'emittente (nella delibera vengono indicate le pagine). Il Cdt sottolinea inoltre che sul sito internet di (...) non risulta indicata, come previsto dalla legge, la gerenza della testata e anche la pagina "redazione" risulta in bianco, tuttavia attraverso informazioni assunte dallo stesso Cdt il direttore responsabile risulta essere (...).

Il contenuto della trasmissione

Oggetto della contestazione è l'ottava puntata del programma (...) registrata – come risulta da sommarie informazioni – il 29 novembre 2018 negli studi di (...), ospiti in studio della

giornalista (...), quattro invitati, uno dei quali si chiama (...). Ed è proprio (...) che durante la trasmissione, sin dall'inizio si esprime in modo volgare utilizzando termini molto scurrili e gesti a tratti pesantemente sessisti. Nella delibera del Cdt si riportano alcuni passaggi: "le donne di 50 anni una volta erano dei c. veramente. Ma che facevo io, l'amore con chille (...)? No" (nessun richiamo della conduttrice); "provinciale io un par de (...)"; "ecco qua un'altra recchia" (la conduttrice ride); "(...)" ... "le piaceva fare la (...)" ... "non so che (...) è questo (...)" "alla fine di tutti questi discorsi ce vo' la (...)! Quando quella si piega non puoi fare niente"; "se la donna non ti piace (...)".

Gli esempi sono molti, fino ad arrivare al momento in cui si affronta il tema dell'autoerotismo femminile. L'ospite in studio la risolve così: «Se ti ci vuoi mettere una bottiglia che me ne frega a me». La conduttrice anche in questo caso anziché intervenire per cercare di far usare un linguaggio e concetti più appropriati, ride, dà la parola all'ospite/donna in studio ma mentre questa parla, (...) interviene: «L'uomo non sa fare una (...) lo sai lei signora?». Si potrebbero riportare molte altre frasi ma il senso è quello che si evince da quanto fin qui riportato.

Dunque, la decisione del Cdt si fonda sul mancato controllo da parte della direttrice che in questo modo ha contribuito alla visione di un programma dove non si sono rispettati i criteri minimi di una trasmissione condotta da una giornalista professionista circa il contegno degli ospiti in studio, la continenza espositiva di uno di questi, il comportamento stesso della conduttrice giornalista che non interrompe mai l'ospite e mai lo richiama al rispetto dei telespettatori e delle telespettatrici. Spetta al direttore responsabile di una testata giornalistica, argomenta infatti il Cdt, «l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto essa diffonde e di esplicitare una attività positiva di vigilanza e di scelta circa la pubblicazione, al fine di impedire che a mezzo della medesima testata si commettano illeciti di ogni natura, anche deontologici. La vigilanza sul lavoro svolto dai giornalisti della propria redazione e il controllo del materiale informativo da diffondere rientrano, pertanto, nella funzione propria del direttore responsabile e della omissione di tale controllo il direttore risponde anche disciplinarmente».

Essendo la trasmissione stata registrata – e mandata in onda dopo 48 ore – la direttrice avrebbe avuto tutto il tempo di visionarla e decidere di conseguenza se mandarla in onda oppure no o mandarla in onda senza le parti scurrili e volgari.

I filmati, inoltre, sono stati pubblicati il 4 e il 5 dicembre 2018 anche sul sito internet di (...) dove vengono inseriti i filmati di vari tg e di altri programmi.

Con delibera del 21 luglio 2019 il Cdt delibera l'apertura di un procedimento a carico della direttrice e della conduttrice del programma.

Il Cdt il 7 novembre 2019 con delibera n. 80 sanziona la direttrice con due mesi di sospensione per «avere con la sua grave condotta sopra descritta, violato le contestate norme deontologiche, compromettendo la dignità professionale (art 51 e 54 della legge 63/69) e per l'effetto, la richiama a osservare in futuro i doveri derivanti dall'appartenenza all'ordine professionale, rispettando ogni principio deontologico».

La difesa

Il 20 dicembre 2019 (...) presenta ricorso al Consiglio di disciplina nazionale, assistita dall'avvocato (...), chiedendo l'annullamento della delibera e o la revoca o la modifica.

La difesa mette in dubbio la genuinità delle informazioni assunte dal Cdt e la serietà dello stesso nell'acquisizione delle prove, ripercorrendo come il Cdt sia arrivato alla visione di parte della trasmissione: «reperita su internet agli indirizzi a cui l'Ordine è pervenuto attraverso un rinvio della pagina internet all'indirizzo (...)», sottolineando che ad oggi quei collegamenti sono inattivi e dunque impossibile un riscontro al riguardo.

L'avvocato mette in discussione anche il metodo di acquisizione del filmato dell'Ordine, «l'Ordine asserisce di aver scaricato da tali pagine il filmato in questione e di averla salvata su supporto durevole del quale la ricorrente ha acquisito copia in vista dell'odierna impugnazione (...) L'Ordine asserisce di aver "scaricato" il filmato incriminato da tali pagine e di averlo salvato su supporto durevole. Il che costituisce di per sé una peculiarità, posto che notoriamente You Tube non permette lo scaricamento di filmati presenti nella piattaforma. È allora lecito dubitare della regolarità delle modalità di acquisizione del filmato e, conseguentemente, della genuinità di esso (non si può escludere che il filmato abbia subito modifiche o alterazioni, o si sia corrotto al momento del salvataggio attraverso espedienti tecnici ignoti) quanto meno rispetto al contenuto del programma effettivamente andato in onda».

«Il documento filmato valutato ai fini dell'istruttoria non è attendibile – insiste l'avvocato – e, comunque, è stato pubblicato su mezzi di comunicazione non riconducibili alla responsabilità editoriale di (...) S.r.l e, dunque, alla responsabilità diretta o indiretta della ricorrente. È un fatto che la trasmissione effettivamente andata in onda sul canale televisivo (...) non è mai stata visionata dall'Ordine».

L'avvocato sostiene inoltre, che la trasmissione è stata rilanciata su due link su You Tube.com e quindi già per questo si potrebbe escludere la responsabilità della direttrice responsabile della testata (...) e non di filmati pubblicati su internet anche se si riferiscono a trasmissioni prodotte dalla (...).

La difesa asserisce inoltre: «La ricorrente non ha alcun potere materiale o giuridico per imporre o impedire la pubblicazione su internet di materiale audiovisivo, sul quale, peraltro, i rilevanti diritti di proprietà intellettuale sarebbero comunque in capo all'editore-produttore, non al Direttore responsabile. Altra argomentazione: il sito e il dominio dove sono stati pubblicati i video non sono di proprietà né sono gestiti dalla (...) S.R.L., risultando in campo alla società (...), società distinta dalla (...).

Altro argomento: il filmato oggetto del ricorso non è andato in onda così come visto sui canali You Tube né in replica. «La trasmissione è stata registrata il 28 novembre 2018 ed è andata in onda sul canale televisivo (...) una sola volta, in data 1° dicembre 2018. Nella trasmissione andata in onda le espressioni inappropriate del dott. (...) sono state oscurate attraverso un apposito segnale acustico in quanto, per policy dell'emittente, stabilita di comune accordo tra l'editore e tutta la redazione giornalistica inclusa l'odierna ricorrente, quando le trasmissioni registrate presentano problematiche l'editore provvede tempestivamente ad applicare i necessari rimedi».

Secondo la difesa, inoltre, il palinsesto di (...) reperito dall'Ordine su internet non corrisponde a quello corrente, dunque, questo conferma «ancora una volta che l'istruttoria dell'Ordine è stata gravemente carente, in quanto basata su elementi privi di reale attendibilità, reperiti in modo apparentemente non regolare e valutati in modo superficiale, senza coinvolgere i soggetti che avrebbero potuto fornire elementi oggettivi di riscontro circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento per fini apparentemente gravi, che tali però non sono stati».

Il Cdn in data 30 giugno 2020 ha fatto richiesta al (...) Marche, Ufficio per il monitoraggio, di avere visione della trasmissione oggetto del ricorso laddove fosse disponibile una

registrazione, ma il (...) in data 16-07-2020 ha comunicato di non essere in possesso di copia della trasmissione.

L'11-02-2020 il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona dà parere negativo e chiede la conferma della sanzione sottolineando, tra l'altro, che «la ricorrente che non si è presentata né ha fatto pervenire memorie difensive successivamente alla rituale contestazione dell'addebito, adombra la possibilità (peraltro senza fornire elementi probatori al riguardo) che il filmato oggetto dell'istruttoria non sia quello effettivamente andato in onda. A smentire tale ricostruzione è sufficiente osservare che il filmato *de quo* è stato scaricato dal sito web dell'emittente a nulla rilevando che la proprietà del dominio sia di altro soggetto». Con pec del 13.02.2020 veniva trasmesso alla ricorrente la nota (...) di pari data avente in allegato il parere del PG che replicava con memoria del 13 marzo 2020. Nella memoria ribadisce quanto sostenuto nel ricorso, evidenziando l'erroneità delle argomentazioni del PG, la non titolarità dell'obbligo - in capo alla ricorrente - di conservare la registrazione e la presenza di una dichiarazione a firma dell'amministratore unico di (...).

Nelle sue controdeduzioni l'avvocato contesta il parere del PG. «Non è vero - scrive - che il filmato sia stato scaricato dal sito web dell'emittente. Secondo quanto riferito dallo stesso Ordine il filmato è stato reperito su You Tube agli indirizzi (...). Già su queste basi si può escludere la responsabilità della ricorrente, la quale è sì direttore responsabile della testata giornalistica (...) ma non ha per definizione alcun ruolo o responsabilità rispetto a video pubblicati su internet da terzi, anche laddove per qualsiasi motivo questi filmati si riferissero a trasmissioni prodotte dalla (...). La circostanza che un rinvio ai collegamenti in questione fosse presente all'indirizzo internet (...) non cambia tale conclusione, perché il dominio e il sito non erano di proprietà né gestiti da (...) (proprietaria della testata giornalistica di cui la ricorrente è direttore responsabile), bensì di terzi. La ricorrente ha dimostrato che il dominio (...) e la responsabilità dei contenuti del relativo sito risultano in capo alla (...), società distinta dalla (...)». «Inoltre appare evidente che l'approccio della Procura è erroneo nonché paradossale e inaccettabile sotto ogni aspetto, poiché attribuisce una responsabilità professionale e deontologica oggettiva al giornalista, al di fuori di un rapporto giuridico e materiale con l'utilizzatore del materiale editoriale - 4 - "incriminato" e di un concorso causale di qualsiasi grado (comportamento attivo od omissivo) con il comportamento censurato». Quanto alla mancata prova da parte della ricorrente circa la trasmissione andata in onda rispetto a quella visionata dal Cdt l'avvocato precisa: «L'obbligo di conservazione delle registrazioni delle trasmissioni incombe invece sul soggetto titolare della responsabilità editoriale del palinsesto, nel caso di specie (...), ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento allegato alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS. È previsto che i medesimi soggetti "conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione". La ricorrente ha ovviamente chiesto all'editore se questi avesse ancora la disponibilità della registrazione, ricevendo risposta negativa poiché già alla data della contestazione dell'Ordine regionale, il 22 luglio 2019, erano decorsi quasi otto mesi dalla messa in onda del programma, avvenuta il 1° dicembre 2018. Pertanto a luglio 2019 le registrazioni disponibili non arrivavano a prima del mese di aprile 2019. Ad ogni modo, l'editore si è reso disponibile a dichiarare i fatti occorsi assumendosene le responsabilità civili e penali (...)».

Conclusioni

Il Consiglio di disciplina nazionale, dopo un attento e scrupoloso esame dei documenti e dopo approfondimenti effettuati dalla relatrice osserva quanto segue.

Preliminarmente si fa presente che il procedimento disciplinare degli iscritti all'Ordine dei giornalisti è regolato principalmente dalla legge n. 69/1963 e, in punto di competenza, dal DPR 137/2012 che ha istituito – tra l'altro – i Consigli di disciplina territoriali e nazionale. La responsabilità che si vuole accertare è di tipo disciplinare e ha ad oggetto fatti consistenti nell'inosservanza al Testo unico dei doveri del giornalista di cui la categoria si è dotata, finalizzato ad individuare il corretto esercizio della professione. L'accertamento di tali fatti è possibile anche grazie allo *spirito di collaborazione* (art. 2, legge 63/1969) che l'iscritto assicura al proprio Ordine di appartenenza.

Ciò detto, questo Consiglio di disciplina nazionale deplora il modo in cui la ricorrente (...) e la sua difesa, entrambi sottoscriventi il ricorso dinanzi al Cdn, valutano il lavoro svolto dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine delle Marche per accertare i fatti. Non solo perché la collega ha rinunciato in primo grado a *collaborare* lealmente con i giudici territoriali per fare chiarezza sull'accaduto (... non ha partecipato al procedimento né ha inviato giustificazioni sull'assenza, limitandosi a non presentarsi all'audizione fissata per il 4 ottobre 2019) quanto anche perché in sede di gravame non hanno fornito una sola prova di quello che sostengono e pertanto il ricorso è da respingere per i seguenti motivi.

Nel reclamo dinanzi al Cdn si ritiene, infatti, insussistente la responsabilità della direttrice (...) in considerazione del fatto che *il filmato valutato è stato pubblicato su mezzi di comunicazione non riconducibili alla responsabilità editoriale di (...) e dunque alla responsabilità diretta o indiretta della ricorrente.*

Tuttavia, dagli atti al fascicolo risulta che la (...) s.r.l. è proprietaria della testata giornalistica (...) così come dichiara la sig.ra (...), residente a (...), (...), in qualità di amministratore unico e legale (v. allegato 8 del ricorso) ma non è titolare del sito web (...) il cui titolare è (...), ex (...) s.r.l., di cui referente amministrativo è (...), residente in (...), (...) (v. allegato 3 del ricorso).

Ciò evidenziato, secondo la difesa le due società sono distinte e la ricorrente «non avrebbe potuto in alcun modo impedire la pubblicazione del filmato su internet né imporre l'adozione di modifiche al filmato o misure volte a oscurare le espressioni usate».

Ora, come è facile appurare collegandosi al sito (...), il manager (...), nome di riferimento amministrativo e tecnico della (...) – come da documentazione fornita dalla difesa – è anche il manager di (...) e sul sito di quest'ultimo c'è scritto «Il gruppo opera infine nell'ambito della comunicazione con la società (...) s.r.l. editrice dell'emittente (...) che trasmette su Marche e Abruzzo». Inoltre, in una foto del 16 febbraio 2020, pubblicata sul sito (...), vengono ritratti (...) e la (...) mentre tagliano la torta di inaugurazione della nuova sede di (...), . Il logo poi è lo stesso del sito (...).

Inverosimile, dunque, è il fatto che la direttrice non conosca che cosa venga diffuso attraverso il sito in questione, interfaccia telematica dell'emittente televisiva, dove sono pubblicati i programmi proposti dalla tv, gli orari, il palinsesto tutto e le registrazioni delle trasmissioni compresa quella oggetto del ricorso dal novero delle quali è sparita la puntata sulla cui responsabilità per i contenuti è oggetto di accertamento del presente procedimento. Né si può pensare che non abbia alcun potere di decidere cosa vada pubblicato e cosa no, considerato che (...) risulta essere a capo del Gruppo di cui è parte la società editrice che dirige la (...);

quanto ai diritti di proprietà intellettuale in capo all'editore/produttore, l'editore non può pubblicare contenuti di cui è responsabile il direttore senza il consenso di quest'ultimo che in ogni momento può ritirare la sua firma per tutelarsi, se ritiene che il contenuto in oggetto sia lesivo delle norme deontologiche.

Dunque, appare incomprensibile ai giornalisti di questo Consiglio di disciplina nazionale che un direttore non si preoccupi se il contenuto di trasmissioni di cui è giuridicamente responsabile, venga trasmesso su altri canali. Ancora più inverosimile appare la circostanza se si considera che trattasi di una trasmissione registrata, tra i cui ospiti si annoverava un discusso opinionista come (...), conosciuto in ambito mediatico locale (per mero scrupolo si fa presente che (...) è stato radiato dall'Ordine dell'Abruzzo proprio a seguito delle affermazioni rese nella trasmissione in questione). E ancora più inverosimile è la situazione che, come sembra voler affermare la difesa, viene diffusa in rete una trasmissione registrata in studio e non la versione "corretta" con l'asserito oscuramento - tramite suoni acustici - di frasi ritenute volgari.

Vero è invece che bene avrebbe fatto la direttrice - come chiaramente riferisce nel suo parere il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancora - a fornire la prova della messa in onda della trasmissione "corretta" con i suoni acustici per nascondere insulti, frasi scurrili e offensive pronunciate nei quindici minuti in cui l'ospite ha avuto la possibilità di esprimersi in quel modo, senza che alcuno degli iscritti all'Ordine dei giornalisti presenti in studio lo invitasse a moderare i toni. Bene avrebbe fatto a trasmetterci il protocollo aziendale (v. pag. 8 del ricorso) *stabilito di comune accordo tra l'editore e tutta la redazione giornalistica inclusa l'odierna ricorrente, quando trasmissioni registrate presentano problematiche*. E bene avrebbe fatto la ricorrente a trasmetterci - se mai ciò fosse avvenuto, come sarebbe stato normale che avvenisse - un qualunque atto di diffida, nell'interesse della sua testata giornalistica, inoltrato a chi divulgava un video diverso da quello andato in onda, a non diffondere tramite il sito di (...) (o di YouTube) la trasmissione oggetto del ricorso che, come da ammissione della ricorrente attraverso il suo legale, è stata registrata negli studi di (...) di cui è direttrice responsabile (...) (si pensi poi che ancora oggi è possibile visionare su un canale (...) l'intervista effettuata dalla direttrice (...) andata in onda su ...). Stando così le cose, questo Consiglio nazionale deduce che il video della trasmissione pubblicato sul sito (...) e sulla piattaforma YouTube sia lo stesso di quello realizzato dalla testata giornalistica (...) e andato in onda. A riprova di tutto ciò le «innumerevoli segnalazioni» giunte al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo (v. nota (...) agli atti del fascicolo di primo grado) e l'irragionevolezza di sostenere un assenso alla messa in onda di una trasmissione registrata i cui 15 minuti iniziali sarebbero stati caratterizzati da continui segnali acustici volti a coprire le frasi scurrili.

Il fatto poi che la trasmissione non sia più reperibile sul sito (...) non può essere certamente ritenuta una motivazione utile a provare la tesi difensiva in ordine all'irresponsabilità della direttrice (...) su quanto registrato e mandato in onda, perché non si comprende il motivo della indisponibilità del video di una puntata presentata come "speciale".

Ciò detto dei contenuti volgari e scurrili - ampiamente argomentati nella delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'ordine delle Marche che qui si richiamano - che sono stati diffusi attraverso la trasmissione speciale registrata "(...)" di cui in narrativa, sono corresponsabili la direttrice e la conduttrice. Il fatto che la puntata "non in diretta" sia andata in onda e sia stata diffusa attraverso piattaforme collegate all'emittente e non speci-

ficamente dirette da altri, è la prova provata dell'assenso sui contenuti espresso dal direttore responsabile (...) se si considera che secondo il contratto nazionale del lavoro giornalistico è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari (di lavoro).

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso presentato da (...) avverso la decisione contenuta nella delibera (...) del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche che ha inflitto la sanzione della sospensione di due mesi.

* * *

N. 22/2020 Essenzialità della notizia. Il giornalista non rende noti particolari superflui perché non determinanti al fine dell'interesse pubblico

Il fatto

Il 9 luglio 2019 il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista professionista (...) per verificare eventuali violazioni relativamente all'articolo 2 della Legge 69/1963 e ai seguenti articoli del T.U. dei Doveri del Giornalista: art. 3, comma 1, per il rispetto dell'identità personale; art. 4, che richiama le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica declinate nell'Allegato 1 con riferimento agli articoli 5 (Diritto all'informazione e dati personali), 6 (Essenzialità dell'informazione) e 7 (Tutela del minore); art. 5 che rimanda alla Carta di Treviso (Allegato 2) con riferimento ai commi 2 e 3.

Alla base della contestazione l'articolo firmato da (...) pubblicato dal quotidiano (...) il 30 maggio 2018, dal titolo (...) nel quale il giornalista nel ricostruire la tragica morte di un bimbo di due mesi scivolato dalle braccia del padre durante l'allattamento riportava indicazioni precise circa l'identità del padre e della madre (*"La moglie di (...), fra l'altro, è infermiera proprio a (...), anche se da prima del parto gemellare è in maternità e quindi non al lavoro. Si chiama (...). La coppia vive in via (...)"*), le professioni e luoghi di lavoro di entrambi, l'indirizzo della loro abitazione, luogo dove si è consumato il fatto e riferiva dell'esistenza e dell'identità di altri figli minori della coppia nonché il nome del neonato (*"(...) era nato prematuro in un parto gemellare e aveva anche una sorellina più grande, di sei anni"*) e perfino il nome e l'indirizzo di una congiunta deceduta tragicamente qualche mese prima (*"(...), figlio dei docenti universitari (...), appena tre mesi fa ha dovuto fare i conti con la perdita della madre, morta in un incidente stradale sulla via (...), a (...), a causa di un malore mentre tornava a casa, nel quartiere di (...), dopo una cena tra amici"*).

L'articolo incriminato, il secondo scritto dal giornalista sulla vicenda – il primo pubblicato il 29 maggio 2018 verrà allegato dall'incolpato alla memoria difensiva presentata al Collegio territoriale – si apriva riportando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati dalla

Procura di Pisa del padre del neonato (“ (...) è indagato per omicidio colposo. Il padre di (...) – il neonato di due mesi morto all’alba di domenica scorsa all’ospedale (...) – ieri è stato scritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pisa. Un atto dovuto, quello del pubblico ministero (...), per consentire al padre di famiglia (...) di nominare un medico di fiducia in vista dell’autopsia, che con ogni probabilità verrà disposta oggi. E’ quanto emerge da fonti vicine alle indagini”. Il giornalista, inoltre, nella sua cronaca in merito all’autopsia scrive: “La Procura di Pisa, prima di disporre l’autopsia, si è presa il tempo per analizzare l’intero decorso ospedaliero del bambino, dal trasporto all’ambulanza all’accettazione al pronto soccorso (...). I sanitari, hanno pensato, dato le sue condizioni, a un trasferimento (...) Fino a ieri sera, nel registro degli indagati, non figuravano medici dell’Azienda ospedaliera-universitaria pisana”.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il procedimento viene avviato a seguito di una segnalazione del Consiglio di disciplina territoriale della Toscana, trasmessa, il 18 settembre 2018, all’Ordine regionale della Lombardia, dove è iscritto (...).

Il 30 ottobre 2018 il Consiglio regionale lombardo propone all’organo disciplinare territoriale l’apertura di un procedimento nei confronti del giornalista. Il Collegio lo avvierà il 9 luglio del 2019 formalizzando i capi di incolpazione già decritti e fissando l’audizione per il 16 settembre 2019. Il fascicolo trasmesso dal Consiglio di disciplina territoriale conteneva tra l’altro un resoconto di una istruttoria informale nella quale si faceva riferimento alle eventuali violazioni della Carta di Treviso e della normativa sulla protezione dei dati personali con riferimento, in particolare all’articolo 5 del relativo Regolamento, laddove si afferma che il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti ad altri congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti.

Inoltre, nello stesso documento allegato agli atti, viene rilevato come il fatto che il padre che ha provocato la morte del figlio sia un medico, non giustifica la dovizia di particolari profusa nell’articolo e come i minori, citati dal giornalista, abbiano ogni diritto a non essere pubblicamente ricordati come i figli di un padre che ha causato la morte del loro fratello.

Il 9 settembre 2019 l’incolpato trasmette una memoria difensiva al Collegio territoriale allegando l’articolo precedente a quello al centro del procedimento disciplinare dal titolo “Gli davo il latte e mi è scivolato: dopo otto ore è morto” (con sottotitolo (...) ricostruisce l’incidente costato la vita al suo gemellino di due mesi: “Ho fatto un movimento brusco” e distico Neonato portato in ambulanza in ospedale Non sembrava grave, poi e peggiorato La Procura parla di caduta accidentale) pubblicato a sua firma sul quotidiano (...) il 29 maggio 2018. Il giornalista rende edotto il Collegio che l’allegato articolo conteneva una sua intervista al padre del bimbo morto, descrivendolo come una persona che nonostante tutto si era dimostrata fin da subito molto disponibile nel raccontare l’accaduto. “E’ lui stesso – scrive nella memoria – a pronunciare la frase “noi ora vivremo per gli altri figli”. Preciso questo perché – sebbene ciò non mi assolve dal dovere di proteggere i minori presenti in famiglia – è lo stesso padre a parlarne e a rendere, con questa frase, l’entità della tragedia e allo stesso tempo manifestare la voglia di reagire e tornare alla vita, in particolare dopo la prima disgrazia che ha colpito questa famiglia”.

Una famiglia, sottolinea ancora l’incolpato, molto nota a Pisa e il fatto che il padre del bimbo morto fosse medico in servizio all’ospedale di (...) ne aumentava la già elevata notorietà.

(...), inoltre, non reputa dunque lesivi i suoi articoli nei confronti della famiglia, “anzi – scrive nella memoria – ho dato la possibilità al padre di parlare per difendersi. Ho sempre cercato e usato la massima sensibilità nel descrivere il fatto, senza velleità accusatorie. Anzi presentando all’opinione pubblica il ritratto di un padre esemplare travolto da una tragedia che sarebbe potuta capitare a chiunque”.

Sarebbe stata proprio la notorietà della famiglia a spingere il giornalista a farne i nomi. Infine circa l’indirizzo dell’abitazione indicato nell’articolo ‘incriminato’, l’incolpato precisa: «Questo non viene citato per identificare dove abita la famiglia, ma per identificare dove è avvenuto l’incidente domestico. Per altro scrivo (...), quando in realtà è un errore parziale visto che la via giusta è (...). La volontà di scrivere la strada giusta c’era – questo è chiarimento inteso – ma mi limito a evidenziare questo errore in fase di redazione dell’articolo». Il 16 settembre 2019 l’incolpato viene ascoltato dal Collegio territoriale assistito dal legale di fiducia estensore di una memoria difensiva nella quale si contestava l’indeterminatezza e l’infondatezza nel merito delle incolpazioni – rilievi poi pacificamente risolti nel corso dell’interlocuzione - e si sosteneva tra l’altro che “l’anonimato e il conseguente diritto sono qui caduti dopo la dichiarazione” del padre del bimbo morto resa al giornalista. Il giornalista nel ribadire quanto descritto nella memoria già inviata all’organo disciplinare asseriva di aver riportato i dati sensibili sull’identità del padre e della famiglia al centro delle sue cronache, per indicare con precisione – come scrivono i primi giudici nella delibera con la quale comminano la sanzione della censura – oltre il luogo in cui era accaduto l’incidente soprattutto la distanza tra il luogo della caduta del neonato e l’ospedale in cui venne ricoverato.

Sarebbe stata poi la disponibilità dell’uomo a raccontare al giornalista il tragico fatto accaduto ad indurre l’incolpato a pubblicare senza troppi problemi il suo nome: “Era chiaramente una persona sotto shock. Però vedendo quella sua disponibilità a raccontare questa disgrazia (...) mi ha indotto diciamo a mettere anche il nome, oltre al fatto che comunque era una famiglia molto conosciuta a Pisa. (...) Questi due aspetti mi hanno portato a rivelare l’identità. (...) Noi abbiamo dato al padre la possibilità di difendersi (...) se io non lo avessi intervistato non avrei intervistato il padre”.

Sul punto i primi giudici nella delibera sottolineano come l’incolpato abbia riferito di non essersi sentito dire dal padre del neonato “mi fa piacere che venga fatto il mio nome... però io ho incontrato una disponibilità che è rara...”.

Nel corso dell’audizione il legale di fiducia aveva tra l’altro sostenuto come, in ipotesi, “il diritto dei minori in vita a non essere ricordati come figli di questo padre soccombeva di fronte all’interesse pubblico ad essere informato di una notizia circa l’instaurazione di un processo penale”. Circostanza che implicitamente autorizza il trattamento dei dati dal momento che nel procedimento penale in corso si fa nome e cognome.

Per la difesa dell’incolpato, inoltre, l’articolo ‘incriminato’ non aveva per oggetto la tragedia in sé, ma “la notizia del procedimento penale”. Viceversa, sempre per il legale dell’incolpato, se non vi fosse stato un procedimento penale “è chiaro che l’articolo avrebbe dovuto essere elaborato omettendo i nomi dei protagonisti coinvolti”. La difesa, infine, circa l’interesse pubblico dell’articolo sottolineava come fosse dovuto al fatto che “la collettività aveva interesse a conoscere se una persona, un essere umano, che esercita una professione medica, venga accusata e poi eventualmente condannata per omicidio colposo”.

Come rilevano i primi giudici nella delibera impugnata “la frase virgolettata che costituisce il titolo (il riferimento è all’articolo del 29 maggio 2018 trasmesso da (...) a sua discolpa e

acquisito agli atti, *ndr*) e che indurrebbe il lettore a pensare ad una intervista, rappresenta in sostanza l'unica frase in tutto l'articolo che viene attribuita al padre indagato, con qualche dettaglio ulteriore di scarso rilievo. La precisazione per il Collegio di prime cure è ritenuta importante in relazione a quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpato e cioè la lesione della conservazione dell'anonimato del protagonista di questa drammatica vicenda, nonché il diritto degli altri due minori, sia venuta meno nel momento in cui il padre del bimbo morto ha rilasciato quella dichiarazione al giornalista. Sarebbe, sottolineano ancora i primi giudici, come sostenere che chiunque accetti di parlare con un giornalista, anche solo per un breve momento e non per un'intervista come ha sostenuto l'incolpato, rinunci seduta stante ai suoi diritti di anonimato e che questa rinuncia venga estesa perciò anche ai suoi discendenti, ancorché minori. Circa il fatto che l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un genitore protagonista di un fatto tragico possa determinare, *sic et simpliciter*, come affermato dalla difesa, l'abolizione di diritti di anonimato e faccia scattare "il rischio di identificazione fra minori e genitore coinvolto nella vicenda giudiziaria", il Collegio ritiene che laddove, pur fatto salvo per il giornalista il diritto insopprimibile di cronaca e di critica, le regole deontologiche contenute nella Carta di Treviso tutelano proprio la presenza dei minori eventualmente coinvolti a vario titolo nelle vicende di cronaca anche giudiziaria ponendo confini precisi e invalicabili a salvaguardia del loro anonimato e della loro identificazione. In particolare, puntualizzano i primi giudici, con riferimento ai commi 4, 5 e 6 della Carta di Treviso, che "in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione 'il maggior interesse del bambino' e che perciò - rilevano ancora - tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati; che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua *privacy*, né a illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione; che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità".

Le norme deontologiche richiamate, inoltre, espressamente escludono un coinvolgimento dei minori in fatti di cronaca persino "a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori". Pertanto, il diritto dei minori a non esser ricordati come figli di un padre che ha cagionato la morte di un loro fratello non solo rimane intatto nonostante lo stesso sia stato indagato - a meno che, chiosano i primi giudici, non si voglia sostenere che la semplice iscrizione sul registro degli indagati sia una colpa da far ricadere sui figli - ma sarebbe rimasto tale anche se l'uomo avesse voluto rivelarne i nomi in un'ipotetica intervista.

Per i primi giudici, inoltre, il diritto dei minori a non essere identificati né ricordati come figli del padre che ha cagionato la morte del fratellino, non solo non può soccombere di fronte a un interesse pubblico nel venire a conoscenza di un procedimento penale, ma dovrebbe essere garantito e difeso dagli stessi giornalisti ("Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario al diritto di critica e di cronaca"), come recita l'art. 7 comma 3 relativo al trattamento dei dati personali).

Infine, circa la notorietà nella città di Pisa del padre del bimbo morto e della sua famiglia, notorietà che per l'incolpato avrebbe motivato un "interesse pubblico" tale da rivelare l'identità del protagonista, il Consiglio di disciplina territoriale osserva: "ammesso e non concesso che uno stimato medico assurga a dimensione pubblica per esser stato colpito in sequenza da due fatti tragici (la morte della madre in un incidente stradale pochi mesi prima della morte del figlioletto) vale la pena di riportare l'art. 6, comma 2, del Regolamento in materia di

trattamento di dati personali che afferma: “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.

Il Collegio territoriale nel comminare all'inchiesta la sanzione della censura avendo accertato le condotte non deontologicamente corrette ha ritenuto tuttavia dopo averlo ascoltato di tenere conto di una sua volontà tesa a cogliere l'aspetto umano della vicenda e non quello morboso o semplicemente scandalistico e che la pubblicazione di dati sensibili sia da attribuirsi a un malinteso senso di completezza dell'informazione.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il 13 gennaio 2020 viene presentato dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale il ricorso avverso la delibera del Collegio lombardo con il quale la difesa dell'inchiesta chiede la riforma del provvedimento, in quanto ritenuto infondato.

Tra le motivazioni viene evidenziata l'erroneità della decisione in quanto basata su un articolo diverso da quello alla base dell'avvio del procedimento disciplinare. L'articolo considerato dal Consiglio di disciplina territoriale, si legge nel ricorso, ha in effetti come titolo “Gli davo il latte e mi è scivolato: dopo 8 ore è morto”, riporta due dichiarazioni del padre del bimbo deceduto ed è stato pubblicato il 29 maggio (due giorni prima rispetto l'articolo ‘incriminato’) ed è stato prodotto dall'inchiesta a discarico nel procedimento disciplinare, al fine di far emergere il contesto in cui è maturato il successivo articolo del 30 maggio 2018. Il fatto che quanto scaturito nel corso del procedimento circa le valutazioni dell'articolo antecedente a quello ‘incriminato’ abbiano influito in modo determinante nella decisione del Consiglio di prime cure rappresenta per la difesa un *vulnus* in quanto vengono attribuite violazioni che invece non compaiono nell'articolo ‘incriminato’ (i nomi dei minori in questione non sono stati riportati nell'articolo al centro delle contestazioni pubblicato il 30 maggio 2018). Nella memoria, inoltre, vengono ritenute indeterminate le contestazioni relative all'articolo 2 comma 1 della Legge 69/63 e all'articolo 3 del Testo Unico dei doveri del giornalista.

Entrambi i rilievi, sempre secondo la difesa, risulterebbero il corollario dell'esclusione dell'articolo 5 del Testo Unico (Doveri nei confronti dei minori. Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata) tra le contestazioni mosse all'inchiesta, come si evince dalla delibera nella quale viene precisato: “Osserva innanzitutto il Collegio che la precisazione in sede di udienza (in verità si tratta dell'interlocuzione tra la difesa e il Collegio territoriale avvenuta durante l'audizione dell'inchiesta assistito dal legale di fiducia, ndr) dei capi di incolpazione ha portato, con l'accordo della difesa, all'esclusione della contestazione, contenuta originariamente nell'avviso di convocazione (vale a dire nel capo di incolpazione, atto che dà il via al procedimento disciplinare, ndr), dell'art. 5 del T.U. dei doveri del Giornalista, di cui si dà conto nella presente decisione”.

La difesa dell'inchiesta, inoltre, ravvisa nella delibera impugnata una manifesta contraddittorietà in quanto i primi giudici dopo aver escluso tra i capi di incolpazione l'art. 5 del T.U., riguardante l'applicazione dei doveri previsti dalla Carta di Treviso, sanzionano l'inchiesta proprio per l'asserita violazione di tali doveri, come emerge dai richiami inseriti nella motivazione che fanno esplicito riferimento ai commi 4, 5 e 6 della Carta e all'articolo 5 Carta di Treviso.

Quindi per il legale dell'incolpato il Consiglio di disciplina territoriale ha sanzionato il giornalista per fatti non contestati "oltre che, come si è visto analizzando un articolo diverso da quello oggetto di contestazione". Nessuna delle 11 norme che la Carta di Treviso indica - si legge ancora nel ricorso - come 'vincolanti per gli operatori dell'informazione' risulta applicabile al caso di specie, dal momento che i minori di cui si discute risultano estranei al fatto di cronaca.

La difesa, infine, ritiene insussistenti le violazioni delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica con riferimento agli articoli contestati 5, 6 e 7, comma 3. Alla base dell'insussistenza la circostanza che non è stato il resoconto giornalistico dell'incolpato a rendere possibile l'identificazione del minore: è l'instaurazione del procedimento penale, infatti, a far scattare il rischio di un'identificazione fra minori e genitore coinvolto nella vicenda di cronaca giudiziaria. Peraltro, il nome dei bambini non è stato fatto nell'articolo contestato, l'associazione di essi con il padre deriva dalla conoscenza del solo cognome del padre e non da altro: anche se l'articolo non avesse riportato il dato dell'esistenza di due altri figli del padre indagato, vi sarebbe comunque stata la possibilità di identificare i minori come figli del padre che ha cagionato la morte del fratello. (...), inoltre, per la difesa, non sarebbe venuto meno al dovere di essenzialità dal momento che "la vicenda giudiziaria narrata riguarda un medico conosciuto a livello locale, di cui la collettività ha evidente interesse a conoscere l'eventuale negligenza nell'accudimento del figlio (ipotizzata nell'ambito del suddetto procedimento penale)". In tal senso, per la difesa, va escluso in radice il comma 2 dell'articolo 6 (La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica). Il giornalista avendo dato conto nell'articolo incriminato del proseguo di una vicenda giudiziaria ha completato da questo punto di vista l'informazione resa nell'articolo precedente dando conto, in particolare, della mancata iscrizione nel registro degli indagati dei medici dell'Azienda ospedaliera che avevano avuto in cura il bimbo caduto dalle braccia del padre. Pertanto non può essergli contestata qualsivoglia violazione dell'articolo 7, comma 3 (Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso») in quanto le notizie diffuse riguardavano non i minori, ma il padre del neonato tragicamente scomparso.

Infine, per la difesa, non può applicarsi al caso esaminato l'articolo 5 delle Regole deontologiche dal momento che fa riferimento alla raccolta da parte del giornalista dei dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale.

Il parere del PG

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, il 25 febbraio 2020, chiede di respingere il ricorso. Nel motivare, l'estensore del parere condivide quanto contenuto nella decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia quando

esclude che l'articolo contenente le dichiarazioni del padre del bimbo morto possano definirsi tecnicamente un'intervista e, "nel momento in cui il protagonista dell'articolo ha rilasciato quella dichiarazione al giornalista, non solo per questo è venuto meno il suo diritto all'anonimato e che ciò venga esteso ai figli minori". "La Carta di Treviso – scrive ancora il PG – sancisce che in tutte le azioni riguardanti i minori deve essere sempre considerato di primaria importanza "il maggior interesse del bambino" e deve essere escluso un loro coinvolgimento in fatti di cronaca a prescindere anche dall'eventuale consenso dei genitori. Ne consegue che il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato primario al diritto di critica e di cronaca".

Considerazioni e conclusioni

È vero quanto afferma la difesa dell'incolpato che non possono essere attribuite al cronista violazioni di commi relativi all'Articolo 5 del Testo Unico dei Doveri del giornalista se lo stesso capo di incolpazione ancorché indicato nell'atto di avvio del procedimento disciplinare è stato pacificamente espunto dai primi giudici anche a seguito dell'interlocazione avvenuta nel corso dell'audizione davanti al Collegio territoriale e accolto nella delibera che ha inflitto a (...) la sanzione della censura. Ed è vero anche che la decisione poi impugnata ha risentito del contenuto un altro articolo diverso da quello 'incriminato'.

Tuttavia questo Consiglio di disciplina nazionale, pur tenendo conto delle argomentazioni della difesa, non può non osservare come nell'articolo del 30 maggio 2018, l'articolo 'incriminato', il cronista pur dando conto di una vicenda giudiziaria abbia inserito nel suo resoconto più particolari non essenziali al fine dell'interesse pubblico, non certamente motivabili con la notorietà della famiglia coinvolta in un tragico incidente domestico. Particolari non essenziali individuabili nell'indicazione del nome del bimbo morto peraltro associato alla sua condizione di fratello di altri minori ("(...) era nato prematuro in un parto gemellare e aveva anche una sorellina più grande di sei anni"); del nome e della professione della moglie del destinatario dell'avviso di garanzia ("La moglie di (...), fra l'altro è infermiera proprio a (...), anche se da prima del parto gemellare è in malattia e quindi non al lavoro. Si chiama (..."); dell'indirizzo dell'abitazione dell'indagato dove vive la famiglia ("La coppia vive in (...)" e, perfino, dei nomi e fatti riguardanti i congiunti del padre del bimbo morto ("(...), figlio dei docenti universitari (...) e (...), appena tre mesi fa ha dovuto fare i conti con la perdita della madre, morta in un incidente stradale sulla via (...), a (...), a causa di un malore mentre tornava a casa, nel quartiere di (...), dopo una cena fra amici").

Ammessi, come sostiene la difesa, che il minore deceduto non fosse il protagonista dell'articolo di (...) e - avendo il cronista offerto il suo resoconto incentrandolo sulla vicenda giudiziaria del padre in quanto destinatario di un avviso di garanzia (che di per se non può certo configurarsi come una condanna) - i particolari riportati dal giornalista però non solo non hanno nulla a che fare con la cronaca processuale (obiettivo principale dell'articolo), ma travalicano il limite di un vissuto privato davanti al quale il giornalista ha il dovere di fermarsi. L'originalità del fatto per il quale si determina l'indispensabile ricorso alla descrizione dettagliata come richiamato dall'articolo 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della

relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti) non giustifica la pubblicazione degli elementi sopra indicati.

L'incolpato nel corso del procedimento avendo avuto piena contezza di quanto contestatogli dai primi giudici si è ampiamente difeso sostenendo a sua discolpa motivazioni che non trovano però riscontro nei doveri deontologici del giornalista. (...) nel corso del procedimento ha affermato che è stata la notorietà di (...) e della sua famiglia ad averlo spinto a fare i nomi. Tuttavia come prevede ancora il sopracitato art. 6, la notorietà non può giustificare l'invasione della sfera privata: La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Né può considerarsi questa disposizione superata per il fatto che, come sostiene la difesa, "la vicenda giudiziaria narrata riguarda un medico conosciuto a livello locale, di cui la collettività ha evidente interesse a conoscere l'eventuale negligenza nell'accudimento del figlio (ipotizzata nell'ambito del suddetto procedimento penale)" perché tale giustificazione strida con quanto affermato dall'incolpato più volte nel corso del procedimento e cioè : "Ho sempre cercato e usato la massima sensibilità nel descrivere il fatto, senza velleità accusatorie. Anzi, presentando all'opinione pubblica il ritratto di un padre esemplare travolto da una tragedia che sarebbe potuta capitare a chiunque".

(...) aveva piena consapevolezza del fatto che la morte del bimbo caduto dalle braccia del padre era apparso fin da subito come un tragico incidente avendo trovato peraltro riscontro nelle fonti giudiziarie e seguito la vicenda da ancor prima della pubblicazione dell'articolo 'incriminato'. Quindi tutti gli elementi ritenuti da Questo Consiglio come non essenziali riferiti dall'incolpato nella sua cronaca giudiziaria non possono trovare una giustificazione nella funzione ricoperta dal padre della vittima nella società pisana, come sostiene la difesa. In ogni caso, la pubblicazione del nome e cognome dell'indagato nonché la sua professione e il luogo di lavoro rendeva più che sufficiente l'informazione relativa alla sua vicenda giudiziaria e nulla di più poteva aggiungere tutti gli altri elementi indicati dal giornalista riferiti alla sua famiglia, moglie e figli, ai congiunti, all'indirizzo dell'abitazione.

Lo stesso Collegio territoriale, aveva ritenuto dopo aver ascoltato l'incolpato che la pubblicazione di dati sensibili sia da attribuirsi a un malinteso senso di completezza dell'informazione. Questo Collegio, allo stesso modo, pur accogliendo i rilievi della difesa, ritiene che il giornalista con riferimento all'articolo pubblicato il 30 maggio 2018 sia venuto meno al dovere dell'essenzialità dell'informazione (articolo 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia del 3 dicembre 2019, confermando la sanzione della censura a carico di (...).

* * *

N. 23/2020 Un giornalista non può essere sanzionato deontologicamente per decisioni che assume nell'ambito di incarichi o ruoli che ricopre in settori completamente diversi**Il fatto**

Il 26 aprile 2019, in occasione della conferenza stampa di presentazione della (...) nell'ambito del (...), (...), giornalista professionista e presidente della (...) di Trieste (società organizzatrice della competizione sportiva), dichiara che alla gara avrebbero potuto iscriversi e partecipare corridori di qualsiasi nazionalità, ma che sarebbero stati ingaggiati a pagamento soltanto top runner con passaporto europeo, al fine di “combattere anche quello che è uno sfruttamento degli atleti africani da parte di manager spesso a volte spietati e che comunque non recano la giusta dignità a quello che è il valore di un atleta” (come risulta dal video della conferenza stampa su Facebook, al minuto 9.15).

In una successiva intervista (...) (...) ribadisce: “Noi abbiamo voluto dare un segnale molto importante, (alla corsa) possono iscriversi tutti, chiunque, proveniente da ogni parte del mondo, ma noi abbiamo deciso di non acquisire le prestazioni proposte attraverso manager che possono essere più o meno bravi, più o meno corretti, comunque di atleti africani che non sono trattati in maniera eguale, a parità di prestazione, rispetto ad atleti europei o di provenienze altre”.

Nella polemica apertasi il giorno seguente – a livello nazionale e internazionale - la stampa riporta che si tratta di una scelta della società organizzatrice operata in seguito a un episodio del 2018: un atleta africano ha partecipato alla mezza maratona, il suo manager è stato regolarmente pagato per poi dileguarsi e il corridore è stato rimandato a casa a spese della società, “senza aver potuto nemmeno ricevere il premio – spiega (...) – perché avrebbe dovuto ritirarlo la sua federazione sportiva”. E all'Ansa, come presidente (...), (...) dichiara il 27 aprile: “Dopo avere lanciato una provocazione che ha colto nel segno, richiamando grande attenzione su un tema etico fondamentale, contrariamente a quanto comunicato ieri, inviteremo anche atleti africani”.

Il procedimento

Il 29 aprile 2019 viene presentato un esposto all'Odg Friuli Venezia Giulia dalla giornalista professionista (...) nei confronti di (...) “per le numerose violazioni alle Carte e ai Codici deontologici che normano la professione in occasione delle dichiarazioni di esclusione degli atleti africani dal (...)” (...).

Il 19 giugno il Cdt FVG apre il procedimento nei confronti di (...) “per supposta violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 48 della legge 69/63 e dell'art. 2 del T.U., per aver lo stesso incautamente assunto e comunicato come presidente (...) decisioni organizzative relative alla (...) maratona, nell'ambito del (...), apparentemente discriminatorie nei confronti di atleti professionisti africani, che ha poi dovuto ritirare a fronte delle polemiche nate in ambito sportivo ma non solo e lo convoca per l'audizione il 30 luglio (...).

L'audizione

Ascoltato il 4 settembre, (...) afferma di ritenere infondata e diffamante l'accusa, e di non avere avuto alcun intendimento a sfondo razzista: “Come organizzatore di eventi sportivi

ho parlato di un'iniziativa volta a tutelare la parità di diritti di tutti gli atleti di corsa su strada . . . In questi anni abbiamo riscontrato disparità di trattamenti verso gli africani . . . (per i quali) l'ingaggio percepito è sempre un'incognita, sia perché arrivano dall'Africa per un periodo limitato e senza un loro conto corrente, sia perché sono nelle mani di procuratori spesso improvvisati. Diventa quindi impossibile consegnare loro un compenso diretto e sapere quanto andrà nelle loro tasche. C'è stata una strumentalizzazione vergognosa da parte di alcune testate giornalistiche, che hanno completamente stravolto e travisato il senso delle mie parole, anche a fini politici”.

La delibera

Nella delibera del 5 novembre (...) si commina a (...) la sanzione dell'avvertimento per violazione dell'art. 2, comma 1, della L. 69/63 e dell'art. 2 del T.U. “in quanto come presidente (...) ha avallato le decisioni organizzative relative alla (...), apparentemente discriminatorie nei confronti di atleti professionisti africani”.

Il ricorso

Nel ricorso presentato il 5 dicembre 2019 dinanzi a questo CDN si contesta in premessa la condotta concretamente attribuibile a (...), la cui intenzione “lungi dall'essere interpretabile come una misura discriminatoria, è stata dichiaratamente esplicitata per tentare di porre fine ad un diffuso fenomeno di sfruttamento degli atleti con passaporto africano”.

Al punto 2 si contesta poi la violazione dell'art. 2 della Legge 69/63 e dell'art. 2 del T.U. in quanto “la norma elenca i diritti e i doveri del giornalista nello svolgimento della sua attività professionale: attività, questa, del tutto estranea al presente giudizio disciplinare, che ha ad oggetto quanto avvenuto in occasione della presentazione di una gara di atletica e non l'esercizio della professione giornalistica”.

Al punto 3 si contesta la contraddittorietà della motivazione della delibera, in quanto “da un lato, individuerrebbe la condotta lesiva nella proposta organizzativa annunciata nel corso della presentazione della (...), e, dall'altro, afferma che tale condotta sarebbe soltanto “apparentemente discriminatoria” (e, dunque, non discriminatoria).

Al punto 4, infine, si afferma che la deliberazione è nulla per genericità, “non essendo possibile ricondurla sia nell'ambito degli obblighi contenuti nella legge 69/63 sia nelle disposizioni contemplate dal T.U. (cfr. CDN 12 marzo 2019, n.13)”. Si chiede quindi di annullare e/o revocare la delibera nonché di essere ascoltati.

Il parere del PG è stato richiesto il 6 febbraio 2020. Il 23 luglio è pervenuto il parere a firma dell'avvocato generale della Procura di Trieste che, “rilevato che (...) è anche presidente (...), organizzatrice del (...)”, ritiene corrette le motivazioni della delibera laddove afferma che l'impostazione organizzativa della (...) sia da qualificarsi come incauta, “come confermato dal successivo ritiro delle decisioni organizzative apparentemente discriminatorie nei confronti di atleti professionisti africani”.

Nelle controdeduzioni pervenute il 5 agosto (...) si ribadisce quanto già esposto nel ricorso, cioè che la condotta contestata a (...) non viola l'art.2 della legge istitutiva né tantomeno l'art.2 dei fondamenti deontologici. “Le intenzioni del (...) sono risultate chiare fin dall'inizio, con la conseguenza che ogni apparenza discriminatoria è frutto di una speculazione politico-mediatica da imputarsi a soggetti terzi”. Non solo: contrariamente a quanto sostiene

il PG, “la riapertura della manifestazione, lungi dal rappresentare una conferma della natura apparentemente discriminatoria della condotta posta in essere da (...), ha comportato un sostanziale miglioramento delle condizioni degli atleti proprio grazie alle dichiarazioni precedentemente rese dall’odierno appellante”. Si insiste quindi per le conclusioni già rassegnate.

L'audizione

L’audizione dinanzi a questo Consiglio di disciplina nazionale si svolge il 16 settembre. (...) riepiloga la vicenda, sottolineando di aver voluto “lanciare una provocazione: si è discusso di questo che si può definire un mercimonio di professionisti dello sport, io questo l’ho portato all’attenzione dell’opinione pubblica, l’opinione pubblica ne ha parlato, fatto sta che i procuratori discutibili e le agenzie discutibili sono sparite”.

A domanda conferma inoltre che la funzione di presidente di Associazione per la corsa viene da lui svolta a titolo di volontariato, al di fuori dell’esercizio della professione giornalistica, in quanto non svolge alcun ruolo né di ufficio stampa né di addetto alle relazioni esterne per l’Associazione stessa.

Considerazioni

In primo luogo, va detto che il ricorrente è stato coinvolto in questa vicenda, con relativa risonanza mediatica, in quanto presidente di un’associazione sportiva (...) e non in quanto giornalista.

Non ha infatti, come confermato nell’audizione davanti al Cdn, alcun ruolo di natura professionale (addetto stampa o alle relazioni esterne) all’interno dell’associazione, della quale si occupa a titolo volontario e gratuito. Lo dimostra il fatto che in tutto il procedimento non esiste alcun riferimento ad articoli scritti dal ricorrente, che infatti non ci sono: ci sono soltanto dichiarazioni da lui fatte nel corso di conferenze stampa e interviste rilasciate ad altri giornalisti, in qualità di presidente dell’Associazione sportiva organizzatrice della (...) nell’ambito del (...). In queste occasioni (...) ha comunicato la scelta di ingaggiare a pagamento per la corsa soltanto atleti europei al fine di “combattere anche quello che è uno sfruttamento degli atleti africani da parte di manager spesso a volte spietati e che comunque non recano la giusta dignità a quello che è il valore di un atleta” (come risulta dal video della conferenza stampa su Facebook, al minuto 9.15).

In una successiva intervista al (...), (...) ribadisce: “Noi abbiamo voluto dare un segnale molto importante, (alla corsa) possono iscriversi tutti, chiunque, proveniente da ogni parte del mondo ma noi abbiamo deciso di non acquisire le prestazioni proposte attraverso manager che possono essere più o meno bravi, più o meno corretti, comunque di atleti africani che non sono trattati in maniera eguale, a parità di prestazione, rispetto ad atleti europei o di provenienze altre”. Infine, all’Ansa, sempre come presidente dell’(...),(...) dichiara il 27 aprile: “Dopo avere lanciato una provocazione che ha colto nel segno, richiamando grande attenzione su un tema etico fondamentale, contrariamente a quanto comunicato ieri, inviteremo anche atleti africani”.

Le affermazioni conseguenti a precise scelte di organizzazione, fatte da (...) in tali occasioni, sono dunque tutte riconducibili al suo ruolo di presidente dell’Associazione e non hanno rilevanza disciplinare rientrando nel campo della libera espressione di opinioni. Nessuna condotta deontologicamente scorretta, dunque, è stata messa in atto da parte del ricorrente,

non essendo possibile ricondurla sia nell'ambito degli obblighi contenuti nella Legge 69/63 sia nelle disposizioni contemplate dal T.U. dei doveri del giornalista, in quanto si tratta di norme che regolamentano lo svolgimento dell'attività professionale del giornalista, mentre qui si tratta di attività completamente diversa, cioè l'organizzazione di una gara di atletica, in qualità di presidente ossia il responsabile dell'evento.

Ne consegue che il procedimento non aveva motivo di essere aperto e che la presunta violazione "risulta del tutto indeterminata, rendendo nulla la deliberazione" (CDN 12 marzo 2019, n. 13).

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere il ricorso a firma di (...) e per l'effetto annullare la delibera con cui è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

* * *

N. 24/2020 Pubblicazione delle foto. Il consenso dell'interessato non esime il giornalista dal dovere deontologico di non divulgare immagini che ritraggono soggetti in condizioni di evidente sofferenza a maggior ragione quando lo scatto non è essenziale ai fini dell'interesse pubblico della notizia rappresentata nella cronaca

I fatti

Il 30 maggio 2017 l'Azienda Ospedaliera di Padova inviava all'Ordine dei giornalisti del Veneto una segnalazione concernente due articoli del 28/5/2017, pubblicati su (...) diretto da (...), dal titolo (...) e (...), a firma (...), lamentando una presunta violazione delle norme deontologiche in tema di privacy per aver pubblicato più immagini nelle quali la protagonista del fatto viene ritratta in evidente stato di malessere e difficoltà.

Dopo la fase di sommarie informazioni nelle quali si difendeva la scelta editoriale giustificandola nel diritto di cronaca relativamente ad un fatto di rilevante interesse pubblico, con delibera (...) il Cdt del Veneto decideva di avviare il procedimento a carico del direttore responsabile (...) contestandogli di aver pubblicato o comunque consentito la pubblicazione su (...), di due foto ritraenti una persona ferita e ricoverata in ospedale, in data 28/05/2017 a corredo dell'articolo dal titolo (...) e (...), violando l'obbligo di rispetto della dignità, il diritto alla riservatezza e il decoro personale delle persona malate e quindi in stato di fragilità e di evidente debolezza fisica e psicologica, in contrasto con i doveri fissati dagli artt. 2 e 24 della legge professionale n. 69/1963 in relazione ai principi di cui al Testo unico dei doveri del giornalista 27/01/2016, in particolare art. 3 (identità personale), art. 6 lett. a (doveri nei confronti dei soggetti deboli) e art. 4 -Allegato 1 Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) agli articoli 3 (tutela del domicilio nei luoghi di cura), 6 (essenzialità dell'informazione), 8 (tutela della dignità della persona) e 10 (tutela della persone malate). (...) veniva invitato a comparire il giorno 8/11/2018 ma all'audizione si presentava l'avvocato (...) che si scusava per l'assenza del direttore impossibilitato a partecipare.

Il legale spiegava che secondo l'organizzazione redazionale, l'impaginazione spettava al capo redattore ma che nel caso specifico il direttore non era stato in grado di risalire alla gerarchia di comando che aveva curato la pagina. L'avvocato evidenziava altresì che la signora non si era lamentata della pubblicazione delle foto e che, comunque, nella decisione di pubblicarle, aveva prevalso l'interesse pubblico a denunciare l'accaduto.

Con delibera (...), il Cdt Veneto riteneva responsabile (...) della pubblicazione delle due fotografie considerato che avrebbe dovuto essere prevalente la sensibilità di proteggere la dignità umana e il decoro della vittima in condizioni di fragilità e che non era dunque sufficiente un generico assenso per poterla fotografare e intervistare. Nell'evidenziare che la pubblicazione del primo piano dell'anziana signora, nonostante l'originalità e rilevanza pubblica e sociale della notizia, avesse creato sensazionalismo sovraesponendo la sofferenza della vittima, il Consiglio di disciplina riteneva congrua la sanzione dell'avvertimento.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data 5/12/2019 veniva trasmesso dall'interessato, tramite l'avv. (...), il ricorso a questo Consiglio di disciplina nazionale contro la delibera con l'avvertimento. Nell'atto introduttivo, la difesa di (...) dopo ampi richiami alla delibera di archiviazione redatta dal Cdt Veneto a favore dell'autore dell'articolo a corredo del quale erano state pubblicate le due fotografie, ribadiva il pieno consenso dell'interessata e dei familiari presenti agli scatti fotografici e all'intero servizio; evidenziava inoltre che erroneamente il Cdt giudicante aveva ritenuto sussistente la finalità sensazionalistica mentre in realtà lo scopo del giornale era stato quello di documentare il pericolo per le persone anziane, non violando dunque nessuna norma deontologica, avendo evitato di indulgere su dettagli di violenza né aver riferito dati clinico-analitici. Concludeva quindi con la richiesta di accoglimento del ricorso.

Il parere del Procuratore generale

Nel suo parere la Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia in data 14/02/2020 ritiene la valutazione del Cdt "alquanto apodittica" poiché non conferirebbe nessuna rilevanza al pieno consenso alle foto mentre inertizzerebbe il legame fra le foto e un grave fatto di cronaca. La pubblicazione secondo il PG avrebbe invece catalizzato la solidarietà per la donna. Conclude pertanto con un parere positivo all'accoglimento del ricorso.

In data 14.02.2020 a mezzo pec, il parere del PG veniva inviato al ricorrente che non depositava osservazioni a riguardo.

L'audizione

Il Consiglio di disciplina nazionale ascoltava il direttore (...) in data 16/9/2020. Contraddicendo quanto dichiarato dall'avvocato (...) dinanzi al Cdt del Veneto – la quale riportava quanto riferitogli dal Direttore (...) riguardo a chi avesse preso la decisione di pubblicare le fotografie, dichiarando di non essersi occupato della questione – il direttore (...) ha affermato che in quella situazione avevano organizzato una riunione con i capi della cronaca, il collega, il caporedattore esattamente per valutare il senso e la portata di quelle fotografie; dunque ha affermato che la decisione era stata ponderata e presa anche con l'assenso dell'autore. Inoltre, (...) affermava essere vero che non era stata richiesta alla Direzione ospedaliera alcuna

autorizzazione a visitare l'anziana signora né tantomeno a intervistarla e fotografarla ma che ritenesse sufficiente per un'intervista e per scattare fotografie, il consenso dell'interessata. Insisteva poi sulla prevalenza dell'interesse pubblico (dare la notizia anche per mettere in guardia altri anziani), rispetto a quello privato (la privacy, la dignità, il rispetto della continenza e delle persone deboli), sottolineando che né la signora intervistata né i suoi congiunti presenti al momento hanno eccepito nulla, neanche dopo la pubblicazione. Escludeva infine alcun intento sensazionalistico e ricordava che l'imputazione nei suoi confronti è limitata alla pubblicazione delle fotografie e si meravigliava che per la stessa imputazione, l'autore dell'articolo era stato assolto dallo stesso CDT del Veneto.

Considerazioni

La vicenda ruota essenzialmente su due punti: la pubblicabilità di fotografie (due) scattate in ospedale, a una degente, e messe a corredo della notizia sull'aggressione subita dalla signora nella sua abitazione e l'individuazione del responsabile di quanto editato.

Il ricorrente sostiene la liceità della pubblicazione in ragione dell'interesse pubblico a conoscere la triste vicenda e per mettere in guardia altre persone che potrebbero subire, a loro volta, aggressioni. Conseguentemente non ravvisa alcuna colpa deontologica nella scelta di utilizzare le immagini scattate dal cronista la cui posizione non è stata ritenuta deontologicamente rilevante dal medesimo CDT del Veneto.

Questo Consiglio nazionale non condivide quanto sostenuto dal ricorrente e ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

Preliminarmente bisogna evidenziare a scanso di equivoci che il consenso della degente (nel caso di specie) o in generale del titolare di una fotografia non esula il giornalista dal dovere professionale e deontologico di garantire il rispetto e l'onore delle persone (cfr. Cdn decisione n. 10/2013). Come costantemente affermato dalla giurisdizione domestica, il giornalista è chiamato da regole etiche a valutare l'impatto delle stesse sui lettori e più in generale sull'opinione pubblica; pertanto non tutto ciò che è nella disponibilità del cronista è notiziabile. Ciò detto, si sostiene nel ricorso che nella decisione di pubblicare le fotografie non ci sia stata nessuna ricerca del sensazionalismo piuttosto la constatazione dell'originalità del fatto e il conseguente interesse pubblico a conoscerlo.

Orbene, la decisione di inserire ben due fotografie in grandi dimensioni della donna sul letto di ospedale, in stato sofferente, con il volto stravolto dal recentissimo trauma appare decisamente estranea all'essenzialità dell'informazione, alla tutela delle persone deboli, alla loro dignità e alla privacy in generale.

Difficile quindi sostenere che davvero fosse necessario pubblicare le foto, come sostenuto dalla difesa: la descrizione dell'articolo era già sufficiente per mostrare ai lettori l'aggressione subita dalla donna e nessuna finalità utile alla comprensione della notizia fornisce il corredo fotografico pubblicato.

La difesa di (...), inoltre, si sofferma a lungo sul fatto che il giornalista autore degli articoli, incolpato per la stessa violazione, sia stato in precedenza assolto dallo stesso Cdt del Veneto, auspicando la stessa conclusione per il direttore responsabile. Ciò che però non sfugge a questo Cdn è che nella delibera di archiviazione in questione, allegata al ricorso, a pag. 3 il Cdt Veneto ribadisce che le due fotografie scattate dal giornalista all'anziana protagonista del fatto di cronaca (...) non rispettino la dignità e il decoro personale della vittima, mantenendo una valutazione coerente sulla gravità deontologica del fatto e sulla necessità

di perseguire il responsabile della scelta editoriale che ad avviso del collegio territoriale non era il cronista che aveva firmato il pezzo.

Come il Cdt del Veneto ha ritenuto anche questo Cdn non può non ritenere che sia (...) l'unico responsabile della pubblicazione delle foto. Lui stesso – modificando quanto dichiarato in primo grado – dinanzi a questo Cdn ha difeso in audizione la scelta di pubblicare quelle foto, evidenziando di aver partecipato personalmente alla riunione collegiale di redazione in cui fu presa una decisione su un fatto su cui lui solo aveva l'ultima parola proprio nella qualità di direttore.

Si ritiene, pertanto, di non accogliere il ricorso e di confermare la sanzione (minima) dell'avvertimento inflitta al direttore (...)

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato l'incolpato e udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso presentato da (...) in data 05/12/2019 e di confermare la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine del Veneto (...) del 24/01/2019, con la quale è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento.

* * *

N. 25/2020 Pubblicazione delle foto. Non viola le norme deontologiche il giornalista che pubblica un'immagine indicando il nickname che identifica l'autore dello scatto e la fonte di attingimento. La materia del diritto d'autore, come diritto al compenso, ha natura civilistica. La Carta di Firenze non può essere invocata perché applicabile per gli iscritti all'Albo.

I fatti

A seguito della segnalazione del 30/05/2018 a firma del fotografo (...), iscritto nell'elenco stranieri dell'Ordine regionale del Veneto, nella quale lamentava che (...) in data 7/05/2018, aveva pubblicato due volte un'immagine da lui realizzata, prelevandola da Instagram senza richiedere il permesso, il Cdt avviava il procedimento disciplinare a carico di (...), direttore responsabile del quotidiano. (...) veniva invitato in data 04/01/2019 a produrre entro 30 giorni chiarimenti in ordine alla presunta violazione del diritto d'autore e dei doveri del giornalista artt.1, 2, 13 del Testo unico. Non ricevendo risposta, il 19/03/2019 il Cdt lo sollecitava a provvedere, comunicando che, anche in assenza di chiarimenti, dopo 15 gg. avrebbe proceduto all'esame della pratica. Il 15/5/2019 il Consiglio prendeva atto che (...) non aveva mai risposto alle richieste di chiarimenti e, considerando sufficienti gli elementi in suo possesso, deliberava l'apertura del procedimento col capo d'incolpazione di aver pubblicato su (...) del 7 maggio 2018 una fotografia scattata da (...) senza la sua autorizzazione, violando il Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016, artt. 2 punti c-f; 13 allegato n. 5) - relativamente alla tutela del lavoro giornalistico - e delle norme sul diritto d'autore. Concludeva il Cdt con l'invito a (...) a comparire avanti al Collegio il 23/9/2019, presentando eventualmente documenti e memorie. Il 5/11/2019 si riuniva il Cdt che prendeva atto del fatto che (...) non aveva mai risposto alle richieste di chiarimenti e non si era presentato

all'audizione né aveva inviato memorie. Valutando infine che sussistessero violazioni deontologiche nell'aver pubblicato la fotografia senza autorizzazione, citando il Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016 artt. 2 punti c-f; 13 allegato n. 5) e delle norme sul diritto d'autore (artt. 91,70 e 88 della legge 633/1941), con delibera n. 779 del 5/11/2019 sanzionava (...) con la censura. Il 18/11/ 2019 (...) comunicava di nominare suo difensore l'avv. (...) riferendosi all'avvio del procedimento (...).

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il ricorso al Cdn di (...) replica sui capi di incolpazione riguardanti l'interpretazione del diritto d'autore, la tutela del lavoro giornalistico e la presunta condotta poco dignitosa del giornale riguardo alla pubblicazione della fotografia.

Quanto al diritto d'autore, sottolinea che al terzo comma dell'art. 12 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, è scritto che "è considerata come prima pubblicazione, la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione". L'immagine oggetto del ricorso non era la prima pubblicazione, condizione ritenuta vincolante per la rivendicazione del diritto, visto che era presente anche nel profilo FB di (...). Comunque, la fotografia è protetta, sempre secondo la legge di cui sopra "solo se contiene il nome del fotografo, ... l'anno di produzione, il nome dell'autore, mentre quella postata si (...) non contiene tutti gli elementi suddetti. Disquisisce poi il legale sulla distinzione fra "fotografia semplice", "opera fotografica" e "fotografia documentale", concludendo che quella in oggetto è una "semplice fotografia" che, pure, è tutelata, ma appunto nella fonte non ci sono gli elementi essenziali di cui sopra e l'art. 90, comma secondo della succitata legge recita: "qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi...". A riprova della assenza di condotta poco dignitosa, illecito disciplinare, l'avvocato ribadisce che esiste autonomia assoluta fra responsabilità civile e responsabilità disciplinare. Dunque c'è assenza di colpa in capo al direttore per insussistenza di violazione disciplinare essendo stato indicato il nome dell'autore e la fonte di approvvigionamento, quindi nessuna mancanza di decoro e di dignità nella pubblicazione della foto.

Inoltre, contesta che il Cdt abbia motivato la violazione riguardo alla tutela del lavoro giornalistico con richiamo alla Carta di Firenze mancando una diretta relazione con l'oggetto della contestazione non esplicitando le ragioni della violazione.

Conclude il legale per l'assenza di violazione del codice deontologico e conseguentemente chiede l'annullamento della sanzione disciplinare comminata dal Cdt.

Il parere del Procuratore generale

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, in data 7/2/2020, in risposta alla richiesta di parere del Cdn, ha concluso per la conferma del provvedimento di censura ritenendo la valutazione operata dal giudicante "calibrata...viepiù considerando che la materialità del fatto non appare messa in discussione". In data 25 febbraio 2020 il ricorrente presentava una memoria di replica in cui ribadiva quanto già argomentato nel ricorso.

L'audizione dinanzi al CDN

Il direttore (...) veniva ascoltato dal Cdn in data 16 settembre 2020 ed era assistito dall'avvocato (...).

Alla domanda sulle modalità di acquisizione delle immagini dalla rete da parte della redazione, (...) ha affermato di aver predisposto un ordine di servizio con un invito alla "scomodità", nel senso che occorre che si verifichi la fonte e si valuti la possibilità di utilizzare l'immagine mentre sarebbe più comodo pescare nella rete senza verifiche. Certo - aggiunge - oggi è tutto più complesso anche in questo tipo di lavoro di ricerca e di utilizzo delle immagini. Nella fattispecie dell'immagine utilizzata dal suo giornale e oggetto dell'esposto dell'autore, (...) la giudica di "nessuna rilevanza di carattere artistico", seppure l'autore sia un "fior di fotografo che vive a Venezia". Afferma poi che lo conosceva solo di nome, ma come fotografo di spettacolo e i colleghi ai quali è stata passata la fotografia non crede che lo conoscessero e che comunque non gliel'hanno sottratta in modo truffaldino avendo inserito in didascalia i credits: l'autore (col suo nickname) e la fonte di "approvvigionamento".

Comunica poi che è in corso una trattativa col medesimo per l'uso dell'immagine. Il problema è che (...) prima ha inviato l'esposto e poi ci ha trasmesso la fattura di ben 500,00 euro ma in precedenza non c'è stato nessun contatto con la redazione per rivendicare l'onorario. L'esposto è stato dunque un modo per forzare la mano, ma la fattura non è stata saldata, si tenta una mediazione sull'importo. L'avvocato insiste poi sulla non artisticità della foto, suffragata da giudizi che si possono leggere su Instagram. (...) conclude che se l'autore lo avesse chiamato prima di inviare l'esposto, "credo che l'esposto non ci sarebbe stato perché l'amministrazione avrebbe valutato il valore e avrebbe corrisposto il dovuto".

Considerazioni e conclusioni

L'impugnazione a firma di (...) è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi. La violazione richiamata nel capo d'incolpazione, che fa riferimento alla pubblicazione dell'immagine "senza la previa autorizzazione e senza indicazione dell'autore, ledendo il diritto morale del fotografo, occorrendo l'espressa indicazione del suo nominativo (...) condotta non conforme al decoro e alla dignità professionale", è parzialmente infondata perché, come si può leggere sulle pagine del giornale, agli atti, sotto la fotografia è riportata la didascalia con l'indicazione del nickname dell'autore e la fonte di approvvigionamento, non configurandosi così lesione di diritti, mentre il rilievo sulla mancata autorizzazione e dunque del diritto al compenso non ha rilevanza disciplinare. Le questioni sul diritto d'autore, infatti, hanno natura civilistica, estranea alla deontologia giornalistica; oltretutto, la vicenda è in via di definizione, così come appreso in sede di audizione, essendo in corso una trattativa fra l'amministrazione del giornale e l'autore per la definizione del compenso di cui è stata presentata copia della fattura agli atti.

Ciò evidenziato, altresì non ha pregio la contestazione relativa alla presunta violazione delle richiamate norme del Testo unico dei doveri, relative allo sfruttamento del lavoro giornalistico e lesione dell'equo compenso. Non c'è traccia agli atti del fascicolo che la riproduzione della fotografia fosse stata riservata dall'autore (...) ai sensi del regolamento attuativo della legge sul diritto d'autore e pertanto che l'uso dell'immagine comportasse diritti economici rimasti inevasi dal direttore con conseguente sfruttamento del lavoro altrui.

A tal proposito da ultimo si evidenzia che la Carta di Firenze tutela – tramite l’individuazione di una responsabilità disciplinare – specificatamente quello degli iscritti all’Albo dei giornalisti ossia dei professionisti e dei pubblicisti, non anche quello di iscritti negli elenchi annessi (come quello dei giornalisti stranieri) che non sono sottoposti nell’attuale assetto normativo ad un sistema di tutele e di obblighi specifici che regolano la categoria.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente e udito il consigliere relatore delibera di accogliere il ricorso di (...) e per l’effetto annullare la delibera con cui il Consiglio di disciplina del Veneto ha inflitto la sanzione della censura.

* * *

N. 26/2020 Non può permanere nell’Ordine dei giornalisti chi usa i media e i social media per denigrare pesantemente colleghi o cittadini per il loro aspetto fisico o il loro lavoro, usando un linguaggio sessista e violento

I Fatti

Il procedimento del Cdt prende il via da esposti presentati da (...), (...) e (...), iscritti all’Odg Puglia, tra il 2015 e i primi mesi del 2016 con i quali si denunciavano comportamenti persecutori, offensivi e irrispettosi da parte di (...) nei confronti dei colleghi e del decoro delle istituzioni dell’Ordine.

Convocato dal Cdt – a seguito degli esposti nei suoi confronti – il 15 febbraio 2016 (...), come riporta la delibera del Cdt “faceva irruzione nella sede dell’Odg, con una telecamera accesa facendo domande (“Chi siete? Cosa volete?”) e invitato a spegnerla e tenere un atteggiamento più consono, si gettava a terra gridando aiuto e aggrappandosi ai mobili. Nel parapiglia, la giacca di (...), si strappava facendo fuoriuscire una forchetta, che lo stesso raccoglieva per poi allontanarsi dalla sede dell’ordine dopo aver minacciato di conseguenze legali una collega (...) che si preparava ad ascoltarlo. L’increscioso evento richiedeva l’intervento dei carabinieri. Poco dopo, (...) faceva ritorno mostrando delle ferite che verosimilmente si era procurato con la stessa forchetta».

Il 4 marzo 2016 è lo stesso presidente dell’Odg Puglia, (...), a scrivere al Cdt esprimendo solidarietà per l’aggressione subita, “stigmatizzando il comportamento aggressivo e irresponsabile di (...)”, sottolineando come, mettere a soqquadro la sede dei giornalisti pugliesi, millantando aggressioni da parte dei consiglieri di disciplina per sottrarsi al semplice avvio di un procedimento disciplinare, “è l’ennesima dimostrazione dei comportamenti adottati da (...) che nulla hanno a che fare con la dignità professionale e le regole deontologiche che governano la categoria”. (...), quindi, auspica una “giusta e necessaria” sanzione.

Ad occuparsi del ricorso (...) è il nuovo Cdt – il vecchio in scadenza il 25 marzo 2016 ha ritenuto opportuno non pronunciarsi sul caso (nel frattempo uno dei membri del vecchio Cdt, aggredito da (...), ha presentato un esposto) - insediatosi il 24 ottobre 2018. Nella seduta del 12 dicembre 2018 delibera di sottoporre (...) a procedimento disciplinare ex articolo 48 della legge 69/63, in relazione agli esposti n. 11 del 16 dicembre 2015; n.18 del

febbraio 2016; n. 15 del 27 gennaio 2016; n. 30 del 4 novembre 2015; n. 12 del 27 gennaio 2016, giunti a suo carico presso il Cdt Puglia.

Il 27 febbraio 2019 il Cdt convoca (...) per essere ascoltato ma con pec (...) il 25 febbraio comunica che non può essere presente per motivi di lavoro non meglio specificati.

Il Cdt convoca di nuovo il giornalista in data 13 marzo. L'11 marzo (...) via pec comunica che non potrà essere presente perché impegnato per lavoro fino al due maggio fuori dalla Puglia.

Nel saluto finale, allegando due file pdf dove si mostrava un contratto come tecnico della catalogazione a Milano, chiude così: “distinti salumi”, senza chiedere una nuova audizione.

Dunque il Cdt procede all'esame degli esposti. Quello di (...), che denuncia offese da parte di (...) - anche sui social -; quello di (...), (ripreso con una telecamera a sua insaputa da (...)

per un video poi rilanciato sui social con il quale (...) lo denigra, aggiungendo una integrazione all'esposto nel gennaio 2016 allegando gli screen shot di alcuni post scritti e pubblicati dallo stesso (...) con offese verso (...) e i colleghi (...), (...) e il presidente dell'Odg (...).

Come scrive (...) al Cdt, le schermate riguardano un post su Facebook in cui (...) racconta ai suoi contatti social di aver ricevuto una raccomandata dall'Odt con la convocazione davanti al collegio di disciplina. Nel post, taggato a 63 contatti, (...) racconta: «Ricevo una lettera raccomandata dal Collegio di Disciplina – omissis – in cui tramite lo sgangherato e,

francamente, abbastanza ridicolo utilizzo della seconda persona “Tu”, con la lettera minuscola, a norma di legge (?) - scrive - vengo invitato a comparire per esaminare due esposti che mi riguarderebbero. A firma “(...)” (i 300 kg in camiciola celeste dell'immagine a dx, n.d.r.) “(...)” (i 130 cm con gli occhiali da (...), sempre a dx). Ora. Partendo dal presupposto che suddetto “COLLEGIO DI DISCIPLINA” ha già “VIOLATO” gravemente il

Diritto di Difesa garantito dall'Articolo 24 della Costituzione italiana, nell'istante in cui non ha comunicato preventivamente gli addebiti contestati nei suddetti esposti, come potrà confermare qui, pubblicamente, l'avvocato (...), brillante cultore, fra le tante, della materia disciplinare della legge professionale, mi chiedo: a un “giornalista” redattore ordinario della

(...) come (...). Già assunto da (...) a chiamata diretta e stabilizzato in brevissimo tempo, malgrado una pressoché totale assenza di talento, con un passato da (...), europarlamentare di (...), per la serie “io speriamo che la Politica mi dà da mangiare”, e tanto altro... Come

la di lei sorella (...) non potrà mai negare di avermi raccontato... (segue uno smile), e dopo, aver fatto di tutto per sostituire (...), come addetto stampa, sputando anche in faccia alla

riconoscenza del fratello di (...), non era sufficiente l'umiliazione di essere oggi definito “Il cameriere di (...)”, dopo l'intervento in tackle scivolato del segretario nazionale della

(...) affinché lo sceriffo non lo esiliasse in provincia? Perché rischiare il tritacarne dell'unica tv che sbianca di più? E una potente firma di (...) come (...), detto anche il “(...) del

master di giornalismo a ricatto”, famoso soprattutto per l'essere l'unico giornalista in Puglia a che prima inizia un'inchiesta sulla (...) o lo... (...) e poi, all'improvviso. Puff! Queste

inchieste si interrompono... E poi, ancora, subito dopo, come per magia, le sue ex, come ad esempio una (...) o una (...), si ritrovano a fare le addette stampa delle suddette strutture...

(a proposito qualcuno sa (...) per chi cura l'ufficio stampa oggi? n.d.r.) di cosa ha paura al punto tale da NON comparire su Facebook, con il suo vero nome e cognome? (segue uno smile)

Ma soprattutto, chiedo a suo fratello (...) con cui ho anche simpaticamente condiviso amicali conviviali (segue uno smile) ... e se papino (...) per caso scoprisse che, per assurdo

eh, tutte 'ste ... sono coperture ... Cosa direbbe? #...#SvegliatiBARI #Orgia. Concludendo, veramente qualcuno a #Bari, in #Puglia almeno, non ha ancora capito che ci, in tempi

non sospetti, alzò l'asticella al punto tale da trascinare in causa milionaria la più grande multinazionale mondiale dell'editoria americana, puntando dritto Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo codesti maldestri attacchi li ribalta e ricicla a proprio uso e consumo? (...), quando meno ve lo aspetterete... Alle Spalle ... A differenza di uno dei taggati in questo Post, NON VI ESTORCERA? Del denaro per scrivere un articolo a vostro favore o contro un vostro nemico, ma si diventerà ... a sbiancare (segue uno smile) Qeum ad fine sese effrenata lactabit audacia?».

A corredo del post foto di "bersagli" e un ulteriore commento dell'autore: «Peccato non poter taggare in questo post che SICURAMENTE non leggerà nessuno i 300 kg di (...). Purtroppo ha bloccato l'utente (...)! Temeva forse l'inedito sbiancamento della platea o la già nota ...

Altro post riguarda il Cdt: «Sti famosissimi (...) presidente § (...) relatore, pare non siano presenti su Facebook e non sarà possibile scambiare contenuti in questa sede al cospetto dell'opinione pubblica NON "confessionale" della categoria però tale», Poi altre post sempre di tenore offensivo verso (...).

Nell'ottobre 2016 (...) scrive di nuovo al presidente dell'Ordine dei Giornalisti per rendere conto di un ulteriore episodio relativo al comportamento di (...) nei suoi confronti: il pomeriggio del 13 ottobre, racconta (...), mentre era all'interno della (...), viene avvicinato da (...) che gli dice: «(...) sappi che (...) significa falla pagare care».

Un altro esposto è quello presentato da (...) che racconta come (...) usi fare azioni di disturbo mentre i colleghi realizzano interviste inserendosi con domande moleste, intrise di affermazioni volgari e allega come prove video e pagine You Tube e Facebook oltre che video tratti da sito web di (...) (...). Nell'esposto si riporta un episodio che ha coinvolto la collega (...) mentre svolge il suo lavoro che viene molestata e messa in difficoltà da (...) tanto da spingerla a chiedere l'intervento del 113 e del pronto soccorso. In un altro episodio (...) strattona per la giacca per una persona. In un video di ottobre 2015 «La Tv del (...) celebra il vino di calici, di meretrici e di altre sciocchezze»: (...) avvicina giornalisti e donne con frasi scurrili, ad un assessore del Comune (...) chiede «Do you know Bari for d...?» (tradotto: conosci Bari per il p...?).

Nel video (...), pubblicato intorno alla metà di ottobre 2015 sul suo canale youtube e i suoi profili social, (...) pubblica un servizio con la dicitura ... nel quale, vestito da tennista con il gonnellino e la racchetta, avvicina personaggi pubblici e colleghi chiedendo loro commenti «sulla penetrazione dei migranti», circondandoli con le braccia e placcandoli fisicamente. Continua a fare domande con allusioni alla penetrazione dei migranti - «Non piace a tua moglie l'idea di p. dei migranti?», poi, rivolto al presidente della Regione (...), «Ma Michele secondo te (...) non si è presentato per timore dello sbiancamento emiliano?» -, infastidisce i colleghi che stanno lavorando e così via. Continui e ripetuti gli attacchi alla collega (...), che cura l'ufficio stampa dell'evento (...).

Il 9 ottobre 2015 taggando 63 persone, (...) insiste: «Ma se io fossi, per esempio, un giornalista potentissimo (se pur mediocre eh, ndr) di un giornale tipo, faccio un esempio (...). E fossi amicissimo di una lobby che manbassa di bandi pubblici non si sa come e non si sa perché. E poi, sempre per esempio, invitassi la lobby al mio matrimonio, e ricevessi il famoso, ennesimo, "regalo grosso" ... Secondo Voi, potrei mai scatenare un'inchiesta sulla lobby di cui sopra? D#Dibattito».

Il 13 ottobre è di nuovo la (...) oggetto di un nuovo post: «Succede che oggi una nota editrice di una nota testata giornalistica locale si precipiti negli studi della propria redazione e, avvinta dalla paura del buio, esclami: “Ho saputo che ci sta un giornalista (...) che aggredisce e mette le mani addosso alle collegheEEEE!!la collega (.....) (...) si è dovuta recare in ospedaleEEEE dopo l’ultima intervista subit!a (?) Addirittura pare che costui su Facebook abbia messo la testa dell’altra nostra collega (...) e l’abbia cerchiatoAAA!!!! Ma vuoi vedere che bisogna insistere con il primo dei sondaggi sullo #sbiancamento? Ricapitolando la domanda, a risposta multipla, è la seguente dopo le dimissioni dell’Assessore (...) (...), a motivo di un appalto di 39.000 Euro vinto dal suo amico (...) durante l’ultima campagna elettorale, ritiene a questo punto debba dimettersi anche (...) dal ruolo di addetto stampa in (...), in quanto compagna del (...)? (smile) #Dibattito».

In un altro post torna ad attaccare (...), (...) e (...) con termini offensivi.

Il 15 febbraio 2015 (...) viene audito dal Cdt e «fa irruzione in ufficio con una telecamera accesa, salutandolo e ponendo domande al Collegio del tipo “Chi siete? Cosa volete?”, invece di sottoporsi come da prassi, alle domande che gli sarebbero state poste, rovesciando di fatto la situazione. A questo punto è stato invitato cortesemente a spegnere la telecamera, non essendo l’Ufficio del Consiglio di Disciplina un ufficio pubblico, essendo di fatto assimilabile a un’aula di tribunale, ed è stato invitato a lasciare la stanza. (...) – si legge nel verbale del Cdt – si è rifiutato ed i componenti del Collegio provato a coprire la telecamera, gesto questo che è stato interpretato da (...) come aggressione, tanto che si è lanciato a terra gridando “aiuto, aiuto” e attirando l’attenzione dei colleghi riuniti in altro ufficio. Alcuni di questi sono intervenuti per tentare di sollevarlo da terra ma (...), invece di alzarsi, si aggrappava afferrando mobili continuando a urlare in modo che venissero registrate le sue urla. Costretto ad uscire ha minacciato il collega (...), relatore del collegio di disciplina, che si preparava ad ascoltarlo, di adire le vie legali e di ricorrere alle cure dei medici. Va precisato che, nel parapiglia, la giacca di (...) si è strappata ed è venuta fuori una forchetta che poi il collega ha raccolto e portato via. Si è poi allontanato. Nel frattempo il Collegio ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno verbalizzato le dichiarazioni dei componenti del collegio e del collega giornalista (...), che si era adoperato per sollevare (...) dal pavimento. Nel mentre (...) è rientrato mostrando ai carabinieri segni sulle braccia che, presumibilmente, si era provocato con la forchetta che aveva portato con sé e che, comunque, prima che lasciasse l’ufficio non aveva sulle braccia. Alla luce di quanto accaduto il Collegio ritiene opportuno avviare un’azione disciplinare nei confronti di (...), sia in relazione agli esposti presentati da (...) e (...), sia in relazione a quanto accaduto e alla palese, quando maldestra volontà di (...) di sottrarsi all’azione disciplinare».

Il Cdt nelle sue valutazioni di merito ricorda un precedente procedimento a carico di (...), il n. 25/2015, nato da esposti di altri colleghi, conclusosi con la sanzione della censura, per richiamare la “recidiva” (che il Cdn non può considerare ai fini di questo ricorso).

Ciò che tuttavia il Cdt mette in evidenza è come da tutto il materiale esaminato non risulti “un briciolo di attività giornalistica” nel lavoro di (...), «non risulta a questo collegio che (...) svolga altra attività giornalistica se non quella di redattore del canale You Tube (...) e autore di servizi alla stregua di quelli fin qui esposti». Né, a giudizio del Cdt, l’attività di (...) può rientrare nella produzione di trasmissioni televisive satiriche o di denuncia. «L’impressione di questo Collegio, è al contrario che (...), ben consapevole che toni volgari e offensivi raccolgono consensi sui social e che la presenza di una telecamera e un microfono può facilmente

mettere in imbarazzo e difficoltà anche chi opera nel mondo della comunicazione, utilizzi artatamente questi strumenti per offendere la dignità e il decoro di molti suoi colleghi, divenuti col tempo bersagli costanti di una ossessiva campagna denigratoria, offendendo così anche il decoro dell'intera categoria dei giornalisti nonché il proprio».

Il Cdt sottolinea come, con i suoi "servizi" video, (...) superi sempre la continenza, sfociando nella diffamazione in evidente contrasto con quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 69 del 1963, laddove sono tracciati i confini del diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica nel rispetto e nella tutela della personalità altrui, del rispetto della verità sostanziale dei fatti e dell'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Ed è sempre l'articolo 2 a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e della fiducia tra la stampa e i lettori. Spirito che, secondo il Cdt, non si riesce a cogliere nell'atteggiamento e negli scritti di (...) che ha invece un atteggiamento ostile.

«Gli attacchi offensivi e volgari ai danni di colleghi non sono casi isolati ma parte di una vera e propria attività di (...), data la copiosa produzione di post pubblicati su Facebook. Ulteriore accento di questa patologica acrimonia verso il mondo del giornalismo, è rappresentato dai continui riferimenti ai familiari e condito da volgari, continui, ossessivi riferimenti al sesso (...) L'impressione che se ne ricava è che (...) abbia sviluppato una velenosa ostilità nei confronti del giornalismo, ambiente del quale evidentemente non si è mai sentito parte». Per il collegio giudicante di prima istanza i comportamenti di (...) denotano «aspetti della personalità inquietanti» e che il suo essere esperto di informatica venga in uso molto spesso per «causare il maggior danno possibile all'immagine e all'onore delle sue vittime sfruttando al massimo le potenzialità di diffusione di social come Facebook e approfittando dell'attuale deregulation del sociale dove a tutt'oggi non esistono norme etiche ed è difficile, per le vittime di offese chiedere l'oscuramento di post, pubblicazioni e profili».

Il Cdt con provvedimento del 13 aprile 2019, protocollo n. 115 del 17 aprile 2019, delibera la sanzione della radiazione di (...) per le violazioni dell'articolo 55 della legge n.69 del 1963. In data 30 maggio 2019 (...) presenta ricorso al Cdn contestando la sanzione e sostenendo che non è stato messo nella condizione di essere ascoltato pur avendo comunicato via pec l'impossibilità a presentarsi. (...), ritiene, dunque, di non aver potuto esercitare il proprio diritto alla difesa e di non aver potuto fornire la propria versione dei fatti, «annessa all'opportunità di presentare formali scuse, ove dovuto» chiedendo l'annullamento della delibera ovvero in subordine, la sostituzione della sanzione con un'altra meno affittiva.

Il 18 settembre 2019 (...) il Procuratore generale della Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, esprime parere favorevole alla conferma della sanzione e contrario all'accoglimento del ricorso «stante il comportamento tenuto dal (...) e le gravissime violazioni deontologiche».

L'11 novembre 2019 il ricorrente presenta le controdeduzioni chiedendo che «prima di qualsiasi tipo di provvedimento si possa attendere l'esito del giudizio penale che chiarirebbe in maniera incontestabile la condotta tenuta dinanzi allo spettabile Consiglio di disciplina territoriale della Puglia», specificando che il comportamento per cui sarebbe stato radiato è oggetto di un procedimento penale ancora da analizzare.

Il Cdn convoca (...) per essere ascoltato il 30 giugno 2020 ma chiede il rinvio per impossibilità a partecipare. Il Cdn dispone nuova convocazione per il giorno 16 luglio 2020 ma si comunica l'impossibilità a partecipare alla riunione.

Il CDN procede quindi alla terza convocazione. Il 16 settembre 2020 (...) si presenta all'audizione nella sede del Cdn e in quell'occasione si rifiuta di rispondere alle domande della relatrice spiegando che avrebbe risposto soltanto su quanto scritto nella memoria difensiva che deposita durante l'audizione. Nella memoria difensiva sostiene che il giudizio pendente davanti al Cdn dovrebbe arrestarsi in attesa dell'esito dei processi penali che sono in corso e relativi ai fatti di cui anche il Cdn è chiamato a pronunciarsi.

«Le segnalazioni fatte in mio danno si sostanziano non in atti di scorriere giornalistiche, bensì in vere e proprie accuse di natura penale per le quali vi sono processi e sulle quali traggono modo d'essere, di riflesso, le eventuali scorrettezze deontologiche» - scrive (...) sottolineando anche come il suo lavoro in realtà altro non sarebbe che satira. Inoltre, sostiene, che nel caso in cui venisse assolto dai processi penali, ma vedesse confermata la sua sanzione disciplinare, come si dovrebbe «sentire da cittadino? Voglioso di vendetta? Desideroso di rivalsa personale attraverso sperticati e inutili contenziosi civili? Sicuramente no, mi sentirei con evidenza un cittadino di "Serie B" al quale le persone (le quali certamente vengono prima delle cariche istituzionali) che avrebbero dovuto rappresentarmi, forse avrebbero commesso un errore di valutazione in mio danno».

Conclusioni

In via preliminare il Cdn ribadisce che non può essere accolta la tesi secondo cui il procedimento disciplinare debba sospendersi in attesa dell'esito del procedimento penale, come ribadito anche dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 5 del 17 febbraio 2009, laddove ha ribadito due principi orientativi fondamentali: il principio della autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria in sede penale; il principio secondo il quale la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto *con efficacia di giudicato*. Diversamente il procedimento disciplinare non deve essere necessariamente sospeso. Nel caso in esame, dunque, la valutazione dal punto di vista deontologico di (...) è slegata dalla valutazione penale: al di là della rilevanza penale o meno della sua condotta, il cui rigoroso accertamento è rimesso all'Autorità giudiziaria, secondo questo Consiglio di disciplina nazionale (...) con il suo comportamento ha inosservato i principi che tracciano il corretto esercizio della professione di giornalista, come di seguito motivato, rendendosi responsabile dei fatti deontologicamente rilevanti che gli sono stati addebitati in primo grado. Dall'esame nel merito degli atti, dalla visualizzazione dei post, dei video, degli scritti sui social effettuati dal ricorrente e sempre rivolti a colleghi si evince infatti con chiarezza un atteggiamento che nulla ha a che fare con il giornalismo, con la satira o con il diritto di critica. Siamo, piuttosto, in presenza di una persona che non esita ad insultare in maniera pesante colleghe e colleghi mentre svolgono il proprio lavoro o sui social, con un linguaggio che disconosce la continenza espressiva e il rispetto. Descrivere le persone per il loro aspetto fisico, deridendole, facendo pesanti allusioni a sfondo sessuale (nonché fare irruzione nella sede del Cdt accusando poi il collegio di aggressione fisica) denotano uno spregio totale verso la categoria dei giornalisti a cui lo stesso (...) appartiene e di cui lamenta la radiazione.

Il Cdn non prende in considerazione il precedente esposto e la relativa sanzione inflitta a (...) in quanto non può considerare la recidiva ai fini di questo pronunciamento. Il Cdn attenendosi all'approfondimento della documentazione relativa al ricorso *de quo* ritiene che (...) con il suo atteggiamento abbia infranto lo spirito dell'articolo 2 della legge 69 del 1963 (richiamata dal Testo unico dei doveri del giornalista) laddove recita che «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede» e promuove «lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Dimostra, inoltre, di avere in totale spregio, o peggio ancora di non conoscere le norme che regolano la professione che oggi chiede con il presente ricorso di voler continuare ad esercitare. L'articolo 2 del Testo Unico dei doveri del giornalista alla lettera scolpisce in maniera chiara quello che dovrebbe essere un fondamento per chi è iscritto all'Ordine. Il giornalista, infatti, «rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico; g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network».

Denigrare il lavoro dei colleghi, attaccarli sui social anche per il loro aspetto fisico, offendendo personalmente, (...) si mette di fatto fuori dall'Ordine e dalla stessa professione. Un giornalista può esercitare il suo diritto di critica, anche confutare una tesi sostenuta da altri, ma deve farlo con documenti, prove, argomentazioni, rispettando sempre la verità sostanziale dei fatti e la continenza. Se si deroga da questi principi su cui si incardina la stessa correttezza professionale si mina alle fondamenta quel rapporto di fiducia che il lettore deve avere nei confronti del giornalista.

Il Cdn, pertanto, accogliendo le motivazioni e facendole proprie del Cdt, conferma la sanzione della radiazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, sentita la ricorrente e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso contro la decisione contenuta nella delibera del 17 aprile 2019 del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia e di confermare la sanzione della radiazione.

* * *

N. 28/2020 Ai fini della valutazione deontologica dell'operato di un giornalista non può essere sottovalutata la gerarchia redazionale. Se è un caposervizio o un caporedattore a decidere sulla pubblicazione di dati sensibili, la responsabilità non può ricadere solo sul redattore

Il fatto

La vicenda parte dalla segnalazione del 17 dicembre 2014 nei confronti di (...), professionista, per un suo presunto comportamento non deontologicamente corretto, consistente "nell'aver seguito giornalmisticamente - si legge nella delibera (...) di apertura del procedimento in data

15 luglio 2016, con cui si invita la giornalista a comparire dinanzi al collegio 4 del Cdt Veneto - per più giorni la vicenda di un anziano insegnante di (...), denunciato a piede libero dai Carabinieri per il furto di poche decine di euro, pubblicandone nome e cognome ed enfatizzando quotidianamente la vicenda che si è conclusa con il suicidio dell'insegnante, come attestato dagli articoli pubblicati su (...).

Il procedimento

Il procedimento viene aperto con la delibera di cui sopra, contestando alla (...) di aver dato “un eccessivo, immotivato e continuato rilievo ad una piccola vicenda di cronaca, con la ripetuta pubblicazione di nome e cognome del denunciato nonostante la scarsa rilevanza del reato contestatogli e la denuncia a piede libero senza sospensione cautelare dall'insegnamento, non rispettando oltretutto neppure il principio di presunzione di innocenza: ciò in contrasto con i doveri fissati dagli art. 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 in relazione ai principi di cui al T.U. dei doveri del giornalista (artt. 2, 3 e 8, lett. A e B), nonché i principi di lealtà e buona fede”.

L'audizione

L'audizione si svolge l'11 aprile 2018 (...). In essa la ricorrente spiega che il caposervizio le ha ordinato di sviluppare la notizia contenuta nel comunicato stampa dei carabinieri e alla sua richiesta se mettere il nome o le iniziali della persona coinvolta, visto che “noi sapevamo già il nome perché c'è una nostra corrispondente che lavorava in quella scuola”, le ha ordinato di mettere il nome. In ogni caso, “anche non avessimo messo il nome, comunque la persona all'interno di quell'ambiente scolastico era nota”. In seguito sempre il caposervizio - come avviene nei giornali, ha precisato la ricorrente - ha deciso di riprendere l'argomento, “perché ci fu grande meraviglia di tutti gli insegnanti del fatto che questo qua fosse stato sorpreso a rubare e continuasse comunque a insegnare” ma la (...) non ha più firmato gli articoli sull'argomento, a differenza del primo.

A domanda sulle ragioni di tale scelta, risponde “perché sono notizie che non mi gratificano più di tanto sotto il profilo professionale”. Alla domanda sulla reazione alla notizia del suicidio, risponde “a me è dispiaciuto molto perché è chiaro ti senti la responsabilità addosso: dopo, per carità, forse anche non mettendo il nome non sarebbe cambiato il triste epilogo”.

La delibera

Nella delibera (...) “ritenuto che non vi sia dubbio alcuno in relazione alla grave condotta tenuta dalla collega nell'aver riportato con morbosa insistenza tutti i particolari - tra cui molti dati personali dell'indagato, anche dati identificativi - relativi ad una piccola storia di cronaca, davvero marginale, non curandosi di rispettare i precetti deontologici che impongono, in tutti i casi - specie se reati non ancora accertati con sentenza passata in giudicato - il rispetto della dignità della persona, in questo violando il T.U. di deontologia e le norme di legge a tutela della dignità e della privacy della persona: ritenuto che la collega non abbia rispettato neppure il principio di presunzione di innocenza, spettante ad ogni indiziato ed indagato fino alla pronuncia di un provvedimento definitivo: ritenuto, infine, che la collega non avrebbe dovuto chiedere ai suoi referenti in redazione direttive circa il contenuto dei vari

articoli scritti, ma avrebbe dovuto rifiutarsi quantomeno di firmarli, qualora li avesse ritenuti in violazione dei precetti deontologici, così come pare da quanto dalla stessa dichiarato in sede di audizione: valutato, quindi, che sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dalla giornalista, appare confermata la condotta contestata, in violazione, in generale, dei doveri fissati dagli artt. 2 e 48 della legge professionale 69/1963, in relazione ai principi di correttezza, lealtà e buona fede, nonché dal T.U. dei doveri del giornalista, in particolare dall'articolo 8, punto 2 ("Il giornalista osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale"), e dall'articolo 6 punto 1 dell'Allegato dello stesso T.U. ("La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuta, nonché della qualificazione dei protagonisti"), si commina alla (...) la sanzione della sospensione di 2 mesi (sanzione sospesa fino a pronuncia definitiva del Cdn).

Il ricorso

Nel ricorso del 24 febbraio 2020 si ritiene anzitutto che il Cdt abbia valutato il caso "in una prospettiva ex post, condizionata dal tragico epilogo, senza considerare che soprattutto l'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità dell'illecito, esige per sua natura una valutazione ex ante".

Si ricostruisce il quadro della vicenda, iniziata con un comunicato stampa proveniente dai carabinieri di Cortina in data 12 novembre 2014, oggetto "Insegnante sorpreso a rubare nella propria scuola fermato dai carabinieri", dove si legge il dettagliato resoconto di un'operazione molto meticolosa, durata non meno di una quindicina di giorni, culminata con la scoperta in flagrante dell'insegnante che aveva confessato di essere stato l'autore anche di altri furti precedenti.

Nessuna violazione del principio di presunzione di innocenza, dunque. Quindi si prendono in esame gli articoli del 13, 14 e 15 novembre 2014. Quest'ultimo ha per oggetto il suicidio dell'insegnante coinvolto nella vicenda giudiziaria, su cui il giornale è tornato solo per dare la notizia, tanto tragica quanto di evidente interesse pubblico, della morte dell'insegnante. Quanto al secondo articolo, quello del 14 novembre, non è opera della ricorrente, come mostra l'allegata copia dell'estratto dell'archivio del giornale, dal quale risulta che detto articolo proviene da altro collega (è siglato (...) ndr).

Resta solo il primo articolo, quello del 13 novembre, cioè il primo articolo in assoluto sull'argomento, dove non si rinvengono considerazioni che vadano oltre il resoconto dei fatti ma ci si limita a riportare i risultati dell'indagine. La decisione dell'inserimento del richiamo nella prima pagina non era di pertinenza della ricorrente e neppure la scelta del relativo titolo. Quanto alla pubblicazione del nome dell'insegnante coinvolto, la decisione non è stata della giornalista, come dalla stessa chiarito ma del suo capo servizio. Peraltro, nel contesto in cui si sono svolti i fatti (piccolo paese di montagna), tutti erano ovviamente a conoscenza della vicenda e dei nomi dei protagonisti. In conclusione, "la rilevanza sociale, in ragione del luogo in cui si erano svolti i fatti e della loro ripetizione nel tempo, del ruolo della persona colta in flagrante, del tipo di operazione svolta dai carabinieri e del risalto che tale autorità di polizia vi aveva dato, giustificano la pubblicazione della notizia, avvenuta nei

limiti dei particolari indispensabili a soddisfare l'interesse pubblico". Pertanto si chiede in via principale l'annullamento della delibera, in via subordinata un'attenuazione della sanzione.

Il parere del PG

Con parere del 15 giugno (...) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia si esprime nel senso che il provvedimento debba essere parzialmente riformato, applicando (come richiesto nel ricorso in via subordinata) una sanzione meno grave quale la censura. "Invero, come segnalato nel ricorso, appare plausibile che la sanzione sia stata commisurata non tanto e non solo in rapporto alla oggettiva gravità del comportamento della giornalista ma in riferimento al tragico evento che ne è seguito ovvero condotta non direttamente imputabile alla medesima. In realtà benché l'entità economica del danno potesse essere non rilevante certamente la oggettiva gravità del fatto poteva giustificare i due articoli (uno dei quali non direttamente riferibile alla medesima incolpata, come dalla stessa segnalato) pubblicati sul caso: né può prescindere dalla circostanza che il contesto in cui si è svolto il fatto ne accentuava la rilevanza come notizia". Con memoria del 20 luglio la ricorrente ha controdedotto al parere del PG ritenendo che, sulla base di quanto sostenuto dalla Procura che si è allineata con le argomentazioni eccepite nell'impugnazione, il ricorso andrebbe accolto integralmente e non limitarsi a una riduzione della sanzione.

Considerazioni

Preliminarmente occorre evidenziare che il tragico esito della vicenda ha fatto apparire particolarmente grave il comportamento della ricorrente ma - come afferma anche il Procuratore generale - tale esito non è a lei imputabile.

Il giudizio deontologico deve riguardare solo quello che la collega ha scritto: di fatto un articolo, il primo che il 13 novembre 2014 ha portato alla ribalta la vicenda dell'insegnante arrestato. Infatti quello del 14 novembre non è riferibile direttamente alla (...), e quello del 15 novembre ha semplicemente dato conto della morte dell'insegnante, notizia dovuta per chiudere una vicenda che certamente aveva suscitato l'interesse pubblico. Parliamo infatti di una piccola comunità montana nella cui scuola da tempo si verificavano dei furti, in misura tale da giustificare da parte dei carabinieri l'avvio di un'operazione complessa - addirittura, si legge, con il ricorso a un carabiniere travestito da elettricista per la sorveglianza interna all'istituto - conclusa con la scoperta in flagranza di uno dei docenti e la sua piena confessione. Per quella comunità la notizia era ovviamente di grande interesse: comprensibile quindi che l'edizione locale del (...) le abbia dato risalto, con tanto di richiamo in prima pagina dell'articolo firmato dalla (...). Articolo che, peraltro, si limita a riportare i risultati delle indagini, precisando anche gli elementi favorevoli all'arrestato, quali la mancanza di precedenti specifici e le somme modeste sottratte, tanto che non è stata decisa nei suoi confronti nessuna misura restrittiva. Fin qui, tutto nel rispetto del diritto di cronaca, che esige verità, pertinenza e continenza: infatti la notizia è vera, esiste un interesse pubblico alla sua conoscenza e i fatti vengono esposti correttamente.

Il problema vero, dal punto di vista deontologico, è la pubblicazione del nome dell'arrestato, che appare in conflitto con il T.U. al punto b) dell'art. 8 "il giornalista osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori . . . salvo i casi di particolare rilevanza sociale".

In questo caso, si trattava di furti di modesta entità economica, seppure ripetuti nel tempo, quindi reato minore: la questione si sposta allora sulla rilevanza sociale. Ora, in una comunità piccola, l'arresto in flagranza di un docente, reo confesso di furti compiuti all'interno della scuola dove insegna, è certamente un fatto rilevante ed è plausibile che gli abitanti del paese avrebbero identificato comunque la persona arrestata, anche senza l'indicazione del nome. I lettori di un quotidiano, sia pure nell'edizione locale, sono tuttavia molti di più e non avrebbero certamente identificato l'arrestato se il giornale non ne avesse pubblicato nome e cognome.

Sarebbe bastato utilizzare le iniziali per rispettare il diritto/dovere all'informazione circostanziando il fatto con elementi concreti e salvaguardando i principi della deontologia: una scelta che la (...) aveva infatti suggerito al caposervizio. Quest'ultimo, invece, le ha imposto di mettere nome e cognome nell'articolo: appare quindi ben più grave la sua responsabilità nella violazione deontologica, posto che la ricorrente, a quel punto, non aveva altra scelta che rifiutarsi di scrivere o ritirare la firma, comportamenti che le avrebbero sicuramente provocato problemi all'interno del luogo di lavoro (nel corso dell'istruttoria si è appreso che nei confronti del caposervizio è stato avviato un procedimento disciplinare dal Cdt del Veneto). La ricorrente ha spiegato durante l'audizione dinanzi al Cdt come siano andate le cose, aggiungendo di non aver firmato altri articoli sulla vicenda, dimostrandosi consapevole di avere, sia pure involontariamente, arrecato un *vulnus* alla deontologia e intenzionata a non più ripeterlo.

Alla luce di questi fatti, tenuto conto del comportamento complessivo della ricorrente e dell'orientamento della giustizia domestica nella valutazione delle circostanze in cui emergano significativi elementi di corresponsabilità della gerarchia redazionale (Cfr. Cdn n. 7/2015), questo Consiglio di disciplina nazionale ritiene che la sanzione di due mesi di sospensione sia sproporzionata rispetto al fatto contestato e che la responsabilità addebitata alla ricorrente sia stigmatizzabile con un avvertimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere parzialmente il ricorso di (...) e ridurre la sanzione inflitta da sospensione ad avvertimento.

* * *

N. 29/2020 Colpa in vigilando. Non vi è responsabilità oggettiva del direttore di una testata solo se le funzioni di controllo vengono delegate in modo preciso ad altre figure della catena di comando rendendole immediatamente identificabili

Il fatto

Il 24 febbraio 2018 viene inviato all'Ordine dei giornalisti della Lombardia un esposto firmato dai rappresentanti degli studenti e dal preside del (...) di Milano avente per oggetto un articolo dal titolo (...), a firma (...), pubblicato il 16 febbraio 2018 dal quotidiano (...) a pag. 35 della cronaca di Milano. L'articolo dava conto del programma di incontri svoltisi presso

l'Istituto dal 12 al 15 febbraio 2018, giornate ricadenti nel periodo di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia e politiche, previste per il successivo 4 marzo. Nella segnalazione gli esponenti lamentavano una lunga serie di errori e affermazioni ritenute imprecise o offensive rintracciate nell'articolo corredato anche da una foto che non raffigurava il Liceo linguistico (...) - al centro della cronaca - bensì il Liceo Classico (...) e da una didascalia (*Una delle frequenti occupazioni del liceo (...) ad opera del collettivo studentesco*) considerata non corrispondente al vero in quanto veniva precisato che "al Liceo linguistico (...) non vi è stata alcuna occupazione ad opera del collettivo degli studenti". Nell'esposto che conteneva l'elenco dettagliato in 17 punti di quanto giudicato impreciso o erraneo, veniva tra l'altro sottolineato: "Difficile affermare se ciò (errori e imprecisioni, ndr) sia dovuto ad un processo volontario di distorsione dei fatti o se sia frutto di noncuranza o di mancanza di attenzione, ma si può invece affermare con certezza che il risultato finale sia quello di una fake news con una ben definita impronta politica. Gravissimo che un'azione di questo tipo provenga da un giornalista professionista, ma ancora più grave il fatto che il periodo della pubblicazione dell'articolo sia stato quello della campagna elettorale, momento particolarmente delicato nel quale il pensiero del cittadino elettore sta ultimando la sua formazione". Il Consiglio di disciplina territoriale, precedentemente all'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Direttore (...), con decisione assunta il 18 settembre del 2019, aveva comminato la sanzione dell'avvertimento al giornalista (...), in qualità di autore dell'articolo, per aver violato l'Art. 2 della Legge 69/63 con riferimento alla verità sostanziale dei fatti e in quanto *Devono essere rettificare le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori* e il Testo Unico dei Doveri, relativamente all'art. 2 comma 1, che impone al giornalista di raccogliere, elaborare e diffondere *con maggiore accuratezza possibile ogni dato e notizia* e all'art. 9 che indica il dovere di rettificare, *anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate* evitando altresì di *dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica*.

Alla base della decisione, avverso alla quale non è pervenuta a questo Consiglio atto di impugnazione, il Collegio di prime cure aveva ritenuto meritevoli di attenzione - al fine della valutazione della condotta deontologica del cronista - le seguenti segnalazioni tra quelle contenute nell'esposto: l'affermazione (...), ritenuta un'offesa ingiustificata; la circostanza che non si sia trattato di *autogestione* come scritto nel catenaccio ma di "cogestione"; l'aver confuso la relatrice (...), in realtà studentessa del Liceo, con l'omonima (...) *assessore del municipio (...) in quota (...)*, come risultava nell'articolo; la frase *Ospiti (...) del (...), (...) e (...) del (...)* quando vi era ospite anche (...) di (...), smentendo che non vi sia stato, come scritto nell'articolo, *nessun contraddittorio, nessun esponente di centrodestra invitato a confrontarsi*. Concetto quest'ultimo ripetuto - evidenziavano i primi giudici - essendo la cogestione definita nell'articolo *una quattro giorni di incontri con i candidati del centrosinistra alle prossime elezioni del 4 marzo*; nei giorni 13 e 14, come precisato al contrario dai sottoscrittori della segnalazione, "vi è stato un corso sulle elezioni che ha visto la presenza di esponenti da tutti i principali schieramenti politici"; la frase *Una quattro giorni approvata dal preside dell'Istituto, su proposta dei rappresentanti dei collettivi degli studenti*, quando invece come sostenuto ancora nell'esposto, "la proposta di cogestione è arrivata dai rappresentanti d'Istituto degli studenti a seguito di una votazione in tutte le classi. Di una votazione del collegio dei docenti e dell'approvazione in Consiglio d'Istituto"; un anonimo genitore citato nell'articolo afferma

Non ne sapevamo nulla del programma proposto agli studenti. È assurdo che la politica entri nelle aule, quando invece, veniva contestato nell'esposto, "è falso che i genitori non fossero a conoscenza del programma essendo stato pubblicato integralmente via circolare nei giorni prima della cogestione". Oltre i già richiamati errori circa la foto e la relativa didascalia.

Le citate segnalazioni contestate dal Consiglio territoriale al giornalista (...) sono le stesse che figurano nella delibera con la quale verrà sanzionato il direttore di (...), (...), nei confronti del quale lo stesso Collegio lombardo aveva avviato, il 13 novembre 2018, il procedimento disciplinare con riferimento al medesimo articolo al centro dell'esposto, al fine di verificare "se nella titolazione e nella cura redazionale del servizio vi sia stata violazione delle norme deontologiche che presiedono alla professione di giornalista – diretta o per omesso controllo da parte del Direttore responsabile" dal momento che nell'esposto venivano lamentate "come non veritiere oppure offensive ed eccedenti rispetto agli scopi informativi le espressioni contenute nel titolo, occhiello e sommario" e segnalate, inoltre, "l'errata scelta della foto, la conseguente non corrispondenza al vero di quanto affermato nella didascalia e altri errori o mancanze nel box di approfondimento, non imputabili all'autore dell'articolo, ma alla redazione".

Il Consiglio di disciplina territoriale aveva inteso, dunque, accertare in particolare se nella titolazione e nella cura redazionale (scelta della foto, didascalia, box di approfondimento) vi era stata violazione diretta o per omesso controllo da parte di (...), in qualità di Direttore responsabile, relativamente all'art. 2 della Legge 69/63 con riferimento alla verità sostanziale dei fatti e in quanto *Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori*; al Testo Unico dei Doveri con riferimento all'art. 2, comma 1, che impone al giornalista di raccogliere, elaborare e diffondere *con maggiore accuratezza possibile ogni dato e notizia* e all'art. 9 che indica il dovere di rettificare, *anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate* evitando altresì di *dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica* nonché di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (c.d. sentenza decalogo n. 5259 del 18 ottobre 1984) secondo cui il diritto di stampa è legittimo quando, fra l'altro, sia garantita la "forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a una serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto denigratorio (...)".

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il Collegio di prime cure ascolta l'incolpato, assistito dal legale di fiducia, il 5 febbraio 2019. Nel corso dell'audizione (...) conferma che nessuna richiesta di rettifica era stata avanzata da parte degli esponenti come già emerso nel procedimento (...). Per la difesa tale circostanza ha fatto venir meno il presupposto della "conoscenza di aver sbagliato qualcosa", consapevolezza acquisita dal Direttore solo al momento dell'accesso al fascicolo relativo alla contestazione disciplinare.

A (...) il Consiglio territoriale contesta l'espressione (...) contenuta nell'occhiello ritenendo che l'eventuale critica a un'impostazione politica di un avvenimento, di un evento all'interno della scuola abbia poco a che fare con ciò che solitamente si intende per somaro cioè con il non aver studiato, o l'essere lento, per così dire nell'apprendimento. "Posso capire – ha replicato (...) – che il Preside del (...) ci sia rimasto male, ma vi dico solo questo: è un

servizio di pagina 35 della cronaca di Milano. I giornali sapete come funzionano, non si può mica ... non è immaginabile che un Direttore abbia un controllo scientifico dell'occhiello di pagina 35 o vada a verificare se la foto corrisponda veramente alla facciata del (...) (...) A me spiace di aver messo la foto sbagliata, non piace neanche a me l'occhiello. Se mi fossi applicato forse avrei trovato qualcosa di più originale”.

L'incolpato, precisava, inoltre, di non aver titolato l'articolo: “La procedura è sempre la stessa. Il redattore o il caposervizio, in questo caso il capo cronista fa il titolo, passa all'ufficio centrale, passa all'ufficio di direzione. Ma io le pagine di Milano non le licenzio neanche (nel senso che non vengono vistate dal Direttore responsabile, c'è un rapporto fiduciario con la redazione, sintetizza il relatore)”.

Soprattutto, proseguiva (...), in questo caso errori e imprecisioni non erano individuabili sul momento e – aspetto più volte ribadito nel corso dell'audizione – in assenza di qualsiasi comunicazione formale o informale tesa a segnalarli non potevano neppure essere corretti in seguito. L'incolpato tuttavia entrando nel merito delle contestazioni contenute nell'esposto ha ritenuto la cogestione, rappresentata nel catenaccio come autogestione, in ogni caso una circostanza più grave perché rispetto alle attività organizzate dall'Istituto “c'è responsabilità del preside. Ma queste sono sfumature”. Quando il Collegio fa notare che il legittimo esercizio di critica debba basarsi su elementi fattuali e verificati, la difesa osserva: “Qui abbiamo non l'autore dell'articolo, ma abbiamo il Direttore. Il direttore che dice (in ipotesi, al giornalista): Scusa, tu questa informazione da dove l'hai presa?”. Il giornalista dice: ‘Dal documento (la più volte citata locandina, costituita in realtà da un lungo e articolato programma, che viene prodotta dall'incolpato al termine dell'audizione e acquisita agli atti, come rilevano i primi giudici nella delibera impugnata)’.

A questo punto, è la tesi della difesa, come sintetizzata dal Collegio territoriale, una volta constatata la corrispondenza tra il programma dell'evento (locandina) e la parte di esso riportata nell'articolo, decade ogni rilevanza disciplinare per il Direttore (e sottinteso per la catena di comando), non sussistendo dubbi tali da giustificare ulteriori approfondimenti. Dall'esame della posizione del Direttore responsabile, scrivono i primi giudici, si rileva che la presentazione dell'articolo, compreso il giudizio politico contenuto nella titolazione traggono origine solo in parte dagli errori contenuti nella cronaca, dovuti alle mancate verifiche da parte dell'autore. L'espressione (...) da cui (...) prende le distanze, è riconosciuta come un errore palese commesso a sua insaputa. Per il Collegio, risulta del tutto scollegato dal titolo e dal contenuto dell'articolo, nel quale non si fa nessun riferimento al rendimento o alle capacità cognitive degli alunni. Proprio tale gratuità rende l'epiteto offensivo, come lamentato dagli esponenti. La valutazione espressa da (...) circa la “colorazione politica” della cogestione avvenuta al (...) è invece opinabile ma legittima anche se parzialmente contraddetta dalla presenza di una esponente del centrodestra che pur non annunciata nel programma è poi intervenuta. Libera la scuola di organizzare le cogestioni come desidera, libera la stampa di esprimersi ed eventualmente di criticarle. Tuttavia colpisce, scrivono ancora i primi giudici, che di quasi 80 eventi previsti in quattro giorni di cogestione ne siano scelti dall'autore dell'articolo soltanto cinque per formulare il giudizio critico, quasi i rimanenti fossero una mera copertura rispetto all'intenzione di “tirare la volata a (...)”, ipotizzata a tutta pagina. Pur escludendo il dolo per il caso di omonimia (la studentessa scambiata per una esponente politica), per lo scambio di foto (con il conseguente contenuto erroneo e fuorviante nella didascalia), per l'uso improprio nel catenaccio del termine “autogestione” e altri dettagli di

minore entità segnalati nell'esposto, tali imprecisioni costituiscono una sequenza di errori non tollerabile ovvero inconciliabile con il Testo Unico dei doveri del giornalista che all'articolo 2, comma 1, impone di raccogliere, elaborare e diffondere *con la maggiore accuratezza possibile ogni dato e notizia*.

Circa l'obbligo della rettifica, pur sottolineando che per il giornalista sussiste a prescindere da una specifica richiesta, il Collegio territoriale rileva che, nel caso esaminato, in assenza di tale richiesta o di qualsiasi altra comunicazione informale (telefonata, mail) il Direttore non ha avuto modo di conoscere gli errori commessi fino all'apertura del procedimento nei suoi confronti. A (...), pertanto, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale non può essere contestato l'esser venuto meno all'obbligo della rettifica. Viceversa, ritiene il Collegio lombardo, pur non essendo l'artefice materiale degli errori e imprecisioni contenuti nell'articolo, pur non avendo titolato e nemmeno licenziato il titolo, pur essendo l'articolo collocato a pagina 35, il Direttore responsabile non può considerarsi esonerato dal dovere di controllo, da esercitarsi direttamente o per rapporto fiduciario.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il 7 ottobre 2019 (...) presenta ricorso a questo Consiglio di disciplina nazionale avverso la delibera con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Nella memoria viene in particolare sottolineato come le inesattezze presenti nel pezzo e nel relativo corredo grafico e fotografico (alcune delle quali ritenute peraltro così pacifiche) non influiscono in alcun modo sulla verità effettiva della notizia essendo stata rappresentata nel rispetto della sua sostanzialità. Pertanto, a giudizio della difesa ha poca rilevanza proprio sotto il profilo della verità sostanziale della notizia che un esponente di (...) abbia successivamente presenziato al corso sulle Elezioni 2018. Specie, prosegue, nella prospettiva del Direttore responsabile che, richiedendo il controllo delle fonti ai propri giornalisti, si deve poter arrestare al riscontro documentale presentatogli, non potendogli imporre su tutte le notizie pubblicate anche una ulteriore e diversa investigazione sugli esiti delle verifiche svolte dai propri collaboratori.

Secondo la difesa, inoltre, lo stupore, rilevato dal Consiglio di disciplina territoriale, circa la presa in considerazione da parte dell'autore dell'articolo di sole cinque iniziative sulle ottanta presenti nel programma dell'Istituto non ha motivo di essere dal momento che gli incontri oggetto della cronaca erano le uniche lezioni attinenti questioni di natura politica tema da questi affrontato: l'indottrinamento politico da parte delle forze di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle nelle scuole in generale, e nel (...), in particolare. Nella prospettiva del Direttore, che, come è noto non ha prodotto l'articolo incriminato – si legge ancora nel ricorso – ma aveva l'unico dovere di controllo sui dati pubblicati, l'esservi perfetta corrispondenza tra i corsi previsti e quelli citati, esaurisce il dovere impostogli dall'ordinamento. A meno di non voler ritenere, ma ciò non è consentito, che il Direttore responsabile abbia potere di censura non sulla verità della prospettazione del giornalista di un fatto, quanto sull'opinione che il giornalista abbia di quel fatto.

Le imprecisioni contestate dal Collegio di prime cure, per la difesa, risultano irrilevanti rispetto alla notizia centrale del pezzo incriminato. Non rappresenta una imprecisione l'aver indicato il (...) (denominazione associata al liceo classico (...)) in luogo de la (...) (così viene chiamato il liceo linguistico al centro delle cronache) in quanto l'articolo determinativo che distingue i due istituti non rappresenta dirimente per lo stesso liceo linguistico stante

il fatto che sul sito dell'Istituto si parla de *il liceo (...)* come *la realtà più ampia del Polo (...)* Anche l'aver confuso l'autogestione con la cogestione rappresenta una inesattezza del tutto marginale e secondaria che non rende falsa la notizia principale dell'articolo. Sempre per la difesa analogo discorso vale per la fotografia che comunque si ammette essere "evidentemente frutto di un errore di impaginazione. Un errore che non inficia la verità sostanziale dei fatti che si ribadisce essere la presenza quasi esclusiva di interlocutori di centrosinistra e pentastellati in violazione del principio democratico del pluralismo informativo".

Senza considerare – prosegue la memoria difensiva – la specifica posizione dell'incolpato, direttore responsabile, che a fronte di uno scambio in una fotografia a pagina 35 o dell'esistenza di una omonimia nell'indicazione di un dettaglio marginale di un racconto, non può seriamente ritenersi responsabile: il direttore ha compiti certamente di controllo, derivanti anche dai doveri deontologici, ma che non possono non essere calati nella realtà concreta dell'attività di redazione e calibrati in funzione degli altrettanto cogenti doveri del giornalista autore. Per la difesa, insomma, l'articolo contestato è espressione legittima del fondamentale diritto di critica. Circa quanto argomentato dal Collegio di prime cure con riferimento all'espressione (...) adottata nell'occhiello dell'articolo contestato, la difesa sostiene che la definizione di continenza attenga al diverso ambito dell'esercizio del diritto di critica. L'espressione non rappresenta un'offesa gratuita, trattandosi di una formula funzionale a esprimere la critica rivolta agli studenti che, posti nella condizione di poter cogestire il proprio liceo per un breve periodo, invece di dimostrare un atteggiamento di apertura e senso democratico, dando voce a tutte le forze politiche in vista delle elezioni, si sono prestati alla campagna monocolora (...) e del (...). Il termine 'somaro', d'altronde, considerato nel suo significato figurato, è sinonimo più genericamente di "ignorante". L'accostamento della parola "somari" agli studenti, lungi dal riguardare le loro capacità cognitive e al loro rendimento attiene semmai all'atteggiamento ottuso, che secondo il giornalista, avrebbero assunto. La formula utilizzata, sebbene possa considerarsi sferzante, ha, per la difesa, evidentemente natura satirica. Non si traduce in un attacco personale a chicchessia, ma si rivolge a una categoria generale, rispettando pertanto i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere legittimamente esercitato il diritto di critica da parte del giornalista. Per tutti questi motivi la difesa dell'incolpato chiede l'annullamento della delibera impugnata. Il 1° settembre 2020 (...) trasmette la nota scritta allegata agli atti con la quale l'incolpato su richiesta di questo Consiglio chiarisce le modalità attraverso le quali il "richiamato rapporto fiduciario con la redazione" sia stato delegato dal Direttore all'interno della catena di comando del quotidiano (...). Nel documento ribadisce che le pagine della cronaca di Milano non vengono da lui né licenziate né vistate: "La distribuzione dei compiti e delle funzioni esistente all'interno della redazione prevede che il controllo sul contenuto di tale sezione non venga operato dal direttore responsabile, bensì dall'Ufficio centrale o dalla vice direzione. All'interno della redazione vige infatti una prassi consolidata nel tempo, in base alla quale il lavoro di composizione delle pagine di cronaca locale viene impostato al mattino con l'indicazione dell'indirizzo di massima da seguire nella composizione delle titolazioni, rivisto nel pomeriggio e sottoposto a una prima definizione verso le ore 19 quando le pagine risultano ancora aperte. La chiusura delle pagine viene infine curata dalla redazione locale che le sottopone all'ufficio centrale o alla vicedirezione per il definitivo benessere. Tale *modus operandi* è di fatto codificato da diverso tempo all'interno di (...) e ha contraddistinto l'assetto organizzativo e il lavoro anche delle precedenti direzioni del quotidiano. Per quanto

mi è noto, peraltro, tali modalità di coordinamento del lavoro redazionale sono in vigore all'interno della quasi totalità dei quotidiani nazionali”.

Il parere del PG

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con parere motivato del 14 dicembre 2019 chiede di accogliere il ricorso non condividendo le motivazioni della sanzione inflitta. In particolare scrive che “le inesattezze presenti nel pezzo e nelle componenti grafiche e fotografiche non influiscono sull'effettiva verità della notizia, ossia la critica mossa da alcuni genitori degli studenti, da esponenti del centrodestra e dall'autore dell'articolo che, in occasione della cogestione organizzata a ridosso delle elezioni regionali, sia stata data voce preminentemente a esponenti (...) e del (...).

Per il PG, nel caso di specie, esiste la sostanziale corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti e la critica prende spunto dalla constatazione dell'assoluto squilibrio tra le forze politiche chiamate a confrontarsi con gli studenti, omettendo di dare spazio al pluralismo informativo. Imprecisioni e piccoli errori per il PG non contrastano con l'art. 2, comma 1, del Testo Unico e non sono ascrivibili al direttore. Circa l'espressione riportata nell'occhiello (...), il PG ritiene che di per sé è espressione offensiva se diretta nei confronti di soggetti ben individuati; non si traduce, nel caso specifico, in un attacco personale nei confronti di persone individuate ma si riferisce a una categoria generale e non riguarda le capacità cognitive degli studenti. L'informazione, dunque, non ha assunto contenuto lesivo dell'immagine e del decoro di persone ben individuate. Il PG, infine, per le motivazioni sopra citate, ritiene che nel caso specifico il limite della continenza appare rispettato. Con nota pec del 20.12.2019 (...) veniva trasmesso il parere PG all'avvocato difensore che non presentava osservazioni sul documento nei 30 giorni.

Considerazioni e conclusioni

Non vi è dubbio, come rilevato dai primi giudici, che *per garantire la qualità e la correttezza dell'informazione è necessario garantire ai lettori la cura dei minimi particolari. Foga, passione polemica sono legittimi ma non giustificano in alcun modo l'errore, specie se l'errore diventa elemento costitutivo del giudizio critico espresso e della rappresentazione dei fatti trattati.* La sostanziale corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti come sostenuto dalla difesa dell'incolpato (gli errori *non inficiano la verità sostanziale dei fatti che si ribadisce essere la presenza quasi esclusiva di interlocutori di centrosinistra e pentastellati in violazione del principio democratico del pluralismo informativo*) e come rilevato dal PG (*esiste la sostanziale corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti e la critica prende spunto dalla constatazione dell'assoluto squilibrio tra le forze politiche chiamate a confrontarsi con gli studenti, omettendo di dare spazio al pluralismo informativo*) rischia tuttavia di non trovare ristoro nel caso esaminato. Diverse le ragioni. La prima è possibile rintracciarla nelle affermazioni dello stesso Direttore (...), quando, nel corso dell'audizione davanti al Consiglio di disciplina territoriale, ha sostenuto che *la cosa che, secondo me, è importante è che il collaboratore nel fare il pezzo che è chiaramente un pezzo a tesi, ma gli errori non sono maliziosi. Nel senso, lui può aver fatto degli errori in un pezzo a tesi, ma non ha messo degli errori maliziosi.* Sebbene nel significato più ampio e generico la parola “tesi” venga intesa come idea, opinione, valutazione, non è la sua qualità all'attenzione di questo Consiglio. Non è l'opinione che sottende l'articolo e che la

memoria difensiva esplicita (“l’indottrinamento politico da parte delle forze di (...) e del (...) nelle scuole in generale, e nel (...), in particolare”) al centro dell’esame. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, dunque, libero il cronista e libera la testata di esprimersi. Non è dunque questo l’ambito. Non si tratta di censurare opinioni ma la loro rappresentazione non può mai piegare i fatti dai quali dovrebbero peraltro scaturire. La verità sostanziale dei fatti al quale il giornalista deve sempre tendere (ovvero la sua verità putativa scaturita da elementi raccolti e verificati fino al momento della pubblicazione, da qui l’obbligo di rettificare anche senza sollecitazione se l’evoluzione dei fatti può restituire errori o imprecisioni) non va confusa con una rappresentazione verosimile se gli elementi che la rendono tale potevano e dovevano essere verificati per far aderire la cronaca ai fatti realmente accaduti.

Errori maliziosi o no - errori ricognoscibili e ricognosciuti (come l’identificazione dell’Istituto, la foto e la didascalia; come il caso di omonimia della relatrice o l’adozione del termine autogestione in luogo di cogestione) o espressioni ritenute sempre dallo stesso Direttore non appropriate (come *Studenti somari* contenuta nell’occhiello *Non piace neanche a me l’occhiello. Se mi fossi applicato forse avrei trovato qualcosa di più originale...*, come affermato dallo stesso incolpato) – sono elementi che hanno contribuito a corroborare una tesi piuttosto che a dare conto di quanto realmente avvenuto in quel Liceo evinta da una locandina che annunciava un vasto programma di incontri. Incontri, peraltro, che per ipotesi estrema potevano anche non tenersi o come accaduto nel caso di specie svolgersi secondo un programma differente. La mancata verifica dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa annunciata da parte del cronista ha negato al lettore la conoscenza di elementi quali la presenza di un esponente di centrodestra al dibattito e l’assenza di un esponente della Sinistra data invece per certa dall’omonimia con la studentessa intervenuta. Il giornalista, infatti, ha precisi doveri di lealtà nei confronti dei suoi lettori che si esplicano nella rappresentazione più precisa possibile dei fatti, al di là dell’esercizio legittimo della critica che ne farà scaturire. Ciò vale sia per un articolo di prima pagina sia per un articolo di pagina 35.

Circa la responsabilità del Direttore - che, nel caso esaminato, non ha licenziato l’articolo come riferito - nulla dice il parere del PG. La circostanza che il Direttore non abbia licenziato l’articolo e la sua composizione in pagina non può tradursi però in una irresponsabilità generalizzata per quanto pubblicato nelle pagine non viste direttamente. È vero, come dice (...), che esiste una prassi in base alla quale la responsabilità viene ridistribuita nella catena di comando (*la chiusura delle pagine viene infine curata dalla redazione locale che le sottopone all’ufficio centrale o alla vicedirezione per il definitivo benessere. Tale modus operandi è di fatto codificato da diverso tempo all’interno di (...) e ha contraddistinto l’assetto organizzativo e il lavoro anche delle precedenti direzioni del quotidiano*), ma è suo dovere imputarla in modo preciso e immediatamente riconducibile. Questo Consiglio è pienamente consapevole, come ha affermato l’incolpato, nella già citata nota pervenuta il 1° settembre 2020, che *per quanto gli è noto tali modalità di coordinamento del lavoro redazionale sono in vigore all’interno della quasi totalità dei quotidiani nazionali*, e sarebbe impensabile che così non fosse, tuttavia una consolidata giurisprudenza domestica ha nel tempo affermato che al direttore responsabile non possono essergli ascritte colpe in vigilando in presenza di una precisa e acclarata delega affidata a figure intermedie nella gerarchia redazionale (cfr. Cdn n. 31/2014). Ciò detto, il ricorrente - anche a precisa richiesta di questo Cdn - non ha dimostrato concretamente che le pagine di cronaca milanese fossero affidate alla vigilanza della *vicedirezione o dell’Ufficio*

centrale. Né lui né prima di lui l'autore dell'articolo – sanzionato dal Cdt lombardo come già spiegato – hanno descritto la catena di comando, indicando i collegi responsabili del servizio cui chiedere conto di eventuali omissioni sul compito di vigilanza.

*Né può vale quanto affermato dalla difesa dell'incolpato quando sostiene che *A meno di non voler ritenere, ma ciò non è consentito, che il Direttore responsabile abbia potere di censura non sulla verità della prospettazione del giornalista di un fatto, quanto sull'opinione che il giornalista abbia di quel fatto. Perché non è questa la dimensione all'interno della quale è maturata la valutazione della condotta deontologica. Non si tratta di censurare le opinioni ma le stesse non possono piegare i fatti dai quali dovrebbero peraltro scaturire.**

Il Direttore o il suo delegato nella catena di comando non ha certamente il compito di censurare opinioni, ma sicuramente ha quello di attenersi alle regole deontologiche restituendo ai lettori con la maggiore accuratezza possibile i fatti rappresentati. Nell'articolo era specificato non solo la tipologia dell'Istituto, ma anche l'indirizzo del (...) al centro della cronaca. Ciò avrebbe dovuto per esempio indirizzare la scelta della foto e dunque la relativa didascalia. Ammesso che l'individuazione dell'immagine sia stata un errore privo di dolo, tuttavia la sequenza di errori e inesattezze contenute nell'articolo lo avrà reso, come ha affermato (...), un pezzo a tesi, ma non certo privo di rilievi deontologicamente rilevanti.

Infine, quanto sostenuto dalla difesa e, in particolare quanto affermato dal PG, circa l'espressione riportata nell'occhiello (...), Questo Consiglio non ritiene che *l'informazione non abbia assunto contenuto lesivo dell'immagine e del decoro di persone ben individuate* in quanto è l'intera comunità degli studenti appartenenti ad un preciso istituto scolastico ad essere stato così apostrofata. Un epiteto - dal quale peraltro lo stesso Direttore ha preso le distanze - non certamente neutro in quanto interpella la reputazione dei singoli studenti come iscritti in quella scuola e inevitabilmente dell'istituto che li forma.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia del 18 settembre 2019 confermando la sanzione dell'avvertimento.

* * *

N. 30/2020 Il direttore è sempre responsabile per la mancata pubblicazione di una rettifica anche quando è causata da un'organizzazione del lavoro (in particolare della segreteria) non adeguata alle esigenze della redazione

I fatti

Il 31 gennaio 2019 la legale di (...) presenta al Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia - per conoscenza al Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia - una richiesta di rettifica per un articolo firmato da (...) dal titolo (...), pubblicato sul quotidiano (...) diretto da (...), il 1° ottobre 2018.

In alto a destra rispetto all'articolo, viene pubblicata una foto dell'onorevole (...), incluso tra le persone indicate come beneficiarie di una "pensione d'oro", anche se nell'articolo il suo nome non viene mai fatto.

A pag. 3 dell'edizione cartacea viene di nuovo utilizzata una foto di (...) al di sotto della quale la didascalia recita "Pensione Inps più vitalizio da eurodeputato". Affermazione, quest'ultima, ritenuta da (...) falsa ed erronea, in quanto «l'on. (...) allo stato attuale percepisce la pensione da impiegato Inps maturata con sistema contributivo (la cui entità, peraltro modesta, non verrà qui rivelata) alla quale sarà sommata, solo al termine del suo mandato, una pensione di anzianità, quindi non un vitalizio, riconosciuta solo esclusivamente agli europarlamentari che abbiano raggiunto l'età di 63 anni».

La legale aggiunge che la pensione di anzianità «quando sarà erogata a fine mandato, verrà pagata mensilmente, consisterà nel 3,5% dello stipendio ricevuto per ogni anno di mandato e un dodicesimo della cifra totale per ogni mese completo successivo all'anno 2009. Detta pensione non può in ogni caso superare il 70% dello stipendio attualmente percepito. L'assegno pensionistico è tassato dall'Unione europea e può peraltro essere tassato da ogni singolo Stato membro con imposte e tasse internamente stabilite». Quindi si chiede al direttore (...) di pubblicare il prima possibile la rettifica.

Il 16 luglio 2019 il Cdt della Lombardia invia al direttore una richiesta di sommarie informazioni nella quale si sollecita (...) "a far pervenire a questo Consiglio le sue valutazioni in merito a quanto riportato nell'esposto di (...)".

Alla sollecitazione il direttore non risponde e il 10 settembre 2019 il Cdt avvia a suo carico un procedimento per verificare la violazione dell'art. 2 della legge professionale che impone il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; dell'articolo 9 del Testo Unico dei doveri del giornalista secondo cui il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; dell'articolo 2, lett. a) del Testo Unico dei doveri del giornalista secondo cui il giornalista "ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti"; per aver pubblicato, a corredo dell'articolo dal titolo "Pensioni d'oro. Ecco chi le prende con i contributi regalati da noi", sulla prima pagina de (...) del 1° ottobre 2018, due fotografie di (...), sotto una delle quali è riportata la didascalia (...).

Il 14 gennaio 2020 (...) viene audito dal Cdt e spiega che da quanto gli risulta la richiesta di rettifica è stata inoltrata ad un indirizzo sbagliato e quindi lui non l'ha mai ricevuta essendo stata inviata "al sito web del giornale, che è un'altra cosa ed è un'altra società, e che non aveva pubblicato l'articolo in questione, e tantomeno aveva pubblicato la foto di (...)". Alla contestazione del Cdt di un invio per raccomandata A/R della medesima richiesta, (...) risponde: "Loro a noi producono una cosa mandata al sito web, il sito web è un'altra società, io non c'entro nulla, come posso pubblicare una rettifica che io non ricevo?". Ma (...) è anche direttore del sito web, circostanza, spiega, che non aggiunge nulla perché le rettifiche che giungono a una casella postale del sito a lui non vengono girate.

Quanto al merito del titolo oggetto del ricorso (...), in sede di audizione, spiega che dal suo punto di vista - supportato da ciò che viene riportato nel dizionario Treccani o nel libro di (...), "L'altra casta" - il termine "vitalizio" e il termine "pensione" sono equiparabili. Cita pag. 101, capitolo 3, dello stesso libro, laddove viene scritto: "Professione privilegiati.

1154 sono i fortunati italiani, quasi tutti pezzi grossi del sindacato, che possono godere della doppia pensione”.

Il Cdt della Lombardia gli infligge la sanzione dell'avvertimento argomentando come di seguito.

Innanzitutto si pone l'accento – riportando le norme che regolano la professione giornalistica – sulla mancata rettifica e sul fatto che le giustificazioni addotte dal direttore durante l'audizione non solleverebbero (...) dalla responsabilità circa la mancata rettifica stessa.

Secondo il Cdt, malgrado il direttore abbia sostenuto di non aver ricevuto la rettifica «essendo stata spedita all'indirizzo sbagliato ovvero a (...) si deve tuttavia rimarcare che esiste certificazione di avvenuta ricezione della raccomandata A/R, in data 4 febbraio 2019, presso la redazione all'indirizzo sopra riportato. Al contrario, esiste prova che il sollecito inviato tramite seconda raccomandata cartacea A/R, spedita in luglio, non è stata recapitata, per via del trasloco della redazione in via (...)».

Rispetto al merito della titolazione e della didascalia, il Cdt riserva particolare attenzione al fatto che il direttore ha sottolineato che se avesse ricevuto la rettifica l'avrebbe senza dubbio pubblicata, ammettendo in questo modo le imprecisioni contenute nella titolazione e nella didascalia. «Opinabile ma non necessariamente mistificatorio o falso rispetto alla verità sostanziale dei fatti (una verifica più esatta in senso contrario è fra l'altro impedita proprio dalla scelta, operata in pieno diritto dall'on. (...), di non comunicare l'esatto ammontare dei propri emolumenti)». Per il Cdt, dunque, non è in discussione l'equità o meno del «regime pensionistico di cui gode o godrà l'esponente» ma solo ed esclusivamente la responsabilità del direttore rispetto all'obbligo di rettifica, così come prevedono le norme che regolano la professione del giornalista.

L'11 marzo 2020 (...) la difesa di (...) deposita il ricorso presso questo Consiglio di disciplina nazionale contro la decisione del CDT.

Per la difesa la sanzione inflitta a (...) è «errata e frutto di un iter motivazionale contraddittorio», che nasce dall'invio di una lettera di diffida inoltrata ad un indirizzo sbagliato de (...) ma recapitata contestualmente «e non successivamente» per conoscenza agli indirizzi pec e di posta elettronica ordinaria dell'Autorità Garante della Privacy, della Presidenza del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Giornalisti della Lombardia nonché della Presidenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Regionale dei giornalisti della Lombardia. Ed è in seguito all'inoltro al Cdt in contemporanea alla richiesta di rettifica che «è scaturito il presente procedimento», sottolinea l'avvocata. Rettifica che non è mai arrivata al direttore dopo accurate verifiche *ad hoc* in redazione.

La difesa sottolinea, inoltre, come durante l'audizione davanti al Cdt la questione relativa alla mancata rettifica sembrava aver perso rilevanza, «il punto prescinde, se vogliamo, dalla rettifica, e quindi magari la possiamo chiudere qui», dice infatti il consigliere (...) nel corso dell'audizione (come riporta la difesa nel ricorso), diventando invece centrali «gli elementi normativi, linguistici e fattuali, reperibili su fonti aperte, con cui era stata riscontrata la verità sostanziale di quanto sintetizzato nel titolo e nella didascalia posta a corredo della fotografia dell'on. (...) » da parte di (...).

La difesa, dunque, ritiene che nel corso dell'audizione il Cdt abbia di fatto «spostato» l'attenzione dalla contestazione originaria circa la violazione dell'articolo 2 della legge 69/63 e 2, lett. a) T.U. dei doveri del giornalista «per quanto concerne il rispetto della verità sostanziale di quanto compendiate nel titolo e nella didascalia posta a corredo della fotografia ritraente

l'onorevole (...): proprio la rilevata natura “non mistificatoria o falsa” di quanto pubblicato, peraltro confessata e non altrimenti verificabile, fa venire meno il presupposto di attivazione del dovere di rettifica contestato».

Per l'avvocata, in sostanza, o è falso, impreciso o errato, quanto apposto nella didascalia e nel titolo e dunque sussiste il dovere di rettifica in capo al direttore, oppure non è stata tradita la verità sostanziale dei fatti e allora nessun dovere di rettifica e riconducibile al direttore.

L'intenzione del direttore, infine, di pubblicare la rettifica qualora gli fosse arrivata sulla sua scrivania (mentre come sostiene (...) di quella richiesta di rettifica non ebbe mai notizia) non implica l'ammissione dell'erroneità di quanto pubblicato, quanto piuttosto «la buona fede del direttore responsabile nell'espletamento delle funzioni che gli competono».

La difesa chiede l'annullamento della delibera impugnata.

Il 6 luglio 2020 (...) la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con parere motivato chiede l'accoglimento dell'impugnazione e il relativo annullamento della sanzione, in quanto ritiene «che nessuna violazione possa ascriversi al direttore del giornale. Lo stesso Collegio “ha affermato che “il riferimento di contenuto all'on. (...) e alla sua presunta pensione d'oro, si ritiene opinabile ma non necessariamente mistificatoria o falsa rispetto alla verità sostanziale dei fatti (una verifica più esatta in senso contrario è fra l'altro impedita proprio dalla scelta, operata in pieno diritto (...), di non comunicare l'esatto ammontare dei propri emolumenti)”».

Considerazioni

La L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8, come sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42, prevede che «il direttore o il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale».

La norma è stata più volte oggetto dell'attenzione della Corte di Cassazione che ha chiarito come il dettato normativo esclude ogni discrezionalità in capo al direttore responsabile che è obbligato a pubblicare la rettifica in quanto diritto soggettivo dell'interessato, che trova un limite soltanto nell'ipotesi in cui il contenuto della rettifica cada nell'ipotesi di rilevanza penale per le dichiarazioni che contiene (Cass. 24/11/2010, n. 23835).

Come ha ribadito la Terza sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 13520 del 30-05-2017, «la lesione del diritto, nell'ipotesi in cui il direttore del mezzo di informazione non dia corso alla rettifica quando ne ricorrano i presupposti, sussiste indipendentemente dalla liceità od illiceità della pubblicazione in relazione alla quale è richiesta, in quanto l'identità personale può risultare lesa dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica anche quando tale esercizio non trasmodi nell'offesa all'onore e alla reputazione della persona. In tal caso, pur non essendo configurabile una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, sussiste ugualmente il diritto a rettifica tutte le volte che alla persona interessata dalla pubblicazione siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essa ritenuti lesivi della sua dignità o contrari a verità sulla base del suo personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata (cfr., in termini, Cass. 24/04/2008, n. 10690, cit.)».

È partendo da queste considerazioni che nel caso in esame la responsabilità del direttore non può considerarsi inesistente sulla base di una mancata comunicazione della richiesta

di rettifica dovuta al fatto che la stessa è stata recapitata all'indirizzo del sito web – di cui (...) è comunque responsabile – e non a quello della redazione giornalistica. È infatti lo stesso direttore, anche alla luce dell'articolo 34 del Contratto di lavoro, a dover fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari (di lavoro). Principio ribadito più volte dalla giurisprudenza perché se è vero che «il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista» è pur vero che «può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell'azienda giornalistica per dispiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere» (*Trib. Roma, 17 aprile 1987; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1987, 98*).

Asserire, dunque, che il direttore non era a conoscenza dell'avvenuta richiesta di rettifica perché non gli è stata comunicata da chi materialmente l'ha ricevuta non lo esime dalla responsabilità di cui sopra, a prescindere dalla considerazione di merito sul contenuto dell'articolo, del titolo e della didascalia. Né, ai fini della valutazione di questo Cdn, ha importanza stabilire cosa voglia dire il termine «vitalizio» e se possa essere considerato sinonimo di «pensione».

Il controllo del direttore sui contenuti del giornale e sull'organizzazione del lavoro di cui è responsabile (non a caso è all'apice della piramide gerarchica) non può limitarsi ad una mera presa d'atto e se nella diversificazione delle mansioni e responsabilità all'interno di una redazione "salta" quel collegamento che rende efficiente il funzionamento stesso della redazione - anche a garanzia del lettore - non può che risponderne colui a cui fa capo la complessa macchina redazionale. Come questo Cdn ha già avuto modo di evidenziare, il direttore ha anche l'obbligo, come giornalista, di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori, predisponendo tutte le misure organizzative che consentano un'interlocuzione effettiva con il responsabile della testata, elemento che è mancato nella vicenda in esame (cfr. CDN n. 12/2019).

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso presentato da (...) avverso la decisione del Cdt della Lombardia (...) del 19 febbraio 2020 e di confermare la sanzione dell'avvertimento.



ATTIVITÀ DEL
CONSIGLIO NAZIONALE
Tenuta Albo

a cura di
Elio Donno

III. 1

QUESTIONI PROCEDURALI - MASSIME

Delibera di cancellazione revocata: il ricorso è dichiarato improcedibile

Cessa la materia del contendere quando il Consiglio Regionale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'iscritto, revoca il provvedimento di cancellazione adottato per morosità.

Oltretutto, nel caso in esame la reinscrizione del ricorrente è intervenuta in data anteriore a quella della presentazione del ricorso e, quindi, è venuto meno l'interesse del ricorrente. Pertanto, il Consiglio Nazionale, preso atto della cessazione della materia del contendere con la avvenuta reinscrizione dell'interessato, ha dichiarato improcedibile il ricorso.

C.N. 29 gennaio 2020 n. 2 - Pres. Carlo Verna - Rel. Dario Gattafoni

- Irricevibile ricorso avverso delibera cancellazione Ordine Lombardia

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

Precedenti decisioni sulla analoga materia

C.N. 16 marzo 2015 n. 16

C.N. 15 novembre 2016 n. 79

* * *

Inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale avverso la decisione della Commissione esaminatrice della prova di idoneità professionale

Non rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale l'esame di un ricorso avverso la decisione della Commissione esaminatrice della prova di idoneità professionale riguardante il mancato superamento della prova orale.

Infatti, ai sensi dell'art. 20, lettera d), della Legge n. 69/1963, il Consiglio Nazionale può decidere, in via amministrativa, solo sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha dichiarato il ricorso inammissibile.

C.N. 26 giugno 2020 n. 5 - Pres. Carlo Verna - Rel. Luca Frati

- Inammissibile ricorso avverso decisione della Commissione esami d'abilitazione

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

Precedenti decisioni sulla analoga materia

C.N. 22 aprile 2008 n. 30

* * *

Mancata regolarizzazione

Perché sia esaminato dal Consiglio Nazionale, un ricorso avverso la decisione del Consiglio Regionale, oltre ad essere redatto secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, deve essere accompagnato dai prescritti contributi istruttori. Pertanto, nel caso in cui l'interessato, pur invitato a regolarizzare, non vi provveda, il ricorso viene dichiarato improcedibile ed il provvedimento impugnato diviene esecutivo.

C.N. 29 gennaio 2020 n. 4 - Pres. Carlo Verna - Rel. Dario Gattafoni

- Improcedibile ricorso avverso delibera Ordine Piemonte
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME:

C.N. 21 luglio 2020 n. 9 - Pres. Carlo Verna - Rel. Michele Lorusso

- Improcedibile ricorso avverso delibera Ordine Piemonte
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

C.N. 21 luglio 2020 n. 12- Pres. Carlo Verna - Rel. Augusto Goio

- Improcedibile ricorso avverso delibera Ordine Puglia
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

III. 2

ELENCO PUBBLICISTI – MASSIME

Discrezionalità dell'Ordine Regionale nel determinare i criteri con cui valutare l'entità della retribuzione utile all'iscrizione

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti è che l'attività svolta nel biennio precedente la domanda risulti non occasionale e sia regolarmente retribuita. Come più volte ribadito dal Consiglio Nazionale, infatti, se l'art. 35 delle Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita senza tuttavia specificare la nozione di regolarità, i criteri di valutazione di tale requisito sono predeterminati dal Consiglio regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Pertanto, il Consiglio Regionale opera correttamente quando respinge una richiesta di iscrizione all'Albo che documenti compensi al di sotto della soglia minima stabilita nei criteri predeterminati, essendo gli stessi vincolanti.

C.N. 29 gennaio 2020 n. 1- Pres. Carlo Verna - Rel. Dario Gattafoni

- Respinto ricorso avverso rigetto domanda iscrizione Ordine Puglia.
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME:

CN 26 giugno 2020 n. 6 - Pres. Carlo Verna - Rel. Luca Frati

- Respinto ricorso avverso rigetto domanda iscrizione Ordine Lazio
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

* * *

La comunicazione interna o di marketing non è attività giornalistica. Cancellazione dall'Albo

La redazione di comunicati stampa sulle iniziative di un'Associazione o per conto di un'agenzia viaggi non è assimilabile all'attività giornalistica, trattandosi, da una parte, di informazioni agli associati e dall'altra di marketing.

Pertanto, è corretta la decisione del Consiglio Regionale di procedere alla cancellazione dall'Albo del pubblicista che non documenti la prosecuzione di un'attività non occasionale e regolarmente retribuita e abbia peraltro ignorato totalmente l'obbligo della formazione professionale.

C.N. 29 gennaio 2020 n. 3 - Pres. Carlo Verna - Rel. Luca Frati

- Respinto ricorso avverso delibera Ordine Sicilia
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

Precedenti decisioni sulla analoga materia

C.N. 28 marzo 2018 n. 7

* * *

La realizzazione del giornalino interno di una scuola non configura attività giornalistica.

In base alle vigenti disposizioni di legge, si procede alla cancellazione dall'Albo del pubblicitista che non svolge più attività giornalistica. Né può essere presa in considerazione come prova, ai fini della permanenza, la redazione di un giornalino interno della scuola ove l'interessato insegna e nel cui ambito svolge attività di scuola-lavoro, in quanto l'attività giornalistica deve essere svolta in una testata regolarmente registrata, con la certificazione del direttore responsabile circa la continuità della collaborazione e la regolare retribuzione.

C.N. 26 giugno 2020 n. 7 - Pres. Carlo Verna - Rel. Gianni Montesano

- Respinto ricorso avverso delibera Ordine Piemonte
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

* * *

Attività giornalistica ridotta per documentati motivi di salute e retribuzione non riscossa ma garantita dall'editore. Permanenza nell'Albo

Un'attività giornalistica regolarmente svolta ma in forma ridotta a causa di motivi di salute ampiamente documentati, non può determinare la cancellazione dall'Albo anche quando le retribuzioni non sono state tutte corrisposte ma formalmente garantite dall'editore.

Ciò anche in base a quanto a suo tempo stabilito dal Consiglio Nazionale secondo cui l'impegno assunto dal datore di lavoro integra i requisiti di permanenza nell'Elenco Pubblicisti dell'Albo, potendo essere considerata "solenne promessa di pagamento" (ex art. 1988 c.c.) e anche "prova scritta idonea" per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento (art. 634 c.p.c.).

C.N. 21 luglio 2020 n. 8 - Pres. Carlo Verna - Rel. Michele Lorusso

- Accolto ricorso avverso delibera Ordine Sicilia
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

* * *

Mancato riscontro alla scheda di revisione per causa di forza maggiore e presentazione delle prove documentali in sede di ricorso avverso la cancellazione. Ammessa

Il pubblicitista che, in sede di revisione, non ha potuto presentare all'Ordine Regionale, per cause di forza maggiore, le prove documentali sulla continuità dell'attività giornalistica e per tale ragione è stato cancellato, ha diritto a essere riammesso se in sede di ricorso presenta la documentazione comprovante la continuità dell'attività giornalistica.

Nel caso in esame, un pubblicitista non era stato in grado di riscontrare la richiesta dell'Ordine Regionale perché all'epoca tutte le prove documentali sul lavoro giornalistico e la regolare retribuzione si trovavano in altra abitazione. Unitamente al ricorso ha esibito ampia documentazione dalla quale è risultato che il ricorrente continuava ad avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per la permanenza nell'Albo.

C.N. 21 luglio 2020 n. 10 - Pres. Carlo Verna - Rel. Santino Franchina

- Accolto ricorso avverso delibera Ordine Piemonte

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Precedenti decisioni sulla analoga materia

° C.N. 27 settembre 2018 n. 27

* * *

Retribuzione entro i limiti stabiliti dal Consiglio Regionale e produzione giornalistica non occasionale danno diritto all'iscrizione all'Albo

Si ha diritto all'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti quando gli articoli allegati alla domanda, la dichiarazione a firma del direttore responsabile e gli importi, regolarmente certificati, delle retribuzioni percepite nei periodi della collaborazione rientrano nei limiti stabiliti dal Consiglio Regionale.

Né rileva il fatto che l'aspirante pubblicista abbia svolto la propria attività con interviste e commenti realizzati lontano dalla redazione, non avendo alcun obbligo di frequentarla.

C.N. 21 luglio 2020 n. 14 - Pres. Carlo Verna - Rel. Angelo Baiguini

- Accolto ricorso avverso rigetto domanda iscrizione Ordine Sicilia

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

* * *

Sussistenza dei requisiti di legge: si ammette l'iscrizione indipendentemente dallo stato di precarietà della pubblicazione

Lo stato di precarietà di una pubblicazione non può condizionare la decisione dell'organo regionale, chiamato ad esaminare la domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti quando, da un punto di vista formale, risultano sussistenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 35 della Legge n. 69/1963, dall'art. 34 del D.P.R. 115/1965 e dai criteri stabiliti dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Sicilia.

Nel caso in esame, infatti, il richiedente ha documentato una collaborazione che copre il biennio antecedente la domanda di iscrizione; una retribuzione con il compenso minimo richiesto dal Consiglio Regionale dell'Ordine; una dichiarazione del direttore responsabile *pro tempore* della pubblicazione. La regolarità della documentazione prodotta dall'interessato impone di assumere le conseguenti positive determinazioni in base alla legge professionale.

C.N. 22 luglio 2020 n. 15 - Pres. Carlo Verna - Rel. Luca Frati

- Accolto ricorso avverso rigetto domanda iscrizione Ordine Sicilia

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

Mancata indicazione dei precedenti penali nella domanda di iscrizione

È legittima la decisione del Consiglio Regionale di negare l'iscrizione all'Albo a chi omette di dichiarare nell'autocertificazione particolari sulla propria condizione, essenziali ai fini dell'istruttoria dell'istanza.

Nel caso in esame, l'interessato non aveva dichiarato nella domanda di iscrizione l'esistenza di una sentenza di fallimento a suo carico emessa dalla magistratura e, quindi, non aveva fornito una rappresentazione completa e veritiera del proprio *status*, alla luce di quanto richiesto dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia ai fini dell'iscrizione.

Peraltro, anche se avesse avuto gli altri requisiti utili per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, avrebbe poi dovuto essere cancellato a causa della decadenza *ex lege* di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 che così recita: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

C.N. 21 luglio 2020 - Pres. Carlo Verna - Rel. Augusto Goio

- Respinto ricorso avverso rigetto domanda iscrizione Ordine Sicilia.
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Precedenti decisioni sulla analoga materia

C.N. 24 settembre 2015

* * *

L'art. 41 della Legge n. 69/1963 non si applica ai pubblici dipendenti

L'art. 41, comma 2, della legge n. 69/1963, in base al quale non si procede a cancellazione per inattività di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche, non si applica ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se incaricati di funzioni direttive.

Per consolidato orientamento del Consiglio Nazionale infatti la categoria "*cariche o funzioni amministrative*" fa riferimento a incarichi di "amministratore pubblico" e, *in primis*, alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive ricoperte sulla base di un mandato rappresentativo specifico come quello di amministratore comunale, provinciale o regionale o di un incarico a tempo pieno per "carica pubblica elettiva" cioè ai casi riconducibili all'art. 77 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), recante la definizione di amministrazione.

Diverso è invece il caso di un funzionario pubblico dirigente di un settore dell'amministrazione perché trattasi di rapporto di lavoro di tipo subordinato che astrattamente non pone l'interessato nelle condizioni di incompatibilità potendo, senza impedimento alcuno, scrivere articoli e svolgere collaborazioni giornalistiche di vario tipo.

C.N. 22 luglio 2020 n. 16 - Pres. Carlo Verna - Rel. Gianni Montesano

- Accolto ricorso avverso delibera Ordine Piemonte
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

III. 3

REGISTRO PRATICANTI

Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi e per retribuzioni esigue

Non è valida, ai fini del riconoscimento della compiuta pratica, un'attività di pochi mesi, non certificata dal direttore responsabile né sostenuta da prove documentali, peraltro svolta molti anni prima della presentazione della richiesta all'Ordine Regionale e retribuita con importi non congrui risultanti dal Cud e dalle buste paga presentate dalla ricorrente.

Orario di lavoro esiguo per un periodo temporale limitato e lontano nel tempo, oltre ad una retribuzione irrisoria, indicano quindi un'attività occasionale e non possono essere considerati idonei a configurare una forma di praticantato.

C.N. 21 luglio 2020 n. 11- Pres. Carlo Verna - Rel. Santino Franchina

- Respinto ricorso avverso mancata iscrizione Registro Praticanti Ordine Puglia
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

III. 4

DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

N.1/2020 - Discrezionalità dell'Ordine Regionale nel determinare i criteri con cui valutare l'entità della retribuzione utile all'iscrizione

(...) ricorre contro la delibera (...) con cui l'Ordine della Puglia ha rigettato la sua istanza di iscrizione all'Elenco Pubblicisti, riferita alla sua collaborazione con il periodico (...).

Il rigetto poggia essenzialmente su tre motivazioni: la mancanza di articoli nel periodo luglio-agosto dei due anni di riferimento, l'esiguità dei compensi (per di più documentati in modo incompleto) rispetto ai minimi stabiliti dall'Ordine regionale e l'utilizzo sistematico da parte del (...) di uno pseudonimo per firmare gli articoli.

Motivazioni che nel ricorso l'interessato contesta come segue:

- 1- Quanto alla sospensione delle collaborazioni nei mesi estivi, il ricorrente spiega che la stessa è dovuta al fatto che il periodico tratta argomenti di natura sindacale e si rivolge alle maestranze delle aziende della zona industriale di Bari che in luglio-agosto chiudono per ferie, per cui l'editore sospende in quel periodo le pubblicazioni. La presenza di due o anche più articoli nei restanti numeri dell'anno evidenzerebbe d'altro canto una collaborazione tutt'altro che occasionale;
- 2- I compensi documentati attraverso le certificazioni fornite dall'editore superano il minimo stabilito dall'Ordine della Puglia per l'iscrizione dei pubblicisti addetti ai periodici (856 euro a fronte di un minimo di 800). Nessuna norma di legge, aggiunge il ricorrente, conferisce comunque agli Ordini Regionali il potere di fissare la congruità dei compensi per l'accesso all'Albo. Ad ogni buon conto, (...) esibisce un carteggio con l'editore nel quale lamenta la non congruità dei compensi a giudizio dell'Ordine e allega anche la replica dell'editore che dal canto suo, fatte le debite verifiche, si impegna eventualmente ad adeguare le retribuzioni. Si sottolinea che il carteggio è avvenuto tramite note consegnate a mano.
- 3- L'utilizzo dello pseudonimo sarebbe una scelta precisa dettata dalla particolare natura del periodico, fortemente critico nei confronti delle politiche industriali e vicino alle posizioni sindacali, tanto da provocare talvolta anche ritorsioni di ordine legale da parte di qualche azienda, come documentato nel ricorso con la copia di una citazione in giudizio. Lo stesso ricorrente poi, dipendente di un'azienda privata, potrebbe temere provvedimenti disciplinari o addirittura il licenziamento per le opinioni espresse.

Oltre all'annullamento della delibera di rigetto, (...) chiede di essere ascoltato nella seduta del Consiglio nazionale nella quale lo stesso verrà illustrato e discusso.

Esaminata la documentazione in atti, la Commissione ritiene che alcune delle argomentazioni del ricorrente possano essere condivise.

In particolare, la sospensione delle pubblicazioni per scelta dell'editore nel periodo luglio-agosto, a fronte dell'assidua e puntuale collaborazione nei restanti mesi dell'anno, a parere della Commissione non fa venir meno il requisito della "non occasionalità" della collaborazione richiesta dall'art. 2 della Legge 69/1963, che solo per i professionisti richiede la "continuità"

della stessa. Il Cnog, con decisione n. 11/2017, ha già stabilito che *“La mancanza di continuità temporale, dovuta per un determinato periodo (...) alla periodicità della pubblicazione di riferimento, di per sé non è ostativa (...) quando complessivamente, nel biennio di riferimento, la produzione giornalistica risulti congrua sul piano quantitativo”*.

Anche il sistematico uso dello pseudonimo, constatabile nella pratica professionale anche da parte di giornalisti di prestigio e in testate di grande diffusione, non può essere ritenuto ostativo all'iscrizione all'Albo, essendo nella fattispecie certificata l'identità dell'autore dal direttore della pubblicazione. Il Cnog, con decisione n. 41 del 2011, ha dichiarato ammissibile l'utilizzo dello pseudonimo e perfino, in altra decisione (n. 73/2016) la produzione di articoli non firmati per scelta editoriale. Sfogliando le copie del periodico (...) allegate alla domanda del (...), peraltro, si rileva che anche un altro collaboratore della stessa si firma sistematicamente con uno pseudonimo.

Non altrettanto validi appaiono invece i rilievi mossi dal ricorrente alle obiezioni dell'Ordine regionale sulla regolarità delle retribuzioni.

Non è innanzitutto condivisibile la tesi secondo cui, in mancanza di una specifica norma di legge, l'Ordine non potrebbe determinare una retribuzione minima per l'iscrizione all'Elenco pubblicitisti. Sul punto il Consiglio nazionale si è più volte espresso in modo univoco. *“L'art. 35 della Legge 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'elenco pubblicitisti, parla di attività regolarmente retribuita senza tuttavia specificare la nozione di regolarità. Pertanto i criteri di valutazione di tale requisito sono pre-determinati dal Consiglio regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione”* (decisione n. 1 del 2014). E tali criteri, secondo il costante orientamento del Cnog, sono vincolanti, come stabilito in una serie di altre decisioni (n. 101/2010, n. 4/2011, n. 81/2015).

L'art. 35 della Legge professionale, laddove parla di “retribuzione”, appare infatti come una sorta di “norma in bianco”, che necessita cioè, per essere concretamente attuata, di una deliberazione anche di grado inferiore che ne dettati e ne attualizzi di volta in volta il contenuto. Non è pensabile che il Legislatore del 1963 potesse specificare un “quantum” di retribuzione per l'aspirante pubblicitista che fosse adeguato, non simbolico né offensivo e soprattutto valido per tutti gli anni a venire (che ad oggi sono 56). Il collaboratore di un giornale che nel 1963 arrivava a percepire, a titolo di esempio, 30.000 lire al mese (circa 15 euro di oggi, 360 nel biennio) aveva certamente un compenso dignitoso. Ma nessun Ordine regionale oggi può considerare adeguata una simile retribuzione. Il parametro va dunque stabilito e deliberato periodicamente tenendo conto del potere d'acquisto della moneta e del mercato giornalistico nelle singole realtà territoriali aggiornandolo di volta in volta alle mutate condizioni di lavoro nei tanti media di oggi, che nel '63 addirittura neppure esistevano. Ma detto questo, più di una perplessità suscita anche la documentazione prodotta dal (...) sui compensi percepiti e dichiarati al fisco. Alla domanda di iscrizione sono allegate le copie parziali (soltanto il frontespizio e la pagina 1, quella contenente i compensi) delle certificazioni uniche per i redditi del biennio di riferimento. Quella relativa al 2016 riporta nella pagina 1 un compenso lordo di 320 euro. Quella relativa al 2017 riporta stranamente, oltre al frontespizio, due “pagine 1” (che il modulo fiscale ovviamente non può contenere), rispettivamente con compensi per 288 e 248 euro lordi. Apparentemente quindi la somma dei compensi (856 euro lordi) soddisfa le condizioni stabilite dall'Ordine della Puglia per l'iscrizione tra i pubblicitisti dei collaboratori di periodici. L'incongruenza della doppia pagina nella certificazione per il 2017 non è però sfuggita né all'Ordine regionale né alla

Commissione Ricorsi. Il Consiglio Regionale dell'Ordine, non potendo tener conto delle due "pagine 1" nella stessa dichiarazione, ha applicato il compenso più favorevole (...) (288 euro) che, sommato al compenso per il 2016, non raggiunge comunque gli 800 euro richiesti nel biennio, fermandosi a 608. Da qui la decisione di rigettare la domanda di iscrizione.

In sede di istruttoria del ricorso, per chiarire ogni dubbio relativamente alla documentazione fiscale prodotta, è stato richiesto e ottenuto dal ricorrente l'invio della copia delle certificazioni dei redditi, complete stavolta di tutte le pagine dei singoli moduli annuali. E nelle copie trasmesse, com'era prevedibile, non c'è più la doppia "pagina 1" della certificazione per il 2017, che contiene soltanto il compenso di 288 euro (ossia la cifra più elevata, presa in considerazione già dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Puglia in sede di valutazione della domanda di iscrizione). La somma dei compensi del biennio si ferma pertanto a 608 euro, a fronte degli 800 richiesti.

Elementi diversi, d'altra parte, non possono ricavarsi dalle dichiarazioni rese tramite modello F24 dal sostituto d'imposta, non essendo le stesse nominative e potendo riferirsi a compensi per prestazioni occasionali anche di altri collaboratori.

Inoltre, con riguardo al modello F24 avente come anno di riferimento il 2016 bisogna evidenziare quanto segue. A tale modello sono allegate due note:

- l'attestazione in data (...) di presa in carico del pagamento tramite F24 di euro 29,91 da parte della (...) che riporta come soggetto ordinante (...) e come "contribuente" (...);
- l'attestazione di pagamento di euro 29,91 in data 31.12.2016 di (...) avente ad oggetto:
Nota di eseguito: pagamento modello F24 in data 30.12.2016, ove ordinante è (...) e contribuente è (...) (editore della rivista).

Da quanto sopra riportato si evince che la (...) ha effettuato per conto dell'Associazione (...) (ossia il contribuente e sostituto di imposta) il versamento dell'importo di euro 29,91 indicato nel modello F24 relativo al 2016.

In particolare, il pagamento è stato effettuato dalla suddetta (...) per il tramite dello stesso (...) che ha ordinato l'operazione sul conto. Sempre con riferimento all'anno 2016, quanto sopra descritto è avvenuto anche per il pagamento di un ulteriore F24 di euro 6,65.

I modelli F24 relativi all'anno 2017 sono cumulativi e non risultano essere corredati da ulteriori note.

Infine, non si può interpretare come una "messa in mora" la nota con cui (...) si lamenta con l'editore della non congruità dei compensi sostenuta dall'Ordine, o la semplice promessa di quest'ultimo, eventualmente, di adeguarli.

Il ricorrente è stato ascoltato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 29 gennaio 2019 e si è rimesso a quanto da lui dichiarato nel ricorso.

Pur ritenendo condivisibili le doglianze del (...) riguardo alla non occasionalità della collaborazione malgrado la sospensione estiva delle pubblicazioni e al legittimo uso dello pseudonimo nella firma degli articoli, il Consiglio Nazionale ritiene non contestabile la delibera dell'Ordine della Puglia sotto il profilo dell'esiguità dei compensi rispetto ai criteri legittimamente predeterminati per l'iscrizione dei Pubblicisti.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, decide di respingere il ricorso.

* * *

n. 2/2020 - Delibera di cancellazione revocata: il ricorso è dichiarato improcedibile

Il giornalista (...) ricorre avverso la delibera con la quale è stato cancellato dal Consiglio Regionale dell'Ordine a causa del mancato pagamento delle quote di iscrizione.

Il ricorrente sostiene di aver appreso della propria cancellazione da notizie di stampa e, quindi, di aver avuto piena conoscenza del provvedimento solo a seguito dell'esercizio del diritto di accesso al proprio fascicolo in sede regionale, avvenuto in modo completo in data 10 ottobre 2019.

Il ricorrente sostiene che la notifica della cancellazione sia affetta da nullità non essendo avvenuta nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge.

Il ricorrente rappresenta inoltre di essere stato reinscritto nell'Elenco Professionisti a seguito del pagamento delle quote.

Considerazioni

Dagli atti trasmessi dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Lombardia risulta che la reinscrizione (in data ...) è avvenuta su domanda dell'interessato (in data ... luglio 2019) e che ha operato senza soluzione di continuità rispetto all'iscrizione iniziale (in data ... 2002). Alla luce del quadro fattuale descritto dal ricorrente si considera il ricorso ricevibile e, quindi, si esamina l'interesse all'impugnativa e l'utilità che potrebbe derivare dalle richieste dallo stesso formulate.

La delibera di cancellazione in data (...), a seguito della domanda di reinscrizione del (...) e della nuova attività esercitata dal Consiglio dell'Ordine in sede di procedimento di reinscrizione, è stata superata dalla formazione di un nuovo provvedimento che l'ha sostituita ad ogni effetto.

Il ricorso proposto (...) è quindi diretto contro un provvedimento che è stato annullato dalla delibera di reinscrizione. Inoltre, la reinscrizione (...) è intervenuta in un momento anteriore alla presentazione del ricorso (...).

La presentazione della domanda di reinscrizione a seguito del pagamento delle quote dovute e il successivo provvedimento di reinscrizione hanno determinato quindi la cessazione della materia del contendere.

Detto in altri termini, è venuto meno l'interesse del ricorrente a conseguire l'annullamento della cancellazione, in quanto egli è stato reinscritto e, peraltro, tale fatto si è verificato prima della presentazione del ricorso.

Sul punto, si ricordi che, anche per i ricorsi amministrativi, valgono esattamente i principi sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, relativi ai ricorsi giurisdizionali, per cui l'impugnazione dell'atto amministrativo presuppone la titolarità di un interesse attuale, personale e concreto all'annullamento, dal quale il ricorrente deve trarre una effettiva utilità (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. n. 4296/2015; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 384/2011).

Pertanto, il ricorrente non può dolersi delle conseguenze di una scelta procedimentale – ossia quella di presentare domanda di reinscrizione anziché impugnare il provvedimento di cancellazione chiedendo la sospensione cautelare degli effetti –, effettuata da esso stesso.

I due comportamenti procedurali – presentare domanda di reinscrizione a seguito del pagamento delle quote ovvero impugnare la delibera di cancellazione chiedendone la sospensione – sono necessariamente alternativi.

Nel caso specifico la scelta di procedere alla reinscrizione e, dopo averla ottenuta, di impugnare la cancellazione originaria è in sé contraddittoria e contrasta con il divieto di *venire contra factum proprium*, espressione del generale principio di buona fede immanente nell'ordinamento.

Alla luce delle considerazioni effettuate e stante la palese carenza di interesse in ragione della cessata materia del contendere in data anteriore alla presentazione dell'impugnativa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale decide di dichiarare inammissibile il ricorso.

* * *

N. 3/2020 - La comunicazione interna o di marketing non è attività giornalistica. Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio Nazionale ha esaminato il ricorso di (...) cancellato dall'elenco Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti della Sicilia per inattività (art. 41 legge 69/1963).

Il Consiglio Regionale ha adottato la delibera di cancellazione poiché (...) non aveva risposto alla richiesta (novembre 2018) relativa alla revisione (che riguardava il triennio precedente).

Nella raccomandata dell'Odg Sicilia veniva precisato al pubblicitista che la cancellazione sarebbe intervenuta in caso di mancata risposta entro 30 giorni.

(...), iscritto all'Ordine dal (...) sostiene che dal 2013 collabora alla stesura di comunicati stampa redatti dall'Associazione ... con sede a Palermo. Sostiene inoltre di avere realizzato comunicati stampa per un'agenzia di viaggi. Infine (...) afferma che, nel 2013, ha partecipato alla redazione di una pubblicazione riguardante temi giornalistici relativi a (...).

Il Consiglio Nazionale, esaminati gli atti, rileva che: 1) il pubblicitista (...) ha portato a sostegno del ricorso riferimenti a una attività riguardante un periodo precedente a quello richiesto dalla revisione (anni 2016, 2017, 2018); 2) tale attività non risulta in ogni caso supportata da alcun documento che certifichi un'adeguata produzione giornalistica; 3) il ricorrente non ha allegato al ricorso alcun attestato di pagamento dagli Enti con i quali sostiene di aver collaborato; 4) il ricorrente – in ultima analisi – non ha dato alcun seguito a una richiesta del Cnog (inviata via pec) con la quale gli veniva chiesto di produrre a supporto documentazione dell'attività giornalistica e ricevute fiscali con data certa.

Da un controllo degli Uffici è risultato inoltre che il collega (...) non ha effettuato alcun corso di formazione fra il 2014 e il 2019.

Considerazioni

La mancata produzione di elementi idonei a provare i requisiti di non occasionalità e di regolare retribuzione che, ai sensi del vigente ordinamento professionale, devono caratterizzare l'attività giornalistica, rendono corretta e condivisibile la decisione assunta dal Consiglio Regionale della Sicilia.

Ulteriore fatto rilevante è, poi, il mancato svolgimento dei corsi di formazione professionale. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti decide di respingere il ricorso.

* * *

N. 5/2020 - Inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale avverso la decisione della Commissione esaminatrice della prova di idoneità professionale

(...) presenta al Consiglio Nazionale a mezzo pec nonché tramite deposito a mano un atto qualificato come *ricorso in materia di non idoneità esame per l'iscrizione albo dei Giornalisti elenco giornalisti professionisti*.

L'impugnativa è rivolta contro la Commissione esaminatrice e contro il Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio, qualificato come *Ente emanante*, e si conclude con la richiesta - diretta al Consiglio Nazionale - di annullare la decisione di non idoneità alla prova orale formulata dalla Commissione esaminatrice e con un'istanza cautelare tesa a consentire a (...) di sostenere nuovamente il colloquio in parola.

Con nota in data 11.02.2020 si rappresentava a (...) che il Consiglio Nazionale, in quanto organo di seconda istanza, è competente ad esaminare solo ed esclusivamente i ricorsi presentati avverso le deliberazioni dei Consigli Regionali dell'Ordine riguardanti iscrizioni e cancellazioni dall'Albo ovvero i reclami elettorali previsti dal vigente sistema ordinistico. Venivano inoltre indicate, in un'ottica di completa informazione e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, le fonti che disciplinano le impugnative in materia di tenuta dell'Albo, ossia la legge n. 69/1963, il D.P.R. 115/1965 e il Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2020, con particolare riferimento agli articoli 23 e seguenti.

A tale nota non ha fatto seguito nessuna missiva da parte della ricorrente.

Considerazioni

Il ricorso (...) si fonda su due presupposti erronei:

- 1- che sia ammesso ricorso gerarchico al Consiglio Nazionale contro i giudizi di non idoneità formulati dalla Commissione d'esame della prova di idoneità professionale;
- 2- che sia possibile presentare un ricorso gerarchico avverso un giudizio di non idoneità formulato ad esito del colloquio previsto dalla prova di idoneità professionale.

Quanto al primo punto, si precisa che il ricorso al Consiglio Nazionale è disciplinato dalla Legge n. 69/1963, dal DPR n. 115/1965 e dal Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2020.

Nel vigente sistema ordinistico, il ricorso al Consiglio Nazionale può essere presentato dall'interessato solo per aspetti concernenti la tenuta dell'Albo ed esclusivamente avverso le deliberazioni dei Consigli Regionali dell'Ordine in materia di iscrizioni e cancellazioni. Ai sensi dell'art. 20, lettera d), della Legge n. 69/1963, il Consiglio Nazionale *decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori.*

Detto in altri termini, il sistema dell'ordinamento professionale, attraverso disposizioni di carattere tassativo, prevede quali rimedi specifici in materia di tenuta dell'Albo i ricorsi relativi a iscrizioni e cancellazioni (diniego di iscrizione e cancellazione).

In base all'art. 60 della Legge n. 69/1963, comma 1, *le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.*

Non sussistendo una relazione gerarchica tra i Consigli Regionali dell'Ordine e il Consiglio Nazionale, il ricorso amministrativo al Consiglio Nazionale ha natura di ricorso gerarchico improprio. Tale qualificazione hanno anche i reclami elettorali (art. 8 e art. 16 della Legge n. 69/1963), proponibili dai giornalisti avverso i risultati delle elezioni, e i ricorsi in materia disciplinare, devoluti alla competenza del Consiglio di Disciplina Nazionale a seguito del D.P.R. 137/2012.

Inoltre, i rimedi giustiziali avverso gli atti di organi collegiali hanno natura tipica e tassativa, come stabilito dall'art. 1, co. 2, d.P.R. 1199/1971 (*contro gli atti amministrativi [...] di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti*).

Quindi, gli unici ricorsi ammissibili all'interno del vigente sistema dell'ordinamento professionale sono quelli previsti dalla Legge speciale e tali impugnative, non sussistendo una relazione gerarchica in senso proprio, hanno natura di ricorsi gerarchici impropri. Quanto alla fattispecie in esame, la legge non prevede che tali rimedi siano esperibili avverso gli atti endoprocedimentali della procedura dell'esame di idoneità professionale.

Quanto al secondo punto, occorre evidenziare che il giudizio di non idoneità alla prova orale espresso da parte della Commissione è un atto della procedura con il quale la ricorrente è stata esclusa definitivamente dalla stessa.

Detto in altri termini, il provvedimento con cui la Commissione formula un giudizio di non idoneità con riguardo alla prova scritta ovvero alla prova orale, pur essendo un atto intermedio della procedura, assume valore di arresto definitivo nei confronti dell'interessato, il quale viene definitivamente escluso dalle fasi successive della selezione.

Si tratta quindi di un atto di carattere definitivo avverso il quale non è proponibile ricorso gerarchico. I ricorsi gerarchici sono infatti ammissibili solo avverso atti non definitivi ai sensi del primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 (*Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito da parte di chi vi abbia interesse*).

Il giudizio di non idoneità alla prova scritta ovvero orale dell'esame di idoneità professionale, avendo valenza di atto definitivo, è suscettibile di essere impugnato soltanto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del sopra citato D.P.R. 1199/1971) ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Lazio, sez. III, sent. n. 5212/2019; TAR Lazio, sez. III, sent. n. 7289/2017; TAR Lazio, sez. I, sent. n. 19816/2010).

Conclusivamente, il giudizio di non idoneità formulato ad esito della prova orale dalla Commissione nei confronti del(...) è un atto non impugnabile tramite ricorso gerarchico per le ragioni sopra descritte, trattandosi di atto definitivo nonché sottratto alle materie oggetto di ricorso gerarchico rientranti nelle attribuzioni del Consiglio Nazionale.

Quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra istanza.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale decide di dichiarare inammissibile il ricorso.

* * *

N. 11/2020 - Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi e per retribuzioni esigue

(...) ha prodotto ricorso al Consiglio Nazionale per chiedere l'annullamento della delibera con cui il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia ha respinto la sua domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti.

(...) ha chiesto al Consiglio Regionale della Puglia il riconoscimento del praticantato giornalistico sostenendo di avere maturato tale diritto sulla base di una sentenza del Tribunale di (...) che le riconosce la retribuzione, secondo i parametri previsti dal contratto di lavoro dei giornalisti nonché per il lavoro svolto giornalmente dal 31 agosto 2010 all'aprile 2011, presso l'emittente radiofonica (...) di proprietà della (...) oltre alla collaborazione con l'emittente televisiva (...) dal 2009 al 2010. A sostegno della richiesta, oltre a copia della sentenza, fornisce una nota con cui il liquidatore della società editrice (...) certifica una collaborazione della ricorrente con l'emittente (...) dall'1-2-2009 al 31-08-2010.

Il Consiglio Regionale della Puglia, dopo aver richiesto delle integrazioni utili a comprovare ulteriori forme di lavoro giornalistico, ha respinto la domanda di iscrizione al Registro Praticanti ritenendo non soddisfatte le condizioni di legge. Secondo il Consiglio Regionale il giudice riconosce la giusta retribuzione per solo otto mesi di lavoro giornalistico e non la reintegrazione nel posto di lavoro peraltro neanche richiesta dall'interessata. Inoltre, nella sentenza si evince che la volontà della (...) era quella di vedersi riconosciuta l'attività ai fini dell'iscrizione come pubblicista. Il Consiglio Regionale, nella sua delibera di reiezione, evidenzia anche l'impossibilità di prendere in considerazione la certificazione firmata dal (...) in qualità di liquidatore della società editrice e non certo direttore responsabile della testata e che in ogni caso il periodo di riferimento è estremamente lontano nel tempo rispetto ai parametri fissati dalla normativa.

(...) tramite un legale, ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale per ottenere l'annullamento della delibera e, per l'effetto, la declaratoria del diritto di accoglimento dell'istanza con conseguente riconoscimento del praticantato giornalistico. La ricorrente sostiene di avere tutti i presupposti per il riconoscimento del praticantato per effetto dell'attività svolta con (...), riconosciuta da una sentenza, e con (...) che invece è certificata dal liquidatore della società editrice.

La ricorrente, assistita dall'avvocato (...), il 13 febbraio di quest'anno è stata ascoltata dalla Commissione ricorsi. Nel corso della sua audizione ha ribadito di avere richiesto l'iscrizione al Registro dei Praticanti avendo maturato questo suo diritto dalla sentenza del Tribunale di (...) e per l'attività giornalistica svolta con (...).

Descrive l'attività svolta definendola una collaborazione a servizio dalla redazione di (...), durata circa 19 mesi. La (...) sostiene di avere iniziato occupandosi di eventi culturali, politica, sindacato, cronaca bianca e che veniva pagata con "una specie di contratto", qualche volta con busta paga e altre con rimborsi pari a 200/300 euro al mese. L'attività era coordinata dalla

redazione di (...) e alla presenza di giornalisti professionisti. Dopo (...) ha collaborato con (...) dove era “invitata come opinionista” e dove presentava “vicende di carattere sindacale”. In sede di audizione il legale ha insistito sulla validità della dichiarazione resa dal curatore della società (...) sulla base delle scritture contabili.

In data 11-03-2020, lo stesso legale ha fatto pervenire all’Ordine ulteriore documentazione per comprovare il rapporto di collaborazione svolto dalla (...) con (...) tra cui un contratto di assunzione a tempo determinato dal 26-10-2009 al 30-06-2010, sei buste paga comprovanti le mansioni di conduttrice e un cd che dovrebbe contenere registrazioni video ma che risulta vuoto. Il tutto al fine di rafforzare il valore probatorio dell’attestazione già fornita del liquidatore (...).

(...) in sede di audizione aveva formalizzato la rinuncia ad essere ascoltata anche dal Consiglio ma nell’ultima nota il legale, a fronte della nuova documentazione trasmessa, chiede l’audizione davanti al Consiglio nazionale all’udienza di trattazione del ricorso.

La Commissione, prima di entrare nel merito di quest’ultima richiesta, esamina la documentazione trasmessa al fine di verificare l’esistenza di nuovi e validi elementi probatori e valutare se effettivamente sussiste la necessità di una nuova audizione davanti al Consiglio Nazionale. Il contratto di assunzione a tempo determinato con (...), che viene fornito dal legale, chiarisce che il periodo di attività della ricorrente decorre dal 26-10-2009 e si conclude il 30-06-2010, e ciò contrasta con il periodo certificato dal liquidatore della società che va dall’1-2-2009 al 31-08-2010, quindi 8 mesi prima del contratto e due mesi dopo la conclusione dello stesso.

L’orario di lavoro previsto dallo stesso contratto, fissato in 2,5 ore settimanali da prestarsi su due giorni, finisce per dimostrare un’attività sporadica e inconsistente confermata anche dagli importi indicati nelle sei buste paga fornite dal legale: Ottobre 2009: 24 euro; Novembre 2009: 135 euro; Dicembre 2009: 14 euro; Tredicesima 2009: 16 euro; Gennaio 2010: 86 euro; Aprile 2010: 0 euro.

Orario di lavoro esiguo e retribuzione irrisoria, qualche mese inesistente, danno l’idea di un’attività occasionale e non di un impegno costante che è proprio di un praticante giornalista. I nuovi documenti forniti introducono o confermano elementi che non si mettono in discussione e che non richiedono quindi una nuova audizione del ricorrente. Inoltre la Commissione ritiene che l’istruttoria svolta sia completa, essendo stata operata una chiara ricostruzione del quadro fattuale della vicenda anche attraverso la piena partecipazione procedimentale dell’interessata. L’ulteriore audizione dinanzi al Consiglio Nazionale, richiesta dalla ricorrente, si risolverebbe in un aggravio procedimentale, in quanto l’interessata è stata già ascoltata con l’assistenza del proprio legale dalla Commissione Ricorsi. Inoltre si sottolinea che il nuovo regolamento per l’organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari del Consiglio Nazionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2020) ha valorizzato la natura di rimedio di seconda istanza del ricorso gerarchico, puntualizzando il carattere eventuale dell’audizione.

DIRITTO

La domanda presentata al Consiglio regionale della Puglia da (...) per riconoscere un’attività giornalistica svolta molti anni fa, rappresenta un fatto straordinario che non può essere giustificato con la pubblicazione di una sentenza favorevole nel 2018. Nella sentenza si evince

che la volontà della (...) era quella di svolgere attività ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti e comunque viene riconosciuta un'attività giornalistica svolta in un periodo limitato e cioè 8 mesi, dal 31 agosto 2010 all'aprile 2011. L'attività su cui insiste la ricorrente per completare il periodo necessario per ottenere il praticantato è quella svolta con l'emittente (...) dal 2009 al 2010, per cui appare singolare che l'interessata lo faccia dopo molti anni e in assenza di richieste formalizzate in tale senso all'editore, al direttore responsabile o, come ha fatto con l'altro periodo minore, al Tribunale. Appare inspiegabile anche il fatto che la sig.ra (...), avendo ottenuto un contratto di praticante, non abbia chiesto, già nel 2009, l'iscrizione nel relativo registro.

È stata già messa in evidenza la contraddizione esistente tra le date certificate dal liquidatore e quelle previste dal contratto. Ben nove di mesi di differenza su cui non vi sono documenti e testimonianze. Nel corso della sua audizione la (...) riferisce di essere stata retribuita o rimborsata con 200/300 euro al mese ma nel suo Cud 2009 risulta un guadagno totale di 188,41. Importi esigui confermati anche nelle sei buste paga già sopra elencate.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale decide di respingere il ricorso.

* * *

N. 15/2020 - Sussistenza dei requisiti di legge: si ammette l'iscrizione indipendentemente dallo stato di precarietà della pubblicazione

(...) ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti che è stata respinta dal Consiglio Regionale della Sicilia.

(...) ha allegato alla domanda 96 articoli (di cui 12 non firmati) e due ricevute di pagamento di euro 500,00 ciascuno riferite al biennio di riferimento. La produzione giornalistica è stata svolta presso il (...), testata edita - prima in forma cartacea e in seguito solo via web - dalla società (...).

Il Consiglio della Sicilia motiva sostanzialmente il respingimento della domanda sulla base delle forti perplessità scaturite dopo aver provveduto, nel tempo, ad approfondito monitoraggio sulla regolarità dello svolgimento del lavoro giornalistico.

Indagini rese inevitabili dopo che alcuni colleghi avevano smesso di collaborarvi perché non pagati e dopo che avevano riferito della scarsa professionalità di chi dirigeva e organizzava l'attività redazionale.

La ricostruzione è integrata dalle audizioni ai direttori che nel tempo si sono succeduti.

Il direttore responsabile (...) non andava in redazione perché gravemente ammalato.

In una audizione datata 29/05/2015 egli conferma di firmare il giornale, ma senza mettere in atto il dovuto controllo proprio a causa del suo precario stato di salute.

Ammette che il suo ruolo era in sostanza quello di prestanome e che il giornale veniva confezionato non da giornalisti ma dagli editori.

In questa fase si sottolinea che il presidente dell'Ordine della Sicilia e il consigliere pro tempore (...) furono allontanati quando si presentarono alla sede della redazione chiedendo di poter effettuare un sopralluogo.

Dopo (...), la direzione veniva affidata al condirettore (...), giornalista pubblicista cancellato dall'Ordine per revisione nel 2017.

Quando la testata era già edita solo online, viene alla luce che i pezzi in pagina venivano messi dal segretario della testata non iscritto all'Ordine.

Dal 2017, direttore responsabile diventava (...), giornalista pubblicista, residente non in Sicilia ma in provincia di Viterbo.

Quanto alle caratteristiche della collaborazione de(...), da un punto di vista formale risultano sussistenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 35 della Legge n. 69/1963, dall'art. 34 del D.P.R. 115/1965 e dai criteri definiti dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Sicilia: una collaborazione che copre ampiamente il biennio antecedente la domanda di iscrizione, che risulta retribuita con il compenso minimo richiesto dal Consiglio Regionale dell'Ordine e che è attestata dalla dichiarazione del direttore responsabile *pro tempore* della pubblicazione. Quanto all'istruttoria espletata in prima istanza, si osserva quanto segue:

In base al sopra citato art. 34 del D.P.R. 115/1965, il Consiglio Regionale dell'Ordine può richiedere *ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati*.

Il potere istruttorio che la norma predetta attribuisce al Consiglio dell'Ordine riguarda elementi – ulteriori rispetto a quelli già forniti dall'interessato in sede di domanda di iscrizione – che pertengano all'attività giornalistica dallo stesso svolta nella fase che precede l'iscrizione. Nel rispetto del divieto di aggravio del procedimento – posto quale principio generale dell'attività amministrativa dalla Legge n. 241/1990 –, il potere di integrazione in argomento va considerato principalmente quale invito – rivolto all'interessato – a presentare integrazioni documentali ovvero *lato sensu* informazioni utili al procedimento, al fine di completare il quadro istruttorio.

In conclusione, a seguito della valutazione della documentazione presente nel fascicolo si ritengono sussistenti i requisiti utili all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale decide di accogliere il ricorso.

* * *

N. 16/2020 - L'art. 41 della Legge n.69/1963 non si applica ai pubblici dipendenti

(...) presenta ricorso avverso alla delibera di cancellazione dall'elenco pubblicisti adottata nei suoi confronti dall'Ordine dei Giornalisti della Sicilia.

La delibera fa seguito al procedimento di revisione avviato dal Consiglio Regionale dell'Ordine in data novembre 2018, con il quale si chiedeva riscontro dell'attività giornalistica svolta. (...), dopo un sollecito, chiedeva il differimento della revisione che gli veniva regolarmente concesso sino alla data del 30 giugno 2019.

L'8 luglio (...) inviava una nota dettagliata con i suoi impegni nella Pubblica Amministrazione in merito alla quale l'Ordine della Sicilia chiedeva chiarimenti in data 25 luglio 2019 ed a cui (...) rispondeva il 27 agosto.

A conclusione dell'iter, l'Ordine deliberava la cancellazione di (...) in quanto riscontrava non esserci "*alcuna evidenza di attività giornalistica nel periodo sottoposto a revisione.*" infatti,

scriveva all'Ordine della Sicilia che nel triennio in considerazione aveva svolto funzioni amministrative presso la (...) , nel dettaglio ricoprendo gli incarichi di dirigente della "Unità Operativa presso la (...) - Dipartimento (...)" e come dirigente dell'"Unità operativa (...)". A tal proposito, (...) invocava l'applicazione dell'articolo 41 della legge professionale 69 del 1963 in quanto, a suo dire, tali incarichi avrebbero costituito motivo di sospensione dell'attività giornalistica. Il Consiglio Regionale dell'Ordine, al contrario, ribadisce nella sua delibera che *"tali funzioni non sono incompatibili con impegni di natura giornalistica e che non rientrano nella fattispecie previste dall'art.41"*, procedendo di conseguenza alla sua cancellazione. Nel ricorso inoltrato al Consiglio Nazionale (...) non fa che ribadire la sua tesi. "Affidandomi a quanto stabilito dall'art.41 della legge 69/1963 - scrive (...) - in merito alla possibile giustificazione della inattività giornalistica qualora si svolgano funzioni amministrative, nello specifico al comma che recita testualmente: *"non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o funzioni amministrative, politiche o scientifiche o all'espletamento degli obblighi militari"*, ho giustificato - prosegue (...) nel suo ricorso - la mia inattività, nel triennio sottoposto a revisione, evidenziando lo svolgimento di funzioni amministrative pubbliche a tempo pieno, in qualità di Dirigente di (...)". A sostegno di tale tesi (...) allega i suoi contratti e le delibere della (...) con le quali gli vengono conferiti tali incarichi.

Considerazioni

Il ricorso verte sull'interpretazione letterale dell'art.41 della legge 69/1963 che non specifica chiaramente il concetto di "funzioni amministrative". A fronte di tale indeterminatezza va tuttavia considerato che, nell'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, la categoria *"cariche o funzioni amministrative"* fa riferimento ad incarichi di "amministratore pubblico" e, *in primis*, alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive ricoperte sulla base di un mandato rappresentativo specifico.

Nella nozione di cariche o funzioni amministrative sono stati fatti rientrare il "consigliere comunale" (C.N. decisione n.4/2016; C.N. 10.06.2003), l'assessore comunale (C.N. 10.06.2003) il "sindaco" (C.N. decisione n. 98/2015), l'incarico a tempo pieno di "carica pubblica elettiva" (C.N. decisione n. 11/2013; decisione n. 125/2009). Si tratta di casi riconducibili all'art. 77 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), recante la *definizione di amministrazione locale*.

La *ratio* della norma è quella di consentire a chi è titolare di un mandato amministrativo di svolgerlo nella sua pienezza senza perdere l'iscrizione all'albo.

Nel caso specifico, tuttavia, (...) dichiara di aver ricoperto due successivi incarichi di dirigente di (...) presso (...) con *contratto individuale di lavoro*. Si è trattato di incarichi dirigenziali, peraltro di carattere non apicale, svolti all'interno della struttura organizzativa di (...).

Tali incarichi non derivano da un'elezione ovvero da un mandato, ma si concretizzano in un rapporto di lavoro di tipo subordinato; inoltre, non si pongono astrattamente in rapporto di incompatibilità con lo svolgimento di attività pubblicistica, per cui il Sig. (...) avrebbe potuto, senza impedimento alcuno, scrivere articoli e svolgere collaborazioni giornalistiche a vario tipo come tanti altri pubblicisti soggetti a revisione periodica.

L'avallo di una interpretazione letterale e senza delimitazione del perimetro semantico di "funzioni amministrative" comporterebbe come conseguenza, inoltre, che tutti i giornalisti che ricoprissero, sia nel pubblico che nel privato, tali incarichi, non meglio definiti né spe-

cificati, potrebbero sottrarsi alla procedura di revisione creando in tal modo una disparità di trattamento fra chi “ricopre funzioni amministrative” (intese in modo generico e indeterminato) e chi invece svolge altro tipo di occupazione. Si ricorda che tramite il procedimento di revisione dell’Albo il Consiglio Regionale dell’Ordine esercita il potere-dovere di verifica dei requisiti di permanenza dello *status* dell’iscritto, il quale ha l’obbligo di riscontrare la richiesta con adeguate prove documentali. Al mancato svolgimento di attività giornalistica ovvero alla mancata prova dello svolgimento di attività giornalistica nel periodo di riferimento nonché all’inapplicabilità al caso specifico del disposto dell’art. 41, comma 2, della Legge n. 69/1963 consegue la cancellazione dell’interessato per inattività professionale; come nel caso in oggetto.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale decide di respingere il ricorso presentato.

IV

**MASSIME
GIURISPRUDENZIALI**

a cura di
Mario Gallucci

IV. 1

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12903/2020

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, spetta al giudice di merito valutare caso per caso se il giornalista abbia arrecato pregiudizio all'altrui reputazione narrando un fatto vero nei suoi aspetti generali ma con una circostanza inesatta.

Nel valutare la divergenza tra i fatti riportati nell'articolo e la realtà oggettiva il criterio di verità della notizia deve riguardare gli sviluppi di indagine ed istruttori disponibili al momento della pubblicazione dell'articolo.

* * *

Cass. Civ., Sez III, ord. n. 7757/2020

L'èsimente del diritto di cronaca e del diritto di critica opera anche quando l'articolo contenga inesattezze che non incidono sulla verità del fatto narrato.

Le inesattezze non rilevano di per sé ma solo quando incidono sulla verità del fatto, rendendolo diffamatorio.

* * *

Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 10596/2020

In materia di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa il danno risarcibile si identifica con le conseguenze prodotte dall'offesa all'onore e alla reputazione, non potendosi collegare alla mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento.

La prova del danno può avvenire per presunzioni, utilizzando parametri quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

* * *

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8476/2020

In materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la persona cui è riferito il fatto può anche non essere precisamente e specificamente nominata, essendo sufficiente che il lettore possa individuarla con ragionevole certezza, ricavando anche da altre fonti di pubblico dominio le circostanze della vicenda narrata.

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 17259/2020

Ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di critica quando i fatti riportati nell'articolo contengano un nucleo essenziale di verità e la forma della narrazione non leda l'altrui reputazione.

Il giornalista può riferire di legami, rapporti, relazioni realmente sussistenti, senza tuttavia adombrare dubbi ovvero utilizzare espressioni insinuanti.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 31263/2020

Alla base del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica v'è la finalità di informare l'opinione pubblica all'interno di una società democratica, ove a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità.

Il diritto di critica può non essere formulato con riferimento a precisi dati fattuali ovvero a specifici fatti storici, ma deve fondarsi su un nucleo di verità che non può essere travisato e manipolato, traducendosi in attacchi personali e determinando, quindi, una distorsione rispetto al diritto di informare il pubblico.

* * *

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21969/2020

In tema di cronaca giudiziaria il giornalista non può fare affidamento in buona fede sulla fonte informativa ma deve verificare attentamente la notizia per superare ogni dubbio.

Quando è trascorso un tempo significativo tra l'atto giudiziario di indagine o istruttorio e la pubblicazione dell'articolo, la validità della notizia dovrà essere controllata in relazione alla evoluzione della vicenda in sede giudiziaria.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 14013/2020

L'esimente del diritto di cronaca opera quando il giornalista ha verificato la notizia, fornendo anche prova dell'accuratezza con cui ha svolto gli accertamenti per controllare la veridicità dei fatti riportati. Nel caso di narrazione di un fatto obiettivamente non vero, la scriminante putativa non può basarsi solo sul presunto elevato livello di attendibilità della fonte, essendo necessarie la verifica diretta e la dimostrazione della rilevanza pubblica del fatto.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 396/2020

Ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista non può utilizzare come fonte informativa dei propri articoli le notizie pubblicate da altre testate senza sottoporle ad un'attenta verifica.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 29128/2020

Il diritto di cronaca consente al giornalista di riportare in modo fedele e imparziale e con forma continente l'intervista che, in relazione alla posizione del soggetto che ha reso le dichiarazioni, rivesta interesse per la collettività.

L'interesse pubblico all'informazione si concretizza nel fatto che un particolare soggetto abbia reso determinate dichiarazioni e tale interesse, per consolidata giurisprudenza, prevale sulla tutela della persona offesa.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13782/2020

Il giornalista esercita correttamente il diritto di cronaca quando riporta un fatto storicamente vero seppur con marginali inesattezze che riguardino semplici modalità dello stesso, senza travisarne tuttavia la struttura essenziale. Nel caso della cronaca giudiziaria la notizia deve rispecchiare il contenuto del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 26509/2020

Come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria della Consulta n. 132/2020, l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale impone al giudice di valutare l'eccezionale gravità delle condotte diffamatorie ai fini dell'eventuale applicazione della pena detentiva.

Tale giudizio si basa sull'inquadramento delle notizie divulgate nel contesto degli articoli pubblicati e sul riconoscimento di una gravità della diffamazione tale da giustificare l'applicazione della pena detentiva.

* * *

Cass. Pen. Sez. V, sent. N. 34493/2020

L'immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione possono attenuare l'accuratezza della verifica della verità del fatto narrato e della bontà della fonte.

Se invece i fatti sono risalenti, il giornalista deve verificare tutte le fonti disponibili e, nel caso di narrazione di vicende giudiziarie, controllare e descrivere compiutamente l'evoluzione degli esiti processuali.

IV. 2

APPENDICE

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 132/2020

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di *omissis*, sezione seconda penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 e dal Tribunale ordinario di *omissis*, sezione prima penale, con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 140 e 149 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti l'atto di costituzione di P. N., nonché gli atti di intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e del Presidente del Consiglio dei ministri; uditi il Giudice relatore Francesco Viganò e gli avvocati Francesco Paolo Chioccarelli per P. N., Giuseppe Vitiello per il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) e gli avvocati dello Stato Maurizio Greco e Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'udienza pubblica del 9 giugno 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e d), in collegamento da remoto, su richiesta degli avvocati Giuseppe Vitiello, Francesco Paolo Chioccarelli, Maurizio Greco e Salvatore Faraci pervenute rispettivamente in data 13, 25 e 29 maggio 2020; deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta al n. 140 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di *omissis*, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «per le ragioni di cui in motivazione».

1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sulla responsabilità penale di *omissis*, imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa, e di *omissis*, imputato in

quanto direttore responsabile per omesso controllo, per aver attribuito alle persone offese un fatto determinato (l'affiliazione a un sodalizio mafioso) non corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine dell'autorità giudiziaria. Poiché, secondo il rimettente, la condotta diffamatoria risulta sussumibile tanto nella fattispecie generale di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., quanto in quella di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, il giudizio di merito non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ravvisa anzitutto il contrasto tra le disposizioni censurate e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU.

Rilevato che la libertà di espressione è tutelata sia dall'art. 10 CEDU, sia dall'art. 21 Cost., sicché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo formatasi sulla disposizione convenzionale andrebbe utilizzata come «strumento di ampliamento e adeguamento del diritto interno», il giudice a quo osserva che, secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, risulterebbe contraria all'art. 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, la previsione anche solo in astratto della pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (sono citate le sentenze della Corte EDU 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania).

Non sussisterebbero ostacoli al recepimento di tale consolidata giurisprudenza della Corte EDU, in assenza, nell'ordinamento interno, di valori o principi costituzionali suscettibili di prevalere sulla libertà di espressione, tutelata tanto dall'art. 10 CEDU, quanto dall'art. 21 Cost.

Né sarebbe possibile adottare un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme censurate, ritenendo soggette a pena detentiva «esclusivamente le condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell'eccezionalità». Tale interpretazione si porrebbe infatti in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, corollari del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., che impedirebbero al giudice di integrare la norma incriminatrice con il requisito dell'eccezionalità, «i cui precisi contorni e confini, peraltro, dovrebbero pur sempre essere determinati puntualmente dal legislatore, cui spetta in via esclusiva il potere di legiferare in materia penale».

Non potrebbe, infine, essere seguito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto la disciplina della diffamazione a mezzo stampa conforme all'art. 10 CEDU, sul rilievo dell'eccezionalità delle circostanze in cui i giudici di merito avevano irrogato la pena detentiva, poiché le valutazioni della Corte di cassazione sono state disattese dalla Corte EDU nelle citate pronunce Sallusti e Belpietro.

Le disposizioni censurate risulterebbero altresì contrarie agli artt. 3 e 21 Cost., in quanto la previsione di una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa sarebbe «manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non può che essere favorevolmente estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte Edu, eliminando così, salvi i "casi eccezionali", anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva».

Secondo il rimettente, poi, la comminatoria di una pena detentiva per le condotte di diffamazione a mezzo stampa si porrebbe in contrasto con il principio di offensività, ricavabile dall'art. 25 Cost., «in quanto totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale».

Le norme censurate vanificherebbero, infine, la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., attesa la «inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa». Ciò in quanto detta sanzione, essendo sproporzionata al metro della giurisprudenza della Corte EDU, risulterebbe in concreto inapplicabile e, quindi, inidonea a orientare la condotta sia della generalità dei consociati, sia del singolo giornalista.

1.2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di *omissis* siano dichiarate inammissibili o infondate.

L'ordinanza di rimessione sarebbe anzitutto insufficientemente motivata in punto di rilevanza delle questioni. Il giudice a quo avrebbe omesso di precisare se le affermazioni diffamatorie oggetto di imputazione fossero frutto di una distorta valutazione di fatti reali o costituissero una notizia pacificamente falsa; profilo questo rilevante per la valutazione della conformità delle norme censurate agli artt. 117, primo comma, Cost. e 10 CEDU, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l'infrazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non contrasterebbe con l'art. 10 CEDU in caso di propalazione di una notizia pacificamente falsa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce poi l'oscurità del *petitum* dell'ordinanza di rimessione, che non consentirebbe di comprendere se il rimettente aspiri a ottenere una pronuncia ablativa delle disposizioni censurate, una pronuncia manipolativa in punto di pena ovvero una pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte incriminate. L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia inoltre che l'accoglimento del *petitum* – comunque inteso – non eliminerebbe in toto i censurati profili di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione, in quanto l'art. 595 cod. pen. prevede comunque, anche in relazione a ipotesi diverse dalla diffamazione a mezzo stampa, la possibilità di irrogare la pena detentiva in via alternativa rispetto alla pena pecuniaria.

L'interveniente eccepisce infine l'omessa adozione, da parte del giudice a quo, di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme censurate, in presenza di un diritto vivente indirizzato nel senso della legittimità della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa caratterizzate dagli elementi di eccezionalità delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare nelle sentenze 16 aprile 2009, Egeland e Hanseid contro Norvegia e 22 aprile 2010, Fatullayev contro Azerbaijan.

1.3.– Si è costituita in giudizio la parte *omissis*, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno.

La parte privata richiama le pronunce della Corte EDU già citate dal rimettente (Belpietro contro Italia e Sallusti contro Italia), nonché la sentenza Ricci contro Italia dell'8 ottobre 2013, per dedurre che la previsione della pena detentiva in relazione alle condotte di diffamazione a mezzo stampa sarebbe compatibile con l'art. 10 CEDU solo in presenza di circostanze eccezionali, riconducibili a gravi lesioni di diritti fondamentali (quali la diffu-

sione di discorsi d'odio o l'istigazione alla violenza), che non risulterebbero integrate dalla diffamazione realizzata mediante attribuzione di un fatto determinato.

Alla luce di tale giurisprudenza, l'art. 595, terzo comma, cod. pen. potrebbe essere interpretato in maniera conforme all'art. 10 CEDU, nel senso che la pena detentiva, ivi prevista in via alternativa alla pena pecuniaria, sia irrogabile solo in presenza di una condotta di diffamazione a mezzo stampa connotata dal ricorrere di circostanze eccezionali.

Siffatta interpretazione non potrebbe invece essere prospettata in relazione all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, poiché detta disposizione commina la pena detentiva in via congiunta (e non alternativa) alla pena pecuniaria per tutte le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, a prescindere dalla gravità della singola condotta.

Né potrebbe opinarsi diversamente, in base al rilievo che l'art. 13 della legge n. 47 del 1948 configura non un'autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, come tale bilanciabile ex art. 69 cod. pen. con eventuali circostanze attenuanti, con conseguente possibilità che il giudice pervenga a escludere l'applicazione della pena detentiva. Da un lato, infatti, qualora la circostanza aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 operi da sola ovvero in concorso con altre circostanze aggravanti, il giudice dovrebbe comunque applicare la pena detentiva congiuntamente alla pena pecuniaria; dall'altro lato, in caso di concorso tra circostanze eterogenee, sarebbe rimesso alla discrezionalità del giudice l'eventuale giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante in parola.

1.4.– Con atto depositato l'8 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) è intervenuto in giudizio *ad adiuvandum*, ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo alla Corte di dichiarare ammissibile l'intervento e di accogliere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente. L'interveniente illustra diffusamente la giurisprudenza della Corte EDU relativa ai requisiti di compatibilità con l'art. 10 CEDU della punizione delle condotte di diffamazione a mezzo stampa e della previsione della pena detentiva, deducendone la contrarietà della disciplina censurata dal rimettente alla garanzia convenzionale della libertà di espressione.

Il CNOG evidenzia poi che un filone della giurisprudenza di legittimità (sono richiamate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 13 marzo 2014, n. 12203 e 19 settembre 2019, n. 38721), in adesione ai principi espressi dalla Corte EDU, riterrebbe che, in relazione alle condotte di diffamazione a mezzo stampa, l'irrogazione della pena detentiva sia giustificata solo in presenza di gravi lesioni dei diritti fondamentali, quali quelle derivanti dalla propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

1.5.– Con ordinanza n. 37 del 2020, questa Corte ha dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del CNOG, sul rilievo che, ai sensi che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e secondo la costante giurisprudenza della Corte, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; interesse da ritenersi in specie sussistente, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dall'art. 20, primo comma, lettera d), dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

1.6.– Con atto depositato telematicamente il 3 marzo 2020, oltre il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la

Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) ha presentato un'opinione scritta in qualità di *amicus curiae*.

1.7.– Il 31 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno. Riproposte le argomentazioni già sviluppate nell'atto di intervento, l'interveniente soggiunge che le fattispecie di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 configurano aggravanti speciali del reato di diffamazione, come tali bilanciabili con eventuali circostanze attenuanti, sicché il giudice potrebbe scegliere se applicare la pena detentiva o quella pecuniaria in funzione della maggiore o minore gravità della condotta di diffamazione a mezzo stampa, con conseguente piena conformità della normativa censurata alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di libertà di espressione.

Con specifico riferimento al caso oggetto del giudizio a quo, inoltre, l'attribuzione alla persona offesa di una condotta illecita, poi rivelatasi inveritiera, determinerebbe una lesione della presunzione di non colpevolezza, tutelata dagli artt. 27, secondo comma, Cost. e 6, paragrafo 2, CEDU, così concretando una delle circostanze eccezionali che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, giustificano l'applicazione della pena detentiva al giornalista colpevole di diffamazione.

1.8.– Rispettivamente in data 19 maggio, 29 maggio e 31 maggio 2020, in tutti i casi oltre il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sono pervenute alla cancelleria della Corte, via posta elettronica certificata, altrettante opinioni scritte del Sindacato cronisti romani presso l'Associazione stampa romana in qualità di *amicus curiae*.

1.9.– Il 26 maggio 2020 la parte *omissis* ha depositato, fuori termine, memoria integrativa.

2.– Con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta al n. 149 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di *omissis*, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa».

2.1.– Il rimettente espone di dover giudicare della responsabilità di *omissis*, imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in qualità di direttore di un quotidiano, offeso la reputazione di *omissis* mediante la pubblicazione di un articolo privo di firma, nel quale si attribuiva alla persona offesa la cessione di stupefacente a una terza persona, malgrado l'avvenuto proscioglimento di *omissis* in relazione a tale fatto. In punto di rilevanza, il giudice a quo espone che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, il delitto di cui *omissis* è imputato (diffamazione realizzata con la pubblicazione dell'articolo in questione e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato) risulta punibile con la pena della reclusione da uno a sei anni, prevista in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa di 258 euro.

Non sussisterebbero poi ragioni per prosciogliere l'imputato il quale, pur tratto in giudizio nella qualità di direttore responsabile del quotidiano, sarebbe chiamato a rispondere direttamente della condotta diffamatoria realizzata mediante la pubblicazione dell'articolo privo di firma. Del resto, la questione rimarrebbe rilevante anche ove, all'esito del dibattimento,

si dovesse ritenere sussistente la responsabilità di *omissis* sotto il solo profilo dell'omesso controllo sulla pubblicazione di contenuti diffamatori, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., atteso che, anche in tale ipotesi, sarebbe comunque applicabile la pena detentiva, pur ridotta di un terzo nel quantum.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama ampi stralci delle sentenze della Corte EDU Belpietro contro Italia, Sallusti contro Italia e Ricci contro Italia, relative alla compatibilità con l'art. 10 CEDU del trattamento sanzionatorio previsto nell'ordinamento italiano, in particolare per la diffamazione a mezzo stampa.

Da tale consolidata giurisprudenza si trarrebbe che la previsione per tale delitto di una pena detentiva, pur suscettibile di sospensione condizionale o di commutazione in pena pecuniaria, risulterebbe incompatibile con l'art. 10 CEDU, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, in tutti i casi in cui non ricorrano circostanze eccezionali, quali la propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

Né sarebbe praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, che considerasse irrogabile la pena detentiva in relazione alle sole condotte diffamatorie concretantisi in incitazione all'odio, alla discriminazione o alla violenza: una simile opzione ermeneutica, «creativa e arbitraria, slegata dal dato letterale, ed esorbitante rispetto alla funzione giurisdizionale» risulterebbe infatti contraria al principio di legalità e lesiva degli artt. 25 e 101 Cost.

Nemmeno sarebbe possibile applicare, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948, quelle contemplate dall'art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., che prevedono la pena detentiva in via alternativa e non congiunta rispetto alla pena pecuniaria, essendo la fattispecie della diffamazione commessa a mezzo stampa e contestualmente consistente nell'attribuzione di un fatto determinato inequivocabilmente disciplinata dalla prima disposizione.

Né, ancora, sarebbe dirimente che la circostanza aggravante di cui al predetto art. 13 sia bilanciabile con altre circostanze attenuanti, perché ciò non escluderebbe l'effetto dissuasivo, rispetto all'attività giornalistica, della previsione, in astratto, di una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.

Il rimettente precisa infine che la questione di legittimità costituzionale sollevata mira a una pronuncia che renda la pena detentiva applicabile in via alternativa e non più cumulativa rispetto alla pena pecuniaria. Una simile pronuncia «consentirebbe al giudice di verificare in concreto la sussistenza delle circostanze eccezionali in cui la gravità della condotta e dell'offesa che ne deriva giustifica l'irrogazione di una pena detentiva, lasciando così un adeguato spazio discrezionale utile per conformare la decisione giurisdizionale nazionale ai principi dell'ordinamento CEDU in materia». Si tratterebbe, a parere del giudice a quo, di una soluzione non costituzionalmente obbligata, ma adottabile da parte di questa Corte, sulla falsariga di quanto già avvenuto nella sentenza n. 40 del 2019, in presenza di un preciso punto di riferimento, offerto dall'art. 595 cod. pen., che prevede l'applicazione della pena detentiva in alternativa alla pena pecuniaria nei casi di cui ai commi secondo e terzo.

2.1.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base delle argomentazioni già svolte nell'atto di intervento depositato nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.

2.2.– Il 22 ottobre 2019, il CNOG ha depositato atto di intervento *ad adiuvandum*, di tenore analogo a quello dell'atto presentato nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.

2.3.– Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di intervento e richiamando integralmente le argomentazioni svolte nella memoria illustrativa depositata nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.

2.4.– Il 19, 29 e 31 maggio 2020, e dunque oltre il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il Sindacato cronisti romani presso l'Associazione stampa romana ha depositato via posta elettronica certificata le stesse opinioni scritte in qualità di *amicus curiae* depositate nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.

Considerato in diritto

1.– Con l'ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di *omissis*, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «per le ragioni di cui in motivazione». Dalla motivazione emerge che il rimettente si duole in sostanza della previsione, da parte delle due disposizioni censurate, della pena della reclusione – in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa – a carico di chi sia ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

2.– Con l'ordinanza iscritta al n. 149 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di *omissis*, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595 cod. pen., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa».

3.– Le due ordinanze sollevano questioni analoghe e meritano pertanto di essere riunite ai fini della decisione.

4.– L'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), già dichiarato ammissibile da questa Corte, in relazione alla causa iscritta al n. 140 del r.o. 2019, con ordinanza n. 37 del 2020, deve ritenersi ammissibile anche in relazione alla causa iscritta al n. 149 del r.o. 2019, come da ordinanza letta in udienza e riportata in calce alla presente pronuncia.

5.– Entrambi i giudici rimettenti lamentano la previsione della pena della reclusione per il delitto di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, ritenendo che tale previsione si ponga in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Secondo l'ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019, tale previsione sarebbe altresì incompatibile:

– con gli artt. 3 e 21 Cost., in ragione del carattere «manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionat[o]» della previsione della pena detentiva rispetto all'importanza della

libertà di manifestazione del pensiero, salvi i casi eccezionali in cui la stessa Corte EDU riconosce legittima tale pena;

– con il principio di necessaria offensività del reato di cui all'art. 25 Cost., dal momento che tale previsione risulterebbe «totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale»; nonché

– con il principio della necessaria funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., «attesa la inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa».

L'ordinanza iscritta al n. 149 del r.o. 2019 incentra le proprie censure unicamente sul trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948, che prevede in via cumulativa la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro (e non superiore a 50.000 euro, giusta il disposto dell'art. 24 cod. pen.) per il caso di «diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato».

L'ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 estende invece le questioni anche all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede in via alternativa la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro (e dunque, ancora, non superiore a 50.000 euro) per il caso di diffamazione recata, tra l'altro, con il mezzo della stampa.

6.– La motivazione di entrambe le ordinanze è imperniata su ampi richiami alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU e ritenuta di regola violata laddove vengano applicate pene detentive a giornalisti condannati per diffamazione.

6.1.– Tale giurisprudenza risale, in effetti, almeno alla sentenza della grande camera 17 dicembre 2004, *Cumpănă e Mazăre contro Romania*, nella quale la Corte EDU ha esaminato il ricorso di due giornalisti, condannati per diffamazione in quanto autori di un articolo nel quale accusavano un giudice di essere coinvolto in fatti di corruzione. La Corte EDU ha riconosciuto la legittimità dell'affermazione di responsabilità penale degli imputati, osservando che le gravi accuse rivolte alla vittima fornissero una visione distorta dei fatti e fossero prive di adeguati riscontri fattuali (paragrafo 103); ma ha al contempo ritenuto che l'imposizione nei loro confronti di una pena di sette mesi di reclusione non sospesa, ancorché in concreto non eseguita per effetto di un provvedimento di grazia presidenziale, costituisse una interferenza sproporzionata – e pertanto «non necessaria in una società democratica» ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, CEDU – con il loro diritto alla libertà di espressione, tutelata dal paragrafo 1 del medesimo art. 10 CEDU.

Nella pronuncia indicata, la Corte EDU ha ricordato in proposito (paragrafo 93) il proprio insegnamento secondo cui la stampa svolge l'essenziale ruolo di «cane da guardia» della democrazia (sentenza 27 marzo 1996, *Goodwin contro Regno Unito*, paragrafo 39), rilevando che «se è vero che gli Stati parte hanno la facoltà, o addirittura il dovere, in forza dei loro obblighi positivi di tutela dell'art. 8 CEDU, di disciplinare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare per legge un'adeguata tutela della reputazione delle persone, non devono però farlo in una maniera che inevitabilmente dissuada i media dallo svolgimento del loro ruolo di segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri» (paragrafo 113). Il timore di sanzioni detentive produce, secondo la Corte di Strasburgo, un evidente effetto dissuasivo («chilling effect») rispetto all'esercizio

della libertà di espressione dei giornalisti – in particolare nello svolgimento della loro attività di inchiesta e di pubblicazione dei risultati delle loro indagini – tale da riverberarsi sul giudizio di proporzionalità, e dunque di legittimità alla luce della Convenzione, di tali sanzioni (paragrafo 114).

Pur sottolineando come la scelta delle sanzioni sia in principio riservata ai tribunali nazionali, la Corte EDU ha concluso che «l'imposizione di una pena detentiva per un reato a mezzo stampa è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall'art. 10 della Convenzione, soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando altri diritti fondamentali siano stati seriamente offesi, come ad esempio nel caso di diffusione di discorsi d'odio (hate speech) o di istigazione alla violenza» (paragrafo 115): circostanze certamente non sussistenti nel caso allora esaminato.

6.2.– I principi espressi dalla sentenza Cumpănă sono stati poi costantemente ribaditi dalla Corte EDU nella propria successiva giurisprudenza (*ex multis*, sentenza 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia), anche in due sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia, cui i giudici rimettenti fanno puntuale riferimento (sentenze 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia). In tali ultime pronunce – rispetto alle quali risultano ancora pendenti i rispettivi procedimenti di supervisione sull'esecuzione delle sentenze avanti al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa – la Corte EDU da un lato ha ritenuto legittima l'affermazione di responsabilità penale in capo ai ricorrenti da parte dei giudici italiani, stante la non veridicità e la gravità degli addebiti rivolti alle persone offese, in assenza dei doverosi controlli da parte del giornalista (ovvero del direttore responsabile); ma, dall'altro lato, ha ritenuto sproporzionata l'infrazione nei loro confronti di una pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa ovvero cancellata da un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica.

6.3.– D'altra parte, numerosi documenti degli organi politici del Consiglio d'Europa raccomandano agli Stati membri di rinunciare alle sanzioni detentive per il delitto di diffamazione, allo scopo di tutelare più efficacemente la libertà di espressione dei giornalisti e, correlativamente, il diritto dei cittadini a essere informati.

In particolare, il Comitato dei ministri ha adottato, il 12 febbraio 2004, una Dichiarazione sulla libertà dei dibattiti politici nei media, nella quale ha tra l'altro affermato che risarcimenti e sanzioni pecuniarie per la diffamazione a mezzo stampa devono essere proporzionati alla violazione dei diritti e della reputazione delle persone offese e tenere in considerazione eventuali condotte riparatorie intervenute, e che la pena detentiva non dovrebbe essere applicata, salvo in casi di grave violazione di altri diritti fondamentali, che la rendano strettamente necessaria e proporzionata.

Con la risoluzione 4 ottobre 2007, n. 1577, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha riaffermato il ruolo centrale dell'informazione, pietra angolare di una democrazia, con particolare riferimento alla funzione propulsiva rispetto a dibattiti di interesse pubblico. Essa ha, in particolare, esortato gli Stati contraenti ad abolire la pena detentiva per la diffamazione e a garantire che non sia fatto un uso distorto dei procedimenti penali per diffamazione. Nel contempo, è stata raccomandata la criminalizzazione delle condotte di incitamento alla violenza, all'odio o alla discriminazione.

Nella risoluzione 24 gennaio 2013, n. 1920, sullo stato della libertà dei media in Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha nuovamente stigmatizzato l'uso distorto dei procedimenti penali per fatti di diffamazione. Con specifico riferimento all'Italia, alla luce

della condanna di un giornalista a una pena detentiva confermata dalla Corte di cassazione – condanna che ha poi dato origine alla sentenza della Corte EDU Sallusti contro Italia, poc'anzi menzionata – la medesima assemblea ha richiesto alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) di predisporre un parere sulla conformità della normativa italiana all'art. 10 CEDU. Il relativo parere della Commissione di Venezia (n. 715 del 6-7 dicembre 2013) ha concluso nel senso che la vigente legislazione italiana non sarebbe pienamente in linea con gli standard del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione, individuando la problematica di maggior rilievo nella previsione della pena detentiva in relazione alla diffamazione a mezzo stampa.

7.– Alla luce di quanto precede, appare necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica.

7.1.– La libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come «coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell'ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell'ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019). Né è senza significato che, nella prima sentenza della sua storia, la Corte costituzionale – in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni – abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l'art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956).

Nell'ambito di questo diritto, la libertà di stampa assume un'importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico (sentenza n. 1 del 1981), nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo “diritto all'informazione” dei cittadini: un diritto quest'ultimo «qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale», e «caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie [...] in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti (sentenza n. 112 del 1993, richiamata dalla sentenza n. 155 del 2002)» (sentenza n. 206 del 2019).

Non v'è dubbio pertanto che l'attività giornalistica meriti di essere «salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta» (sentenza n. 172 del 1972) che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere.

7.2.– Per altro verso, il legittimo esercizio, da parte della stampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altri interessi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano i possibili limiti, tanto nell'ottica costituzionale quanto in quella convenzionale.

Fra tali limiti si colloca, in posizione eminente, la reputazione della persona, che costituisce al tempo stesso un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. (sentenze n. 37 del 2019, n.

379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973) e una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU (*ex multis*, Corte EDU, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna), che lo Stato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti interprivati (in questo senso la menzionata sentenza Cumpănă della Corte EDU, paragrafo 91), oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Un diritto, altresì, connesso a doppio filo con la stessa dignità della persona (sentenza n. 265 del 2014 e, nella giurisprudenza di legittimità, *ex plurimis* Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4938), e suscettibile di essere lesa dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievo esclusivamente privato.

7.3.– Il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di “formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione individuale, dall'altro, non può però essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni.

Il bilanciamento sotteso alle norme del codice penale e in quelle della vigente legge sulla stampa – e in particolare negli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, in questa sede censurati – si impenna sulla previsione, in via rispettivamente alternativa e cumulativa, di pene detentive e pecuniarie laddove il giornalista offenda la reputazione altrui, travalicando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica di cui all'art. 21 Cost.; limiti a loro volta ricostruiti dalla giurisprudenza civile (a partire dalla fondamentale Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259) e penale (*ex multis*, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 settembre 2007, n. 34432) sulla base dei criteri tradizionali dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, della verità di essa (ovvero, nel caso di erroneo convincimento del giornalista relativa alla verità della notizia, nell'assenza di colpa nel controllo delle fonti) e della cosiddetta continenza formale. Un simile bilanciamento è divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte EDU poc'anzi rammentata, che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui. E ciò in funzione dell'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri.

Ciò esige una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica, nel senso ora precisato, con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato.

8.– Un simile, delicato bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, sul quale incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare

un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività. Il legislatore, d'altronde, è meglio in grado di disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come, in primis, l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l'autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio.

Il «compito naturale» di questa Corte è quello di verificare ex post, su sollecitazione dei giudici comuni, la compatibilità delle scelte compiute dal legislatore con la Costituzione (ordinanza n. 207 del 2018) e, mediatamente, con gli strumenti internazionali al cui rispetto l'ordinamento si è vincolato, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. Un compito al quale anche in questa occasione questa Corte non può e non intende sottrarsi, ma che – rispetto alle possibilità di intervento di cui dispone il legislatore – sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisori; con il connesso rischio che, per effetto della stessa pronuncia di illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppur essi stessi di centrale rilievo nell'ottica costituzionale (per analoghe preoccupazioni, si veda ancora l'ordinanza n. 207 del 2018).

Considerato allora che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere, questa Corte ritiene opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottoposte a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati.

Rimarranno nel frattempo sospesi anche i giudizi *a quibus*. Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se eventuali questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame analoghe a quelle in questa sede prospettate debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate alla luce dei principi sopra enunciati, così da evitare, nelle more del giudizio di costituzionalità, l'applicazione delle disposizioni censurate (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 207 del 2018).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

rinvia all'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020.

* * *

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 947/2021**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale ... del ..., proposto da ... in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

..., rappresentata e difesa dall'avvocato ..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria n. 134/2020 del 28 febbraio 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ...;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e rinviato al verbale d'udienza quanto alla presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – *omissis* ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con profilo professionale di dirigente avvocato chiedendo, fra gli altri requisiti, quello della “iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato recante la data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando”.

2 - La ricorrente in data 30.06.2018 ha presentato la domanda di partecipazione al concorso, inviandola a mezzo pec come previsto dall'art. 3 del bando, pur non possedendo il predetto requisito, ed ha proposto ricorso per l'annullamento in parte qua del bando innanzi al TAR, che con Ordinanza n. *omissis* ha respinto l'istanza cautelare con la seguente motivazione: “Ritenuto che – -impregiudicata ogni valutazione in merito al possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti prescritti dal bando – non risultando ad oggi emanato alcun atto di esclusione della stessa dalla procedura concorsuale per cui è causa non è ravvisabile l'infettibile presupposto della tutela cautelare, rappresentato dalla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.”

3 - Con Determina del *omissis*, intervenuta nelle more della decisione del ricorso nel merito, la ricorrente è stata esclusa dal concorso in quanto non in possesso del requisito di cui al punto 2 comma c): “Iscrizione all'ordine professionale”, richiesto dal bando”, pertanto con successivi motivi aggiunti l'odierna appellata ha impugnato la predetta determina n. 441 di esclusione del concorso.

4 - Con ordinanza cautelare n. *omissis* il Tribunale Amministrativo Regionale *omissis* ha accolto l'istanza cautelare disponendo, “conseguentemente, l'ammissione con riserva della

ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale in questione”. Peraltro, rappresenta l’odierna controinteressata, tale ordinanza non è mai stata eseguita dall’appellante.

5 - All’esito del giudizio di merito, con la sentenza *omissis*, il Tar *omissis* ha accolto il ricorso anche nel merito, disponendo l’annullamento degli atti impugnati, previa disapplicazione del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58 n. 1 lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l’iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale (art. 1 n. 1 lett. d).

6 - In particolare la sentenza di primo grado, condividendo l’orientamento già espresso dal TAR in altra causa riguardante identica fattispecie, osserva che *“una volta superato l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l’esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l’Ordine è tenuto, salva la verifica dell’assenza di cause ostative, senza invece che tale iscrizione sia preceduta dall’accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità, atteso che l’esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo è riservato alla precedente fase abilitativa”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.4.2011 n. 1919). *In particolare, l’iscrizione all’Albo può essere negata unicamente in considerazione dell’esistenza di determinate sentenze penali di condanna pronunciate a carico dell’aspirante, ex art. 42 R.D. n. 1578/1933, o a fronte di una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D. cit., la cui sopravvenienza preclude peraltro la possibilità di esercitare le funzioni di avvocato, anche successivamente all’iscrizione, e pertanto, in ipotesi, anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di che trattasi. Il R.D. n. 1578/1933, così come l’art. 2229 c.c., si limitano infatti ad affermare che l’iscrizione all’Albo costituisce una condizione indispensabile all’esercizio della professione di avvocato, e ciò anche nel caso in cui le relative funzioni siano esercitate in un Ente Pubblico di cui l’avvocato è dipendente, dovendo in questo caso iscriversi all’elenco “speciale” di cui agli artt. 3 c. 4 lett. b), e 69 R.D. 22.1.1934 n. 37.*

Il bando impugnato, ed il citato art. 58 c. 1 lett. d) del D.P.R. n. 483/97 richiamato nel medesimo, illegittimamente richiedono pertanto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento che è in realtà previsto solo per l’esercizio delle funzioni oggetto del concorso, e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, che è pertanto irragionevole.

Viene in rilievo a tale riguardo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2010 che ha dichiarato incostituzionale la norma dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario), “nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.” Nel dichiarare fondata la questione, la Corte costituzionale ha affermato testualmente che “la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l’iscrizione all’albo forense, rispetto a quanti risultino “solo” abilitati a svolgere la professione di avvocato”.

7 - La struttura sanitaria ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 134/2020, chiedendone l'annullamento o la riforma previa sospensione dell'efficacia. Si è costituita in giudizio l'interessata.

8 - In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha respinto la domanda cautelare con ordinanza del 18 giugno 2020 *“Considerato che, nei limiti di cognizione della fase cautelare, l'istanza di sospensione della sentenza appellata si rivela non assistita dal necessario fumus boni juris, essendo prima facie condivisibili le argomentazioni in diritto della giurisprudenza richiamata dalla sentenza appellata”*.

9 - Nel merito, l'amministrazione deduce tre motivi di appello.

9.1 - Con il primo motivo di impugnazione insiste nel ritenere legittimo il requisito di ammissione al concorso previsto dal bando consistente nella *“iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato recante la data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando”*.

9.2 - Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione l'amministrazione sostiene che l'attualità del requisito dell'iscrizione all'Albo Professionale *“dimostra l'attuale e perdurante sussistenza in capo al candidato di tutti i requisiti (tecnici e morali) richiesti dalla legge per l'esercizio della professione”* ed osserva che altre Aziende Sanitarie hanno operato in modo simile.

9.3 - Con l'ultimo motivo d'appello si sostiene poi la discrezionalità di parte appellante nella scelta dei requisiti da richiedere per la partecipazione alle procedure concorsuali.

10 - Le predette censure non risultano fondate.

10.1 - In particolare, l'amministrazione con il primo motivo di impugnazione insiste nel ritenere legittimo il requisito di ammissione al concorso sopraindicato.

In effetti, considera il Collegio, l'iscrizione all'Albo costituisce una condizione indispensabile all'esercizio della professione di avvocato, e ciò anche nel caso in cui le relative funzioni siano esercitate in un Ente Pubblico di cui l'avvocato è dipendente, dovendo in questo caso iscriversi all'elenco *“speciale”* di cui agli artt. 3 c. 4 lett. b), e 69 R.D. 22.1.1934 n. 37.

Tuttavia, così come indicato dalla giurisprudenza richiamata dalla decisione di primo grado, il possesso delle richieste competenze professionali era già accertato dal superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, mentre la successiva iscrizione all'Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l'esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l'Ordine è tenuto, salva la verifica dell'assenza di cause ostative e senza invece che tale iscrizione sia preceduta dall'accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità, atteso che l'esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo è riservato alla precedente fase abilitativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.4.2011 n. 1919). Il bando impugnato illegittimamente richiede pertanto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento che è in realtà previsto solo per l'esercizio delle funzioni oggetto del concorso, e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, da ritenere pertanto irragionevole.

Assume al riguardo rilievo non secondario la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2010, richiamata dal giudice di primo grado, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante *«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di*

funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), “nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati”, statuendo che “la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l'iscrizione all'albo forense, rispetto a quanti risultino “solo” abilitati a svolgere la professione di avvocato”.

10.2 - Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione l'amministrazione sostiene che l'attualità del requisito dell'iscrizione all'Albo Professionale “dimostra l'attuale e perdurante sussistenza in capo al candidato di tutti i requisiti (tecnici e morali) richiesti dalla legge per l'esercizio della professione”, giustificando la sua introduzione nel bando, così come in numerosi altri bandi di concorso approvati da altre strutture sanitarie.

Tale tesi, considera il Collegio, contrasta peraltro con la sussistenza del potere-dovere dell'Amministrazione di verificare il possesso dei titoli tecnici e morali dei propri dipendenti e collaboratori prima dell'assunzione delle funzioni e poi in ogni momento del loro svolgimento.

Lo stesso bando prevede quindi, all'art. 11, che i concorrenti dichiarati vincitori, al momento della notifica disposta dall'Azienda, saranno invitati a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti previsti per legge o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Del tutto ininfluyente è del resto quanto dedotto in merito alle prassi assuntamente seguite da altre Amministrazioni.

9.4 - La sentenza di primo grado avrebbe infine, secondo l'appellante, indebitamente invaso l'area di discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Amministrazione, particolarmente ampia nella materia in oggetto e non sindacabile dal giudice amministrativo.

Al riguardo considera il Collegio che, se è pur vero che, così come riconosciuto anche dal giudice di primo grado, sussiste in capo all'amministrazione che indice la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494), nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

L'imposizione a tutti i candidati di un previo requisito di partecipazione al concorso, comportante un onere amministrativo ed economico per gli interessati, ma necessario solo al momento dell'effettiva assunzione delle funzioni in caso di superamento del concorso (e a quel momento sicuramente ottenibile da chi ha superato l'esame di abilitazione, salva la mancanza dei requisiti di moralità comunque necessari ai fini dell'assunzione) non risulta,

quindi, né adeguato né proporzionato alla tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione.

10 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l'appello deve essere respinto. Sussistono tuttavia, in ragione della complessità e parziale novità delle questioni controverse, giustificate ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

INDICE

Prefazione di Carlo Verna	3
Introduzione di Elio Donno	5
I - Diritto e Deontologia	
<hr/>	
<i>a cura di Alessandra Torchia</i>	
I. 1. Legge n. 69/1963	9
I. 2. DPR 115/1965	30
I. 3. Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti	57
I. 4. Regolamento delle funzioni disciplinari	70
I. 5. Regolamento in materia di ricorsi dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale	73
I. 6. Testo Unico dei Doveri del Giornalista	78
I. 7. Regolamento per la formazione professionale continua	99
I. 8. Regolamento per il voto telematico.....	106
II - Attività del Consiglio di Disciplina Nazionale	
<hr/>	
<i>a cura di Laura Trovellesi Cesana, Maria Annunziata Zegarelli.</i>	
<i>Ricerche e annotazioni sui precedenti di Elio Donno</i>	
II. 1 Questioni procedurali - Massime	115
II. 2 Questioni procedurali - Decisioni richiamate	121
II. 3 Questioni di merito - Massime	131
II. 4 Questioni procedurali - Decisioni richiamate	145
III - Attività del Consiglio Nazionale dell'Ordine - Tenuta Albo	
<hr/>	
<i>a cura di Elio Donno</i>	
III. 1 Questioni procedurali - Massime	229
III. 2 Elenco Pubblicisti - Massime	231
III. 3 Registro Praticanti - Massime	235
III. 4 Decisioni richiamate nelle massime	236
IV - Massime Giurisprudenziali	
<hr/>	
<i>a cura di Mario Gallucci</i>	
IV. 1 Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa	251
IV. 2 Appendice	255

Finito di stampare
nel mese di Giugno 2021 presso
Tipografia Giammarioli
via Enrico Fermi 10 - Frascati (Roma)